



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

196^a seduta pubblica
mercoledì 26 febbraio 2020

Presidenza del vice presidente Calderoli,
indi del vice presidente Rossomando,
del vice presidente Taverna,
del vice presidente La Russa
e del presidente Alberti Casellati

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	105
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	231

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(1664) *Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (Relazione orale)*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca:

PRESIDENTE.....5, 6, 7, 8, 9, 10, 25
 ANGRISANI, *relatrice*.....6, 7, 8, 10, 25
 DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*.....6, 7, 8, 10
 PESCO (M5S).....8
 MALAN (FIBP-UDC).....9
 DE PETRIS (Misto-LeU).....11
 SBROLLINI (IV-PSI).....13
 IANNONE (FdI).....15
 RAMPI (PD).....16
 SAPONARA (L-SP-PSd'Az).....19
 MOLES (FIBP-UDC).....20
 CASTELLONE (M5S).....23

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....26
 CALDEROLI (L-SP-PSd'Az).....26
 MARCUCCI (PD).....26
 DE PETRIS (Misto-LeU).....26

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

(1729) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (Approvato dalla Camera dei deputati)*

Discussione e approvazione della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....27, 29, 32
 BORGHESI (L-SP-PSd'Az).....27
 PAGANO (FIBP-UDC).....27
 LA PIETRA (FdI).....29
 GARRUTI (M5S).....31

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....34, 37
 MALAN (FIBP-UDC).....32

FARAONE (IV-PSI).....33
 MALPEZZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*.....33
 BERNINI (FIBP-UDC).....34
 PERILLI (M5S).....34
 MARCUCCI (PD).....35
 DE PETRIS (Misto-LeU).....36
 ROMEO (L-SP-PSd'Az).....36
 MALLEGNI (FIBP-UDC).....37

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729:

PRESIDENTE.....37, 68
 DE BERTOLDI (FdI).....38
 BRUZZONE (L-SP-PSd'Az).....39
 PEROSINO (FIBP-UDC).....41
 RUSPANDINI (FdI).....44
 MAUTONE (M5S).....44
 MODENA (FIBP-UDC).....46
 ZAFFINI (FdI).....48
 BERGESIO (L-SP-PSd'Az).....49
 TIRABOSCHI (FIBP-UDC).....52
 GRIMANI (IV-PSI).....54
 RAUTI (FdI).....57
 COLLINA (PD).....59
 ARRIGONI (L-SP-PSd'Az).....61
 VITALI (FIBP-UDC).....63
 DI GIROLAMO (M5S).....66
 D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*.....68

SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA

PRESIDENTE.....69

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729 e della questione di fiducia:

PRESIDENTE.....69, 80, 90
 MARTELLI (Misto).....69
 GRIMANI (IV-PSI).....72, 82
 TARICCO (PD).....73
 VESCOVI (L-SP-PSd'Az).....74
 MALAN (FIBP-UDC).....75
 CORBETTA (M5S).....78
 STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).....81
 CALANDRINI (FdI).....83
 DE PETRIS (Misto-LeU).....86
 PARRINI (PD).....88
 GRASSI (L-SP-PSd'Az).....90
 GALLONE (FIBP-UDC).....93
 PELLEGRINI MARCO (M5S).....96

Votazione nominale con appello.....99

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

CONVOCAZIONE.....102

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....102

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE.....102

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2020104*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1664**

Articolo 1 del disegno di legge di conversione..... 105

Articolo 1 del decreto-legge 105

Emendamenti..... 106

Articolo 2 del decreto-legge 112

Emendamenti e ordini del giorno..... 114

Articolo 3 del decreto-legge 121

Emendamenti..... 123

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 124

Articolo 4 del decreto-legge 127

Emendamenti..... 129

Articolo 5 del decreto-legge 130

Emendamenti..... 130

Articolo 6 del decreto-legge 131

Proposta di coordinamento 131

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 1729

Proposta di questione pregiudiziale..... 131

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge 137

Articoli da 1 a 44 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e Allegato 1 137

*ALLEGATO B***PARERI**

Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1664 e sui relativi emendamenti 231

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1729 232

INTERVENTI

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Gallone nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729 232

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA..... 236**SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** .. 250**CONGEDI E MISSIONI** 250

Variazioni nella composizione..... 250

COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione 251

Approvazione di documenti 251

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 251

Assegnazione..... 251

Ritiro 252

GOVERNO

Trasmissione di atti per il parere. Deferimento 252

Trasmissione di atti 253

CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento..... 253

PETIZIONI

Annunzio..... 254

INTERROGAZIONI

Orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento 254

Con richiesta di risposta scritta 256

AVVISO DI RETTIFICA 279

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

CARBONE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (Relazione orale) (ore 9,37)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1664.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale, ha avuto luogo la discussione generale e la relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato ad intervenire in sede replica.

Poiché non è ancora pervenuto il parere della 5ª Commissione permanente sugli emendamenti approvati dalla 7ª Commissione permanente e sui relativi subemendamenti, sospendo la seduta sino alle ore 10,15.

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 10,17).

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza - e sono in distribuzione - i pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.10000/100, 1.10000 e 1.100. Invito a ritirare i restanti emendamenti.

DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.1 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10000/100, presentato dai senatori Sbrollini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 1.10000/101, 1.10000/102 e 2.1.

L'emendamento 1.10000/103 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10000, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 3.2 e 5.1.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimersi.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.2 e invito a ritirare l'emendamento 2.4.

Invito altresì a ritirare l'emendamento 2.5 e a trasformarlo in ordine del giorno. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.6 (testo corretto), 2.101, 2.100 e 2.8. Invito a ritirare l'emendamento 2.12, altrimenti il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.13 (testo 2).

Esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2.7 e G2.9 se accolta la seguente riformulazione del dispositivo: «impegna il Governo a valutare la possibilità di». Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G2.100.

DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.4?

SBROLLINI (*IV-PSI*). Sì, signor Presidente, l'accolgo.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, accoglie altresì l'invito a ritirare l'emendamento 2.5 e a trasformarlo in ordine del giorno?

SBROLLINI (*IV-PSI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatrice Sbrollini, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.12?

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, accolgo l'invito e lo ritiro.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.1 è stato assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.10000/100.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.2 (testo 2), presentato dai senatori Sbrollini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 2.3 e 2.4 sono stati ritirati.

L'emendamento 2.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.5 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.6 (testo corretto), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 2.7 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.7.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.101, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.8, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.9 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.9. Gli emendamenti 2.10 e 2.11 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G2.7. L'emendamento 2.12 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.13 (testo 2), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2.7 (testo 2), G2.9 (testo 2) e G 2.100 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare gli emendamenti 3.3 e 3.0.300 (testo 3)/100, altrimenti il parere è contrario, mentre è favorevole sugli emendamenti 3.0.100 (testo 2)/1, 3.0.100 (testo 2), 3.0.200 (testo 3) e 3.0.300 (testo 3).

DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Invito il senatore Pesco, presidente della 5ª Commissione, a esprimere il parere sull'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1.

PESCO (*M5S*). Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.1 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.7.

L'emendamento 3.2 è risultato precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.3 è improcedibile. Senatrice Sbrollini, intende insistere per la votazione?

SBROLLINI (*IV-PSI*). No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1, presentato dai senatori Sbrollini e Faraone.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.100 (testo 2), nel testo emendato, presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 3.0.200 (testo 3)/100 è stato ritirato.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.200 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100 è improcedibile.

Chiedo al senatore Giro se intende insistere per la votazione o accogliere l'invito della relatrice a ritirare l'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100.

MALAN (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, lo sottoscrivo e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300 (testo 3)/100, presentato dai senatori Giro e Malan.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.0.300 (testo 3), presentato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, invito a ritirare l'emendamento 4.1, altrimenti esprimo parere contrario. Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.101 (testo corretto).

DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.1, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.1, presentato dal senatore Moles e da altri senatori.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 4.101 (testo corretto), presentato dalla Commissione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.100.

DE CRISTOFARO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione*. Signor Presidente, esprimo parere conforme.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.1 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.10000.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.100, presentato dalla Commissione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione finale.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, voteremo convintamente a favore della conversione del decreto-legge in esame e ci auguriamo che l'istituzione di due separati Ministeri (quello dell'istruzione e quello dell'università e della ricerca) diventi un elemento strutturale. In passato abbiamo visto un continuo dividere e poi riunificare e ciò non è stato ovviamente positivo per i temi centrali che contribuiscono allo sviluppo del nostro Paese, quali l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica e musicale, che rappresentano un grande investimento dell'Italia.

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 10,31)

(*Segue* DE PETRIS). Oggi interveniamo con il provvedimento in esame e con esso il Governo si impegna - e noi saremo molto attenti - su due questioni sostanziali: mettere in campo tutte le risorse necessarie per l'intero sistema della ricerca e dell'istruzione e accelerare e adottare gli interventi strutturali nel medio e lungo periodo per restituire centralità, equilibrio e dignità a tutto il comparto.

Quindi, non possiamo pensare di esaurire oggi, con questo provvedimento, l'impegno - sia come maggioranza, che come Governo - nella scuola, nell'università e nella ricerca. Saremo molto attenti anche nel sollecitare e dare il nostro contributo per trovare le opportune risorse nella legge di bilancio. Questo Governo - lo dobbiamo dire con forza - sta andando nella direzione giusta, come ha dimostrato anche con l'ultima legge di bilancio e con il cosiddetto decreto milleproroghe.

Desidero fornire alcuni dati: il Fondo per il finanziamento ordinario dell'università è stato incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111 milioni di euro a decorrere dal 2022. Allo stesso modo, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, è stato incrementato con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, e tale misura ha ovviamente comportato un impegno di spesa non indifferente. Inoltre, tutti gli incrementi operati con la legge di bilancio sono stati finalizzati a migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, ridurre il sovraffollamento delle classi e favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave. Altrettanto positiva risulta l'autorizzazione a trasformare, dall'anno 2020-2021, a tempo pieno i rapporti di lavoro di 553 tra assistenti amministrativi, assistenti tecnici, ex collaboratori coordinati e continuativi assunti a tempo parziale nell'anno scolastico 2018-2019. Questo garantisce anche un incremento del personale ATA che, negli ultimi anni, è stato vessato e trascurato.

Come diciamo da molto tempo, i temi dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano strategici non solo perché interessano 10 milioni di studenti e le loro famiglie, nonché 1,2 milioni di lavoratori e lavatrici, ma anche

e soprattutto perché riguardano i paradigmi economici, sociali e culturali con cui si costruisce il futuro del Paese. Per questo - secondo noi - rivestono una priorità elevata, a maggior ragione per un Paese come il nostro che si trovava già in una situazione difficile prima della grande crisi finanziaria e oggi fatica a riprendersi.

C'è un dato che pare inconfutabile e dà un'idea di come dovremmo agire. L'Italia risulta essere uno degli Stati europei che investe meno in educazione rispetto alla propria economia. Secondo il rapporto «Education at a Glance» del 2019, il nostro Paese investe in istruzione il 3,6 per cento del PIL contro una media del 5 per cento dei Paesi dell'area OCSE. Nei raffronti riguardanti la spesa media per alunno, gli stipendi dei docenti e il diritto allo studio, tutto ciò che è riferito al nostro Paese porta, purtroppo, il segno meno.

Abbiamo quindi davanti a noi un grande compito e questi sono i primi passi per recuperare il grande *gap*.

Quindi ben venga l'incremento dei fondi ordinari delle università e degli enti di ricerca, ma ora è necessario costruire un sistema nazionale del diritto allo studio che freni l'emigrazione dei cervelli piuttosto che alimentarla come fa quello attuale. È indispensabile a nostro avviso abolire il numero chiuso e programmato per l'immatricolazione presso le università (tra l'altro ho già depositato un disegno di legge in merito), avviare un piano straordinario dei ricercatori, mettere più risorse per coprire la *no tax area*, che altrimenti diventa una spada di Damocle per le università, fare un riordino normativo del comparto Afam, oppure, per evitare che ogni anno l'apertura dell'anno scolastico si trasformi in una *roulette*, rendere finalmente stabili tutti i posti di cui la scuola ha bisogno per funzionare.

Dobbiamo aver chiaro il fatto che se noi non facciamo un investimento massiccio in tutto il settore dell'istruzione, dell'alta formazione, dell'università e della ricerca, il nostro Paese non sarà mai in grado di competere ai più alti livelli nello scenario internazionale. Si tratta di una questione strategica per il nostro Paese. Credo che in questi tempi non possiamo assolutamente non tener conto di questo e non possiamo poi regolarmente dimenticarcelo, magari quando facciamo la legge di bilancio. Tale questione, assieme a quella concernente il personale e della stabilizzazione e dell'incremento di tutti i ricercatori universitari, è centrale in questo percorso ed è la precondizione per una didattica di qualità.

Vorrei inoltre rilevare che il decreto-legge al nostro esame risolve alcune questioni annose, che ci trasciniamo da molto tempo, sulla vicenda dell'Afam, dove, ormai da molto tempo, troviamo un problema di precariato molto forte. Diamo atto alla relatrice che grazie al suo emendamento alcune questioni sono state risolte, compiendo certamente un primo passo importante. Mi riferisco alla proroga del decreto regolamento e alla riapertura delle graduatorie nazionali che, tra l'altro, avevamo presentato anche nel cosiddetto milleproroghe alla Camera. Purtroppo è stato lasciato fuori il riconoscimento dell'anno accademico per chi ha preso servizio dopo il primo febbraio su cattedra vacante. Crediamo sia una questione che debba essere assolutamente risolta per impedire che molti degli insegnanti - certamente non per colpa loro - vedano inficiata la ricostruzione della carriera che risulterebbe depennata di

un anno. Sono stati fatti però molti passi avanti e, seppur non sono stati risolti tutti i problemi, si è cominciato ad affrontarli.

Ricordo inoltre che alcuni studenti sono stati molto penalizzati per questi motivi: molti precari, vincitori di concorso e inseriti nelle graduatorie nazionali in attesa di essere immessi in ruolo, si erano trovati davanti proprio al burrone della totale revisione del sistema Afam. Nel frattempo, però, erano partite le nomine a tempo indeterminato e determinato attraverso la delega del nuovo Ministro (che voglio ringraziare per aver compreso la questione, che era molto problematica). Torno a ripetere quindi che l'emendamento approvato ha in parte risolto le problematiche esistenti, mentre altre questioni sono rimaste fuori.

Avviandomi alla conclusione, penso che noi da tempo, anche in quest'Aula, abbiamo indicato come intervenire per migliorare i settori della conoscenza, ampliando l'offerta formativa (a partire dal tempo scuola) stabilizzando i precari e con il reclutamento ciclico basato sulla centralità dei percorsi di formazione, serve però un investimento vero sulle tante professionalità dei settori, guardando con attenzione a ciascuno e adeguando progressivamente le retribuzioni alla media europea; è questo un altro impegno che sembra impossibile, ma che dobbiamo assumerci perché non possiamo più continuare ad avere gli stipendi medi dei nostri insegnanti molto al di sotto della media europea. Si tratta, anche in tal caso, di un impegno che progressivamente ci dobbiamo assumere.

Ora ci aspettiamo però che i nuovi Ministri siano garanti di questi impegni e diano sostanza anche agli annunci che sono stati fatti. Due Dicasteri dunque che richiederanno per essere pienamente funzionanti una serie di atti successivi al decreto-legge, ma anche tanto impegno da parte di tutti.

Torno a ripetere: ci auguriamo che finalmente questo diventi il settore strategico su cui investire come sistema Paese perché è messo in gioco non solo il nostro prestigio ma anche la possibilità di un futuro migliore, non solo per gli studenti, ma per tutto il sistema Paese. *(Applausi dal Gruppo Misto-LeU e del senatore Rampi).*

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI *(IV-PSI)*. Signor Presidente, signori rappresentanti Governo, colleghe e colleghi, nella discussione generale di ieri molti di noi hanno ribadito l'importanza del provvedimento.

Con la votazione degli emendamenti di oggi confermo il nostro impegno e la nostra collaborazione a lavorare, speriamo anche con la minoranza non solo come maggioranza, affinché il provvedimento venga applicato in tempi veramente rapidi. Anche ieri lo abbiamo voluto sottolineare, per noi adesso il tema è proprio questo: fare bene e fare presto perché siamo già a ridosso del nuovo anno scolastico e abbiamo bisogno di dare certezze al mondo della scuola.

È stato ricordato sia dalla collega De Petris adesso che ieri nella discussione generale nel mio intervento come abbiamo la necessità di dare stabilità a questo settore strategico e prioritario del nostro Paese. Siamo favorevoli al cosiddetto riordino e spacchettamento dei Ministeri. Pensiamo come Italia Viva-PSI che ci sia la necessità di avere un Ministero dell'università *ad hoc*, con un investimento finanziario preciso e personale adeguato per il mondo dell'università e della ricerca. Allo stesso modo, abbiamo bisogno di stabilità per il Ministero dell'istruzione perché - voglio ribadirlo e ricordarlo anche oggi in dichiarazione di voto - il tema della dispersione scolastica è grande e, ancora una volta, spacca l'Italia in due aree geografiche (da una parte le aree ricche e, dall'altra, aree disagiate e povere del nostro Paese). C'è la necessità di un investimento non solo per il futuro ma anche strategico per ciò che qualche settimana fa chiamavamo ancora alternanza scuola-lavoro e che oggi identifichiamo in un dialogo aperto e costante tra due mondi che si devono parlare. Tutto il sistema formativo necessita, infatti, di una stabilità.

Sappiamo che negli ultimi anni si è assistito ad un'unificazione e poi ad una divisione dei due Ministeri e sappiamo che negli ultimi anni ci sono stati troppi Ministri, soprattutto negli ultimi cinque anni, che non hanno dato stabilità a tutto il settore dell'istruzione e della formazione. Oggi consideriamo davvero positivo il provvedimento perché va nella direzione di dare priorità agli investimenti che riguardano il mondo del sapere, della conoscenza, della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia. Con il provvedimento si adegua la formazione di tutto il corpo docente, rendendola permanente. Facciamo ripartire i concorsi e parliamo finalmente di scuola in maniera moderna; sappiamo infatti che non solo ci sono ancora troppe differenze per la complessa e difficile crisi sociale in atto ma anche che questo settore ha bisogno davvero di un forte rinnovamento sul piano formativo. Abbiamo la necessità di riprendere questo luogo della conoscenza e della formazione della personalità dei ragazzi e delle ragazze cercando di ridurre il *gap* fortissimo che oggi ancora permane, per esempio nelle materie scientifiche, tra ragazze e ragazzi.

Abbiamo anche bisogno - e a tal fine devono intervenire lo Stato e il Governo - di non perdere, soprattutto negli anni della scuola l'obbligo, nessun ragazzo e nessuna ragazza. Sappiamo invece che i dati sono allarmanti: molti ragazzi (circa 600.000) abbandonano la scuola addirittura prima della fine della scuola dell'obbligo e abbiamo ancora pochi laureati rispetto alla media europea; quindi abbiamo la necessità di un investimento che non sia solo finanziario ma anche sul personale docente, affinché sia adeguato.

Questa mattina sono stati accolti, con il favore del Governo, diversi emendamenti proposti dal Gruppo Italia Viva-PSI relativi a diverse tematiche che spingono nella direzione di uniformare il paese Italia e quindi di garantire livelli di prestazione uniformi nel nostro Paese e di investire in servizi educativi fin dal nido e dalla scuola materna, perché già nei primi anni di vita sappiamo che è importante investire sui nostri bambini e sulle nostre bambine.

Abbiamo anche la necessità di sostenere la qualità del servizio educativo e scolastico soprattutto nelle aree più disagiate, nelle quali vi sarà la necessità di investire perché parliamo di servizi. Ci sono alcune aree del nostro

Paese, infatti, nelle quali tali servizi sono del tutto assenti o sono carenti rispetto alle necessità di alcune Regioni.

Bisogna inoltre affrontare il tema della formazione dei dirigenti scolastici. Ieri mi sono soffermata anche sulla necessità di stipendi adeguati perché sappiamo che questo è un grande tema che chiaramente non si risolve con il provvedimento al nostro esame ma sul quale sicuramente noi poniamo l'attenzione.

È necessario poi affrontare il tema di come reperire risorse finanziarie anche dall'Unione europea; anche su questo l'Italia deve fare un salto di qualità perché potremmo sicuramente ricevere molte risorse aggiuntive se ci fosse la necessità di investire più di quanto si faccia oggi.

Consideriamo importante anche un assetto complessivo per la valutazione del sistema formativo nella sua interezza. Mi riferisco in modo particolare alle scuole superiori di formazione tecnica. Ribadisco l'importanza di un investimento strategico anche in tale settore se vogliamo collegare le nostre aziende, il nostro sistema di imprese con il mondo della scuola.

Infine vi è la necessità di un riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo. Questi sono alcuni degli elementi assolutamente prioritari e strategici contenuti nel provvedimento al nostro esame.

Concludo dicendo che monitoreremo attentamente e anche in tempi molto stretti l'*iter* del provvedimento affinché esso venga applicato subito per dare certezze all'avvio del nuovo anno scolastico a settembre. Ribadisco però la necessità di dare stabilità al settore, quindi le linee di indirizzo che sono state espresse nelle settimane scorse sia dal ministro Azzolina che dal ministro Manfredi devono trovare al più presto concretezza e soprattutto uniformità se vogliamo far ripartire il nostro Paese non solo dal punto di vista economico ma anche della conoscenza.

Sul disegno di legge al nostro esame esprimiamo ovviamente un giudizio positivo e favorevole come Gruppo Italia Viva-PSI (*Applausi dal Gruppo IV-PSI*).

IANNONE (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNONE (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, Fratelli d'Italia voterà contro questo provvedimento e lo farà per motivi squisitamente politici, oltre che di merito.

La conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, è il "fiocco" del regalo di Natale che il ministro Fioramonti ha lasciato alla maggioranza: da un Ministero se ne fanno due per riequilibrare rapporti interni alla maggioranza tra il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico: in venti mesi abbiamo visto passare al MIUR quattro Ministri.

Rispetto alla propaganda della riduzione del numero dei parlamentari - riduzione su cui Fratelli d'Italia ha votato a favore e segnalo che nessuno dei nostri senatori ha firmato per indire il *referendum* costituzionale, nel quale noi confermeremo tale nostro orientamento - la maggioranza, in particolare il

MoVimento 5 Stelle, si contraddice, aumentando dopo anni il numero dei Ministeri con un automatico incremento della spesa pubblica. Lo scollamento interno alla maggioranza è evidente e non basterà una poltrona in più a soddisfare questa fame atavica. Abbiamo assistito inoltre in Commissione a quindici giorni di lavoro che si sono trascinati in maniera molto confusa, con emendamenti che paradossalmente provengono quasi tutti dalla maggioranza.

Per quanto riguarda i motivi di merito crediamo sia un errore di visione politica spaccettare il MIUR, tornando così indietro di dieci anni. Ci chiediamo perché in questa discussione si passi tale spaccettamento per una decisione strategica quando poi questo evidentemente non si riteneva nel corso delle precedenti esperienze di Governo. Mi chiedo e vi chiedo: Conte I era un'altra persona? Conte II, prima maniera, era un altro Presidente del Consiglio? Evidentemente questi miei interrogativi sono di carattere retorico. Se volete ricorrere alla decretazione d'urgenza, signori del Governo, fatelo per i problemi reali che vive il mondo della scuola, dell'università e della ricerca. Non pensate ai problemi della vostra politica, ma ai problemi della stabilizzazione del precariato della scuola italiana, che ne ha retto e ne regge le sorti da tanti anni. Pensate a restituire autorevolezza al nostro corpo docente e a riconoscere stipendi che siano più adeguati alla nobile funzione di educatori che essi svolgono. Pensiamo a garantire continuità didattica agli alunni diversamente abili perché siamo di fronte ad una vera e propria emergenza sociale oltre che ad un'ingiustizia inaccettabile perché perpetrata direttamente dallo Stato.

C'è inoltre la necessità di garantire sicurezza ai luoghi della didattica: lo ripeto sempre - e lo farò ancora - abbiamo tanti istituti che hanno gravi problemi di staticità, soprattutto dopo che sono state distrutte le Province, che pensavano ad assicurare il livello di istruzione medio superiore.

C'è poi la necessità di combattere, non a chiacchiere ma con i fatti, la fuga dei cervelli e stabilizzare i nostri ricercatori precari. Ieri veniva detto che importanti scoperte scientifiche, anche in questo momento di preoccupazione, sono state realizzate da ricercatori precari. È una vittoria del cittadino e dell'individuo, ma è una sconfitta dello Stato, se persone eccellenti non sono ancora stabilizzate.

Bisogna inoltre combattere il problema che veniva menzionato anche prima dalla senatrice Sbröllini della dispersione scolastica, che purtroppo fa guadagnare alla nostra Nazione gli ultimi posti negli indicatori europei. Queste sono le vere questioni, a nostro avviso sulle quali bisogna lavorare, intervenire e investire risorse, come ha denunciato lo stesso ex ministro Fioramonti all'atto delle sue dimissioni.

Pertanto, vi invitiamo a sintonizzarvi sul Paese reale, cosa che ci sembra non avvenga affatto. Per questo motivo non potrete mai raccogliere il voto favorevole di una forza patriottica qual è quella di Fratelli d'Italia. *(Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni).*

RAMPI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPI (PD). Signor Presidente, signori Sottosegretari, cari colleghi, questo è uno di quei passaggi che non voglio definire epocale. In un Paese normale ci sarebbe una discussione serena e pacata per valutare se sia meglio, come in certi momenti della storia recente repubblicana, favorire l'integrazione tra i due Ministeri per far funzionare meglio le attività che si mettono in comune, oppure, come in altri momenti della storia repubblicana, dividere le forze e non lavorare insieme, per mettere a disposizione maggiori intelligenze e far funzionare meglio due Ministeri che sono cruciali per il Paese.

In politica è giusto dividersi; magari non essere nemici e non farsi la guerra, ma dividersi quando si hanno soluzioni diverse. Ma questa è una di quelle questioni che non dovrebbe francamente dividere un Paese, ma unire. Che cosa abbiamo in questo provvedimento? L'abbiamo visto e sono dati evidenti: abbiamo un aumento di risorse di personale e abbiamo un aumento di intelligenze che verranno dedicate all'una e all'altra strategia. Questo dovremmo dividerlo tutti e poi magari discutere in Aula su come meglio utilizzare queste intelligenze e queste risorse.

Noi del Partito Democratico pensiamo che la strategia fondamentale per questo Paese sia investire in scuola, istruzione e ricerca, perché il grande *virus*, il grande male di questo Paese è l'emergenza culturale. Noi siamo un Paese che oggi non ha gli strumenti per intervenire di fronte a un'emergenza, non ha gli strumenti nella testa delle persone. Siamo un Paese che, di fronte a un dramma come quello che stiamo vivendo, deve ringraziare - lo hanno fatto in molti - i tanti ricercatori e i tanti scienziati che ci hanno dedicato la loro intelligenza. Ma la domanda che ci facciamo è: stiamo costruendo le condizioni perché tra dieci, quindici o vent'anni quelle intelligenze e quelle competenze ci siano ancora? Stiamo andando ad incentivarle e ad accrescerle o le stiamo riducendo? Questo è uno dei problemi che abbiamo oggettivamente davanti ed è il motivo di tale scelta: abbiamo investito su persone competenti e abbiamo deciso di avere più energie e risorse in questo campo.

Vedete, la differenza dei mestieri dell'oggi rispetto ai mestieri di ieri è che oggi stiamo preparando studenti (pensiamo ai nostri bambini che iniziano le scuole elementari) e non siamo in grado di sapere - ma è giusto così e non lo vediamo come un elemento negativo - quali saranno i lavori che faranno da grandi.

Noi dobbiamo essere in grado di preparare le persone per affrontare qualche cosa che a noi oggi è sconosciuto. Noi dobbiamo educare all'ignoto. Questa è la grande scommessa delle società moderne.

Di fronte a questo tipo di educazione, noi dobbiamo ripensare completamente il sistema scolastico, a partire da quello della istruzione, di cui si occuperà da domani il Ministero della pubblica istruzione, cioè l'educazione primaria. Noi dobbiamo fare in modo che i ragazzi e le ragazze nelle scuole siano educati ad imparare; che ad ognuno di loro venga dato il meglio rispetto alle loro specifiche caratteristiche; che ci sia una scuola diversa per ogni bambina e per ogni bambino. Questo è un cambiamento completo del paradigma pedagogico, che non inizia oggi, ma è iniziato diversi anni fa. Se vogliamo, è il pensiero di fondo di don Milani in quella splendida «Lettera a una professoressa». È però qualche cosa che dobbiamo ancora realizzare; che oggi nelle nostre classi non c'è o c'è troppo poco; che è stato rafforzato dall'autonomia,

ma che ancora non si è realizzato e che dipende, ancora e troppo - ed è un fatto positivo ma anche negativo - dalle singole capacità di quelle insegnanti e di quegli insegnanti, di quelle maestre di quei maestri, di quei professori che decidono loro di mettersi in gioco. Avere un Ministero dedicato solo a loro vuole allora dire essere più forti in questo senso.

Dobbiamo, poi, preparare l'istruzione superiore e dobbiamo fare in modo che siano diverse anche le nostre università, che troppo spesso sono solo il luogo dove si misura se una conoscenza c'è o non c'è. Le ragazze e i ragazzi che entrano in università vanno ad un esame e viene loro verificata una conoscenza. Ma qual è il momento della trasmissione di questa conoscenza? E qual è il momento della costruzione collettiva di questa conoscenza? Perché l'università non può essere un fatto individuale e in molte facoltà lo è, lo è sempre di più, e questo è un problema.

Se c'è da ripensare la nostra scuola e la nostra università, se c'è da ripensarle perché esse sono i presidi democratici, i fondamenti della società civile, le condizioni per stare insieme in una democrazia e le condizioni anche di uno sviluppo economico e per affrontare tutte le emergenze del Paese (compresa quella che stiamo attraversando in questi giorni e in queste settimane e che attraverseremo in questi mesi), se siamo di fronte a una sfida così grande, non possiamo che essere avvantaggiati da avere due strutture dedicate.

Mi ha colpito, lo dico con franchezza, che qualcuno di fronte a questa sfida dica che c'è un problema di tagli, che c'è un problema di costi delle strutture. Questo ci ricorda infatti un passato, non tanto lontano e drammatico, in cui, come ho sostenuto anche da studente, il dramma non sono state le politiche dell'istruzione sbagliate; il dramma è stato che la politica dell'istruzione la faceva il Ministero dell'economia e che la faceva con un approccio ragionieristico: andava a vedere dove nel bilancio dello Stato c'erano dei cepiti corposi da tagliare e li tagliava.

Quella stagione del Paese non è l'unica causa dei problemi che abbiamo, ma ha contribuito significativamente, in un mondo che è diventato sempre più complesso, a peggiorare la condizione dell'Italia rispetto ad altri Paesi.

Abbiamo votato recentemente un provvedimento sulla lettura. I nostri dati non sono gli stessi degli altri Paesi europei; c'è un problema complessivo, ma i nostri dati non sono gli stessi. Nella scuola e nell'università si impara ad avere un rapporto con il sapere, con tutto il sapere, non solo quello logico, non solo quello cognitivo, ma anche quello artistico, che è fondamentale nella preparazione delle persone.

Per tutte queste ragioni, senza trionfalismi, senza dire che con il voto che effettueremo tra pochi minuti avremo risolto tutti i problemi (assolutamente no: anzi, sarà solo l'inizio di un cammino), siamo però convinti che stiamo individuando efficacemente una priorità (perché questa maggioranza, questa coalizione di Governo, ha deciso che questa è una priorità per il Paese) e stiamo costruendo le condizioni per fare questo pezzo di lavoro. Possiamo condividere insieme questa strategia per il Paese? Possiamo dividerci sui contenuti ma non su quali siano le priorità strutturali, valutando se servano o no quattro ruote per far funzionare meglio l'automobile e poi ognuno decide dove

la vuole condurre? Questo a mio parere è quanto sarebbe richiesto ad una classe dirigente in un momento fondamentale di passaggio per un Paese, che deve affrontare tanti drammi e tanti problemi ma che è in grado di farlo se gli si danno gli strumenti per farlo. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice De Petris).*

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPONARA *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi senatori, con il voto di oggi ci accingiamo a sancire la divisione del Ministero dell'istruzione da quello dell'università e della ricerca. Potrebbe sembrare una scelta politicamente sensata, perché le politiche della scuola sono diverse da quelle dell'università. In realtà i due Dicasteri richiederanno, per essere pienamente funzionanti, una serie di atti successivi al decreto-legge sia per la ricognizione del personale che per la vera e propria riorganizzazione, oltre ad un'ulteriore spesa per il bilancio.

Anche se il Governo crede di poter risolvere la situazione in tempi brevi, sarà inevitabile che la macchina amministrativa rimarrà bloccata per mesi. Si tratta di una paralisi che non è pessimistico stimare durerà per alcuni mesi e intanto alle porte ci sono scadenze e impegni, che i neo-Ministri dovranno onorare. Una situazione, insomma, caratterizzata dal caos, che non è proprio quello di cui il settore ha bisogno. Sono infatti ben altre le necessità del comparto. La ricerca ha una spasmodica necessità di risorse economiche e ciò è sotto gli occhi di tutti. È di questi giorni la storia del successo professionale della ricercatrice dello Spallanzani, che ha isolato il coronavirus, aprendo così le porte agli studi per trovare un vaccino. Ci ha naturalmente riempito di orgoglio pensare che sia stata una ricercatrice italiana l'artefice di questo successo, una studiosa, che è però da anni precaria, con uno stipendio non certo commisurato al suo valore professionale.

Al contrario, il Governo indirizza le risorse verso la creazione dell'Agenzia nazionale per la ricerca, presso palazzo Chigi, un ente che di fatto uscirà dal perimetro dell'università, con pesanti conseguenze sulla libertà della ricerca. In tema di diritto allo studio, un'altra urgenza è costituita dai cosiddetti idonei non beneficiari. Per ottenere una borsa di studio universitaria, che può andare dai 2.000 ai 5.000 euro circa, occorrono infatti requisiti di reddito e di merito, diversi da Regione a Regione. Il problema è che l'Italia è l'unico Paese dell'OCSE in cui si può avere diritto ad una borsa di studio senza però vedersela mai erogare per assenza di risorse. Così gli idonei si vedono azzerare le tasse universitarie, ma non possono accedere agli altri benefici, come il diritto ad un alloggio.

Le difficoltà che i nostri ricercatori devono affrontare rispetto ai colleghi stranieri porta al fenomeno della fuga dei cervelli all'estero, che sta assumendo i contorni di una vera e propria emergenza per il Paese. Solo per dare qualche numero, nel 2018 il volume complessivo delle cancellazioni anagrafiche per l'estero è stato di 157.000 unità, un dato in aumento dell'1,2

per cento rispetto a quanto registrato nel 2017. Le emigrazioni che riguardano nello specifico i cittadini italiani sono il 74 per cento del totale (116.732 unità). Se si considera il numero dei rimpatri (iscrizioni anagrafiche dall'estero di cittadini italiani) pari a 46.824, il saldo è decisamente negativo, con ben 69.908 unità in meno. La maggioranza, cioè il 73 per cento dei nostri concittadini che ha lasciato il Paese, è *over 25*: in pratica si tratta di giovani, che si sono formati in Italia, con i relativi costi per il sistema, ma che non contribuiscono più alla ricchezza del nostro Paese e di questo ci dobbiamo fare i complimenti. Questi sono i principali nodi, che dovrà sciogliere il neo-ministro dell'Università e della ricerca, Gaetano Manfredi.

Non meno impegnativi sono però i *dossier* sul tavolo del nuovo Ministro dell'istruzione Azzolina, come ad esempio quello dei concorsi per i nuovi dirigenti tecnici e per gli insegnanti di religione cattolica (per questi ultimi il primo e unico concorso si è tenuto ben quindici anni fa, anche se il Ministro ha detto che per ora non è in agenda).

Inoltre dovranno svolgersi i concorsi ordinari per i docenti dell'infanzia, primaria secondaria, per 48.000 posti complessivi e concorsi straordinari per scuola secondaria di primo e secondo grado.

Nel mondo della scuola, inoltre, è molto attesa una regolamentazione in materia di sicurezza che i docenti, ma anche gli studenti e le associazioni, valutano da tempo come insufficiente per le caratteristiche specifiche delle realtà educative. Peraltro si dovranno stabilire le modalità di utilizzo delle nuove risorse per la sicurezza degli edifici scolastici. Necessita altresì un piano di attuazione nazionale della scuola digitale, considerato un pilastro fondamentale della riforma la buona scuola, varata dal Governo Renzi nel 2015. Evidenti sono quindi i problemi strutturali, non esclusa la formazione del corpo docente, dall'età media avanzata. Infine, resta ancora in attesa di soluzione la reiterata richiesta dei docenti di adeguare gli stipendi alla media dei Paesi dell'Unione europea.

Senza voler essere a tutti i costi catastrofica, credo che questa situazione richieda un impegno notevole da parte dei neo-Ministri, ma qualsiasi loro iniziativa si scontrerà con la cronica assenza di risorse, che il provvedimento in esame depaupererà ulteriormente distogliendole dagli obiettivi importanti che ho tentato in sintesi di delineare e che sono stati già messi in evidenza durante l'esame della questione pregiudiziale che il Gruppo ha presentato ieri.

In sintesi, se vogliamo riassumere, quello in discussione è un provvedimento che replica Prodi e contraddice Monti, continuando, in barba al contenimento delle spese, a moltiplicare Ministeri e agenzie come fossero pani per sfamare, senza sfamare però chi aveva realmente bisogno di esserlo, cioè la scuola e la ricerca, che restano così in attesa di soluzioni.

Penso che queste siano tutte ragioni sufficienti e valide per il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione per votare contro la conversione in legge del decreto-legge in esame. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

MOLES (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLES (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, sono tante le ragioni che motivano la nostra assoluta contrarietà al decreto-legge in discussione e quindi al disegno di legge con cui si intende convertirlo in legge. Innanzitutto vi è una questione di coerenza con le posizioni sostenute fino ad oggi la nostra forza politica, che in passato stata al Governo assieme alla coalizione di centrodestra. In più, se è evidente a tutti che la ragione principale di questo decreto-legge è quella di assegnare due poltrone a due forze politiche che se ne contendevano una, al danno si aggiunge la beffa, perché con la ripartizione delle strutture e degli uffici tra il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'istruzione si decide di apportare variazioni di spesa occorrenti l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo nonché - con le disposizioni finali e transitorie - degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

Il provvedimento ridisegna le competenze su alcuni settori e dipartimenti e dispone trasferimenti di personale e competenze da un Dicastero all'altro, con nuovi aggravii a carico della finanza pubblica, cioè dei cittadini e parliamo di milioni di euro.

Inoltre, per effetto della divisione di competenze, il numero di unità di livello dirigenziale generale è aumentato da 28 a 30. Il personale degli uffici di diretta collaborazione aumenta, essendo stabilito in 130 unità per il Ministero dell'istruzione e in 60 unità per il Ministero dell'università e della ricerca. In aggiunta al suddetto contingente, i Ministri titolari del Dicastero possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Il problema è che il decreto-legge in esame abroga il limite di 13 Ministeri, lasciando prevedere possibili future moltiplicazioni dei Ministeri con portafoglio.

E ciò soprattutto non per un'azione più incisiva, quanto per accontentare le componenti, a volte distinte e distanti, della maggioranza governativa o, come in questo caso, per coprire, con una coperta di Linus pagata dai contribuenti, i contrasti politici all'interno della stessa maggioranza. Questa si chiama moltiplicazione dei posti per guadagnare un po' di ossigeno.

Tra l'altro, il tono di questo provvedimento determina l'abuso ingiustificato dei criteri di necessità e urgenza: ma quale urgenza, quale necessità? Questa urgenza e questa necessità derivano solo dal bisogno di una politica politicante di produrre l'ennesima "rispartizione" come dice una mia amica e collega - dimostrando ancora una volta di ignorare che intervenire sull'organizzazione dello Stato e sul funzionamento dello stesso ha conseguenze rilevanti per tutto il sistema Paese e per ogni tipo di settore e attività che agisce al suo interno.

Un altro decreto-legge urgente, dunque, che di urgente ha solo la necessità di non dare a questo Parlamento la possibilità di approfondire, ascoltare, costruire con tutti gli attori del nuovo percorso per un rilancio della scuola e dell'università. Ci troviamo allora di fronte all'ennesima espropriazione del potere legislativo, senza alcun rispetto per la forma istituzionale.

Ho sentito in queste ore, ieri nella discussione generale, oggi nella dichiarazione di voto, tante belle parole, tanti auspici, tante idee, ma è quello che votiamo oggi? Stiamo votando le linee programmatiche sulla scuola e

sull'università? No. Questo decreto-legge non ha un disegno, mortifica le competenze, non aggiunge altro se non le poltrone. Altro che rilancio dei due pilastri della Nazione, come qualcuno ha sostenuto ieri in discussione generale! Tra l'altro è una decisione illogica da parte di chi dichiara quotidianamente di voler seguire i migliori esempi europei. (*Brusio*).

Signor Presidente, non è possibile continuare così. Non riesco a continuare con questo brusio.

PRESIDENTE. Senatore, mi scusi. Ero impegnata a risolvere una questione sul prosieguo.

MOLES (*FIBP-UDC*). Capisco che non è interessante quello che dicono le opposizioni, ma almeno il rispetto.

PRESIDENTE. Posso assicurarle che purtroppo la disattenzione oggi è equamente ripartita. Colleghi, vi prego di abbassare il tono di voce, in modo da consentire al collega di proseguire e a noi di seguire l'intervento. Prego, senatore.

MOLES (*FIBP-UDC*). Grazie, Presidente. La domanda che noi ci poniamo è a cosa serve tutto questo, quali siano i contenuti, quali siano gli investimenti in risorse umane. Qui ci sono soltanto milioni di euro per gli *staff*.

Serve per colmare quell'immenso baratro che c'è tra la fine del percorso di studi e l'inizio dell'avventura nel mondo del lavoro? Serve per coprire quell'enorme *gap* di figure professionali richieste? Serve per avere una scuola e un'università con una preparazione non più fine a se stessa? Siete in grado di mostrarci come intendete far sì che i due Ministeri e i due Ministri lavorino all'unisono per tutto questo?

E ancora: cosa vuole fare il ministro Manfredi, che è lo stesso che poco tempo fa aveva criticato duramente la manovra del Governo, di cui oggi fa parte, parlando di «profonda preoccupazione per la direzione diametralmente opposta a quella attesa» e aggiungeva addirittura: «Perfino i Paesi emergenti puntano su università e ricerca: l'Italia no»? Cosa propone rispetto a indirizzi sballati, alla riforma preruolo, alla mancanza di visione a medio termine, alle lamentele populiste e baronali? E ancora: cosa si vuol fare - se lo si vuol fare - per integrare finalmente le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie? (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Se è vero, come è vero, che le risorse presenti nel bilancio dello Stato per l'istruzione e l'università rappresentano poco meno dell'8 per cento (e abbiamo in Europa casi come la Germania al 9,3, la Francia al 9,6, il Regno Unito a 11,35 e abbiamo picchi in Paesi come l'Olanda e il Belgio oltre il 12 per cento), la scarsità di risorse economiche investite in un settore fondamentale come quello della scuola e dell'università è identica a quella evidenziata dalle dimissioni dell'ex Ministro grillino. Cosa intendete fare? Avrete voi, nuovi Ministri - che non ci sono - il coraggio di passare dalle parole ai fatti, magari spostando parte dei 7 miliardi sprecati per il reddito di cittadinanza all'università e alla scuola? Mi dispiace che i due neo Ministri non si siano

degnati di venire almeno una volta in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Se non c'è rispetto per le opposizioni, avrebbero dovuto almeno essere presenti per ringraziare la maggioranza che gli fa dono dei Ministeri.

Prima di riorganizzare e moltiplicare i Ministeri, questo Governo dovrebbe finalmente riordinare le idee.

Dovrebbe riorganizzare e riordinare prima di tutto i propri pensieri e invece attua semplicemente uno spacchettamento di Ministeri, mentre rimangono tutte le cause delle dimissioni dell'ex ministro Fioramonti.

Il ministro Fioramonti è stato licenziato politicamente e al posto di un Ministro se ne fanno due, quasi come i saldi di fine stagione. Non male per chi, l'avvocato del popolo, sosteneva di interpretare l'ansia di cambiamento della mitica società civile.

Se il titolo di studio continua ad avere formalmente valore legale, volete dirci finalmente come volete dare senso a questo valore legale? Alla realtà italiana della scuola e dell'università non serviva e non serve un rimpasto di Governo. La scuola e l'università sono un bene comune che appartiene all'intero Paese, e non alle maggioranze raccogliatrici che *pro tempore* lo governano.

Per l'abuso che state consumando ai danni di questo bene comune, per tutte le altre ragioni esposte, per coerenza e soprattutto per rispetto della verità, Forza Italia voterà orgogliosamente e convintamente contro questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

CASTELLONE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, colleghi, da diverse settimane sentiamo parlare di università, di ricerca, di quanto siano validi i nostri ricercatori e, come spesso accade in questi casi, questi racconti si arricchiscono di particolari, quali ad esempio la provenienza geografica dei ricercatori o il genere, trattandosi di donne. Eppure la ricerca non ha bisogno di questo; la ricerca non ha bisogno di propaganda fine a se stessa. La ricerca ha bisogno di fondi, di investimenti, di visione, di programmazione del futuro Paese che si vuole costruire.

La ricerca non è un mezzo di strumentalizzazione politica né può essere un argomento a piacere che si tira fuori quando si vuole creare un effetto speciale. La ricerca, cari colleghi, è un baluardo per garantire la stabilità del futuro e volano per lo sviluppo del Paese e se finora abbiamo investito troppo poco in questi settori, vuol dire che siamo stati miopi. Secondo i dati Istat, infatti, l'Italia è agli ultimi posti in Europa per investimenti in ricerca e sviluppo, con solo l'1,3 per cento del PIL investito in questi settori. E se consideriamo che il 95 per cento di questi investimenti è a carico delle aziende private, vuol dire che l'investimento pubblico raggiunge a malapena lo 0,5 per cento del PIL.

Questo perché i Governi che ci hanno preceduto hanno operato dei tagli devastanti a università e ricerca, giustificando gli scarsi investimenti con

una maggiore meritocrazia. Quindi un assurdo: meno istruiti, ma più meritevoli. E per effetto di questi tagli, l'Italia è stato l'unico Paese dell'area OCSE che in questi anni di crisi economica ha tagliato proprio nei settori in cui tutti gli altri Paesi investivano, Germania in testa: ricerca, innovazione e nuove tecnologie.

I tagli scellerati in Italia hanno portato a un blocco del ricambio generazionale nelle università con una concentrazione del sistema accademico in pochi poli, con il 50 per cento del corpo docente ormai rappresentato da figure precarie. Le borse di dottorato dal 2007 si sono ridotte del 43 per cento. Abbiamo il numero più basso di ricercatori per numero di occupati con cinque ricercatori ogni mille occupati, contro i dieci di Giappone e Stati Uniti, i quindici di Corea, Svezia, Danimarca e Finlandia. Dopo di noi ci sono solo Cile, Turchia e Polonia.

Nonostante questi tagli, la nostra è una produzione scientifica di eccellenza. Il contributo alle pubblicazioni scientifiche internazionali dei nostri ricercatori è salito dal 3 al 4 per cento. Questo vuol dire che abbiamo delle eccellenze che non sappiamo o non vogliamo valorizzare.

E per darvi un'idea ancora più chiara di cosa voglia dire fare ricerca in questo Paese, voglio raccontarvi una storia, quella di una ricercatrice del Sud che, per amore di questo lavoro, unica del suo corso di laurea in medicina, decide di seguire la strada del dottorato di ricerca e poi di trasferirsi negli Stati Uniti, dove produce numerose pubblicazioni scientifiche, una, a primo nome, su «Science», rivista tra le più prestigiose. Nonostante abbia un futuro di successo negli Stati Uniti, però, decide di ritornare nel Paese che l'ha formata, convinta che il merito prima o poi venga premiato: in Italia si scontra invece con un mondo fatto di baronati e circoli elitari, che le permettono di partecipare ad un concorso per ricercatore solo cinque anni dopo il suo rientro. I ricercatori degli enti di ricerca, però, in Italia non hanno un percorso preruolo definito, ma uno stipendio quattro volte più basso rispetto a quello dei propri colleghi europei, né hanno a disposizione un piccolo *budget* che permetta loro di fare ricerca. Se avesse funzionato così anche in America, il lavoro su «Science» quella ricercatrice non l'avrebbe mai pubblicato: si convince allora che la responsabilità sia soprattutto politica, di una politica che finora ha pensato alla ricerca come una voce di spesa e non d'investimento, che grava sui conti pubblici, una politica che non sa valorizzare i propri talenti e li costringe a emigrare.

Con la consapevolezza che la responsabilità sia soprattutto politica, questa ricercatrice abbandona temporaneamente, con sofferenza, il suo amato laboratorio e decide di parlare a quel mondo: da due anni denuncia la condizione in cui lavorano i propri colleghi in Italia e in tutti i provvedimenti utili prova a inserire emendamenti a favore della ricerca. (*Applausi dal Gruppo M5S e del senatore D'Alfonso*). Emendamenti che vanno dall'adeguamento delle borse di dottorato al minimo contributivo all'aumento del numero delle borse di dottorato disponibili ogni anno, dall'incremento del fondo dedicato agli enti di ricerca alla distribuzione equa dei fondi su tutto il territorio nazionale, dalla riforma del preruolo per i ricercatori alla valorizzazione del merito in tutti i concorsi pubblici.

Questa ricercatrice ha persino chiesto ai membri del suo Gruppo parlamentare di destinare parte degli stipendi che restituiscono proprio a dotare i ricercatori di un piccolo *budget* per fare ricerca. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Oggi è qui, armata di un'ultima fiammella di speranza, che ripone proprio nell'istituzione - finalmente - di un Ministero dedicato ad università e ricerca che si affianchi a quello dell'istruzione.

Aver garantito in legge di bilancio nuove risorse per il diritto allo studio e aver ampliato il numero dei contratti di formazione specialistica sono segnali incoraggianti, così come lo è la volontà, annunciata dal presidente Conte, di avviare un piano pluriennale di reclutamento di circa 10.000 ricercatori nei prossimi cinque anni. Il piano in parte è già partito nel provvedimento che ci apprestiamo a discutere in quest'Aula nel pomeriggio.

Che sia questo, allora, cari colleghi, il tentativo vero e concreto di invertire finalmente una rotta sbagliata, perché il progresso del nostro Paese non può più prescindere da investimenti importanti in istruzione, università e ricerca. A questi Ministeri, ai ministri Manfredi e Azzolina, andranno affidate le sfide che ci attendono in questi settori.

Dare ai nostri giovani talenti la possibilità di formarsi in questo Paese e poi di tornare nel Paese che li ha formati deve diventare l'opportunità per l'Italia di essere culla di rinascimento scientifico, oltre che di nuovo umanesimo. Spingere la nostra economia verso l'avanguardia vorrà dire tirarla fuori dal ristagno in cui ormai è impantanata da anni, perché in un territorio così ricco di tradizione, cultura, risorse umane eccellentemente formate e potenzialità, la ricerca scientifica e tecnologica può davvero funzionare da perno per la crescita e la competitività a livello internazionale anche delle imprese italiane.

Infine, dare a noi stessi, colleghi, e quindi alla politica la possibilità morale di dimostrare che abbiamo una visione e teniamo al futuro quanto al presente, significherà nei fatti avere la facoltà di costruire un Paese migliore imparando dagli errori del passato.

Con fiducia in un futuro che metta finalmente la formazione e la ricerca tra i tesori da proteggere e tutelare, annuncio quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Avverto che è stata presentata ed è in distribuzione una proposta di coordinamento da parte della relatrice, che invito ad illustrare.

ANGRISANI, *relatrice*. Signor Presidente, dò lettura della proposta di coordinamento: «*All'articolo 3-bis, come introdotto dall'emendamento 3.0.100, alla lettera e-bis) del comma 1, come introdotta dall'emendamento 3.0.100/1, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione» con le seguenti: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione».*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 103, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di coordinamento C1, presentata dalla relatrice.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi M5S e PD).*

Sull'ordine dei lavori

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, valutato l'andamento dei nostri lavori e sapendo che il prossimo argomento all'ordine del giorno sarà la discussione del disegno di legge del cosiddetto decreto milleproroghe, visto che in Commissione penso non potremo esaminare gli emendamenti, che sono 600, ma per lo meno votare gli ordini del giorno, chiedo una sospensione dei lavori di Assemblea fino alle ore 13, così da poter iniziare l'esame del provvedimento e ragionevolmente concluderlo nell'arco di questa giornata.

MARCUCCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI *(PD)*. Signor Presidente, intervengo solo per comunicare all'Assemblea che siamo d'accordo con la proposta avanzata dal presidente Calderoli.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Misto-LeU)*. Signor Presidente, anche noi siamo d'accordo con la proposta.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni in contrario, sospendo pertanto i lavori fino alle ore 13.

(La seduta, sospesa alle ore 11,33, è ripresa alle ore 13,02).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 13,02)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica».

Ha facoltà di intervenire il presidente della 1ª Commissione permanente, senatore Borghesi, per riferire sui lavori della Commissione.

BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la Commissione non ha potuto terminare i propri lavori; anzi, non è riuscita ad affrontare neanche la votazione di un singolo emendamento in quanto mancavano i pareri della 5ª Commissione. L'unica cosa che la Commissione ha potuto fare è stata affrontare e votare gli ordini del giorno. Siamo arrivati a questo punto e credo proprio che non vi siano più margini per poter continuare i lavori in Commissione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Borghesi, il disegno di legge n. 1729, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Pagano per illustrarla. Ne ha facoltà.

PAGANO (*FIBP-UDC*). Signor presidente Calderoli, illustri colleghi senatori, il decreto-legge in esame reca proroghe di termini relativi a un ventaglio ampio e disomogeneo di materie negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione, di università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e di gruppi bancari cooperativi, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese. Capite bene che è davvero troppo rispetto a un solo disegno di legge. Si tratta di più di 230 temi e argomenti differenti tra loro, se si considerano anche le modifiche introdotte dalla Camera in completa e assoluta disomogeneità.

Non entrerò nel merito dei temi perché lo faranno i colleghi dopo di me, ma il decreto-legge al nostro esame, più di quelli che lo hanno preceduto negli anni passati, segna un approccio legislativo totalmente sbagliato, errato,

perché ripropone norme inesatte o di difficile attuazione, prorogandone l'entrata in vigore o l'efficacia. Segnala anche - e questa è la cosa più grave a nostro sommo giudizio - l'incapacità della pubblica amministrazione e del Governo, che dà l'indirizzo politico, di rispettare i tempi previsti dalle leggi. Capite bene che è una sorta di dimostrazione di incapacità a governare questo Paese, un riconoscimento pubblico di responsabilità politica.

Ecco allora che il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in molteplici ambiti - non a caso da sempre definito milleproroghe per questo motivo - rende privo di significato l'esame dei presupposti della necessità e dell'urgenza che sono sanciti in modo chiaro ed inequivocabile dall'articolo 77 della Costituzione rispetto alle specifiche norme, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze.

Questa prassi legislativa - lo abbiamo più volte ricordato anche in altre circostanze - censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua, ancora una volta, a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento. Ma è nota ormai a tutti gli italiani la volontà, il desiderio da parte di questa maggioranza di dare sempre minor significato alle Camere, di dare sempre minor significato soprattutto ai capisaldi della nostra Carta costituzionale. Ciò in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce esclusivamente alle Camere l'esercizio della funzione legislativa.

Il contenuto disorganico ed eterogeneo del decreto-legge al nostro esame si pone oltremodo in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in tema di decretazione d'urgenza. Il rilievo del criterio di omogeneità del contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha, in diverse pronunce, fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della nostra Costituzione per la legittima adozione di decreti-legge.

Il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie, di predisposizione di provvedimenti normativi che anche nel corso di questa legislatura stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza attraverso la continua, reiterata e insistente composizione di decreti *omnibus*, rappresenta una evidente alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, quindi tra potere esecutivo e potere legislativo. Ciò determina una evidente lesione delle prerogative del Parlamento nell'esercizio della funzione legislativa che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia.

Ora, molto presto il Governo Conte, ora definito Conte 2, porrà su questo provvedimento la sua ventottesima - lo ripeto, cara sottosegretario: ventottesima - questione di fiducia. Conte è ormai diventato un *recordman* anche rispetto al passato. Questo è il cambiamento, giustamente! (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Bisogna fare un applauso, ma al presidente Conte non certo a me che parlo, perché ha battuto tutti i *record*, va fortissimo e sarà quasi impossibile superarlo in futuro. Peraltro, va ricordato che si tratta di un Governo che, come il precedente, non ha un mandato popolare diretto, com'è stato più volte ricordato, ed è presieduto da un Presidente del Consiglio che non ha passato

alcun vaglio elettorale, quindi si assume una responsabilità che non gli è stata nemmeno conferita dagli italiani. Ed è sostenuto da una maggioranza che ha portato avanti una riduzione del numero dei parlamentari illogica ed iniqua e che tende ad essere qualificata come una norma antiparlamentare in quanto non legata ad una precisa e proporzionata architettura costituzionale. Ma di questo avremo modo di parlarne ancora, visto che il *referendum* si celebrerà tra poco.

Lo strumento della decretazione d'urgenza, quindi, che dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile - dunque solo un'eccezione, mentre, come abbiamo visto, è divenuta una regola - nel momento in cui se ne avvale l'attuale Esecutivo, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti, come ho già detto, dalla nostra vigente Costituzione, cui, nonostante l'età, continuiamo a voler bene. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Per questo l'utilizzazione assolutamente arbitraria - e vado a concludere - dell'articolo 77 della Costituzione impone una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento.

Chiediamo dunque, anche in questa occasione, di non passare all'esame del provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

LA PIETRA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, Fratelli d'Italia voterà a favore della questione pregiudiziale.

Non entrero nel merito del testo appena descritto, visto che è stato ben spiegato come questo provvedimento impatti in maniera contrastante con i dettami della nostra Costituzione, in particolare con gli articoli 70 e 77. Occorre, invece, entrare nel merito e nel metodo di come questo provvedimento sia stato portato all'attenzione di quest'Assemblea.

È ormai prassi consolidata, purtroppo, quella di adoperare questo provvedimento per prorogare scadenze che spesso lo stesso Governo non è in grado di rispettare, così com'è ormai prassi inserire al suo interno elementi disomogenei fra loro, trasformandolo in un vero e proprio decreto *omnibus*: di fatto un'altra finanziaria. (*Brusio*).

Signor Presidente, se possibile, vorrei avere un po' di ascolto. (*Richiami del Presidente*).

«Milleproroghe» è un nome che fu scelto e che continua ad essere usato per questo tipo di decreti. Non a caso «mille» nel linguaggio popolare, quotidiano, rappresenta un valore indeterminato: avere mille pensieri, mille

preoccupazioni, mille ragioni, un modo per quantificare qualcosa di esagerato.

Ebbene, io credo proprio che questa volta l'esagerazione si sia raggiunta, inserendo all'interno di questo provvedimento tutto quello che si potesse inserire e dando vita, di fatto, ad un riconoscimento, un obolo, un aiuto, un tentativo in qualche modo di mettere a tacere, da una parte, le fibrillazioni ormai palesi all'interno della maggioranza e, dall'altra, di tamponare l'incapacità del Governo di gestire e indirizzare una politica di sviluppo della Nazione.

Ci sono anche provvedimenti utili all'interno, pochi, ma la necessità di chiedere la fiducia ha impedito alle forze politiche di minoranza di poter interagire e di apportare elementi di correzione: l'ennesima situazione in cui le prerogative di dialogo e confronto del Parlamento sono venute meno.

Fratelli d'Italia ha potuto dare un contributo positivo, facendo alcune proposte correttive e migliorative, presentate dal partito durante il dibattito alla Camera dei deputati: penso alla proroga dei contratti a tempo determinato del personale dei servizi sociali o alla proroga dei termini per il completamento dei lavori di prevenzione incendi per tutte le strutture turistico-alberghiere, non solo quelle localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 e dagli eventi sismici del 2016 e 2017, le quali ovviamente necessitano di più tempo per ultimare l'adeguamento, o, ancora, all'applicazione della norma relativa alla cedolare secca nei Comuni colpiti da eventi calamitosi o il differimento al 31 dicembre del 2021 dei termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici.

Molte altre sono state le proposte del nostro Gruppo non accolte, né recepite dal testo e quindi riproposte qui in Senato, nonostante il testo sia pervenuto blindato. Avremmo potuto fare di più e meglio se ascoltati.

Si tratta di risultati che il Gruppo Fratelli d'Italia considera necessari e corrispondenti alle numerose proposte emendative avanzate nei diversi comparti interessati dal provvedimento, da quelli della sicurezza e difesa all'agricoltura: parlo, ad esempio, del posticipo dell'obbligo di fatturazione elettronica per i Comuni senza copertura di rete, della proroga per la rottamazione delle cartelle e delle norme dedicate agli enti locali. Queste e molte altre proposte di buon senso non hanno trovato ascolto, dimostrando un'insensibilità politica nel recepire le esigenze che pervengono da più parti del Paese e da più settori della nostra società ed economia. Ma saranno i miei colleghi di Gruppo poi a soffermarsi e approfondire nei loro interventi i numerosi emendamenti presentati, di cui ho citato solo alcuni esempi.

Vorrei invece sottolineare come questo provvedimento manchi totalmente di una visione sull'agricoltura e sul *made in Italy*, tema a noi molto caro. La proroga sulla *plastic tax* e sulla *sugar tax* sono solo una toppa, se pensiamo ai danni che queste tassazioni hanno già provocato: penso alle aziende che hanno già annunciato di spostare la loro produzione in altri Paesi o a quelle che vedranno raddoppiare i costi della materia prima con la reale preoccupazione di creare un danno economico e quindi occupazionale.

Nessuna azione concreta contro la contraffazione e la tutela dei nostri prodotti d'eccellenza dell'agroalimentare. Nessun sostegno alle nostre aziende

in vista di quanto accadrà a causa della Brexit e dei dazi americani. Come è ormai consuetudine, vi è mancanza di iniziative a favore del comparto della pesca, come una vera semplificazione del settore che potrebbe dare competitività a un comparto così importante per la nostra Nazione.

Ancora una fiducia al provvedimento. Non è la prima volta e non sarà l'ultima, ma ciò denota come questa maggioranza eterogenea manchi di un progetto unitario e sia unita sola dalla necessità di non rendere agli italiani la possibilità di votare per la paura di andare a casa e per questo deve ricorrere sempre più spesso allo scontato voto di fiducia.

Per questi motivi, ribadisco, a nome di Fratelli d'Italia, il voto favorevole alla questione pregiudiziale QP1 e quindi al non passaggio all'esame di questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

GARRUTI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRUTI (*M5S*). Signor Presidente, il decreto milleproroghe - si sa - è prassi ormai consolidata in Italia. Ma mi preme ricordare ai colleghi senatori che oggi ci parlano - cito testualmente - di un «ampio e disomogeneo ventaglio di materie, un veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso», che il primo milleproroghe è stato introdotto in Italia nel 2005, quando al Governo c'erano proprio i loro partiti, che hanno non solo introdotto, ma anche avallato una prassi perpetrata per dieci anni consecutivi, fino al 2015. Perché non avete presentato la pregiudiziale in quelle occasioni? Eppure, l'articolo 77 della Costituzione non risulta essere stato modificato da quando è entrato in vigore nel 1948.

Dirò di più: nel 2007, sotto il Governo Berlusconi-ter, lo stesso decreto venne appellato ironicamente millederoghe dal momento che conteneva molte disposizioni *ad personam* tra cui: l'estensione di due anni del mandato dei componenti delle Autorità indipendenti; il significativo pacchetto di deroghe nel settore delle infrastrutture e dei trasporti; modifiche del patto sulla spesa sanitaria delle Regioni. Allora, colleghi, non è che il decreto-legge va bene solo quando si intende prendere un certo tipo di decisioni. Noi qui stiamo lavorando per i cittadini e ogni nostro provvedimento mira a sopperire ad anni e anni di immobilismo della politica italiana. Lo abbiamo fatto con la legge di bilancio, una manovra assolutamente non semplice e coraggiosa, che siamo riusciti a portare a termine comunque dopo soli tre mesi dall'inizio del Conte-bis e ora stiamo terminando con questo decreto-legge, che mira a impattare realisticamente sull'economia e sulla pubblica amministrazione. Perché è questo quello che vogliamo incoraggiare.

Voi parlate di incapacità della pubblica amministrazione e del Governo di rispettare i tempi previsti, ma la pubblica amministrazione non è un concetto astratto come volete far credere.

La Pubblica Amministrazione, che rappresenta il tassello fondamentale del Paese, ha bisogno, più di tutti, di norme coraggiose, che servano a svecchiarla e a darle nuova linfa.

Per questo, in questo provvedimento, abbiamo inserito numerose norme che la riguardano, garantendo, non solo il *turnover*, ma anche la stabilizzazione di quei profili che, pur avendo acquisito delle competenze sul campo, rischiano di perdere il lavoro da un momento all'altro, privando la stessa pubblica amministrazione di competenze importanti.

Poi, se volete una pubblica amministrazione più veloce, bisogna favorire la digitalizzazione. Noi lo stiamo facendo, ad esempio tramite la piattaforma PagoPA. Voi dove eravate mentre la pubblica amministrazione diventava obsoleta? (*Applausi dal Gruppo M5S*).

È una questione di priorità. Per noi ci sono tantissime urgenze trasversali, sia al Paese che per materia, e utilizzeremo sempre tutti gli strumenti a nostra disposizione per soddisfare tutte le urgenze del nostro Paese, nel minor tempo possibile. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice Bernini e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Sui lavori del Senato

MALAN (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo per chiedere che venga riaperto il termine per presentare gli emendamenti al decreto-legge sul cosiddetto cuneo fiscale. Questo perché la questione legata al coronavirus certamente riveste aspetti innanzitutto sanitari, ma vi è anche l'aspetto economico, sul quale noi abbiamo cercato di attirare l'attenzione già la settimana scorsa.

Ci sono moltissime imprese in difficoltà. Ci sono famiglie in difficoltà nei settori del turismo, del commercio, della ristorazione, ma ormai in tutti i settori. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Con una serie di chiusure, in Italia e fuori dall'Italia, infatti, ci sono davvero moltissimi aspetti che devono essere trattati al più presto. Naturalmente, noi presenteremo un numero molto limitato di emendamenti, perché il fine è davvero quello di fare delle proposte che servano all'Italia.

Noi speriamo che la maggioranza e il Governo vogliano accoglierle e che vogliano studiarle nel merito e non soltanto per categoria.

Ad esempio, c'è la questione dei *voucher*, per citare solo uno degli aspetti. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Di questi tempi, con tanti lavoratori precari che non hanno potuto lavorare e con dei lavori in arretrato, che speriamo riprendano al più presto, noi chiediamo di poter formulare le nostre proposte su questo provvedimento, che, per l'appunto, è di carattere fiscale e ha anch'esso, nelle sue finalità, il

compito di andare incontro alla crescita dell'Italia o, purtroppo, di questi tempi, alla non decrescita. Pertanto, chiediamo la possibilità di questa riapertura dei termini. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

FARAONE *(IV-PSI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE *(IV-PSI)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per dire al senatore Malan che, naturalmente, condivido la sua preoccupazione e quella di chi esprime la necessità di intervenire celermente per individuare quali provvedimenti mettere in campo su un tema anche economico che, a seguito della vicenda del virus, purtroppo, sta caratterizzando molto del nostro impegno anche politico.

Vorrei, dire però al senatore Malan che lo strumento ce lo darà molto presto il Governo, con un provvedimento *ad hoc* che, tra l'altro, hanno richiesto tutte le forze politiche. Pertanto, eviterei di trasformare il decreto-legge sul cuneo fiscale in un provvedimento in cui si inseriscono strumenti che abbiamo già intenzione di inserire, con un decreto apposito cui potremo partecipare anche noi parlamentari, presentando emendamenti e provvedimenti *ad hoc*. Questo subito e, infatti, il Consiglio dei ministri ha intenzione di agire al più presto.

Poi magari il Governo vorrà dire qualcosa, per rafforzare quanto sto dicendo, sul fatto che ha intenzione di intervenire immediatamente sui temi economici. Pertanto non dividiamoci sullo strumento: siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna intervenire celermente, si stanno individuando i percorsi migliori ed eviterei di utilizzare questo, visto che il Governo ha preso l'impegno di mettere immediatamente uno strumento a disposizione. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MALPEZZI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, è chiaro che il Governo si sente sollecitato dalle richieste avanzate, ma si sente anche in dovere di poter rassicurare. Sapete bene che il decreto-legge sul cuneo fiscale nasce dopo l'approvazione, nella legge di bilancio, di una norma importante ed è un provvedimento a cui la Commissione sta lavorando in maniera ordinata, tanto che è stato presentato un numero strettamente limitato di emendamenti, anche in accordo con le opposizioni, per concentrarsi su quell'aspetto.

Sapete anche che, a fronte dell'emergenza che il Paese sta vivendo, è stato predisposto un decreto-legge sull'emergenza, più legato alle norme riguardanti la salute, che come sapete è già stato presentato in Commissione alla Camera dei deputati e che si risolverà in giornata. Inoltre, proprio in questi giorni, è già stato affrontato anche tecnicamente - lo segnalo, perché tutte le forze di opposizione sono state chiamate a portare i loro contributi, nella fase della stesura - un decreto-legge, che il Consiglio dei ministri realizzerà

nei prossimi giorni, per il quale ci sarà un lavoro concertato, per poterlo convertire, con le misure che il Parlamento segnalerà, in un rapporto di completa condivisione, visto che il tema lo stiamo condividendo e lo stiamo vivendo tutti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Colleghi, ho qualche perplessità rispetto quanto ho sentito e che non dovrebbe essere oggetto del quesito sulla possibilità e sulla valutazione di ammissibilità rispetto alla materia. Sull'eventuale dilazione, posso proporre un termine di transazione tra le due cose, visto che il termine per la presentazione si sarebbe già concluso ieri, alle ore 19. Chiedo dunque se il termine per la presentazione alle ore 12 di domani troverebbe la condivisione di tutti.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo solo per rispondere al rappresentante del Governo e naturalmente al collega Faraone. Ci rendiamo conto della particolarità della richiesta che stiamo facendo. Signor Presidente, lei ci è maestro sulle tecnicità parlamentari e di certo sta dicendo le cose giuste. Ci rendiamo anche conto, però, del clima emergenziale che caratterizza queste ore. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Signor Presidente, per carità, i tecnicismi del Regolamento parlamentare li dobbiamo rispettare *ad litteram*, ma abbiamo un Paese che sta passando dall'emergenza sanitaria all'emergenza economica spinta. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Purtroppo sabato e domenica abbiamo visto il Presidente del Consiglio circolare in tutte le reti televisive italiane e lo abbiamo visto dire che stavamo passando da un'epidemia ad una pandemia. Ieri eravamo il lazzaretto d'Europa e oggi va tutto bene. Quella tenuta dal Governo è una discrasia comunicativa e ve lo dice chi, con tutto il Gruppo parlamentare Forza Italia del Senato e della Camera dei deputati, ha tenuto un comportamento assolutamente responsabile - fatemi usare questa parola per tutti - nei confronti del drammatico problema del coronavirus. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Signor Presidente, non possiamo però credere che un decreto-legge, che doveva essere emanato due giorni fa e che non ha ancora visto la luce, sia sufficiente per rispondere alle esigenze drammatiche del Paese. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Quindi vi prego: meno tecnicità e più comprensione per il problema dei nostri concittadini. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. Colleghi, darò la parola a chi la richiede, richiamando tutti al fatto che stiamo discutendo sul termine per la presentazione degli emendamenti e non dobbiamo entrare in una discussione nel merito, che francamente non è oggetto dei nostri lavori.

PERILLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERILLI (*M5S*). Signor Presidente, mi ha preceduto perché a mio avviso, se vogliamo affrontare le situazioni emergenziali, bisogna farlo innanzitutto con lucidità e con metodo, altrimenti si dà una risposta che credo non sia neanche nell'interesse di tutti.

GALLONE (*FIBP-UDC*). È un *assist*.

PERILLI (*M5S*). Rispondendo alla sua sollecitazione, signor Presidente, direi che il decreto-legge sul cuneo fiscale non c'entra, deve avere il suo percorso, lo ha già avuto e il termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto. È stata data una risposta dal Governo e anche noi stessi Presidenti di Gruppo sappiamo che si sta lavorando a un decreto-legge. Credo lei abbia rivolto un invito, che io riprendo, a non cercare di forzare determinate strumentalizzazioni dal punto vista della drammatizzazione, perché in questo modo si va veramente nella direzione opposta. Non voglio alimentare polemiche, però invito i colleghi a cercare di non passare dall'altra parte rispetto a una questione che è già stata definita. Il Governo è intervenuto e ha detto che ci sarà un decreto-legge, ne siamo consapevoli. Si dia il tempo per poter mettere insieme tutte le norme nell'interesse di tutti, perché adesso, dicendo che c'è l'emergenza, ci si può agganciare a ogni provvedimento per chiedere di aprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Dobbiamo darci metodo, perché la lucidità, la calma e il modo di procedere fanno veramente la differenza in questi momenti.

Signor Presidente, ho apprezzato molto il suo invito a non entrare nel merito, perché se l'intento dei colleghi del Centrodestra era quello di andare contro il Governo, di dire che è irresponsabile come stiamo affrontando il coronavirus, questo è sbagliato, è una cosa che respingiamo con forza.

Ci è stata fatta una domanda, una richiesta. Secondo me il termine per la presentazione degli emendamenti è già scaduto, il provvedimento sul cuneo fiscale deve mantenere il suo *iter*, per questo noi siamo contrari. (*Applausi dal Gruppo M5S e dei senatori Faraone e Ferrari*).

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, credo che la preoccupazione che il senatore Malan ha fatto presente all'Assemblea sia condivisibile, quindi cogliamo l'occasione - e le parole del sottosegretario Malpezzi ci rassicurano - per chiedere al Governo con forza, da una parte, di velocizzare questo provvedimento e, dall'altra, di approfondirlo con la necessaria attenzione rispetto a una situazione oggettivamente molto delicata.

Il decreto-legge cui si è fatto riferimento ha un titolo specifico e credo che oggettivamente non ci siano termini per inserire al suo interno temi diversi da quello centrale; quindi non ci sono né le condizioni né oggettiva-

mente le motivazioni per riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti. Procediamo. Si tratta di un decreto-legge che riteniamo importantissimo e che è parte centrale dell'azione di Governo e dell'azione politica di questa maggioranza. Reputiamo quindi si debba procedere così come deciso, ma ci uniamo all'appello di lavorare in tempi serrati con grande attenzione nell'interesse del Paese nel varare un decreto-legge che ci aiuti in questa fase così delicata, nella quale abbiamo bisogno del contributo e del supporto di tutto il Paese e di tutte le forze politiche (*Applausi dal Gruppo PD*).

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, il decreto-legge sul cuneo fiscale è una sorta di decreto attuativo di una decisione politica inserita all'interno della legge di bilancio. Desidero ricordare a noi stessi che questa volta è noto che, anche rispetto a proposte di inserimento di materie diverse, abbiamo voluto concentrarci solo e unicamente su un tema specifico. Pertanto, non che le questioni poste non siano assolutamente rilevanti, anzi sono all'attenzione di tutti noi e il Governo lo ha appena ribadito. Ovviamente l'appello dell'Assemblea a far presto è importante, ma è evidente che sono ancora in corso incontri con le varie categorie: ieri ne sono stati fatti alcuni dal ministro Patuanelli e ce ne sono altri in corso per decidere meglio tutti insieme le misure più urgenti e più efficaci.

Anche noi ovviamente chiediamo al Governo di fare in fretta, ma i provvedimenti devono avere un loro coordinamento, una loro coerenza e, soprattutto, essere frutto del confronto che in queste ore si sta svolgendo con le varie categorie, con tutti coloro che si trovano in una situazione difficile e di emergenza. Manteniamo quindi questo modo di lavorare.

Ovviamente, come accaduto alla Camera per il decreto-legge recante misure urgenti in ambito sanitario, per il quale vi è stata rapidità e collaborazione da parte di tutte le opposizioni, anche noi (immagino anche le opposizioni) ci impegneremo nell'esaminare rapidamente il provvedimento appena il Governo - e il Governo farà presto - presenterà le misure urgenti dal punto di vista economico. Ritengo che questo sia il modo più lineare e saggio di andare avanti.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, anche noi del Gruppo Lega siamo assolutamente d'accordo sul fatto che si possa percorrere la strada di un decreto-legge *ad hoc*, purché il provvedimento sia varato in tempi rapidissimi. Questo è il tema fondamentale.

Dall'altra parte, visto che ci è stato detto (ormai mi sembra che sia questa la posizione della maggioranza) che assolutamente nel decreto-legge sul taglio del cuneo fiscale non deve entrare nulla che non riguardi il tema in

oggetto, allora forse è meglio che il Governo ritiri anche qualche emendamento che ha presentato a quel testo che non c'entra assolutamente niente. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

Se le regole stabiliscono che l'argomento è quello, l'aumento di 250 milioni di euro sul fondo rotativo per l'internalizzazione delle imprese è un argomento assolutamente importante, ma che non c'entra nulla con la questione del taglio del cuneo fiscale. Se ci si deve attenere alle regole in modo scrupoloso, in attesa che arrivi il decreto *ad hoc*, questo deve valere per tutti. *(Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC).*

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Non è possibile che per un Gruppo parlino in tre: ha parlato il senatore Malan e ha parlato la senatrice Bernini. Lei, senatore, su cosa intende intervenire?

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Sull'ordine dei lavori, Presidente.

PRESIDENTE. Se è su questo argomento, non può.

MALLEGNI *(FIBP-UDC)*. Volevamo porre una domanda non particolarmente argomentata. Considerate le raccomandazioni avanzate da tutti i Gruppi, vorremmo conoscere - spero che il Governo ce lo possa dire - la data in cui, più o meno, si pensa di poter licenziare il provvedimento. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).*

PRESIDENTE. Benissimo, questo mi sembra corretto.

Per rispondere alla richiesta del senatore Malan, se non fossero già scaduti i termini le suggerirei di presentare un emendamento al decreto milleproroghe per la proroga dei termini del taglio del cuneo fiscale. Tuttavia, essendo una richiesta stabilita in termini di orario dalla Conferenza dei Capi-gruppo e non essendovi un'unanimità rispetto a questa proposta, devo ritenerla respinta; fermo restando che, se i lavori di quest'oggi proseguono nel cammino previsto, potrebbe esserci una Conferenza dei Capi-gruppo in cui lei potrà avanzare la medesima proposta.

Rispetto al dibattito e all'attenzione emersa in questa Assemblea sull'argomento, mi faccio portavoce nei confronti del Sottosegretario affinché, nella piena libertà e autonomia del Governo, nell'assegnazione dei provvedimenti si tenga presente anche il Senato come primo assegnatario del prossimo decreto-legge.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729 (ore 13,40)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore De Bertoldi. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, siamo qui a parlare del decreto-legge milleproroghe, che rappresenta nei fatti un po' l'esame di riparazione della legge di bilancio 2020; una seconda parte di quella legge che, come avviene per questo decreto-legge, di fatto arriva blindata nelle Aule del Senato. Il Senato della Repubblica non ha potuto mettere parola sulla legge di bilancio 2020, perché è arrivata blindata, e così il decreto milleproroghe arriva da noi blindato e non possiamo nei fatti dire nulla. Lo voglio sottolineare per chiarezza.

Voglio altresì sottolineare e ricordare, senza ironia e anche in amicizia, agli amici del Movimento 5 Stelle che siamo all'ennesima fiducia. Tanto si parlava della decretazione d'urgenza e delle fiducie, ma questo Governo non fa altro che proseguire su questa strada, che espropria di tante peculiarità e potenzialità le Aule parlamentari. Lo voglio far notare con chiarezza.

Entrando nel merito, mi voglio soffermare in discussione generale su due articoli: gli articoli 1 e 12. Il primo riguarda la tassazione automobilistica. A tal proposito, non posso non far notare, vista anche la natura fiscale che caratterizza questo decreto-legge, una storica battaglia di Fratelli d'Italia, ossia quella per l'abolizione del superbollo sulle auto cosiddette sportive, per la quale abbiamo presentato più volte emendamenti - mai accolti - ed anche un disegno di legge.

Voglio ricordare a noi tutti che la tassazione cosiddetta del superbollo sulle auto sportive, introdotta all'epoca del Governo Monti insieme alla tassazione sulla nautica, ha creato solamente un nocumento all'erario dello Stato: sono i dati che lo dicono, non sono pareri. Lo Stato, di fatto, incassa meno soldi di quanti ne incassava prima, proprio perché grazie al cosiddetto superbollo le auto sportive sono state tutte cedute e vendute, non ne vengono più acquistate ed è andato in crisi un intero settore dell'*automotive*. Abbiamo dunque distrutto un settore per una misura demagogica e populista portando nocumento alle casse dello Stato, da una parte, e al piacere degli automobilisti, dall'altra. In questo decreto-legge si sarebbe potuto metter mano a questa ridicola tassazione sulle auto sportive.

Vengo ora all'articolo 12, nel quale si pone definitivamente la parola «fine» al sistema cosiddetto *bonus-malus* delle assicurazioni. In sostanza, il *bonus-malus* era un sistema che premiava gli automobilisti virtuosi, cioè quei guidatori attenti che non creavano incidenti, e penalizzava invece coloro che non erano virtuosi, che provocavano incidenti e quindi gravavano sulle assicurazioni. È successo che, già con i cosiddetti decreti Bersani, il Partito Democratico pose un primo cuneo mortale sul sistema del *bonus-malus*, laddove si prevedeva che chi comprava nell'ambito di una famiglia un'auto aggiuntiva aveva diritto alla categoria del componente più virtuoso della propria famiglia.

Questo creò non poche difficoltà e anche situazioni di elusione, perché tanti vendevano la macchina e disdicevano l'assicurazione, poi ne compravano un'altra, stipulandone una nuova: già allora, quindi, di fatto, con i decreti Bersani, si applicava la tariffa più bassa all'automobilista che magari era assolutamente non virtuoso, ma con la tariffa più alta; questo ricadeva poi sui premi e sulle tariffe più basse, perché ovviamente le assicurazioni fanno di conto per i loro bilanci.

Non contento di quanto aveva fatto il decreto Bersani, il Governo Conte II, che ha la maggioranza oggi presente, ha voluto andare oltre, con due aspetti: innanzi tutto, estendendo il Bersani a tutte le categorie di veicoli; prima perlomeno era limitato al fatto che si comprasse la stessa categoria (auto con auto, moto con moto); con questo decreto-legge milleproroghe, si applica indifferentemente al mezzo aggiuntivo - che sia autocarro, macchina o moto - la classe più favorevole presente in famiglia, con le conseguenze che dicevo prima.

C'è di peggio, però, purtroppo: questo provvedimento addirittura porta al fatto che, ad ogni rinnovo di polizza, si debba riparametrare la nuova polizza alla componente più virtuosa della famiglia; anche qui, siamo di fronte ad una classica misura populista, perché apparentemente si dà un vantaggio alle famiglie, ma nella realtà dei fatti succede che si creano maggiori oneri amministrativi, in quanto gli agenti di assicurazione, per ogni rinnovo di polizza, dovranno verificare lo stato di famiglia e tutte le polizze di ciascuno di noi, quindi applicare la classe più bassa. Chi paga questi oneri? Gli agenti di assicurazione o le compagnie? In un caso come nell'altro i costi verranno ribaltati sui consumatori.

Quello che è peggio, però, è che, nel momento in cui tutti avranno la possibilità di avere la classe più bassa, quella più virtuosa, del papà o della mamma che non fanno incidenti, le assicurazioni dovranno aumentare i premi delle classi più basse e nel giro di poco tempo, uno o due anni, saremo tutti penalizzati: saranno penalizzate soprattutto le classi più virtuose, gli automobilisti più bravi, quelli che non fanno incidenti... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Mi conceda un momento, per piacere, signor Presidente.

Saranno penalizzate le classi più deboli, amici della sinistra, e i più poveri, che hanno una sola macchina, anche se erano bravi e stavano attenti a non creare incidenti; verranno invece premiati coloro che hanno tante macchine in casa, quindi i più ricchi, e che non erano disciplinati alla guida. Ecco il risultato del vostro decreto-legge milleproroghe e dell'ennesima politica populista di questo Governo, che - lo ribadisco - prende in giro gli italiani, facendo credere loro di pagare di meno, ma in realtà farà pagare di più tutti, a danno dei più deboli, dei più poveri e dei più virtuosi.

A questo Governo e a questo decreto-legge, Fratelli d'Italia coerentemente e con chiarezza si oppone e dice no. *(Applausi dal Gruppo FdI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bruzzone. Ne ha facoltà.

BRUZZONE *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, ho chiesto di intervenire, sia pur brevemente, perché è mia intenzione manifestare quanto questo provvedimento sia frastagliato e, in alcune parti, bizzarro e anche schizofrenico. Ritorniamo sostanzialmente alle vecchie leggi mancia: qualcuno alla Camera l'ha definito un «marchettificio»; preferisco chiamarlo una vera e propria fiera delle marchette. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

In 150 pagine avete messo di tutto e di più, con l'unico obiettivo di tamponare qua e là una situazione insostenibile e quindi il rischio, alla fine, che permane tutti i giorni e si vede nelle vostre facce, è di perdere la sedia,

andare a votare e perdere un *caregùn*, come lo chiamano al mio Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

State mettendo bene in vista, anche questa volta, il vostro terrore per il confronto con il popolo sovrano.

Negli anni passati avevamo ascoltato i tanti portavoce del popolo giurare che, una volta al Governo, non avrebbero mai più portato in Assemblea, né tantomeno votato provvedimenti come il cosiddetto decreto milleproroghe, che non fanno altro che normalizzare il transitorio attraverso una posticipazione di termini che ormai è diventata ricorrente e anche periodica.

Ma di questo non ci meravigliamo più, anche perché il velo dell'ipocrisia, cari colleghi del MoVimento 5 Stelle, si è stracciato e il popolo non vi darà mai più occasione di governare. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il mio rammarico è che avremo perso un'altra occasione giusta. Infatti, poteva essere questo il momento per intervenire sulle urgenze reali del Paese e trovare risposte efficaci per far ripartire le aziende, l'occupazione e, più in generale, l'economia dell'Italia. E invece no, il Governo, disinteressandosi dei problemi reali, ha deciso di concentrarsi su aspetti che sono di marginale interesse e, soprattutto, non forniscono assolutamente prospettive di sviluppo futuro. Poteva essere l'occasione per trovare insieme percorsi virtuosi su molti temi importanti e ascoltare il grido di allarme degli operatori economici.

Poteva essere l'occasione - e noi della Lega ci abbiamo provato con i nostri emendamenti - per dare una risposta agli agricoltori italiani. E invece no, avete rifiutato, ancora una volta, di affrontare il problema dei danni arrecati dalla fauna selvatica. Non avete voluto istituire un fondo speciale per i piani di contenimento, da attivare tramite coloro che in questo Paese sono già abilitati. Avete rifiutato di valorizzare la filiera legale della carne di selvaggina, una materia specifica, ma molto importante.

Avete perfino rifiutato - e questa è una cosa grave - di accettare il recepimento in legge di una sentenza della Corte costituzionale riguardante la normativa sulla caccia, forse perché non avete voluto sbugiardare il vostro ministro Costa, che su questo tema ha collezionato e sta continuando a collezionare tante brutte figure. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

E così tutti gli agricoltori di professione e anche coloro che si dedicano all'agricoltura per passione sono destinati a continuare a subire danni che sarebbero evitabili. Continueranno a subire il vostro ambientalismo da salotto, che è il vero nemico del mondo della ruralità. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). E continuerà ad aumentare, purtroppo, il numero dei morti e dei feriti sulle strade italiane per incidenti causati dalla fauna selvatica. Complimenti per il coraggio. Bravi, vi volete rendere responsabili anche di questi incidenti. Visto questo atteggiamento, noi intendiamo che non vi interessano i danni agli agricoltori e, purtroppo, neanche i morti sulle strade. Complimenti.

E complimenti anche al Partito Democratico, che in passato non era così e che oggi si è appiattito sull'animalismo estremista del MoVimento 5 Stelle. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*). Siete stati a tratti commoventi. Abbiamo visto e vediamo il vostro imbarazzo quando, per non far innescare una crisi di Governo, continuate a convocare vertici. Fate vertici su vertici. C'è un problema? Dite che farete un vertice. Siete sempre al vertice di questa piramide e poi, alla fine, vi *imbelinate* giù e non ve ne accorgete

neanche. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Andate avanti con i vertici. A forza di fare questi vertici si *arubattano*, si *arubattano* e si *arubattano* ancora; non se ne accorgono e continuano a farsi del male.

Nella legge di bilancio avete fatto addirittura gli illusionisti con tasse e balzelli che apparivano e scomparivano. Adesso con il provvedimento in esame rinviate perché la gente non vi sopporta più, come vedrete a breve in Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Toscana e Campania.

Signor Presidente, non vado oltre e mio avvio a concludere, dovendo rappresentare la mia tristezza per questa legge marchetta, questa ennesima richiesta di fiducia sullo stesso provvedimento. Fiducia alla Camera e fiducia al Senato e, poi, domani di nuovo fiducia e dopodomani fiducia. Continuiamo ad andare avanti con la fiducia. Fiducia su tutto. Per il MoVimento 5 Stelle è bastato andare al Governo con il Partito Democratico per autoinscatolarsi in un tonno marchiato fiducia. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Abbiate il coraggio di andare a chiedere la fiducia agli italiani e non in quest'Aula e vedrete che probabilmente gli italiani alzeranno tanto i piedi da terra per darvi un segnale chiaro e netto. È ora di finirla. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, Governo, colleghi, sottoscrivo quanto detto dal collega Bruzzone sulla caccia, soprattutto per la grave problematica legata agli ungulati. Abbiamo fatto degli annunci sulla pubblica piazza, è venuto il Ministro dell'agricoltura, ma non è cambiato niente e gli incidenti continuano.

Per quanto riguarda il milleproroghe, io non mi metto in contrasto, ma esprimo un'opinione diversa rispetto ad alcuni colleghi. Penso si tratti di uno strumento di Governo, perché è inevitabile che ci si accorga che ci sono dei ritardi, delle anticipazioni o delle modifiche da effettuare. Non mi stupisco neanche che ci sia di tutto e di più; chiederei però, se fosse possibile, almeno politicamente, la presenza un domani di condizioni di reciprocità, concedendo cioè che se la situazione fosse al contrario, se ci fosse un Governo di centro-destra, fareste lo stesso. Non ci credo neanche se andassimo dal notaio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, posta la fiducia, salta tutto. Negli emendamenti ci sono sicuramente delle proposte costruttive, sia da parte della maggioranza, sia da parte dell'opposizione.

Vorrei quindi fare alcune osservazioni. Nel decreto-legge vi è un'omissione molto importante inerente la questione della prescrizione, di cui si è parlato in tutti i contesti tranne che in Parlamento. Avrei proposto la proroga come minimo al 2050, se non *sine die*, perché il termine di cui si parlava, pari ad un anno, un anno e mezzo, mi pare insufficiente per poter approfondire un argomento di questo tipo che, assieme al provvedimento sulle intercettazioni, oggetto di fiducia insieme al cosiddetto spazza corrotti, mina il sistema della libertà dei cittadini. Ci vorranno anni, lustri e decenni per rimettere in pista il sistema.

Sono stati compiuti poi alcuni pasticci; mi riferisco alla questione delle concessioni autostradali. Credo che quelle concesse tanti anni fa, fino al

2050 circa, fossero da rinegoziare, ma bisognerebbe andare ad indagare, vedere chi le ha preparate, chi le ha sottoscritte e chi le ha approvate. Vi rendete conto però che l'azionariato del gruppo Atlantia non è soltanto la famiglia Benetton, ma c'è un azionariato diffuso, c'è anche la Cassa depositi e prestiti, ci sono delle assicurazioni e delle fondazioni bancarie. I danni sono stati già fatti con le dichiarazioni che hanno fatto seguito al crollo del ponte Morandi. L'operazione prevista dall'articolo 38 del provvedimento, che autorizza di fatto alla revoca delle concessioni, sarà il secondo passaggio. Credo che così distruggeremo la società. Non avremo però nulla da mettere al suo posto perché l'Anas, con i tanti compiti che ha e che svolge più o meno bene, non è in grado, a mio avviso, né dal punto di vista tecnico, né pratico, di sopperire e di gestire la rete autostradale.

Ci sono, a mio avviso, altri pasticci e altre imprecisioni. Dal momento che mi piace parlare di enti locali, citerò l'articolo 17, che parla del personale delle Province che potranno procedere nuovamente ad assunzioni a certe condizioni, spiegando però il valore soglia, definito come percentuale differenziata per fascia demografica per stabilire quante persone si possono assumere. E ciò avverrà «con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». Penso si potesse dire semplicemente che le Province possono assumere.

L'articolo 18 riguarda le assunzioni nei Comuni. Il comma 1 prevede l'avvio dei bandi di concorso, ma suggerisce che sia il Dipartimento della funzione pubblica a preparare un bando tipo per aiutare le piccole amministrazioni, che non sono in grado di effettuare queste operazioni. Credo che in questo modo andremo ulteriormente a ritardarle perché le piccole amministrazioni e i piccoli Comuni sono tranquillamente in grado, attraverso le convenzioni, di effettuare i bandi, basta che abbiano il via libera.

Tra le altre questioni che giudico di limitato impatto e di difficoltà di realizzazione, vi è quella prevista dall'articolo 43, che riguarda i piccoli Comuni e i Comuni in generale, sulla riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle Regioni con accollo allo Stato.

Orbene, qui vengono stanziati 2 milioni di euro per il corrente anno e 4 milioni di euro per l'anno prossimo. Due milioni di euro diviso 8.000 Comuni fa 250 euro a Comune. Non tutti saranno interessati e, quindi, si tratterà di circa 400 euro all'anno per Comune per un'operazione molto complicata.

Si stabilisce, tra l'altro, che lo Stato si accollerà i debiti rinegoziati e chiederà in cambio un'apposita delegazione e, soprattutto, darà in cambio all'Agenzia delle entrate la facoltà di recuperare immediatamente il non versato eventualmente a scadenza attraverso la riduzione del riversamento degli incassi IMU. Ciò sarà un gran pasticcio e creerà una grande difficoltà agli enti locali. Semplicemente forse si sarebbe potuto dire che la Cassa depositi e prestiti proseguiva nell'opera di rinegoziazione dei mutui, con assunzione del mancato introito da parte della Cassa depositi e prestiti, che deve fare il suo bilancio e deve avere i suoi utili da girare allo Stato, ma con accollo direttamente da parte del Ministero dell'interno. Queste sono alcune delle difficoltà che ho riscontrato. Con l'articolo 44, inoltre, si nomina il commissario per il

Gestore dei servizi energetici (GSE), ma non ho sentito spiegare le motivazioni di tale operazione.

Poi ci sono degli emendamenti di Forza Italia che, prima di porre la fiducia alla Camera, sono stati accolti. Su qualcuno volevo eccepire. Uno riguarda la proroga della nomina degli organi di controllo delle Srl e delle cooperative del bilancio 2020 che credo ci trovi tutti d'accordo. Forse si tratta di una proroga troppo breve. È una manovra che comporta ulteriori costi, come avviene per tante norme attuate e approvate dalla maggioranza che non costituiscono una semplificazione.

C'è poi la norma che riguarda i segretari comunali, che è stata recepita attraverso l'abbassamento del termine del periodo del corso (che sarebbe durato due anni a partire dal settembre scorso, più o meno) e la riduzione a tre mesi della frequenza a corsi che possono essere effettuati *on line* o attraverso delle riunioni locali. Il problema dei segretari comunali per il pensionamento a breve di tanti segretari e per il vuoto nelle assunzioni nel periodo intermedio è veramente serio.

C'è anche una norma che mi sta a cuore e che, magari, genera dissenso in molti di noi. Mi riferisco all'emendamento presentato dai miei colleghi di Forza Italia alla Camera sui monopattini. Credo costituiscano una licenza di uccidere o a farsi uccidere. I monopattini devono essere utilizzati sulle piste apposite. Ci vuole obbligatoriamente il casco ma è previsto soltanto al di sotto dei diciotto anni e non bisogna superare i 50 chilometri orari. Ora, girare con un monopattino a una velocità di 50 chilometri orari senza casco se si ha più di diciotto anni comporta un serio pericolo per sé e per gli altri.

Poi ci sono degli emendamenti che avevo presentato e che qui non saranno discussi, ma che provo a riassumere perché - a mio avviso - interessanti e sottoscritti anche da altri colleghi.

Sottosegretario - lo dico con rispetto - continuo a interessarmi di enti locali e credo che potevamo parlare - immagino che lo faremo in un'altra occasione - delle sanzioni ai Comuni per il mancato rispetto del Patto di stabilità. Ci sono degli anni da sanare. Le sanzioni sono molto onerose. Per un Comune da 2.000 abitanti possono arrivare anche a 150.000 euro all'anno. Siccome le sanzioni sono state condonate alle Province, chiederei che possano essere condonate anche ai Comuni. Avevo anche chiesto di prorogare il termine dell'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) nn. 443 e 444 del 31 ottobre 2019, problema che credo sia anche alla vostra attenzione. Penso che possa essere prorogato il piano finanziario sulla TARI che è problematico.

Inoltre avevo chiesto la proroga del termine dell'attuazione dell'articolo 4 del cosiddetto decreto fiscale, sul controllo del versamento dei contributi da parte dell'appaltatore a cura del committente.

Tutto ciò considerato, ritengo che si potesse focalizzare la nostra attenzione anche su altri punti e magari una discussione più ampia in sede di Commissione potrebbe essere utile soprattutto quando si tratta di decreti come questo che hanno natura essenzialmente tecnica e trasversale. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruspandini. Ne ha facoltà.

RUSPANDINI (*FdI*). Signor Presidente, innanzitutto sarebbe necessario dire qualcosa sul nome del decreto al nostro esame: milleproroghe. Come dice il senatore La Pietra, sembra sottintendere tutto e niente, qualcosa di indefinito, qualcosa che lascia aperto nello spazio delle varianti tutto quello che purtroppo non serve alla Nazione. La nostra patria avrebbe bisogno di chiarezza, di solidità. Invece noi aggraviamo ancora una volta la confusione, aggiungendo alla confusione il ricorso ormai cronico al voto di fiducia, quindi lo svilimento del Parlamento e delle Commissioni, del ruolo dei senatori a favore di un modello che sta andando, secondo noi, oltre la Repubblica parlamentare.

Vedete, cari senatori, ritengo che sia davvero in ballo - e ne possiamo discutere - il ruolo stesso dell'impalcatura istituzionale. Non si può sbandierare, con i costituzionalisti, all'interno dei vari partiti e sui giornali, il ragionamento per cui si possono cambiare le maggioranze in Parlamento senza ricorrere alle istituzioni e poi, al tempo stesso, non consentire ai Gruppi parlamentari di poter svolgere il proprio ruolo. Per noi è stato molto grave, indecoroso non poter dire la nostra, non poter discutere sugli emendamenti, su questioni nevralgiche per la vita della Nazione. Mi riferisco alla messa in sicurezza degli istituti scolastici, alla questione delle tasse automobilistiche, alle imprese che regolano la vita delle radio e dei giornali, così come al sistema delle autostrade e al sistema regionale delle Ferrovie dello Stato. È stato per noi mortificante.

Da questo punto di vista, ne abbiamo già visti due di Governi. Ricordo i colleghi del PD scagliarsi con forza contro questo metodo nei confronti dei 5 Stelle. Arrivati al Governo, hanno fatto la stessa identica cosa e, ancora una volta sulla pelle dei cittadini, si consuma l'ennesimo accordo pur di mantenere la poltrona. Credo che tutto questo sia oltremodo avvilente e credo che gli italiani debbano essere informati di questo modo di fare che supera abbondantemente quello che ascoltano nei *talk show* televisivi. Si va verso una serie di elucubrazioni che vorrebbero trasformare qualcosa che si sta già trasformando, perché questa, così come è oggi, non è una Repubblica parlamentare.

Voglio concludere il mio breve intervento citando un grande filosofo mio conterraneo, Marco Tullio Cicerone, che molti di voi conosceranno. Diceva l'arpinate: «è necessario scegliere dopo aver giudicato e non giudicare dopo aver scelto». Voi ci state inducendo a questo. Non ho molto da aggiungere se non che il silenzio nelle Commissioni e in quest'Aula è del tutto eloquente. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

MAUTONE (*M5S*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori e senatrici, volevo analizzare ed evidenziare insieme a voi alcuni aspetti relativi all'ambito sanitario presenti nel decreto-legge n. 162 di proroga termini.

In particolare, all'articolo 25, si stabilisce il termine del 30 giugno 2020 per l'aggiornamento degli *screening* neonatali che, nel nuovo *panel*, includeranno anche malattie neuromuscolari, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale. Tutte patologie, queste, rare ma di grande impatto sociale.

Sono inoltre incrementati i fondi e le risorse per gli *screening* neonatali con 2 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni di euro per il 2021.

Ricordo che il programma di *screening* neonatale, iniziato in Italia negli anni Settanta e Ottanta, con i *test* per la fenilchetonuria, l'ipotiroidismo congenito e la fibrosi cistica, successivamente normato con la legge n. 167 dell'agosto 2016, a prima firma della senatrice Taverna, prevede che ogni nuovo nato in Italia debba essere sottoposto, entro poche ore dalla nascita, allo *screening* neonatale esteso o allargato, comprendendo altre malattie genetiche metaboliche.

Con il nuovo *panel* previsto si ha un ulteriore passo in avanti, aumentando il numero di patologie che possono essere rilevate con un unico esame, con conseguente riduzione dei costi, una diagnosi precoce e la possibilità di instaurare una terapia sostitutiva efficace, capace di aprire prospettive nuove per patologie con prognosi finora infausta.

Un altro aspetto che desidero evidenziare è l'articolo 25-*sexies*, che stanziava 71,5 milioni di euro nel biennio 2020-2021 al fine di introdurre lo *screening* nazionale gratuito per individuare i soggetti potenzialmente affetti da epatite C, così da arrivare all'eliminazione e alla completa eradicazione del virus HCV.

In via sperimentale, per gli anni 2020-2021 è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti seguiti presso i servizi pubblici per le tossicodipendenze (SERT), nonché ai soggetti detenuti in carcere: tutto questo con l'obiettivo di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C.

Oggi con i nuovi farmaci innovativi è possibile curare e guarire dall'epatite C, da sempre causa frequente di cirrosi e carcinoma epatico.

Riconoscere il cosiddetto sommerso, cioè coloro i quali sono portatori del virus e risultano asintomatici, è fondamentale poiché tale situazione riguarda ancora circa 300.000 persone in Italia. Ciò consentirà, non solo di avviare, una volta individuati, i soggetti HCV positivi presso i centri di riferimento regionali per le opportune terapie risolutive, ma, al tempo stesso, permetterà di interrompere la catena di diffusione e di contagio più o meno latente che, nonostante tutte le norme di igiene e sterilizzazione, ancora oggi causa la mancata eradicazione completa dell'infezione da HCV nella popolazione.

Convinto dell'importanza e della necessità della prevenzione come punto fermo per la tutela della salute pubblica, ritengo questo provvedimento estremamente utile.

A tal proposito, avevo già presentato precedentemente il disegno di legge n. 1581, più organico, che prevede la possibilità di uno *screening* più allargato a tutta la popolazione, capace di includere fasce più ampie di citta-

dini e la possibilità di far emergere in maniera capillare il cosiddetto sommerso, prevedendo anche informazioni più complete sulla diffusione, sulla frequenza e sulla possibilità di guarigione dell'infezione da HCV.

Ricordo, infine, l'incremento di 2 milioni di euro per il 2020 per il fondo, già istituito dalla legge di bilancio 2018, previsto per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche.

Massima attenzione verso questi piccoli, che per queste gravi patologie lottano e combattono giorno dopo giorno, insieme alle loro famiglie e all'*équipe* sanitaria che li assiste e che necessitano, oltre che delle cure mediche adeguate, di assistenza e supporto psicologico per vincere la loro difficile battaglia.

Queste sono solo alcune delle misure contenute nel decreto-legge n. 162, riguardante il campo sanitario, capaci di rappresentare un segnale forte di attenzione alle problematiche quotidiane, e che, provano, in maniera concreta, con lungimiranza programmatica e opportuni investimenti economici a dare risposte concrete per migliorare la qualità della vita degli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Modena. Ne ha facoltà.

MODENA (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi, vorrei prendere lo spunto per sottolineare alcune questioni. In primo luogo, il decreto-legge al nostro esame compie un percorso di conversione molto rapido e in tempi diversi sicuramente sarebbe stato bloccato da una marea di emendamenti e forse non sarebbe arrivato neanche alla fine. Se arriva a termine e viene convertito lo si deve anche al fatto che c'è un atteggiamento da parte dei Gruppi di opposizione che tende a mettere al centro dell'attenzione il prossimo decreto-legge, in fase di discussione oggi pomeriggio alla Camera dei deputati, che è quello riguardante il coronavirus e le procedure da mettere in piedi, accelerando quindi al massimo i lavori. Credo che di questo bisogna dare atto, visto che molto spesso si occupano pagine intere di giornali per sostenere che non deve essere fatta polemica. Oltre a questo ci sono i comportamenti, che sono quelli che contano in politica, di cui credo si debba prendere atto.

Ciò non toglie che questo decreto-legge - come hanno già detto i miei colleghi - oggettivamente fa accapponare la pelle, perché non si sa bene che cos'è. È detto milleproroghe, ma in realtà è un *omnibus*. Giustamente il mio collega Perosino ha fatto un cenno alla questione del pasticcio di Autostrade; mi dovete dire se si può affrontare un argomento di questo genere, di cui si parla sempre solo per *tweet* o sui giornali, infilando una norma all'interno del milleproroghe.

Quello che vorrei dire è che in queste proroghe vengono alla luce tutti i nodi che sono stati già evidenziati dalle forze di opposizione quando furono approvati determinati atti. Vi faccio alcuni esempi: il codice dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, fu approvato in modo veramente becero, perché c'era di mezzo il bilancio e la cosiddetta legge spazzacorrotti, ed è diventato un tormentone, perché è diventato un costo per le imprese e ha determinato un sacco di problemi. Qui infatti troviamo le tracce delle proroghe. Allora, quando venne varato e quando si chiese a gran voce

al Ministro a quei tempi di valutare bene la crisi di impresa, furono liquidati tutti i pareri che sono stati dati dalle Commissioni e fu un errore, perché oggi ci ritroviamo con i nodi non risolti, che diventano semplicemente delle proroghe per i revisori e per l'entrata in vigore di alcuni punti.

Un altro nodo è quello della *class action*, una normativa approvata e di matrice perlopiù pentastellata: anche in quel caso fu detto chiaramente che era assolutamente inadatta per certi aspetti sia per i consumatori che per le imprese e anche lì furono parole al vento. Oggi ne ritroviamo la traccia, perché viene ulteriormente prorogata.

Vi è poi la questione che riguarda i magistrati onorari che fu affrontata in mille modi.

La questione che riguarda i magistrati onorari, affrontata in mille modi. Si è detto in Commissione giustizia, in tutte le salse, che questo tema deve essere messo all'ordine del giorno. Dimenticato qua e là, fra un provvedimento e l'altro, anche questo è diventato una proroga.

E può essere anche un sistema. Fate pasticci. Dopodiché, ve lo si dice. Nessuno - intendo la maggioranza - fa niente per risolverli, ma, alla fine, si fa una proroga. Quindi, si rimanda il problema, che non è che non si è voluto affrontare, ma che si è creato, perché sono state approvate leggi non adeguate.

Non parliamo poi della questione della giustizia. Ho già detto qualcosa al riguardo, ma due questioni in particolare vorrei sottolinearle. Ci sono ancora circa 700 soggetti idonei, della famosa graduatoria del concorso per assistenti giudiziari, per i quali la maggioranza alla Camera ha respinto gli emendamenti e ha approvato semplicemente un ordine del giorno.

Siccome sappiamo tutti che c'è carenza di personale e abbiamo uno splendido Ministro, che ogni giorno ci dice che, invece, assume di tutto e di più, la questione degli idonei assistenti giudiziari, almeno qui, poteva trovare una soluzione con riferimento alla validità della graduatoria. Vi faccio, però, un altro esempio. Mi dispiace che il Ministro non sia in Aula. Comunque, il Governo c'è. Ma voi ricordate quando il ministro Bonafede disse che, con il decreto semplificazioni, avrebbe risolto di tutto e di più, anche per quella che era la problematica delle carceri? Egli avrebbe fatto le carceri in quattro balletti, infatti, attraverso il decreto semplificazioni, per cui, improvvisamente, al DAP si dava la possibilità di fare le perizie subito, i progetti subito, le costruzioni subito. Lo sapete che fine ha fatto questa misura spettacolare? È finita in una proroga, nel senso che, evidentemente, tutto questo *sprint* non c'è stato, ma è stata prevista la proroga addirittura al 31 dicembre del 2022. Tanto per capire come sono affrontate poi, in concreto, le questioni.

Ripeto: in politica contano sempre, alla fine, i comportamenti e queste proroghe, secondo me, sono i comportamenti con riferimento alle sbandierate intenzioni, che sono state sempre tradotte in muri da parte della maggioranza, in particolare per il settore di cui mi occupo, che è quello relativo alla giustizia.

Questo non è solo un provvedimento di marchette, come ha detto giustamente un collega, o un pasticcio, come ha detto giustamente un altro collega. È anche la traccia della incapacità di realizzare le norme. Perché non basta legiferare bene: e già questo mi pare che sia un problema. È anche necessario, poi, che la legislazione porti a degli effetti. Qui non abbiamo effetti,

abbiamo proroghe; oppure, se va bene, dei decreti che non si sa mai se verranno attuati o meno. Sappiamo benissimo, infatti, che il nostro mondo è pieno di decreti previsti dalle norme e poi non attuati. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zaffini. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*Fdl*). Signor Presidente, in un attimo mi sembra di essere tornato al Consiglio regionale dell'Umbria dove, insieme alla collega Modena, molte altre volte abbiamo confrontato le nostre idee. Fra l'altro, anche il numero dei presenti sembra ricordare più quello di un Consiglio regionale. Ma va bene: tant'e!

Collega Malpezzi, noi l'abbiamo vista mille volte salire quasi in piedi sui banchi del Senato, come una valchiria, per protestare contro il Governo, che poneva fiducie su fiducie, che tagliava i tempi delle discussioni in Commissione e che non consentiva ai senatori di fare i senatori, riducendoli a meri passacarte. Lei era contro tutte queste cose e poi questo destino la porta a dover essere presente in Aula. Proprio lei.

Insomma, quasi una sorta di nemesi.

Quindi, non saremo eccessivamente cattivi nel dire che state facendo un disastro. Lascерemo questo compito un po' ai commentatori politici. Lo lasceremo un po' a chi guarda i fatti *a posteriori*, anche un po' dall'esterno. Però, che dire?

Abbiamo il combinato disposto di un provvedimento milleproroghe - che già nel suo titolo, per uno come me, che della politica ha un'idea più nobile e totalmente diversa, sembra ricordare gli ultimi giorni di Venezia, quando si facevano le cose alla rinfusa, per dare l'idea che esisteva un Governo - con la riproposizione della questione di fiducia, che rende impossibile ragionare su un decreto-legge, che per sua definizione avrebbe bisogno del contributo di tutti. Trattandosi di un provvedimento milleproroghe in teoria ci dovrebbe essere infatti poca politica e molta più amministrazione delle urgenze, delle scadenze e degli adempimenti. Anche questo è invece assolutamente impossibile. Si tratta quindi di un provvedimento pieno di roba, che costituisce una sorta di marchettificio - mi sento di definirlo tale, forse con poco rispetto - ma che paradossalmente aumenta anche le risorse. Signor Presidente, non capisco come gli Uffici della Camera dei deputati abbiano potuto reputare accoglibili alcune parti del provvedimento in esame che aumentano risorse. Che proroga è l'aumento delle risorse - ancorché encomiabile, sia chiaro - per l'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità (IAPB), per un progetto di *screening* straordinario mobile, che pone attenzione alle problematiche delle minorazioni visive? Vengono aumentate le risorse da 250.000 a 450.000 euro: stiamo evidentemente raschiando il fondo del provvedimento (non del barile, ma del provvedimento). Tale norma aumenta le risorse e quindi cosa c'entra col mille proroghe?

È del tutto evidente che si tratta dell'ennesimo provvedimento che butta là un po' di cose, che vi siete faticosamente spartite, facendo una a me e una te, che poi è l'unica logica che tiene in piedi e insieme il Governo: l'unico

collante poco nobile, perché poi avete quello nobile, che è la scusa del Presidente della Repubblica, che non si può nominare neanche e quindi non lo nomino. Il collante meno nobile è quello di tentare di stare lì, per fare un po' di cose, ma tutto ha un limite e dovrebbe avere un confine fisiologico. Tutto dovrebbe avere un'attenzione e un rispetto anche del quadro macroeconomico e microeconomico di una Nazione che sta veramente cedendo pezzi importanti di competitività e di sovranità.

Signor Presidente, rispetto a tutto questo la posizione del Gruppo Fratelli d'Italia è nota e la esprimerà meglio di me in dichiarazione di voto il collega Calandrini, che ha seguito il provvedimento in Commissione. Per parte mia, per la parte che riguarda la sanità e che ho seguito nella 12ª Commissione permanente, devo dire che ci sono aspetti anche condivisibili, che avremmo votato tranquillamente. Colleghi, nell'insieme di un provvedimento che ha 40 o 50 misure, anche solo per errore qualcosa giusta riuscite ogni tanto a farla. La logica, può, anche in questo caso, è quella di provvedimenti *spot*, in deroga o in proroga: tutta roba che è l'esatto contrario di quello di cui ci sarebbe bisogno, specialmente per quel che riguarda il tema della sanità. Tutti sapete e tutti sappiamo che circa un anno fa è ricorso il quarantesimo anniversario dell'approvazione della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale. Si pone dunque sia il tema della ricorrenza, sia quello dei grandi problemi che incombono sul servizio sanitario nazionale, che non sto qui a riepilogare, perché rischio di andare evidentemente fuori dall'oggetto del provvedimento (e vedo che il microfono inizia a lampeggiare) per cui il tempo a mia disposizione sta per terminare.

Tali problemi avrebbero suggerito, suggeriscono e determinano l'urgenza, signor Presidente e signor rappresentante del Governo, di un provvedimento di sistema che affronti il tema, partendo magari anche dall'emergenza che stiamo vivendo, ma lo faccia seriamente e non con un insieme di provvedimenti *spot*, che vanno dalle assunzioni del Ministero ai fondi per la cecità, e chi più ne ha più ne metta, fino a che non sia troppo tardi, cosicché prima di andare a casa concluderemo almeno qualcosa.

Colleghi, speriamo ci aspettino tempi migliori. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bergesio. Ne ha facoltà.

BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, saluto i numerosi membri del Governo a cui faccio i miei complimenti per la loro presenza in Aula.

Colleghi, in questo momento il nostro Paese rischia il ridicolo perché il Governo sta affrontando l'emergenza sanitaria in modo superficiale e le conseguenze purtroppo si prevedono drammatiche: si stima già una perdita di ben 30 miliardi di euro e le difficoltà economiche sono sotto gli occhi di tutti. Ora pretendete di risolvere i problemi del nostro Paese e delle nostre imprese con il decreto milleproroghe in discussione, però i problemi vengono soltanto rinviati, perché questa a casa nostra, dalle mie parti, si definisce semplicemente ipocrisia.

Visto che siete totalmente inadeguati ad occuparvi delle priorità di questo Paese, bisogna fare uno sforzo - come hanno già detto i miei colleghi - e cambiare nome a questo provvedimento: chiamiamolo pure millepasticci, *omnibus*, millepause, più che milleproroghe, perché è la certificazione dell'incapacità della vostra politica nel non riuscire a dare risposte agli italiani. Infatti, chi proroga non sa costruire, non sa fare strategie, non sa declinare le istanze sociali e rielaborarle in progetti politici duraturi. Guardatevi ogni tanto allo specchio e sarete in grado di leggere con molta chiarezza la descrizione di quello che siete, cioè assolutamente incapaci.

Con il provvedimento in esame avevamo l'occasione di riparare ai vostri danni, ma l'atteggiamento irresponsabile di questo Esecutivo per l'ennesima volta non ce lo consentirà. Abbiamo assistito ai capannelli e all'ostruzionismo che vi siete fatti da soli, a una continua divisione su temi importanti e su questioni poco edificanti. Vi siete divisi persino per la spartizione delle pochissime risorse che sono state messe sul tavolo dal presente decreto milleproroghe. Diciamolo allora chiaramente a tutti gli italiani chi sono i veri sciacalli: non siamo certo noi che siamo seduti da questa parte dell'Aula (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Ezra Pound diceva che l'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. È vero, sono tutte quelle che voi avete utilizzato per farci digerire questo provvedimento vergognoso. Vi sono mancate, invece, le parole vere, reali, sincere per sostenere le imprese, i lavoratori, le famiglie, i giovani e gli anziani (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). In Italia ci sono decine di migliaia di aziende del comparto agroalimentare e nemmeno una misura è stata prevista dal Governo nel milleproroghe per la loro tutela, per il sostegno e la loro valorizzazione.

Vi abbiamo sentito parlare di *new green deal*, ma sulle detrazioni fiscali per sostenere gli agricoltori e contenere l'impatto dei cambiamenti climatici non avete fatto nulla, non c'è un euro, eppure il nostro settore agroalimentare vale 210 miliardi, pari al 12 per cento del PIL. Ci riempiamo la bocca a dirlo in ogni trasmissione televisiva, poi gli agricoltori e i produttori agricoli vengono lasciati da soli. Ad esempio, il florovivaismo è un settore di punta del *made in Italy*, con un valore della produzione di 2,5 miliardi, con 27.000 imprese e con oltre 100.000 occupati impegnati nella coltivazione di oltre 2.000 specie vegetali. Tale comparto avrebbe bisogno di interventi strutturali, non di manette.

Inoltre, bisognava intervenire da subito per abolire la *plastic tax* e la *sugar tax* (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*); invece vi ostinate ad accanirvi contro le imprese che sono costrette ad abbandonare il nostro Paese per produrre a basso costo all'estero, con conseguenze negative sugli investimenti, sulla produzione e sul lavoro in molte Regioni italiane, alcune delle quali hanno tassi di disoccupazione che superano il 20 per cento.

Guardate che anche la Brexit metterà in ginocchio le nostre esportazioni agroalimentari, per almeno 3,5 miliardi di euro, e soprattutto di vino, ortofrutta fresca e trasformata, come i derivati del pomodoro, ma anche della pasta, dei formaggi e dell'olio di oliva: un danno enorme, che dovrebbe essere

compensato dall'introduzione di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese e da nuovi investimenti per la difesa e la valorizzazione del *made in Italy*; invece nulla, zero assoluto anche in questo caso. È una vergogna.

Mi soffermo su un punto specifico: l'acquisizione della documentazione antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei, così come concepita, continua a paralizzare e a penalizzare il sistema degli organismi pagatori e penalizza le piccole aziende agricole. Anche in questo caso ci attendevamo nel decreto milleproroghe un provvedimento che non è mai arrivato.

C'è una crisi economica in atto, iniziata a fine 2019 - ne siamo consapevoli - che nel 2020 si aggraverà, a causa degli effetti economici del coronavirus. Ma questo Governo preferisce girarsi dall'altra parte, guardare indietro piuttosto che guardare avanti; un Governo che non riconosce il valore di un settore strategico come quello dell'agricoltura e, anziché incentivare e supportare il mondo agricolo, si accanisce su chi coltiva la nostra terra, su chi dà valore alle tradizioni e all'enogastronomia, su chi investe tempo e denaro. Ricordatevi che lo stanno facendo per un'agricoltura di eccellenza, sana, *green* e competitiva, nei confronti dell'Europa e non solo.

Già, l'Europa: vale la pena ricordare che come Italia nel 2018 siamo stati contributori netti in Europa per oltre 5 miliardi di euro e nel 2017 per oltre 3,5 miliardi di euro. Se sommiamo i dati dal 2014 al 2018, superiamo i 18 miliardi di contribuzione netta, cioè il valore di un punto di PIL, quello che oggi ci servirebbe, e non sono spiccioli. Perciò l'Europa è pregata di restituirci l'eccedenza in un momento di difficoltà. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PsD'Az*).

Noi dovremmo leggere queste cose nei provvedimenti. Eppure, il Governo non si muove su questo tema e ancora una volta lascia cadere la mannaia sui produttori più deboli. Invece di anteporre gli interessi del Paese alla vostra sete di potere, avete venduto l'anima per rimanere incollati alle sedie. È l'ennesima occasione persa per andare incontro alle imprese e non far pagare agli italiani le vostre scelte scellerate.

Fino all'ultimo abbiamo confidato in un dialogo costruttivo e sperato che si riuscisse a trovare con questo Governo una soluzione di buon senso, una serie di proroghe, per tutelare gli agricoltori, con gli stanziamenti per le imprese danneggiate dal maltempo, con l'introduzione dei dazi, a favore di progetti contro gli sprechi alimentari e per la realizzazione di nuovi impianti anche nell'agroenergia; proprio su questo tema ho sentito autorevoli esponenti della maggioranza dire che si era risolto per i piccoli impianti fino ai 300 kilowatt, per produrre energia rinnovabile in agricoltura. Ebbene, purtroppo sono irrealizzabili, perché chi conosce la materia sa che è richiesto all'agricoltore autorizzato all'impianto l'utilizzo dell'80 per cento di prodotti di produzione propria, cosa impossibile. Sono stati aboliti i contratti di filiera per l'acquisizione del prodotto e alla fine quegli impianti rimangono in panne o non si possono realizzare. Le domande per portare avanti i nuovi impianti si contano sulla punta delle dita di una mano, ad essere magnanimi, perché forse sono anche di meno.

Io vengo da una terra che purtroppo per questo Governo è di frontiera: quella parte del Sud del Piemonte, in particolare della provincia di Cuneo,

enormemente penalizzata a livello infrastrutturale, in cui i cantieri, come l'Asti-Cuneo, sono bloccati da oltre otto anni. Pensate che fino a otto mesi fa chi ora governa e presiede il Ministero delle infrastrutture protestava con un presidio davanti alla prefettura di Cuneo perché quando noi eravamo al Governo in pochissimi mesi non abbiamo sbloccato i cantieri; passati loro al Governo, non è successo assolutamente nulla.

Analogo ragionamento vale per il Tenda *bis*: da tre anni aspettiamo che ricomincino i lavori già appaltati da Anas. Si tratta di un collegamento fondamentale con il Sud del Piemonte, con la vicina Liguria e con il Sud della Francia. E lo stesso vale per i valichi, dove i nostri autoarticolati e autotrasportatori subiscono dei divieti assurdi dalla Francia, per poi vedere la concorrenza francese venire da noi senza divieti. La manutenzione delle aree è completamente assente.

Di tutto questo nel provvedimento in discussione non c'è assolutamente nulla. Abbiamo chiesto a gran voce di nominare un commissario per esaminare le problematiche legate alle infrastrutture piemontesi sul modello di Genova, ma nulla, nulla, nulla. È una vergogna. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Signor Presidente, onorevoli colleghi, oggi è il primo giorno di Quaresima, mercoledì delle ceneri: per tutti i cristiani è un giorno importante, che segna l'avvio di quaranta giorni che ci condurranno alla Santa Pasqua. Noi affidiamo l'Italia intera, attraverso quest'Aula - soprattutto chi soffre, gli ammalati e chi si impegna per la salute di tutti - al buon Dio e alla Madre della divina provvidenza, affinché superi l'umana incapacità e guidi tutti noi e chi ci governa al buon senso e alla responsabilità, visto che, considerando come stanno andando le cose negli ultimi tempi, stanno mancando entrambe. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli senatori, sottosegretario Malpezzi, mi limiterò a fare di nuovo qualche considerazione sull'innovazione tecnologica che - lei lo sa, Sottosegretario - è il mio chiodo fisso. Viste le misure sull'innovazione tecnologica nel provvedimento, mi sono chiesta per quale motivo le hanno inserite in un decreto-legge milleproroghe, perché non hanno dedicato un disegno di legge *ad hoc* a una materia così importante sulla quale andiamo a scommettere veramente la crescita del nostro Paese.

Sapete bene tutti che il cambio del paradigma industriale vede le tecnologie e i servizi centrali nell'evoluzione, nel progresso, nella crescita del nostro PIL, così come l'ambiente. Entrambi, tecnologia e ambiente, costituiscono i due punti di riferimento della programmazione 2021-2027 dell'Unione europea. Come sapete tutti, per le vicende della Brexit e per le notevoli difficoltà incontrate per avviare il Parlamento europeo, ci saranno dei ritardi sulla programmazione 2021-2027. Probabilmente queste misure importanti sul fronte della digitalizzazione saranno calate a terra con degli stanziamenti importanti - questo lo sappiamo già - nel 2022. Quindi, avremmo avuto tutto

il tempo - questo Governo, peraltro, ha istituito il Ministero dell'innovazione - per poterci dedicare a una pianificazione seria di tutte le attività che riguardano non le infrastrutture (ossia le telecomunicazioni e tutto ciò che vi ruota attorno), ma tutto quello che va sotto il nome di economia immateriale.

È molto importante centrare bene la programmazione, che non può che essere di medio-lungo periodo, su questo tipo di economia, che già per gli addetti ai lavori è molto difficile da percepire. Non mi sto chiaramente riferendo agli ingegneri e agli informatici di professione, perché ci arrivano prima. Ma attenzione: anche queste figure tecniche vanno assolutamente indirizzate sulla base di un *framework*, e cioè di una grande cornice che noi, come politici, dobbiamo saper tracciare per dare loro le linee guida e di indirizzo.

La storia dell'innovazione nasce dall'Agid, con il Governo Monti del 2012, e sono già passati otto anni. Se voi andate sul sito dell'Agid, vedete che cosa deve fare come braccio operativo.

Nessuno però dà indicazioni, e intendo la politica e quindi il Parlamento, insieme al Governo, con un lavoro che dev'essere condiviso, in maniera molto forte. Come dicevo ieri nel mio intervento, oggi, da soli, non si va più da nessuna parte, ma sono supernecessarie la coesione e la collaborazione. Su un tema strategico come quello in esame, il Governo dovrebbe presentare il prima possibile un piano al Parlamento, dimodoché anche quest'ultimo possa dare il proprio contributo. Non dobbiamo quindi ritrovarci piccole misure in un decreto milleproroghe che - me ne rendo conto - è stato urgente per quanto riguarda una serie di piccoli provvedimenti che, in scadenza, dovevano essere affrontati. Su un tema però come quello in esame, non me lo sarei veramente aspettato.

Presidenza del vice presidente TAVERNA (ore 14,46)

(Segue TIRABOSCHI). Per riportare l'attenzione al fatto che dobbiamo lavorare davvero uniti - come ieri dicevo - al di là delle appartenenze politiche, non è più sufficiente il modello della tripla elica, fatto dallo Stato e dalle istituzioni territoriali, ai vari livelli, dall'università e dalle imprese. La crisi economica fortissima degli ultimi vent'anni - lasciatemelo dire, è inutile nasconderselo, e non possiamo neanche dire che si sia verificata solo negli ultimi cinque o sette - ha tirato fuori prepotentemente due attori: da una parte, la comunità, con tutti i suoi corpi intermedi; dall'altra, l'ambiente e le future generazioni.

Ritorno quindi al tema di prima: l'ambiente è centrale; dobbiamo investire nelle future generazioni, con un processo di formazione importantissimo, ibridandole con le altre. Questo è fondamentale: non ho figli ma, come chi ne ha, so perfettamente che oggi i ragazzi smanettano sui telefonini. Si deve però fare attenzione: essi non hanno quella cultura del governo dei processi complessi che hanno invece le nostre generazioni e, quindi, il processo di ibridazione, che è davvero complicato, deve trovare linee guida che passino chiaramente attraverso la formazione digitale, ecosistemica e non verticale.

In questo piano dell'innovazione tecnologia dobbiamo iniziare a indicare anche le misure che vogliamo adottare per alfabetizzare correttamente i

ragazzini, non dico già dalle elementari, ma addirittura, se non dal nido, dalla scuola materna. E questo chiaramente va poi portato all'interno delle università.

Per questo ieri provocatoriamente mi chiedevo perché il Ministero dell'innovazione non fosse finito all'interno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica, che poi deve collaborare moltissimo a stretto contatto con il Mise. Se uno vuol prevedere un Ministero *ad hoc*, va anche bene, ma non riesco a capire quale sarà la *mission* del povero ministro Pisano, che non ha risorse né portafoglio. Se andiamo sul sito, vediamo che uno dei suoi obiettivi principali è garantire correttamente (seguendo i principi della giustizia, dell'equità e della massima democrazia) le tecnologie e i servizi digitali nella società. Questo è un principio sicuramente corretto, ma vedo - per esempio - che sull'alfabetizzazione digitale non si sta facendo nulla.

Non vorrei farvi ridere ma, quando parlo d'intelligenza artificiale nel territorio dai cui provengo (quello di Ivrea, del canavese e dell'Olivetti), che è centrale nel nuovo paradigma di sviluppo economico, spesso mi viene chiesto di spiegare cosa sia, se una scatola nera o una nuvola bianca. Su questo nuovo veramente una raccomandazione: bisogna prestare attenzione - lo stiamo vedendo, e non voglio fare parallelismi, con il caso del coronavirus di questi giorni - perché il coordinamento sulla comunicazione, che passa anche attraverso un'attività strategica di alfabetizzazione digitale nelle comunità, è assolutamente fondamentale. In caso contrario, ci scoppierà in mano il problema, perché il digitale, se non governato, finisce per essere ben peggiore della globalizzazione, altro grande fenomeno non governato.

L'alfabetizzazione chiaramente va estesa anche a tutti i portatori d'interesse, soprattutto alle aziende: parliamo tanto di *made in Italy* e poi non potenziamo questo marchio espresso dalla PMI, dando aiuti.

Sapete che la maggior parte delle piccole e medie imprese è formata da 10-15 lavoratori? Ma voi pensate che un'organizzazione così piccola possa mettere in piedi un dipartimento digitale?

Pertanto, strategicamente, nel piano dell'innovazione dovremmo pensare a dei servizi digitali da erogare alle piccole e medie imprese, perché non ce la fanno da sole, non sono capaci. Eppure, oggi quelle sono veramente le multinazionali tascabili che, con un *click*, aiutate da un piano del Governo, potrebbero andare dall'altra parte del mondo e aumentare il volume delle esportazioni.

Infine, l'alfabetizzazione va fatta anche in politica. Lo voglio dire provocatoriamente, anche se è fondamentale per molti di noi - a cominciare da me che, con grande umiltà, ho approcciato queste tematiche - per saper indirizzare e controllare. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi senatori, con il provvedimento in esame intendiamo convertire un decreto-legge che ha l'obiettivo di consentire a soggetti privati, istituzioni e imprese di beneficiare di una proroga di termini su una serie di provvedimenti che caratterizzano la vita quotidiana nel nostro Paese.

Sento molte critiche, quasi come se ci si meravigliasse del fatto che esso sia un provvedimento tendenzialmente onnicomprensivo che arriva in questa fase della vita politica e amministrativa del Paese, ma credo sia così da quasi vent'anni. E ciò deve probabilmente far riflettere con riguardo al nostro sistema politico-amministrativo e non tanto al fatto che oggi noi proponiamo questo provvedimento, così come avvenuto negli anni passati. Probabilmente nel sistema politico e amministrativo si incontrano difficoltà nel far fronte ai termini che molti provvedimenti legislativi prevedono. Probabilmente ciò significa che sono troppe le norme e alcune si confondono. Ciò significa che forse abbiamo un sistema burocratico confuso ed è un po' colpa di tutti se non è stato semplificato negli ultimi anni. Anzi, dovrebbe essere una nostra missione provare a semplificarlo.

Allo stesso modo, non dobbiamo meravigliarci che, per come sono oggi i ritmi della vita amministrativa e politica, abbiamo ormai un monocalameralismo di fatto. Ci lamentiamo ciclicamente - questa è per me la prima legislatura - del fatto che un ramo del Parlamento, in maniera alternata rispetto all'altro, tratta i provvedimenti in tempi molto rapidi e spesso non li può approfondire, né discuterne gli emendamenti, come accade oggi. Si tratta però di un problema relativo al funzionamento del nostro sistema parlamentare e di Governo. Ed è stato così in questa legislatura, sotto il precedente Governo. Ricordo il disegno di bilancio di due anni fa, arrivato il 22 o il 23 dicembre al Senato, mentre quest'anno, dopo essere stato esaminato in Senato, è arrivato alla Camera all'ultimo minuto. Si tratta, quindi, di un tema più generale di sistema che dovremmo affrontare, magari riflettendo sugli anni passati, quando alcune riforme potevano dare dei segnali di cambiamento al Paese. Non voglio tornare su questo perché non dobbiamo fare l'amarcord della storia degli ultimi anni, ma tutto ciò deve portare magari a fare qualche riflessione.

Il provvedimento in esame non risolve tutti i problemi del Paese, ma con esso la maggioranza introduce alcuni elementi positivi, a partire proprio dai primi articoli, con la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, che è un segnale importante. Mi riferisco alla proroga al 31 dicembre 2021 per la stabilizzazione di coloro che hanno rapporti di lavoro a termine con lo Stato, con la condizione che siano stati svolti tre anni di lavoro, anche non continuativo, con contratti a termine. Vengono differiti in avanti non solo il termine entro cui è possibile la stabilizzazione, ma anche quello per la maturazione dei requisiti, spostato al 31 dicembre 2020.

Cito la proroga per il *turnover* che riguarderà non solo i lavoratori della pubblica amministrazione, ma anche gli importanti lavoratori dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco; per questi ultimi due soggetti si potrà derogare anche alle norme sul *turnover*. È importante anche l'incremento di unità lavorative nel personale amministrativo del Ministero della giustizia, che dovrebbe consentire di cercare di eliminare l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.

Vi sono quindi rilevanti iniziative nei confronti del mondo del lavoro e soprattutto della pubblica amministrazione.

Ricordo, poi, anche per importanti interventi a favore di quelle aree le cui popolazioni negli ultimi venti anni hanno sofferto a causa del sisma. Viene

prorogato di tre anni lo stato di emergenza per i sismi della provincia di Campobasso, probabilmente il sisma più datato rispetto agli altri verificatisi negli ultimi anni. Viene prorogato al 2021 lo stato di emergenza per il sisma dell'Emilia; viene prorogato al 31 dicembre 2020, relativamente al sisma dell'Aquila, il termine per consentire agli imprenditori di quantificare i danni subiti. Relativamente al sisma del 2016, viene prorogata al 31 dicembre 2020 l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione. Ricordo l'esenzione dalle imposte per il rinnovo delle ipoteche su immobili dichiarati inagibili; i contributi ai Comuni con più di 30.000 abitanti, sempre nei luoghi del sisma del 2016-2017, per interventi urgenti di manutenzione di strade e infrastrutture comunali.

Non si tratta di piccole cose; in questo provvedimento non ci sono soltanto delle marchette, come ha detto qualcuno, che ha utilizzato un termine che reputo non molto consono ai provvedimenti che vengono approvati in queste Aule. Ci sono, invece, delle attenzioni importanti verso comparti fondamentali dello Stato e nei confronti dei cittadini.

Tengo a sottolineare la considerazione nei confronti degli enti locali. Si parla sempre di Comuni abbandonati, e parlo anche da ex sindaco. Credo che nei provvedimenti cominciano a vedersi sforzi importanti. Viene prorogato al 30 giugno il termine di inizio lavori nei Comuni beneficiari dei contributi per interventi di efficientamento energetico (il precedente termine era il 31 ottobre 2019). Molti Comuni non erano riusciti ad iniziare i lavori; nelle piccole realtà amministrative vi sono, infatti, problemi di carenza di personale e di uffici tecnici e, quindi, mettere in campo le gare di appalto e la progettazione diventa in alcuni casi davvero complicato e si perdono opportunità.

Vi è poi la riapertura del termine per i contributi che i Comuni possono chiedere per la progettazione definitiva ed esecutiva della messa in sicurezza del territorio: anche in questo caso, spesso, per le piccole realtà comunali è complicatissimo realizzare progetti e trovare i fondi per affidare la progettazione esecutiva e definitiva e spesso, nonostante vi siano i contributi acquisiti dai bandi, non si fa in tempo ad arrivare alla progettazione definitiva.

È importante poi che nel milleproroghe siano previste delle iniziative relative alla liquidità dei Comuni; per i Comuni in dissesto e predissesto vengono dilazionate le rate per poter restituire le anticipazioni di liquidità dello Stato. Vi è inoltre la riduzione dell'onere del debito per Comuni, Province e Città metropolitane attraverso la possibilità di ristrutturare i mutui, che i Comuni avevano nella propria pancia al 30 giugno 2019 e che termineranno dopo il 2024. Si tratta di una boccata di ossigeno, perché spesso quelle risorse che i Comuni devono stanziare per pagare le rate dei mutui e gli interessi vengono sottratte alla comunità, alla manutenzione delle strade, alla sicurezza, all'illuminazione pubblica e al sistema sociale, soprattutto per quanto riguarda il sostegno scolastico e tutte le attività in capo alle amministrazioni comunali.

Credo insomma che ci siano dei segnali importanti. Ci sono dei provvedimenti che riguardano le imprese; 6,5 milioni per il sostegno al *made in Italy*, 50 milioni per l'internazionalizzazione delle imprese, altro tema molto importante. Ci sono degli stanziamenti per la sanità, sia per il personale, che

per il finanziamento di altre attività che non sto qui a ricordare, essendo state in maniera piuttosto dettagliata menzionate in altri interventi.

Ci sono dei provvedimenti che vanno nella direzione dell'aumento della sostenibilità ambientale (provvedimenti *green*). Sono previsti l'estensione al 2020 dei contributi agli incentivi per l'acquisto dei motoveicoli ibridi o elettrici; la proroga del *bonus verde* e di tutti i *bonus* per le ristrutturazioni e per le detrazioni per la sistemazione dei giardini e così via. L'elenco delle misure presente sarebbe ancora molto lungo, ma mi fermo qui.

Il provvedimento - come ho già detto all'inizio dell'intervento - non risolve certamente tutti i problemi del Paese, ma sicuramente è un'iniezione di fiducia per i cittadini, per alcuni comparti della società e per il sistema imprenditoriale, per poter avere un po' di respiro perlomeno nell'attuazione di alcune iniziative che la legge consente e che, però, i termini troppo stretti avrebbero pregiudicato. (*Applausi dai Gruppi IV-PSI, M5S e PD*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rauti. Ne ha facoltà.

RAUTI (*FdI*). Signor Presidente, la maggioranza allaccia la sua cintura di sicurezza, come accaduto in altre occasioni, ricorrendo al voto di fiducia. Definirei tale comportamento un atto di prepotenza politica con un effetto tombale sulla discussione parlamentare, ma andiamo per ordine.

Dalla Camera il testo in esame è arrivato blindato. È evidente che quanto contenuto nel disegno di legge n. 1729 non è tutto sbagliato, ma è anche vero che si poteva migliorare. E, se esiste - ed è così - una pioggia di emendamenti da parte delle forze politiche in un numero, se non erro, di circa 600, significa che il provvedimento poteva essere migliore e, invece, non lo sarà. Fratelli d'Italia - ad esempio - ha presentato 130 emendamenti e ad alcuni di essi accennerò in seguito. Credetemi: non si tratta di questioni bizzarre o astratte, quanto piuttosto di bisogni concreti o di vuoti normativi da colmare.

Il cosiddetto milleproroghe riguarda - come è stato già detto - un ampio ventaglio di materie; è talmente ampio da includere gli ambiti più svariati. Sinceramente dobbiamo dire che non è la prima volta che si ricorre allo strumento del milleproroghe; anzi - e lo sottolineo - si sta profilando un ricorso sistematico a questo metodo tanto da declinare quello che potremmo definire un diritto consuetudinario. Ciò, però, non lo giustifica né nel metodo e neppure nel merito. Cari colleghi, si tratta infatti di un approccio legislativo sbagliato, figlio e frutto di un'incapacità di governo e del mancato rispetto dei termini previsti dalla legge. Insomma, si tratta di una dilazione per chi non ha saputo gestire tempi e modi. È una sorta - azzardo - di «condono legislativo», ma torniamo alla questione di fondo.

Proprio il vizio di contenuto eterogeneo contraddice il principio dovuto dell'omogeneità e, ancora, la materia eterogenea contraddice il principio invocato del decreto d'urgenza. Servirebbero, infatti, interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze e il rispetto delle scadenze stesse. Ancora: tra merito e metodo questa prassi legislativa, che - lo ricordiamo - anche la Corte costituzionale ha stigmatizzato negativamente, contribuisce a introdurre uno squilibrio nel rapporto tra Governo e Parlamento, perché partecipa a uno svilimento del Parlamento, del suo ruolo, dei suoi compiti e della sua

funzione legislativa. Insomma, il Parlamento è sempre meno il luogo della decisione e della discussione. Stiamo diventando una sorta di passacarte, di vidimatori e ratificatori, soprattutto per quanto riguarda le notifiche in materia internazionale, mentre ci passano sopra la testa - lo voglio dire - decreti *omnibus* - come nel caso in esame - con deroghe a procedere e decretazione d'urgenza.

Anche nella pregiudiziale presentata da Forza Italia, che abbiamo condiviso, è stato correttamente evidenziato che il provvedimento in discussione ha un vizio di legittimità costituzionale: è privo dei requisiti straordinari di necessità e di urgenza. Come si diceva, è insomma un *omnibus* delle eterogeneità.

Il Gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato 130 emendamenti e tre ordini del giorno, purtroppo bocciati in 1ª Commissione. Ci piacerebbe tanto illustrarli uno ad uno, tanto per parlare un po' di politica, ma non sarà possibile.

Perdonate se mi prendo il lusso di menzionare, sia pure frettolosamente, soltanto alcuni degli argomenti oggetto dei nostri emendamenti, come già hanno fatto altri colleghi. Sono questioni, cari colleghi, che interessano il Paese, interessano chi è fuori da quest'Aula. Mi riferisco - ad esempio - a tutto l'enorme problema della valorizzazione del corpo dei Vigili del fuoco e delle modalità di utilizzo delle risorse a loro destinate dall'ultima legge di bilancio, nonché la proroga delle assunzioni nella pubblica amministrazione; il differimento della cessazione della proroga della provvidenza in favore delle imprese editoriali; le concessioni demaniali marittime, quelle autostradali e ancora gli emendamenti a favore degli alunni con disabilità e l'accompagnamento per i grandi invalidi. Insomma, sono tantissimi gli emendamenti da noi proposti anche in materia fiscale. Non riesco neanche a citarli a titolo di elenco. Numerosissimi sono quelli relativi al mondo della Difesa, delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, per non parlare dello scorrimento delle graduatorie di moltissimi concorsi relativi alle Forze di polizia, alla Guardia di finanza e al Corpo forestale dello Stato. Ne cito solo uno a titolo di esempio: il concorso del 26 maggio 2017 per l'assunzione di 893 allievi agenti di polizia di Stato esclusi a posteriori dalla graduatoria; un impegno preso che non è stato mantenuto: almeno quello lo si poteva fare con il decreto milleproroghe.

In conclusione, potrei continuare l'elenco, ma non servirebbe. Si tratta però - credetemi - di richieste specifiche che vengono da comparti che rappresentano la struttura portante del sistema Paese, oppure da Gruppi sociali vulnerabili che la politica dovrebbe includere e sostenere.

E allora, Governo, maggioranza, procedete così, a colpi di voto di fiducia. Approvatevi il vostro milleproroghe e lasciate escluso tutto il resto. Ma c'è una cosa, per fortuna, che non potrete prorogare, e cioè la tenuta di questo Governo, che non avrà mille giorni di legislatura come voi vi augurate. Noi ci auguriamo che gli italiani possano votare al più presto, ricomponendo la frattura drammatica tra politica e popolo. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Collina. Ne ha facoltà.

COLLINA (PD). Signor Presidente, io ho il difetto di ricordarmi quello che dico negli anni precedenti. Siccome non è la prima volta che intervegno su un decreto-legge cosiddetto milleproroghe, provo a fare un passo in avanti rispetto alla consuetudine che non riusciamo a modificare, per quanti tentativi si possano fare.

La memoria mi ritorna all'anno scorso, quando il decreto cosiddetto milleproroghe fu inserito con un emendamento nella legge di bilancio. L'anno scorso non fu discusso un decreto milleproroghe, perché era dentro la legge di bilancio che fu approvata alla Camera e poi in Senato senza modifiche. Siamo quindi di fronte a un ritorno alla modalità con la quale si è proceduto negli ultimi anni e non riusciamo mai a riconoscere il problema di fondo.

Per affrontare il problema di fondo, se vogliamo realmente riportare al centro il Parlamento e l'attività parlamentare, dobbiamo riconoscere che, se oggi procediamo con una sorta di monocameralismo alternato, in cui una legge si riesce ad affrontare in modo compiuto solamente in un ramo del Parlamento e successivamente tocca all'altro ramo fare la stessa cosa e servire ai colleghi il piatto già pronto e cucinato, è perché esiste un problema di sistema.

Nella scorsa legislatura abbiamo provato ad affrontare il problema di sistema, che si risolve andando a prendere in considerazione le riforme del sistema, che guardano a come far funzionare meglio il Parlamento; a come rivedere le procedure delle leggi che devono essere esaminate in Parlamento e a come riorganizzare i lavori in un rapporto differente e diversamente equilibrato tra Governo e Parlamento. Da una parte, infatti, c'è il Governo, che ha necessità di fare interventi e di svolgerli in tempi che non siano biblici; dall'altra, c'è il Parlamento, con la giusta aspettativa di poter discutere e poter dare un contributo fattivo e significativo alle norme che passano in queste Aule.

Questo è il tema. Quando parliamo di milleproroghe, dobbiamo avere presente che, se vogliamo fare tutti insieme un passo in avanti nella direzione che prima menzionavo, dobbiamo affrontare certe questioni. Credo che come Partito Democratico, ma anche come maggioranza, abbiamo cominciato oggi a mettere un po' in fila le cose, a partire dalla riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. La riflessione che abbiamo fatto insieme è stata quella di dire che, se va bene la riduzione, bisogna però ricostruire ora il sistema con una sua coerenza che guardi a un equilibrio rispetto al territorio e, quindi, al sistema della rappresentanza, nonché, dall'altra parte, alla centralità del Parlamento nel suo rapporto con il Governo, e quindi con le procedure legislative che devono essere messe in campo.

Ritengo che questa sia la consapevolezza che dobbiamo avere oggi con il *background* che possediamo della scorsa legislatura, con i tentativi che sono andati a vuoto, ma con un approccio nuovo e costruttivo che stiamo mettendo in campo e che credo abbia la possibilità di svilupparsi in modo positivo nella legislatura in corso.

L'altro problema fondamentale che ci troviamo davanti è che non riusciamo ad affrontare in modo organico dei temi decisivi per il Paese. Ormai la legge di bilancio e il milleproroghe rappresentano i due passaggi fondamentali, i due treni che passano con sicurezza e certezza e che noi utilizziamo per andare a incidere sulle questioni del Paese. Al di là del fatto di dire quant'è brutto il milleproroghe, le migliaia di emendamenti le presentiamo tutti, a

partire dalla minoranza, e ciò vorrà dire che ci sono delle questioni vere che devono essere affrontate. Dobbiamo riuscire a farlo in modo organico, con dei provvedimenti legislativi che si occupino del tema. Credo che il nostro programma di Governo ci metta davanti questa opportunità.

Abbiamo evidenziato dei temi molto importanti, come il *green new deal*. Ebbene, non è con degli emendamenti alla legge di bilancio o al milleproroghe che si affronta in modo organico il *green new deal*. Dobbiamo avere la capacità di mettere in campo dei provvedimenti legislativi di concerto con il Governo e con i Gruppi parlamentari che vadano in questa direzione.

Nel milleproroghe c'è stata qualche sbavatura in questo senso, perché si è intervenuti con emendamenti su temi che invece dovrebbero essere affrontati in modo organico (penso, per esempio, al tema dell'energia); tanti aspetti sono stati trattati, però, in modo positivo.

Come Presidente della 12ª Commissione del Senato concludo ragionando più specificamente proprio sulla sanità: penso che il lavoro fatto in questa legislatura all'interno della Commissione - non ho difficoltà a riconoscerlo - abbia portato a una maturazione di consapevolezza su alcuni temi che vengono poi riconosciuti in modo *bipartisan* dagli stessi componenti della Commissione attraverso i contenuti del milleproroghe in esame, e li cito rapidamente.

Abbiamo trovato i fondi per aumentare gli stipendi dei medici, lavorando sul recupero della RIA (retribuzione individuale di anzianità), che è un tema conosciuto tutti; abbiamo stanziato i fondi per gli *screening* neonatali e abbiamo consentito agli IRCCS e quindi agli istituti di ricerca di fare investimenti e di assumere personale; abbiamo affrontato il tema della sperimentazione animale in modo puntuale, proseguendo sulla strada che giustamente era stata individuata anche negli anni scorsi. Vi è poi il tema degli specializzandi e delle specializzazioni, che è stato affrontato in vario modo, ma sempre in connessione e allineamento con il Patto per la salute che è stato sottoscritto dal Governo con la Conferenza Stato-Regioni. C'è stato quindi un lavoro di concerto molto positivo che ha trovato immediatamente, nel primo provvedimento utile, la possibilità di esprimere concretamente i contenuti positivi che erano stati condivisi.

È chiaro che ci sono dei temi urgenti e fare questa discussione in questo momento certamente richiama anche altri aspetti, ma sono affrontati problemi che attengono al nostro sistema sanitario: penso alla difficoltà di dare seguito al *turnover* nelle nostre aziende sanitarie e nei nostri ospedali dei primari specialisti, tema che è stato affrontato in vario modo e positivamente. C'è una quotidianità della gestione della sanità in Italia che ha trovato risposta in questo provvedimento.

Ci sono altri temi che sono stati ricordati da tutti i colleghi della maggioranza e non ne sottolineo altri, ma credo che il lavoro che stiamo facendo - ed è l'appello che rivolgo alla maggioranza - debba andare nella direzione di costruire dei provvedimenti organici sui vari temi che riteniamo importanti per il futuro del Paese. Andiamo in questa direzione; ora con il milleproroghe, insieme alla legge di bilancio, abbiamo dato delle risposte che complessivamente ritengo complete, per quello che potevamo fare in questo frangente e per le cose che avevamo immaginato con la legge di bilancio, di cui questo

decreto-legge rappresenta un completamento. Ora dobbiamo cominciare a dare risposte più organiche. Conclusa questa fase anche di emergenza, credo sia necessario iniziare a lavorare in questa direzione. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Arrigoni. Ne ha facoltà.

ARRIGONI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentante del Governo, questo decreto milleproroghe non ci piace: è diventato un *omnibus*, una seconda legge di bilancio; anzi, è diventato una legge-mancia che soddisfa tanti appetiti con la distribuzione di regalie che assommano a 15 milioni di euro. Il decreto doveva essere l'occasione per assumere qualche misura importante per le comunità terremotate del Centro Italia, invece avete respinto i nostri emendamenti. Per esempio, avete negato la proroga dell'esenzione dal reddito dei fabbricati inagibili ai fini del calcolo dell'ISEE; la proroga e la riapertura della zona franca urbana; la proroga della sospensione termini per la notifica delle cartelle di pagamento. La bocciatura di questi emendamenti e anche di un semplice ordine del giorno rappresenta uno schiaffo ai terremotati e certifica come sia scemata l'attenzione verso le aree colpite dal sisma con questo sciagurato Governo giallorosso. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*.

Soprattutto, la proroga della sospensione delle cartelle era di vitale importanza per le imprese che da anni sono alle prese anche con la stretta creditizia. Soprattutto nelle Marche, dopo il fallimento della Banca delle Marche, commercianti, artigiani e industriali chiedevano di avere ancora ossigeno per l'economia del cratere e voi lo avete irresponsabilmente negato. La mancata proroga della sospensione termini cartelle sta già determinando il blocco dei pagamenti delle imprese creditrici della pubblica amministrazione e molte imprese, non avendo il DURC in regola, non sono in grado di lavorare e fatturare. Noi abbiamo raccolto il grido di allarme di Confindustria e dei rappresentanti delle altre associazioni datoriali; voi purtroppo siete rimasti sordi perché chiusi in questo palazzo.

Ai terremotati avete poi rifilato un secondo schiaffo: oltre al nulla del decreto, avete provveduto in questi stessi giorni a nominare quale nuovo commissario alla ricostruzione un altro politico di razza del PD, stavolta abruzzese dopo i primi due emiliani, al posto di un tecnico competente marchigiano. E ricordo che nelle Marche ricadono i due terzi del cratere.

Voi del MoVimento 5 Stelle avete svenduto al Partito Democratico il professor Farabollini, geologo e docente universitario, tra i pochi ad aver brillato per capacità tra quanti proposti da voi, come testimoniato dall'apprezzamento a lui rivolto dai tanti tecnici e professionisti che da oltre tre anni e mezzo lavorano con fatica nel cratere.

Vergogna delle vergogne, lo avete sacrificato con la complicità e il plauso del gotha del Partito Democratico marchigiano, dei parlamentari della Giunta regionale di Ceriscioli e anche di diversi sindaci marchigiani, i quali, certamente inconsapevoli della portata di questa pessima scelta, si sono rallegrati per il cambiamento del Commissario che, alle vuote promesse di un'ac-

celerazione nella ricostruzione e di un ruolo centrale dei sindaci, invece consoliderà, da una parte, un atteggiamento lassista nei confronti dei terremotati e, dall'altra, costruirà un potente apparato centrale di riferimento al Partito Democratico, dove i territori saranno tagliati fuori dalle decisioni. Vergogna! (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

Il decreto è stato anche l'occasione per assumere decisioni riguardanti l'energia. Da un lato, siamo soddisfatti perché la Lega è stata determinante per l'approvazione della norma che introduce in via sperimentale l'autoconsumo collettivo e le comunità energetiche rinnovabili, dove famiglie e, soprattutto, imprese potranno diventare i cosiddetti *prosumers*, cioè produttori e al tempo stesso consumatori, con una sorta di produzione e consumo di energia elettrica a chilometro zero, con meno sprechi e più risparmi sulla bolletta elettrica. Dall'altra parte, non mancano decisioni negative che avete assunto per mettere le mani sul settore energetico. Senza precedenti, è gravissima la decisione del Governo di commissariare per decreto una società dello Stato, il GSE, il gestore dei servizi energetici. Evidentemente, al vostro Governo giallorosso fa gola mettere le mani su una società che promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica e che guida un gruppo capace di fatturare 30 miliardi di euro all'anno, di cui 15, la metà, sono nella gestione degli incentivi alle rinnovabili.

Ecco a cosa serve il tanto sbandierato *green new deal*, la svolta verde del Governo giallorosso: gestire un polmone finanziario con un sacco di soldi che gli italiani versano con la bolletta elettrica pagando gli oneri generali di sistema. Così voi, che siete maggioranza in questo palazzo e minoranza nel Paese, ampliate il già enorme perimetro delle prossime nomine. Oltre a quelli di ENI, Enel, Terna, Leonardo e di altre società, andrete così a nominare anche i presidenti, gli amministratori delegati e i consiglieri, non solo del GSE, ma anche delle tre società di questo gruppo: l'Acquirente unico, il Gestore dei mercati energetici e la RSE (Ricerca sul sistema energetico).

Un'altra sciagurata decisione che avete assunto è la proroga di altri sei mesi - che non basteranno - del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee: il Pitesai, più noto come bloccatrivelle. Considerato che l'Italia dipende energeticamente dall'estero per il 76 per cento, percentuale che sale addirittura al 93 per cento per la fornitura di *gas*, questa vostra decisione è assurda ed irresponsabile. È chiaro che, in questo caso, il Partito Democratico è caduto nel ricatto del MoVimento 5 Stelle e dell'ipocrisia ormai diffusa secondo la quale la transizione energetica verso il 2030 e il 2050 si possa fare con il solo fotovoltaico o l'eolico. Così state solo prendendo in giro il Paese, irritando il mondo economico produttivo. Sappiamo tutti, e lo avete scritto anche voi nel PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima), da poco approvato e trasmesso a Bruxelles, che la transizione energetica, nei prossimi trent'anni, dovrà necessariamente essere accompagnato dal *gas* che, dunque, a lungo sarà ancora fondamentale e strategico per sostituire le fonti fossili più inquinanti. Con la moratoria, non solo lo state umiliando, ma state affossando l'intero comparto italiano dell'*oil & gas*, in particolare quello di Ravenna, già in ginocchio. Prorogare infatti di altri sei mesi la moratoria per i permessi di ricerca di nuovi giacimenti di *gas* lascia nell'incertezza le compagnie energetiche, mette a rischio tanti addetti del settore, ma

soprattutto condanna il Paese ad una maggiore dipendenza alla schiavitù energetica dall'estero. *(Applausi del Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Quello che volete, dunque, è importare il gas. Bravissimi! Mi spiegate a chi volete fare un favore, oltre alla Total e dunque alla Francia, che nelle acque territoriali di Cipro sta coltivando gas da un giacimento che è a cavallo con le nostre acque territoriali? Lo sapete che in Italia, nel 2018, hanno attraccato oltre 600 petroliere che non hanno certo i motori elettrici? Eppure dovrebbe essere evidente che l'ambiente ci guadagna, riducendo le importazioni di gas, in primo luogo perché così si riducono le emissioni dei motori *diesel* delle petroliere e in secondo luogo perché così si riduce il pompaggio delle centrali di compressione del gas, che devono spingere il metano fino al dispacciamento locale. Scusate, ma perché non avete accolto l'emendamento presentato dai parlamentari della Lega che era di assoluto buon senso? Se al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono in ritardo e non bastano diciotto mesi per l'adozione del piano, avreste dovuto prendervi diciotto mesi, due anni o tre anni, ma da subito avreste dovuto restituire efficacia ai permessi di ricerca sospesi, per non escludere ulteriormente il nostro Paese da potenziali investimenti che ora andranno in fumo.

Ora, dal Ravennate, con Bonaccini e il sindaco De Pascale del Partito Democratico in testa, ma anche con rappresentanti istituzionali della Lega, mossi da rabbia e determinazione, verrà ad ore, nel prossimo giorno, inoltrata al Governo la richiesta formale di aprire un confronto nazionale per riconoscere lo stato di crisi di un comparto, che oggi conta circa 3.000 addetti, tra diretti e indiretti, e che solo quattro anni fa ne contava più di 5.000. Insomma, si tratta di un altro cortocircuito nella maggioranza e, soprattutto, nel Partito Democratico, che non può prendere in giro i cittadini, le imprese e il Paese, facendo due parti in commedia: una a Roma e l'altra a Ravenna.

Signor Presidente, mi avvio alle conclusioni, rivolgendomi ai colleghi della maggioranza: smettetela di fare danni al Paese, prendete atto della vostra incapacità e dei vostri litigi, andatevene a casa e lasciate crescere l'Italia in armonia, con la Lega e Salvini al Governo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitali. Ne ha facoltà.

VITALI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, anche in un'Assemblea che non sembra manifestare il suo interesse al provvedimento, che invece sembrerebbe molto atteso da diversi settori della vita pubblica, credo di dover iniziare dicendo che siamo alle solite, con l'abuso dello strumento della decretazione d'urgenza. Si tratta di un abuso che alcuni esponenti politici, che oggi siedono comodamente tra i banchi della maggioranza, hanno stigmatizzato in maniera polemica e non assolutamente indifferente nella scorsa legislatura, quando addirittura si è arrivati a occupare i banchi del Governo, proprio per protestare per l'imbavagliamento delle prerogative istituzionali del Parlamento, l'organo principe della legislazione. Oggi ci rendiamo conto che, evidentemente, cambiando la postazione e la prospettiva, anche la decretazione d'urgenza può

essere uno strumento utile e che "andasse al diavolo" il Parlamento e facesse quello che meglio crede. Del resto siamo stati abituati ad altre capovolte e ad altre giravolte, a proposito dell'utilizzo delle auto blu, che quando erano utilizzate dagli altri erano uno spreco, ma adesso che invece portano i rappresentanti di questo Governo servono a garantire la sicurezza. Meglio tardi che mai: benvenuti su questa terra. Colleghi, voglio però dirvi di stare attenti, perché è dell'altro giorno una sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità di una parte della normativa spazzacorrotti, che è stata presentata come il toccasana per la lotta alla corruzione e questa mattina è stata dichiarata un'altra incostituzionalità della stessa normativa. Cercate dunque di collegarvi con la Costituzione, la legge fondamentale del Paese, quando andate a legiferare.

In questa circostanza avete violato in maniera marcata l'articolo 77 della Costituzione - e non solo questo - perché al decreto-legge in esame mancano i presupposti di necessità e di urgenza.

Dico questo perché, come qualche collega osservava questa mattina nel dibattito, il decreto-legge milleproroghe, l'*omnibus*, è diventato uno strumento ordinario di legislazione e si dimentica che ciò nasconde l'incapacità del Governo di legiferare in maniera adeguata. Questa mattina in Commissione affari costituzionali, di fronte a una contestazione di questo tipo, ci è stato detto che però molte volte è la burocrazia a non essere in collegamento e in sintonia con il Parlamento, quindi non è in grado di adeguarsi alle normative. È sbagliato, perché la burocrazia approfitta di questo strumento sapendo che il Governo è consenziente, è complice, è alleato, quindi non si impegna ad adeguarsi alle normative perché sa che tanto ci sarà il milleproroghe, il provvedimento *omnibus*. Ciò è tanto vero che, dall'essere uno strumento straordinario per il quale non è possibile prevedere quando ne nasce l'esigenza è diventato proprio uno strumento sistematico: «Questo lo mettiamo nel milleproroghe; questo lo mettiamo nel provvedimento *omnibus*». Si tratta, quindi, di un modo di legiferare assolutamente contrario all'articolo 77 della Costituzione.

Deve però essere segnalata un'altra violazione all'articolo 70 della Costituzione: l'organo preposto a legiferare è il Parlamento. Peraltro oggi la Corte costituzionale sta decidendo su un ricorso a proposito della compressione ingiustificata dei tempi di discussione in sede di legge di bilancio (non so se la questione è stata già decisa, ma sicuramente oggi sarà delibata). Non è possibile che il Parlamento venga chiamato soltanto come spettatore di una volontà del Governo. Il Parlamento ha una prerogativa, che è quella legislativa; il Governo ha un canale privilegiato nel momento in cui presenta dei disegni di legge, che giustamente devono avere la priorità nella discussione, ma è il Parlamento nella sua interezza, dove ci sono maggioranza e opposizione, a dover legiferare.

Stamattina un collega diceva che la consuetudine del milleproroghe l'avete inventata voi nel 2005 con il Governo di centrodestra. All'epoca però era uno strumento eccezionale e riguardava la proroga di termini in scadenza che venivano prorogati per la prima volta. Vorrei ricordarvi che voi ne avete fatto un abuso, se è vero - come è vero - che la scorsa settimana abbiamo

votato il decreto-legge in materia di intercettazioni, che recava la quarta proroga per l'entrata in vigore di alcune norme addirittura della riforma Orlando. Non è più, quindi, un momento di eccezionalità ma di ordinarietà, un momento di legislazione che viola le prerogative del Parlamento. A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale che hanno richiamato il Governo sostanzialmente a due obblighi, il primo dei quali concerne la omogeneità delle materie. Io credo che non occorra essere dei giuristi o dei costituzionalisti per dire che non c'è assolutamente omogeneità in questo testo, se è vero che si parla della proroga dei termini per gli enti territoriali, di proroga termini di giustizia, di ambiente, infrastrutture, politiche sociali, istruzione, università, cultura e chi più ne ha più ne metta. Mi chiedo dove sia la omogeneità prevista dalla Costituzione e che ha indicato la Corte costituzionale sia con la sentenza n. 22 del 2012 che con la sentenza n. 247 del 2019.

Vi è però un altro aspetto che vi sfugge e che è stato pesantemente violato: il disegno di legge di conversione del decreto-legge deve essere funzionalizzato e specializzato, cioè non può aprirsi a materie diverse da quelle contenute nel decreto-legge. È quindi sufficiente notare che il decreto-legge in esame è entrato alla Camera con circa quaranta articoli e ne è uscito con quasi ottanta per comprendere che è stata realizzata un'altra violazione. Visto che non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, dico ai colleghi dell'opposizione che a mio avviso è arrivato il momento di investire ancora una volta la Corte costituzionale di questa delicata materia.

Non è possibile, infatti, assistere in maniera impassibile a questa violenza nei confronti delle istituzioni. Violando il principio della funzionalizzazione e della specializzazione della legge di conversione avete violato ancora una volta la Costituzione.

Ma vi è di più, e mi avvio alla conclusione, perché tanto è inutile parlare, considerato che le decisioni sono state già assunte e che ancora una volta probabilmente porrete l'ennesima questione di fiducia, forse la ventottesima o la ventinovesima, nel giro di ventiquattro mesi; è più di una al mese, se si considera che ad agosto il Parlamento non lavora. Evidentemente non c'è peggior sordo di chi non voglia ascoltare. Vi è la questione dell'articolo 35 del decreto-legge, che parla delle concessioni autostradali. Utilizzate un decreto-legge, peraltro finalizzato a prorogare dei termini, per regolare una materia che, essendo di natura ordinamentale, ha bisogno di essere normata con una legge, in violazione di quanto hanno stabilito la Corte di giustizia europea e il Consiglio di Stato, che richiedono che la revoca della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi. A voi tutto ciò non interessa assolutamente.

Noi voteremo contro questo provvedimento; voteremo contro per dare un segnale di insofferenza a questo modo di legiferare; voteremo contro anche se una parte di queste norme probabilmente le avremmo condivise e le condivideremo, ma sono il metodo e il sistema che non condividiamo. Ci auguriamo che questo voto contrario, che probabilmente non servirà a fermarvi su questo percorso, serva come campanello d'allarme, come risveglio delle coscienze di chi vuole legiferare e governare legittimamente e rispettando la Costituzione. È quindi un voto contrario di responsabilità nei nostri confronti,

nei confronti del Parlamento e nei confronti del Paese. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Di Girolamo. Ne ha facoltà.

DI GIROLAMO (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'approvazione di questo disegno di legge di conversione del decreto-legge intende garantire la continuità del funzionamento dell'intera macchina amministrativa, che si è trovata purtroppo impreparata sui termini in scadenza posti al 31 dicembre 2019. Un decreto-legge, il cosiddetto milleproroghe, dal nome assai asettico, che racchiude in sé disposizioni di varia natura e di carattere sostanziale, ma soprattutto di urgenza per i più disparati settori.

Purtroppo in questi anni sempre più spesso l'Italia ci ha ricordato di essere un territorio estremamente delicato. Per quanto concerne la prevenzione e la sicurezza, in questo provvedimento abbiamo inserito, in primo luogo, il differimento alla data del 31 dicembre 2021 del termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate di primo e di secondo grado, con priorità per gli edifici situati nei Comuni del Centro Italia colpiti dai disastrosi eventi sismici degli anni 2016 e 2017. Inoltre, è differito alla stessa data del 31 dicembre 2021 il termine per la verifica di vulnerabilità sismica degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di rilievo fondamentale per la finalità di protezione civile. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Viene poi posticipata al 31 luglio 2019 la data entro la quale i Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma e con una popolazione superiore a 30.000 abitanti avrebbero dovuto approvare il bilancio dell'anno 2018 ai fini dell'assegnazione del contributo di 5 milioni di euro previsto dal decreto-legge sbloccacantieri; soldi utili per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria o messa in sicurezza su strade ed infrastrutture comunali.

Inoltre, con la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di applicazione della disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano in corso rapporti di lavoro dipendente e a termine con le pubbliche amministrazioni, nonché posticipando il termine entro cui si dovrà conseguire il requisito relativo all'anzianità di servizio, si vuole creare un arco temporale utile alla definitiva stabilizzazione del personale impiegato nella ricostruzione.

Infine, differiscono al 31 dicembre 2020 i termini entro i quali nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste dalla normativa vigente per il deposito temporaneo delle macerie, dei rifiuti e dei materiali di scavo.

Crediamo che l'Italia debba ripartire e in fretta. Per questo il Movimento 5 Stelle ha fortemente voluto varare nella scorsa primavera il decreto-

legge sbloccacantieri. Ora, per renderlo ancora più efficace, vengono modificati alcuni aspetti della disciplina introdotta a suo tempo dall'articolo 4, in relazione alla nomina di un commissario straordinario incaricato di sovrintendere gli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana. In particolare, si stabilisce che il commissario sia nominato entro il 28 febbraio 2020; che la sua attività sia limitata alla rete viaria principale; e che egli possa avvalersi anche dell'Anas, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e di altri enti pubblici. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Sempre con riferimento ai commissari straordinari previsti dallo sbloccacantieri, al fine di consentirne l'immediata operatività si prevede che, contestualmente alla nomina, venga autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate ai singoli commissari sulle quali far confluire le risorse assegnate. Non dimentichiamo la Sardegna, per la quale si prevede la nomina, entro il 30 giugno 2020, di un commissario straordinario per la realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria della stessa Regione.

Mai - lo sottolineo - avremmo poi potuto dimenticare i cittadini genovesi e la tragedia che li ha avvolti nell'agosto del 2018. In particolare, per loro si prevedono una serie di interventi in materia portuale, al fine di assicurare servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità conseguenti il crollo del ponte Morandi, con uno stanziamento di 20 milioni di euro anche per il 2020, al fine di rinnovare il parco mezzi utilizzati dalla Città metropolitana di Genova.

Parliamo ora di revoche di concessioni autostradali, dove il dibattito - non solo politico - si è fortemente concentrato negli ultimi mesi. Nel decreto-legge in discussione viene introdotta una disciplina, in deroga a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade. In particolare, si prevede che, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo concessionario, la gestione, la manutenzione e gli interventi necessari alla riqualificazione o all'adeguamento di tali strade possano essere affidati all'Anas, e che l'indennizzo da corrispondere, in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario, riguardi solo il valore delle opere realizzate e non anche le penali e l'indennizzo a titolo di risarcimento per mancato guadagno, dichiarando nulle le eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali difformi, anche se approvate con legge.

Mi riferisco - e qui voglio evidenziarlo - all'articolo 35 del decreto-legge milleproroghe, con il quale si provvede a riequilibrare il rapporto di forza contrattuale tra concedente e concessionario *(Applausi dal Gruppo M5S)*, lo stesso rapporto che finora è stato eccessivamente favorevole per le società concessionarie.

In conclusione, come rappresentante del popolo abruzzese, voglio qui evidenziare quanto di buono questo decreto-legge porta alla mia terra, l'Abruzzo: interventi relativi alla rete ospedaliera, alla geografia giudiziaria, ai fondi e alle azioni per le zone colpite dal sisma e da altre calamità naturali. Si tratta di problemi che l'Abruzzo si trascina dietro da troppo tempo. Mi riferisco al depotenziamento di tanti, troppi ospedali e al rischio di chiusura di im-

portanti presidi di giustizia nelle nostre città. Si continua a porre invece particolare attenzione ai presidi sanitari, come quelli di Penne e di Popoli, in provincia di Pescara, estremamente depotenziati in seguito al decreto-legge Lorenzin, ma di particolare importanza in quanto situati in zone terremotate.

Viene prorogato all'anno 2022 il termine per l'attuazione delle modifiche previste alla riforma della geografia giudiziaria, dando perciò un ulteriore anno di respiro e di tempo per poter provvedere al salvataggio dei tribunali di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto, vittime di una riforma fatta sottovalutando troppi aspetti di straordinaria importanza.

E ancora, sul fronte istruzione e ricerca, c'è l'incremento di 4 milioni di euro a partire dall'anno 2020 per le riforme destinate alla scuola di dottorato internazionale del Gran Sasso science institute.

Infine, citando il mio illustre e storico concittadino, «Sulmo mihi patria est»: la mia città, Sulmona, quest'anno finalmente potrà celebrare il poeta latino Publio Ovidio Nasone a 2000 anni dalla sua morte, grazie alla proroga del comitato promotore per le iniziative culturali in suo onore. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Un provvedimento quindi dal nome assai asettico è il decreto-legge milleproroghe, ma che di fatto risulta essere una manna dal cielo per l'intero Paese. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 162, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

(*La seduta, sospesa alle ore 15,48, è ripresa alle ore 16,22*).

Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione della questione di fiducia

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Per la discussione sulla fiducia sono stati ripartiti cinquanta minuti, in base a specifiche richieste dei Gruppi. Seguiranno le dichiarazioni di voto finali e la chiama.

Resta confermata, alle ore 9 di domani, l'informativa del Ministro della salute sul coronavirus.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1729 e della questione di fiducia (ore 16,23)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Martelli. Ne ha facoltà.

MARTELLI (*Misto*). Signor Presidente, faccio velocemente una considerazione generale sul concetto del milleproroghe e fiducia annessa.

Ho sentito un collega prima affermare: sì, è vero, questo è un decreto polpettone, pieno di roba, e c'è pure la fiducia, ma non siamo stati noi ad iniziare la tradizione dei decreti milleproroghe. Quindi, tutto bene. Bel coraggio nel riuscire a fare queste affermazioni! Mi sarei aspettato, piuttosto, un dignitoso silenzio, ma evidentemente così non è stato.

Per quanto riguarda il merito di questo decreto-legge, che cosa contiene? Contiene, tra l'altro, una misura molto fastidiosa come la proroga dei termini relativi alle gestioni commissariali, in particolare quelle sul terremoto, dopo che ci è stato assicurato, in più decreti terremoto, che quei decreti sarebbero stati risolutivi. Quindi, il problema numero uno, sul quale bisogna interrogarsi profondamente, è: possibile che in Italia le procedure autorizzative di rilascio dei pareri siano così farraginose che neppure i poteri commissariali riescono a concludere le pratiche in tempi ragionevoli? Questa è la vera domanda. Ma, invece di porsi questa domanda, si continuano a fare commissari su commissari.

Per esempio, dopo due mesi - sottolineo: due mesi - dall'istituzione del Centro meteorologico europeo, la Regione Emilia Romagna viene investita, come stazione appaltante, dei poteri del commissario straordinario. Due mesi e già serve un commissario straordinario? Neanche siamo partiti e già serve il commissario?

Allora, bisogna capire che il problema è a monte, come continuo a ripetere ogni volta. Non si possono creare due Italie, una nella quale bisogna arrancare con le procedure ordinarie e non si arriva mai alla fine e un'altra

parte che viene sottoposta all'ombrello della gestione commissariale con il commissario che, di volta in volta, chiede una deroga a una determinata situazione per poter procedere.

Due Italie non sono costituzionali e un Governo - perché questo è un decreto-legge e lo ha fatto il Governo - non deve permettere che in Italia si creino corsie preferenziali. Intervendiamo allora una volta per tutte sulle procedure autorizzative, visto e considerato che alcune forze politiche sono venute qui e si sono fatte eleggere al grido di: cambiamo!

Questa è la cosa da cambiare, non ampliare i poteri commissariali o nominare più commissari.

Ancora di più nel merito, oltre alla citata situazione dei commissari, ci sono altre situazioni che, secondo me, meritavano un maggiore approfondimento e non lo hanno avuto e hanno avuto una risposta sbagliata. Partendo dal fondo, penso, per esempio, all'articolo nel quale si parla, giustamente, del problema dell'inquinamento delle navi ormeggiate. La risposta, sbagliata, a questo è: alimentiamo le navi con impianti di terra, senza specificare quali. Questo apre al fatto che si possano creare delle stazioni di produzione localizzata di energia, ovvero gruppi elettrogeni, eventualmente anche alimentati a gasolio, che forniscano la necessaria potenza elettrica per alimentare i sistemi di bordo di una nave, che normalmente sono alimentati da un motore da 80 o 90 megawatt, che seppure non funzionano a pieno regime necessitano di una grande potenza per essere alimentati. Invece mi sarei aspettato, da qualcuno più attento all'ambiente, che si parlasse di connessione diretta con cavi di media tensione, mentre questo non c'è. Quindi voi aprite alla possibilità di delocalizzare l'inquinamento dalla nave alla banchina, un po' come con i sistemi elettrogeni di alimentazione dei trattori elettrici, che non sono altro che dei gruppi elettrogeni posti a lato del campo, con dei cavi che si collegano al trattore, che diventa un trattore elettrico e quindi viene classificato come veicolo a emissioni zero: attenzione, perché questa è la normativa.

Sempre rimanendo in tema, ho notato che continuano a esserci due fonti di energia "rinnovabile", che hanno un trattamento di favore rispetto ad altre e sono il biogas e il fotovoltaico. Il biogas sfugge al decreto FER1, perché ha un'incentivazione dedicata e quindi non ha il contingentamento e non ha neanche gli scaglioni. Il fotovoltaico non sfugge al decreto rinnovabili FER1, ma ha una legislazione dedicata, che abbiamo visto nei vari provvedimenti sulle comunità energetiche e sull'autoproduzione. La domanda che sorge spontanea è: posto che questo non c'entra nulla con un decreto milleproroghe, perché la maggioranza ritiene di privilegiare due rinnovabili, di cui una, il biogas, è rinnovabile si fa per dire, a scapito di tutte le altre? È non conoscenza o è malizia?

Per quanto riguarda il biogas, parlate di impianti piccoli, classificando come tali quelli fino a 300 kilowatt. Prima considerazione: guardate che 300 kilowatt sono assai, non sono pochi. In secondo luogo, le aziende agricole con i soli scarti non possono alimentare un impianto a biogas, hanno bisogno di colture dedicate e quindi, di fatto, in questo modo si sottrae terreno agricolo a una coltura dedicata e l'agricoltore trova più convenienza nel produrre energia

elettrica, che non nel produrre derrate alimentari. Quindi, se lo scopo era questo, va bene, ma se lo scopo non era questo, la freccia è stata mandata in direzione opposta rispetto al bersaglio.

Prima di concludere, cito altri due argomenti in tema di incentivazione. Il primo riguarda i mezzi di trasporto elettrici, che attualmente si stanno diffondendo, come *hoverboard*, monopattini e singola ruota. L'approccio anche questa volta, secondo me, è fortemente punitivo, nel senso che, se il veicolo che si sta utilizzando non rientra in un apposito allegato, che contiene tutti i veicoli oggetto di sperimentazione, automaticamente si sta usando un veicolo non omologato alla circolazione stradale su strade aperte e come tale passibile di sequestro e multa. L'approccio è punitivo perché, con tutto il proliferare di dispositivi di questo tipo che vengono venduti, come minimo il legislatore dovrebbe prevedere una bella etichetta sull'involucro, in cui si specifica almeno che il veicolo potrebbe non essere adatto alla circolazione su strada aperta. Cerchiamo di mettere l'acquirente nelle condizioni di non incorrere in un reato, anche se è vero che l'ignoranza della legge non è ammessa, si potrebbe cercare di dare una mano al consumatore e non dirgli semplicemente: "L'hai fatto e questa è la tua multa".

Per concludere, cito l'incentivazione all'acquisto di autoveicoli ibridi o elettrici, posto che le loro emissioni di CO₂ siano inferiori alla soglia di 60 grammi per chilometro. In primo luogo, mi aspetto che il legislatore sappia, ma evidentemente non lo sa, che questi consumi sono basati su cicli di omologazione e non su prove su strada e su prove reali. Le emissioni di CO₂ dei veicoli attualmente a listino, nei vari listini, non corrispondono a consumi reali, ma sono tutti molto, ma molto più bassi. Dunque il legislatore che vuole incentivare l'acquisto di un mezzo sulla base di un dato non reale sta facendo un grandissimo errore. Faccio un esempio: avete abbassato a 60 grammi per chilometro la soglia di emissione per accedere alle incentivazioni. Fatto un rapido calcolo sulle benzine e sulle emissioni, viene fuori che verrebbero incentivati solo i veicoli a quattro ruote, che facciano almeno 40 chilometri con un litro: se qualcuno mi porta un autoveicolo per trasporto persone, che faccia più di 40 chilometri con un litro, gli dò una stretta di mano, perché nella realtà non esiste nessun veicolo di questo tipo.

Addirittura, continuate ad erogare le incentivazioni sulla base del fatto che i veicoli elettrici siano ad emissioni praticamente zero, ma non è vero. Il veicolo elettrico ha un'emissione delocalizzata. Adesso non entro nel dibattito sul fatto che emetta più grammi di CO₂ un veicolo elettrico o un veicolo a gasolio nell'intero ciclo di vita, perché ci sono cose contrastanti, ma si può dire tutto tranne che le emissioni siano zero. Pertanto, prima di privilegiare un veicolo elettrico rispetto a uno con un altro tipo di propulsione, bisognerebbe fare questo genere di considerazioni, non foss'altro perché voi trascurate il fatto che qualunque veicolo rottamato salta tutta la gerarchia dei rifiuti e finisce direttamente in discarica. Infatti, il mito che gli autoveicoli siano integralmente riciclabili è veramente un mito.

Incentivate questo, quindi non incentivate il riutilizzo dei veicoli, a prescindere da quanto siano vecchi o da quanto siano usurati. Per quanto riguarda tutta la parte dei veicoli a quattro ruote, questo significa creare un'obsolescenza programmata, rendendo di fatto nulla tutta l'energia che è stata

investita nella costruzione del veicolo, sprecandola completamente in favore di un nuovo veicolo, che quindi è stato costruito utilizzando nuova energia e nuove emissioni. Tutte queste cose non vengono considerate.

In ultimo, l'incentivazione di un veicolo a basse emissioni non può prescindere dalla massa dello stesso. Pensare che con provvedimenti come questo possa essere incentivato, perché basso emissivo, un veicolo da 2.500 chili di massa a trazione elettrica e non un veicolo a gasolio da 800 chili di massa è una follia totale: le emissioni di quel veicolo elettrico sono incredibilmente superiori, per non parlare della rischiosità di un veicolo con 2.500 chilogrammi di massa. I nostri limiti di velocità sulle strade urbane, extraurbane e sulle autostrade sono infatti tarati su veicoli che avevano un'altra massa decenni fa; un veicolo di 2.500 chili ha un'energia cinetica molto superiore è uno di 1.000 chili, pertanto per lui il limite di velocità non può essere lo stesso. Se volete incentivare veicoli questo tipo potete anche farlo, ma dovete andare a rivedere tutti i limiti di velocità, perché la sicurezza delle persone viene prima dell'incentivazione di qualunque cosa. (*Applausi del senatore De Bonis*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grimani. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, consumerò meno del tempo a mia disposizione perché non posso che ribadire la valutazione positiva che abbiamo espresso nell'intervento precedente, durante la discussione generale in merito ai provvedimenti contenuti nell'Atto Senato 1729 di proroga termini.

Innanzitutto, crediamo che l'aver posto la questione di fiducia possa sicuramente apparire come una compressione - lo è in qualche modo - del dibattito e dell'attività dell'Assemblea, ma indubbiamente a mio avviso in questo momento si pone come tema importante e fondamentale, perché credo che nei prossimi giorni quest'Assemblea avrà bisogno di discutere questioni che sono sicuramente vicine al sentire della popolazione. Fuori di qui c'è infatti un momento di preoccupazione per le difficoltà inerenti le vicende riguardanti il coronavirus, quindi dovremo trattare i provvedimenti che sono già stati emanati dal Governo e poi quelli più di carattere economico che emanerà nelle prossime ore. A nostro avviso è quindi giusto che ci sia stata un'accelerazione dei lavori, perché ciò consente di licenziare un provvedimento che presenta molti aspetti positivi, come abbiamo già detto.

Vengono poste alcune questioni relativamente al fatto che il provvedimento tende a mettere una pezza a quello che è stato fatto con la legge di bilancio e con i provvedimenti precedenti; questo tema può essere reale, ma sappiamo che in questo Paese, come ho detto, c'è spesso un *deficit* di carattere amministrativo che porta necessariamente a dover prorogare dei termini di legge per consentire alle imprese, ai privati e alle pubbliche amministrazioni di beneficiare di alcune leggi, oppure di non esserne penalizzate nel caso non si possa usufruire delle condizioni che le norme consentono. Si tratta, quindi, di un provvedimento che tocca molti settori della vita e della pubblica amministrazione, come ho detto.

È soprattutto positiva l'attenzione data alla stabilizzazione dei precari. C'è un'attenzione particolare anche per il comparto degli enti locali, sempre più in difficoltà, soprattutto nell'attuazione delle norme e non soltanto a causa della carenza di risorse. Credo quindi che questo provvedimento possa dare ulteriore slancio a quegli interventi già contenuti nella legge di bilancio, i cui effetti positivi siamo sicuri si dispiegheranno nel corso del 2020, tenendo conto che ci troviamo ad affrontare una situazione complessa, in virtù delle novità di questi ultimi giorni. Il Parlamento sarà chiamato a licenziare in maniera rapida il decreto milleproroghe e ad affrontare poi un percorso che dovrà tendere al rilancio dell'economia, in virtù delle difficoltà che sembrano prospettarsi con le vicende che riguardano il coronavirus e della complessità di carattere economico che questa situazione sta determinando.

Noi ci esprimeremo in senso favorevole alla questione di fiducia posta sul provvedimento, con l'auspicio di intraprendere un percorso di lavoro su altre tematiche nelle prossime ore. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Taricco. Ne ha facoltà.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, raccolgo volentieri l'invito a intervenire innanzitutto per ribadire la bontà complessiva del provvedimento. Si tratta di un provvedimento che, come già hanno fatto notare molti colleghi, presenta molti aspetti positivi e dà risposte importanti a molte problematiche della vita dei cittadini. Sicuramente, come è stato detto, avremo altre questioni da affrontare con urgenza nei prossimi giorni, ma intanto qui si danno risposte importanti sui più disparati temi.

Anche per la brevità dei tempi che mi sono concessi, mi concentrerò su poche questioni che hanno rilevanza per l'agricoltura. Innanzitutto, vi è la proroga del *bonus verde*: un provvedimento che già avevamo testato nelle passate annate, che aveva dato risposte importanti, che non eravamo riusciti ad inserire nella legge di bilancio e che trova invece in questo testo una sua collocazione. Crediamo sia importante sia per la qualità della vita delle città e dei cittadini, sia perché introduce quell'elemento di valorizzazione e di bellezza che rappresenta una parte importante del *made in Italy*, di quella immagine del Paese nel mondo che sostiene una filiera, quella florovivaistica, caratterizzante per moltissimi territori.

Un secondo provvedimento importante per l'agricoltura è quello che proroga l'attuale disciplina che esclude l'applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, in attesa di una soluzione definitiva di questo tema, che rischia di essere pesantemente ritardante per tutto il mondo agricolo e di intasare le nostre prefetture nella predisposizione dei documenti. Infatti, il termine di 5.000 euro per i contributi europei all'agricoltura è di fatto insostenibile, quindi siamo costretti a rinnovare la proroga, in attesa di un provvedimento definitivo.

Esso inoltre introduce una proposta, che era già stata avanzata in sede di discussione del disegno di legge di bilancio, relativa al rilancio della possibilità di impianti fino a 300 kilowatt per la produzione di biogas per energia

elettrica per le aziende agricole. Vorrei fare una breve riflessione su questo tema, visto che altri colleghi sono intervenuti e hanno commentato questa norma. Quello del biogas è un tema importante per l'agricoltura da un punto di vista tecnico-agronomico. Noi abbiamo una enorme quantità di reflui zootecnici, che oggi vengono utilizzati tal quali per l'alimentazione del terreno, come concime e con funzioni ammendanti al terreno, che, se trasformati e oggetto di biodigestione anaerobica, migliorano enormemente le qualità di apporto al terreno, per quel che riguarda sia la stabilizzazione del prodotto, sia l'assorbibilità degli elementi chimici che contengono. Da questo punto di vista, considerato che il nostro territorio è in larga parte interessato dalla necessità di governare terreni che sono in molti casi vulnerabili, il fatto di poter disporre di concimi che siano stati oggetto di digestione anaerobica (che li rende molto più assorbibili) riduce enormemente i rischi di dilavamento e quindi di inquinamento delle falde. Questo ci aiuta ad affrontare tutta la questione che riguarda i territori colpiti da eccesso di nitrati.

Questo piccolo intervento, da noi voluto con un emendamento presentato alla Camera, rilancia la possibilità di realizzare piccoli impianti aziendali in funzione di sostegno alle aziende agricole con l'utilizzo di materiali che comunque fermenterebbero nel terreno e quindi apporterebbero all'ambiente quel tipo di gas che vanno ad emettere. Ma in questo caso, tale produzione di gas viene ad essere utilizzata per contribuire alle percentuali di raggiungimento di energie rinnovabili fondamentali per il nostro Paese.

Credo che questo intervento, sia pur piccolo e sia pure soltanto per quest'anno, rilanci un settore importante, quello delle energie rinnovabili, dimostrando che vogliamo continuare ad investire e a dare prospettiva a tale settore perché siamo convinti sia importante non solo sul piano energetico, ma anche e soprattutto dal punto di vista agronomico. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vescovi. Ne ha facoltà.

VESCOVI *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, per quanto ci riguarda, la domanda che ci siamo posti è la seguente: ma come si fa ad avere fiducia in un Governo così? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Un Governo che non c'è in Aula. Siete solo uniti dalla paura di Matteo Salvini; siete uniti solo dalla paura della volontà del popolo di avere un Governo diverso. Quindi siete uniti dalla poltrona. *(Commenti del senatore Mirabelli)*. Questo è un Governo che blocca il Paese. Da agosto ad oggi, l'unica cosa che avete saputo fare è stata porre la questione di fiducia, perché non siete uniti. Due partiti: da una parte il partito della decrescita felice, che adesso si sta rendendo conto di che cos'è la decrescita felice, e dall'altra parte il partito delle tasse. Ma come si fa ad avere fiducia in un Governo composto da due soggetti che fino all'altro ieri in televisione erano uno contro l'altro? *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az)*. Zingaretti contro Di Maio, Di Maio contro Zingaretti e Renzi.

Da che cosa siete uniti? Non avete una visione! Badate solo alla quotidianità. Avete prodotto due volumi di milleproroghe e a chi servono? Non avete visione; guardate solo a domani mattina, ma è da agosto che siamo fermi. Fuori c'è una situazione completamente diversa. Non siete neanche

presenti qui in Aula. Siete veramente qualcosa di inaudito. Per quanto ci riguarda, un Governo così - altro che fiducia - andrebbe mandato a casa subito. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*. Sono contento che ci applaudite.

Mi rivolgo soprattutto ai 5 Stelle. Forse il vostro obiettivo di portare il Paese alla decrescita felice lo state proprio realizzando. *(Commenti del Gruppo M5S)*. È il vostro obiettivo! Il Paese vuole qualcosa di diverso! Speriamo di votare presto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Applausi ironici dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo lasciato solo dai Ministri, sul decreto-proroghe lo posso anche capire, perché è nota la natura di questo provvedimento, mentre invece questa mattina, quando da un Ministero se ne sono fatti due, di due Ministri che beneficiano del decreto-legge sarebbe stato normale vederne almeno uno; invece non abbiamo visto nessuno. Detto questo, il Governo è degnamente rappresentato dal sottosegretario Castaldi, per cui non diciamo che non c'è. Tuttavia, sarebbe bene se venissero anche i Ministri: se uno fa un decreto-legge - lo dice la Costituzione, non io - dovrebbe essere per casi di straordinaria necessità e urgenza, dunque ci si aspetterebbe, almeno di passaggio, di vedere un Ministro; invece, quello che vediamo sempre è il ministro D'Incà, che viene a mettere la fiducia.

La fiducia, i decreti milleproroghe e i decreti-legge in generale sono strumenti normativi che il Movimento 5 Stelle, quando era all'opposizione, additava come indice di cattiva politica, di questi politici che ci sono stati fino ad oggi, che non sono capaci, schiacciano le prerogative del Parlamento e vogliono fare le pastette per conto loro, senza rendere conto a nessuno. Adesso vediamo che i decreti-legge (e il decreto-legge recante proroghe in particolare), nonché la fiducia, vengono usati ancora più di prima, per cui adesso poi ce lo direte voi se avevate torno ieri o se ce l'avete oggi.

I decreti-legge di proroga - che personalmente non mi scandalizzano, anche perché contengono una serie di provvedimenti del tutto disomogenei e di conseguenza non rispecchiano indubbiamente i criteri che la Corte costituzionale ha ribadito, ma che sono nella natura stessa del provvedimento, così come descritto nella Costituzione - si possono racchiudere in tre principali categorie.

In primo luogo, vi è la proroga di un termine che il Governo ha posto a se stesso: siccome la pubblica amministrazione, che ne dipende, molto spesso non riesce a organizzarsi per mettere in atto quelle norme, il Governo fa una deroga a se stesso. Ricordo che il Governo - non solo questo, che però è perfettamente in linea e anzi la potenzia in parte - è sempre troppo impegnato ad appropriarsi della funzione legislativa, che dovrebbe spettare al Senato e alla Camera, e si dimentica di fare quello per cui è nato, e cioè far funzionare lo Stato. Non basta fare la legge, bisogna metterla in atto: deve farla il Parlamento e di solito il Governo si prende per sé questa prerogativa; poi dev'essere messa in atto, perché non basta approvare un pezzo di carta

qui. Su questo, però, il Governo tante volte è estremamente inadempiente, dunque mette un bel po' di commi nel decreto proroghe per darsi uno, due o tre anni di più.

Una seconda categoria, che definirei la più lodevole che entra nel decreto-legge proroghe, è la seguente: si approva una legge stupida, irrealistica e irragionevole, tendente però a fare quello che si definisce «dare un segnale»; in altre parole, fare una cosa insensata, che si pensa i cittadini siano stupiti abbastanza da apprezzare (questo è dare un segnale). Il segnale che dobbiamo dare è fare leggi fatte bene e applicabili, e poi applicarle: questo dovrebbe essere il dovere del Parlamento e del Governo; invece, si danno i segnali. Quando si danno segnali facendo leggi irragionevoli, poi si pensa di aver fatto una legge per buttare fumo negli occhi agli elettori che si ritiene - non noi, ma chi le fa - siano stupidi e ci caschino, però la si applica dall'anno successivo; poi, quando l'anno sarà trascorso, si parlerà di quello successivo e del seguente ancora.

In quest'ambito, devo dire che quest'anno abbiamo piccoli capolavori: per esempio, abbiamo una proroga nella pubblicazione dei compensi dei redditi dei dirigenti pubblici. C'è una norma che prevede la pubblicazione dei compensi dei dirigenti pubblici e la si posticipa: ma avevo sentito dire che c'era un certo movimento che era per la trasparenza assoluta, che voleva aprire le scatolette di tonno, eccetera (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*), ma poi mette per decreto una pubblicazione. Sono d'accordo che la trasparenza debba avere anche un limite: ma allora abbiate il coraggio di cambiare la legge, se è sbagliata, anziché dire che lo è e che sarà applicata solo a partire dal 2021, dal 2022 o dal 2023, sperando che tocchi a qualcun altro, altrimenti si farà un'altra proroga; questo è lo spirito.

Oppure un'altra bella disposizione è la previsione di ulteriore personale all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza: giusto, svolge - o meglio, dovrebbe farlo - una funzione importantissima; ma com'è che non l'abbiamo mai sentita sulle vicende degli affidamenti illeciti? Non ha fatto nulla (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*), né risulta che mai abbia risposto a esposti o appelli fatti da famiglie disperate perché venivano portati via loro i figli.

Oppure abbiamo un'altra bella previsione: la proroga in materia di piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni. Avevamo detto che si trattava di una norma irragionevole, che riguardava piccolissimi operatori (perché finché parli di colossi non c'è problema, anzi loro stessi sono avvantaggiati): quando però a doverlo fare sono piccolissimi soggetti, avevamo detto che era irragionevole, ma ci è stato risposto che bisognava mantenerla; lo si farà, sì, ma più in là, dal 2021, dal 2022 e così via.

Un'altra proroga notevole riguarda la concessione di lavori e pubblici servizi. Una norma europea stabilisce che le concessioni, tipicamente quelle stradali, affidate senza gara ad evidenza pubblica o lo strumento della finanza di progetto dovrebbero mettere a gara tutti i lavori che effettuano. Infatti, essendo stata loro data la concessione senza gara (di solito perché ereditano aziende che erano precedentemente pubbliche), dovrebbero mettere a gara, a loro volta, i lavori che fanno. Qualche anno fa si è invece fatto un grande sconto e lo si proroga. Questo sconto, letto così, sembra quasi un obbligo.

Invece no, il problema è che ancora il 20 e il 40 per cento sfugge a queste categorie.

Un'altra proroga che va citata riguarda le ricompense al valor militare. Si posticipa al 2 giugno 2021 la possibilità di attribuire delle decorazioni per la Resistenza, che nel 2021 compirà settantasei anni. È sempre una pagina della nostra storia da ricordare, però - forse - ci vorrebbe un po' più di tempestività. Certamente non fa danno ad alcuno, anzi consentirà ancora di valorizzare qualche pagina della nostra storia, però - ripeto - forse un po' più di tempestività non sarebbe stata male.

Poi ci sono le questioni che invece avrebbero dovuto esserci e non ci sono. Ne cito alcune molto rapidamente, perché ormai siamo in chiusura. È stata posta la questione di fiducia. Ricordo una cosa. È vero, come hanno ricordato parecchi colleghi, che tutti i Governi guidati da Berlusconi e Forza Italia, hanno adottato i cosiddetti decreti proroga. Io, infatti, ho detto che non mi scandalizzo per questo. Tuttavia, il fatto di blindare completamente la possibilità per i senatori di introdurre anche solo teoricamente qualche norma, è effettivamente una novità della trasparenza di questi tempi. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). E la trasparenza non è quella che serve a dar beneficio a questo o quel senatore di poter dire che è passato un suo emendamento, ma serve ai cittadini per dire: guardate questa norma, chi l'ha voluta? Non si sa chi l'ha voluta, perché passa con la fiducia. Quella norma è orrenda, però io l'ho votata perché faceva parte dell'insieme: questo dirà chi si esprimerà a favore, dicendo anche il vero. Il decreto milleproroghe contiene - non esagero - circa 240 norme completamente disomogenee. Dove sta allora la responsabilità? La responsabilità è di qualcun altro, non di chi governa, per carità, o di chi la vota. La responsabilità è di qualcun altro, non si sa di chi. In realtà la responsabilità è di chi vuole schiacciare i lavori del Parlamento in modo che tutte le norme vengano scritte nelle trattative tra i capi dei partiti, senza neanche coinvolgere i senatori della maggioranza, figuriamoci quelli dell'opposizione.

Noi abbiamo proposto delle misure importanti, tra cui la proroga dei termini per gli incentivi agli interventi di messa in sicurezza degli edifici. Si tratta di misure importanti. Tanta parte del nostro patrimonio edilizio avrebbe bisogno di questa misura. Abbiamo anche proposto l'incentivo all'acquisto di immobili antisismici e la proroga delle misure che riguardano le zone colpite dai sismi. (*Richiami del Presidente*). L'elenco è lungo e giustamente il Presidente mi richiama al rispetto dei tempi.

Concludo ricordando la cosa che manca davvero. Durante lo scorso Governo è stata sciaguratamente approvata la cancellazione della prescrizione. In un Paese dove si pagano centinaia di milioni di euro, a spese del contribuente, per compensare carcerazioni ingiuste o che non rispettano le condizioni previste dai trattati internazionali ed errori giudiziari (situazione, questa, che ci costa centinaia di milioni, oltre alla violazione gravissima dei diritti dei cittadini) cosa si fa? La grande urgenza è stata abolire la prescrizione, per cui processi non lunghi ma senza fine, detenzioni non lunghe ma senza fine, detenzioni arbitrarie fatte anche con la captazione, le intercettazioni e gli strumenti più incredibili che entrano nella vita di ciascuno. Ebbene, quella era la proroga di cui non c'era bisogno (mi riferisco alla proroga della

fine dei processi a mai). Si sarebbe dovuto prorogare, quanto meno (visto che abolirla era difficile), l'entrata in vigore di questo mostro, che invece resta.

Per questo motivo voteremo contro, come meglio sarà espresso da chi interverrà per annunciare il voto di Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Corbetta. Ne ha facoltà.

CORBETTA *(M5S)*. Signor Presidente, il primo decreto milleproroghe nacque nel 2004 come misura eccezionale per posticipare scadenze fissate entro la fine dell'anno e prolungare l'efficacia di varie norme. Col passare del tempo è diventato una costante - nonostante il suo teorico carattere di eccezionalità - riproposta praticamente da tutti i Governi che si sono susseguiti negli ultimi quindici anni. Spesso, come quest'anno, si arricchisce con misure rimaste fuori dalla legge di bilancio.

Viene quindi spesso considerato - oggettivamente non senza ragioni - in un'accezione negativa; come un espediente per approvare provvedimenti rimasti fuori dalla manovra o per effettuare proroghe che, in un Paese ideale, o forse semplicemente normale, non andrebbero fatte.

Va comunque considerato che lo scorso anno ci siamo trovati a varare una manovra in tempi stretti e in condizioni eccezionali che difficilmente dimenticheremo. Una manovra coraggiosa con la quale siamo riusciti a tutelare gli interessi dei cittadini, evitando l'aumento delle tasse e l'esercizio provvisorio, conseguenze naturali della fuga dalle responsabilità di Governo dei nostri ex alleati della Lega. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

Nel contempo siamo riusciti ad adottare misure che rendono evidente la nostra idea di sviluppo e di futuro. Ed è su questa stessa linea d'onda che si inquadra questo milleproroghe: non manette per parlamentari scontenti, ma interventi utili ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni.

I provvedimenti adottati sono davvero tanti e non è possibile ricordarli tutti in pochi minuti, ma non posso non partire dalle norme sulle concessioni autostradali. Abbiamo di fatto compiuto un passo decisivo per ripristinare giustizia ed equità in questo settore. Per prima cosa abbiamo bloccato l'aumento delle tariffe fino alla presentazione da parte dei concessionari di un piano economico finanziario. In secondo luogo abbiamo stabilito che sarà lo Stato, attraverso Anas, a subentrare nella gestione della rete stradale e autostradale appartenente ad una concessione revocata, decaduta o risolta, almeno fino a nuovo affidamento tramite gara. Ultima, ma non per importanza, la norma che elimina l'indennizzo per mancati guadagni alle società concessionarie inadempienti.

Abbiamo resistito ai tentativi di cancellare queste norme, a nostro avviso sacrosante, perché sulle concessioni non si scherza. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Non consentiamo alcun passo indietro, soprattutto dopo quanto accaduto con la tragedia del Ponte Morandi di Genova.

Tantissimo è stato fatto sul fronte dell'ambiente, dell'energia e delle bollette. Dopo aver introdotto in manovra un *bonus* facciate e confermato tutti i *bonus* edilizi, nel milleproroghe estendiamo al 2020 anche il *bonus* verde,

che aiuta le famiglie nel sistemare a verde aree scoperte di edifici privati, grazie ad una detrazione del 36 per cento.

Quindi, tirando le somme, non solo confermiamo tutti i *bonus* precedenti, ma ne introduciamo di nuovi, perché per noi investimenti e ambiente devono andare di pari passo. Prolunghiamo a tutto il 2020 gli incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi, ma abbassiamo la soglia di emissioni degli ibridi sotto la quale è possibile godere degli incentivi. È la strada giusta per potenziare ulteriormente il contenuto ambientale della misura, perché l'ambiente non può essere solo uno *slogan* di moda. Dovevamo intervenire sul mercato tutelato dell'energia e del gas e lo abbiamo fatto. La fine del mercato tutelato non avverrà prima del 2021 per le piccole imprese e del 2022 per le microimprese e le famiglie. Il termine fissato per quest'anno era insostenibile, perché ancora troppi consumatori sono all'oscuro della transizione al mercato libero e molti degli stessi venditori privati devono adeguarsi alla trasparenza richiesta in merito alle loro offerte. Inoltre solo una minima parte di queste offerte presenta costi più favorevoli di quelli sostenuti da famiglie e imprese nel mercato tutelato.

Di fatto, senza questo provvedimento, 22 milioni di nuclei familiari sarebbero dovuti transitare di punto in bianco al mercato libero con conseguente aumento indiscriminato delle bollette.

Diamo forte impulso all'autoconsumo energetico, il futuro di un'economia compatibile con l'ambiente e con le tasche dei consumatori. Da oggi i consumatori - gruppi di cittadini, condomini, commercianti, piccoli imprenditori e pubbliche amministrazioni - potranno unirsi per condividere l'energia elettrica da fonti rinnovabili, creando delle comunità per lo scambio di energia. Energia che potrà essere autoconsumata, ma anche immessa nella rete o immagazzinata per essere utilizzata nelle ore notturne.

In tema di trasporto pubblico locale abbiamo assegnato ai grandi Comuni risorse aggiuntive per 40 milioni nei prossimi due anni, per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari. La conseguenza sarà il miglioramento della qualità dell'aria, come previsto dal piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile.

Passiamo al mare: mettiamo più risorse per la gestione delle aree marine protette. Per troppo tempo le bellezze naturali e la ricchezza di biodiversità nel nostro Paese non hanno ricevuto la giusta tutela.

Per questo abbiamo lavorato per aumentare il numero di aree protette e potenziarne la gestione con oltre un milione di euro per i prossimi due anni. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Abbiamo esteso a trenta mesi la moratoria contro trivelle e *airgun*, di fatto sei mesi in più rispetto a quanto previsto nella norma originaria. Si tratta di un'azione necessaria per continuare a tutelare l'ambiente marino e terrestre, ma il prossimo passo sarà vietare definitivamente nuove trivelle su tutto il territorio nazionale. (*Applausi dal Gruppo M5S*). È un punto programmatico fondamentale per noi e andremo avanti fino a obiettivo raggiunto, puntando fortemente su fonti rinnovabili e riqualificazione energetica.

Sul capitolo lavoro, continuiamo a investire sulle politiche attive stanziando 10 milioni di euro per migliorare il funzionamento dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Con la rivoluzione introdotta

con il reddito di cittadinanza, abbiamo già consentito di avviare l'assunzione di 11.000 addetti nei centri per l'impiego, compresi i 3.000 *navigator* contrattualizzati proprio da ANPAL. Con queste nuove risorse puntiamo a rendere più efficiente questa Agenzia a supporto di chi cerca lavoro. Abbiamo approvato un pacchetto di misure di sostegno al reddito per i lavoratori delle aziende in crisi. All'interno ci sono 19 milioni di euro per l'ex Ilva. Sono previste anche la cassa integrazione straordinaria per dodici mesi per le imprese che si trovano nelle aree di crisi industriale in Campania e in Veneto e la mobilità in deroga per alcune aree della Campania e l'area di Venezia-Porto Marghera. Stiamo parlando di migliaia di lavoratori che da mesi vivono una situazione di incertezza e che potranno finalmente avere un po' di ossigeno. *(Applausi dal Gruppo M5S)*. Il milleproroghe stanziava anche 20 milioni di euro come sostegno tampone ai lavoratori dei *call center*. In attesa di soluzioni strutturali, era nostro dovere dare un segnale di attenzione ai lavoratori del comparto che da troppi mesi vivono in un futuro incerto.

Parliamo del *made in Italy* e dell'internazionalizzazione delle imprese. La dotazione per il piano straordinario per il *made in Italy* viene incrementata per il 2020 di 6,5 milioni, anche in considerazione della necessità di attuare specifiche misure di accompagnamento all'internazionalizzazione in ragione delle opportunità di *business* derivanti da importanti eventi internazionali. Riforniamo, inoltre, con 50 milioni di euro il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri. Parlando di *made in Italy* e imprese italiane all'estero, non posso dimenticare il grande lavoro che il ministro degli affari esteri Luigi Di Maio sta facendo per rafforzare i rapporti con i mercati più promettenti per il nostro *export* e, in generale, per la nostra presenza imprenditoriale all'estero.

Il tempo a mia disposizione non consente ulteriori approfondimenti, ma tanto è stato fatto anche per i controlli del *made in Italy* in agricoltura; per aumentare i docenti nelle scuole e ridurre il sovraffollamento nelle aule scolastiche, per assumere nuovi operatori nel comparto sicurezza, Vigili del fuoco e Polizia locale; per la digitalizzazione della pubblica amministrazione; per gli investimenti sui territori grazie agli introiti del bollo auto, che da oggi rimarranno interamente nelle casse delle Regioni; per l'equivalenza dei titoli nelle professioni sanitarie e per contrastare le frodi finanziarie *online*.

Presidente, dopo questa lunga carrellata di misure, peraltro parziale, appare del tutto evidente come il nostro Governo sia riuscito a trasformare il famigerato milleproroghe - che con il passare degli anni si è trasformato da provvedimento eccezionale a un appuntamento fisso della politica italiana - in uno strumento di crescita e di sviluppo per il nostro Paese a tutto beneficio dei nostri concittadini. *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, anche questa volta il Senato non ha la possibilità di intervenire sul testo ratificando il lavoro della Camera. Si allunga, così, l'elenco dei provvedimenti trattati da un solo ramo del Parlamento. Non è più l'eccezione; questa è diventata una regola che confligge con i dettami costituzionali.

Più di una volta il Presidente della Repubblica e i Presidenti di Camera e Senato hanno criticato questo modo di fare, invitando il Governo al rispetto dei ruoli e della centralità del Parlamento. Lo chiediamo anche noi: il Parlamento deve essere messo nelle condizioni di esercitare fino in fondo le sue prerogative.

Fatta questa doverosa premessa, questo disegno di legge introduce alcune misure necessarie e anche positive per il nostro territorio.

La prima che voglio citare è una misura a favore delle Province autonome di Bolzano e Trento che sono esentate dall'applicare i nuovi tetti di spesa per il personale sanitario, ripristinando le condizioni normative antecedenti all'ultima legge di bilancio, in cui tale esenzione non era più prevista. Così facendo si evita una situazione che avrebbe portato sicuramente ad un contenzioso tra Stato centrale e Province autonome.

La seconda riguarda la scuola ed è la proroga a settembre 2022 dell'entrata in vigore della prova Invalsi nella lingua d'insegnamento per le scuole di lingua tedesca e ladine, per dare così alla Provincia autonoma di Bolzano il tempo necessario per la preparazione delle proprie rilevazioni.

Importante è poi l'articolo a favore dei cori musicali. Grazie all'intervento del senatore Lanièce con il Mibact, è stato corretto un articolo della legge di bilancio che, per un mero errore materiale, aveva escluso i cori dall'accesso ai contributi per il periodo 2020-2022 a favore delle bande musicali e dei festival.

È giusto poi menzionare anche altre misure con un impatto positivo dal punto di vista economico e del contenimento burocratico. Penso alla proroga del *bonus verde*, con la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per la sistemazione a verde di aree o di impianti di irrigazione; penso alle bollette di luce e gas, per dare maggior tempo ai cittadini di adeguarsi al mercato libero, scongiurando il rischio di aumento generalizzato delle bollette.

Penso anche alla proroga delle esenzioni e degli incentivi per i territori colpiti dal terremoto, al sostegno ai lavoratori di aziende in crisi, al congelamento dei rincari delle tariffe autostradali fino al 31 luglio, al maggior tempo concesso alle imprese per i pagamenti alla pubblica amministrazione o per il bollo dell'automobile attraverso la nuova piattaforma "pagoPA".

Sono tutte norme positive che completano e limano alcuni elementi di una legge di bilancio che ha avuto il merito di scongiurare l'aumento dell'IVA e di puntare a redistribuire risorse al ceto medio.

Purtroppo gli avvenimenti di questi giorni ci stanno dicendo che la strada per la ripresa economica sarà ancora più difficile. Per questo ci aspettiamo che nelle prossime settimane il Governo presenti una proposta in grado di dare una scossa a favore della ripresa economica e per una massiccia semplificazione burocratica. I tempi di crisi sono l'occasione, sul fronte della burocrazia, di porre rimedio ove necessario.

È con questo auspicio che annuncio il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie al provvedimento al nostro esame. (*Applausi dai Gruppi Aut (SVP-PATT, UV, M5S e PD)*).

GRIMANI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-P.S.I. a questo disegno di legge di proroga termini per tutte le motivazioni che sono state esposte nei precedenti interventi, durante la discussione generale e durante la discussione sulla fiducia poc'anzi posta.

Il provvedimento al nostro esame è necessario nel momento in cui, come abbiamo già detto in vari interventi, si impone la necessità di consentire a soggetti, categorie sociali, privati e imprese di usufruire di norme di legge in prossimità di una scadenza dei termini, quindi per non danneggiare alcune categorie oppure per aiutarne altre che sarebbero penalizzate dalla possibilità di non poter usufruire di norme che sono state approvate o sono presenti nell'ordinamento. Crediamo quindi che non ci si debba scandalizzare perché è in discussione un provvedimento di questa natura. Dobbiamo avviare una riflessione che consenta di capire come è possibile migliorare il sistema amministrativo del nostro Paese e il funzionamento della pubblica amministrazione, e incentivare la sburocratizzazione dei centri decisionali e l'agevolazione dell'attività dei Comuni, in modo tale che questo possa consentire a tali soggetti di far fronte alle norme che li riguardano e comunque, più in generale, all'assetto normativo che lo Stato pone loro come punto di riferimento.

Credo che questo decreto milleproroghe abbia fatto parlare molto di sé soprattutto perché, nella fase politica di alcune settimane fa, sembrava che al suo interno potessero essere inserite norme che riguardavano la giustizia penale. È stato un bene l'aver tolto dal milleproroghe l'ipotesi di inserire la riforma della prescrizione, che ha fatto molto discutere e che probabilmente lascia le forze politiche nelle proprie posizioni di partenza, così com'è per Italia Viva, che crede che quella sia una riforma sbagliata. Non è questo il luogo in cui trattare questa riforma, ma sarà nel disegno di legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Bene quindi che il tema sia stato trasferito in una sede opportuna, che altro non poteva essere se non un nuovo disegno di legge, in modo tale da stemperare anche la tensione nell'approvazione di un provvedimento che invece presenta molti elementi positivi.

Come è già stato detto, Italia Viva vi ha contribuito soprattutto con l'impegno, alla Camera dei deputati, al miglioramento di alcuni punti, anche grazie all'emendamento del nostro collega Marco Di Maio, che ha prorogato

al 31 dicembre 2020 la data per la maturazione dei requisiti per la stabilizzazione dei dipendenti della pubblica amministrazione. Grazie a un nostro emendamento sono stati stanziati 3 milioni per la stabilizzazione dei lavoratori di ANPAL Servizi, provvedimento che ci sta molto a cuore perché frutto di una battaglia molto decisa e determinata anche nella legge di bilancio.

Abbiamo posto l'attenzione, sempre come Gruppo, alla proroga dei termini per la richiesta di accesso ai fondi per il sostegno al piccolo commercio nei Comuni piccoli e medi, fino a 20.000 abitanti, perché c'era un termine che scadeva alla fine di febbraio. Questo termine viene riaperto fino al 30 settembre e consentirà a chi ha la possibilità di investire di riaprire delle attività o ampliarle, potendo usufruire del fondo di sostegno al piccolo commercio.

Avremmo voluto, ad esempio, rispetto alle norme di cui ho parlato prima riguardanti il sisma, che venisse posta un'attenzione maggiore al tema del personale delle zone terremotate, che è entrato a far parte degli organici dei Comuni per la gestione dell'emergenza. Questo problema non è risolto; il Governo ha dato rassicurazioni che il tema sarà attenzionato in prossimi provvedimenti. Noi confidiamo e abbiamo fiducia nel Governo che possa dare risposte anche su questo tema. Nostro malgrado, quindi, nell'altra Camera abbiamo ritirato i nostri emendamenti nella convinzione però che ci sarà un provvedimento che terrà conto della stabilizzazione di quel personale, che ha comunque acquisito notevole professionalità nei Comuni anche per effetto delle vicende che riguardano il terremoto.

Credo quindi sia stato dato un contributo importante per la stesura di questo provvedimento. Oggi questa Assemblea è chiamata ad approvarlo. Ribadisco - come ho detto prima - che è necessario approvarlo perché presenta molti elementi positivi, ma dobbiamo nello stesso tempo, a mio avviso, pensare anche alla necessità di spostare la nostra attenzione sul momento complicato che vive il Paese. Dovremmo quindi caratterizzare il dibattito delle prossime ore e della prossima settimana soprattutto per dare segnali positivi ai cittadini in merito al superamento di questa fase d'emergenza, proponendo soluzioni che abbiano anche a cuore il rilancio economico del Paese, adesso ancor più viste le notizie che prefigurano delle difficoltà in termini di crescita e, anzi, di contrazione della crescita, ancor più di quello che sembrava dalle statistiche di alcune settimane fa, o meglio del terzo trimestre dello scorso anno.

Con questo auspicio consideriamo il provvedimento al nostro esame un ulteriore passo avanti, dobbiamo licenziarlo questa sera e siamo convinti di doverlo approvare. Quindi, a nome del Gruppo Italia Viva-P.S.I., annuncio il voto favorevole alla questione di fiducia posta dal Governo per il sostegno a questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo IV-PSI).*

CALANDRINI *(Fdi)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALANDRINI *(Fdi)*. Signor Presidente, oggi ci apprestiamo a votare questa fiducia, l'ennesima, a questo decreto milleproroghe. Come dice il nome

stesso di questo provvedimento, esso contiene delle proroghe, contiene delle deroghe e delle misure, che sicuramente non si è riusciti a fare nel tempo giusto; quindi, si richiede un tempo extra per varare questo provvedimento.

Non è scritto in questo testo di legge che ci apprestiamo a votare, ma credo ormai sia chiaro a tutti che la prima cosa che è prorogata, perché sta andando avanti oltre ogni limite, è proprio la durata di questo Governo. Questo provvedimento è una proroga che vi state dando, per continuare a governare un Paese che non vi riconosce più e che voi non rappresentate nemmeno più adeguatamente.

Signor Presidente, noi auspichiamo di non proseguire più questa legislatura, perché è nata male e, probabilmente, finirà peggio. Questo Governo sta dimostrando che non c'è un progetto politico e che, se c'era, è un progetto politico che è fallito e sta facendo schiantare il Paese, perché non si ha una visione d'insieme.

Questo decreto è anche questo: è chiedere ulteriore tempo ed essere sempre in ritardo. Il mondo va avanti, l'Italia dovrebbe andare avanti, e noi, in quest'Aula, chiediamo una proroga e non diamo risposte perché voi non sapete organizzare e non sapete pianificare il futuro di questo nostro Paese.

Speravamo che questo provvedimento potesse dare delle risposte a quelle imprese che ci chiedono una prospettiva di rilancio del sistema economico e del sistema produttivo del Paese, ma purtroppo così non è. Noi avremmo voluto che, in questo decreto-legge, si trovassero tutte quelle risposte che non abbiamo trovato nella legge di bilancio approvata nel mese di dicembre; risposte che potevano essere una possibilità di restituire fiducia al sistema Italia.

Una fiducia, appunto, che voi riuscite a dare solo con questo ennesimo voto, che è un voto di fiducia. E se proviamo a tornare indietro nel tempo, andando anche un po' a memoria, vediamo che tutti i provvedimenti più importanti che ha varato questo Governo sono stati votati con la fiducia. Il cosiddetto decreto fiscale, che è stato collegato alla legge di bilancio; la stessa legge di bilancio e, più recentemente, il cosiddetto decreto intercettazioni, oltre a questo milleproroghe (o, come dicevo prima, forse "millederoghe"), che è una sorta di appendice alla legge di bilancio, che pure è passata con il voto di fiducia.

C'è questa tradizione, ormai: o alla Camera o al Senato viene posto il voto di fiducia, un po' per accorciare i tempi di discussione e un po' anche perché avete l'esigenza di fare una conta dei voti, visto che litigate un giorno sì e l'altro pure.

State non solo esautorando la democrazia rappresentativa di questo Paese, perché vi ostinate a voler governare un Paese che non sapete più rappresentare, ma state svilendo anche la democrazia parlamentare, perché, di fatto, impedito alternativamente ad una delle due Camere di poter lavorare e potersi confrontare.

La fiducia, come dicevano la legge e i colleghi che mi hanno preceduto, deve essere chiesta in casi eccezionali. Con questo Governo sta diventando la regola, che svela la vostra stessa incapacità di far rispettare i tempi che voi stessi vi siete dati e l'impossibilità della maggioranza di restare unita. Ogni giorno, signor Presidente, i componenti di questo Governo e di questa

maggioranza dimostrano, non solo di essere quanto più lontani possibile dal Paese reale, ma anche di essere lontani tra di loro anni luce.

Se Renzi, infatti, oggi dice una cosa, domani Zingaretti ne dice un'altra e dopodomani Di Maio un'altra ancora. Quindi, è evidente che il loro è un matrimonio di convenienza e che, quindi, c'è una convivenza che diventa sempre più difficile ogni giorno che passa.

La politica, invece, deve essere passione, deve essere consenso della gente. Voi non avete né l'una né l'altro. Anzi, state qui ad evitare che la gente vi possa giudicare.

Con questa fiducia, garantite a voi la possibilità di fare centinaia di nomine ed è questa la vera ragione del vostro stare incollati alle poltrone ed è questo il vero inganno che fate oggi al popolo italiano. Non c'è una ragione, non c'è una politica, non c'è un consenso che possa giustificare questo vostro modo di governare.

Signor Presidente, questo continuo ricorso al voto di fiducia, oltre a strozzare il confronto parlamentare, è indice delle divisioni che avete al vostro interno. Oggi si pone un problema di centralità del Parlamento, le cui prerogative voi stessi state sistematicamente violando. Vi definite democratici a parole, ma nei fatti state mortificando il Parlamento italiano. Quando dovete fare i Governi con i ribaltoni, ribadite o sbandierate che siamo una democrazia parlamentare, ma quando dovete gestire il potere vi dimenticate e umiliate il Parlamento. Alla democrazia parlamentare o ci si crede sempre o non ci si crede mai. (*Applausi dal Gruppo FdI*).

Questo vogliamo dire chiaramente ai membri del Governo: oggi otterrete la fiducia del Senato, come avete ottenuto qualche giorno fa quella della Camera dei deputati, ma è il Paese che non nutre più fiducia nei vostri confronti. E non potrebbe essere altrimenti, perché il provvedimento in esame non è un milleproroghe, come dicevo prima, ma è un millederoghe, un decreto-legge *omnibus*, che contiene provvedimenti *spot*, fatti più per accontentare singoli parlamentari, che non il sistema nella sua interezza. Anche se al suo interno devo riconoscere la bontà di alcune misure che - guarda caso - sono state fortemente volute dai parlamentari di Fratelli d'Italia. Cito in tal senso la proroga degli incentivi per chi vuole riaprire un'attività economica, commerciale o artigianale. Penso anche all'emendamento del nostro Capogruppo alla Camera dei deputati, che prevede fino al 2020 la riduzione al 10 per cento della cedolare secca per i contratti di locazione nei Comuni fino a 10.000 abitanti e in quelli che si trovano in una zona rossa. Chiaramente molto ancora si poteva fare e non è stato fatto e qualcosa è stato pure scongiurato: penso, ad esempio, alla Casa internazionale delle donne di Roma e alla mancia elettorale di 900.000 euro per finanziarla, che è stata scongiurata, ma che si voleva dare ad un'associazione di Roma, che guarda caso si trova nel centro storico, dove oggi è candidato un ministro del vostro Governo, ovvero il ministro Gualtieri.

So che i miei colleghi di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati ce l'hanno messa tutta per modificare e migliorare il provvedimento in esame e di questo li ringrazio. Resta il rammarico di dover prendere quello che arriva qui in Senato, senza poter incidere nella modifica del decreto mille proroghe.

Non possiamo accettare questo comportamento. Questa legge dai mille provvedimenti *spot*, senza un filo conduttore, non va nella direzione che serve al nostro Paese, a cui servirebbe ben altro. All'Italia serve un Governo serio e unito, che possa tutelare gli interessi nazionali, rilanciare le sue imprese e non pensare solo alle politiche assistenzialiste, che prosciugano i conti dello Stato e non creano neppure un posto di lavoro. All'Italia serve una guida coesa e coerente, che dia un futuro ad una Nazione, che è una grande Nazione, ma che purtroppo ha smesso di crederci e anche di sognare. All'Italia serve un Governo di centrodestra. Voi non siete quello di cui ha bisogno l'Italia e chiaramente non avrete mai la fiducia di Fratelli d'Italia. Per questi motivi, signor Presidente, il voto del Gruppo Fratelli d'Italia sul provvedimento milleproroghe sarà contrario. (*Applausi dal Gruppo FdI. Congratulazioni*).

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (*Misto-LeU*). Signor Presidente, si è discusso molto sulla vicenda del cosiddetto decreto milleproroghe, che certamente è diventato una prassi, ma che, è evidente, bisognerebbe modificare, e di questo sono assolutamente certa. Lo dico, senza fare una difesa d'ufficio della maggioranza. Si tratta infatti di una questione che purtroppo ha sempre riguardato tutti i Governi e le maggioranze che si sono succedute, non solo dal 2005. Questa pratica era iniziata addirittura prima e si somma al ricorso alla decretazione d'urgenza.

Credo che questo dovrebbe essere dunque uno degli elementi di preoccupazione e di intervento a livello costituzionale, proprio per ridare forza alla centralità del Parlamento. Per di più dobbiamo sapere che questa volta c'è stata una necessità: visto che la legge di bilancio era stata per molto tempo all'esame del Senato, è evidente che alla Camera dei deputati si è intervenuti per approvare nel milleproroghe una serie di misure necessarie che non erano state inserite nella legge di bilancio. Questo è certamente l'altro problema che si pone, ovvero il fatto che, nel tempo, tale provvedimento si sia poi trasformato in una sorta di suppletiva della legge di bilancio. Dunque, tra maggioranza e opposizione, dovremmo qui assumerci tutti l'impegno di far tornare la legge di bilancio ad essere quell'atto che, in qualche modo, avevamo tentato di farla diventare. Mi riferisco cioè a un provvedimento che tratti i grandi temi tracciando il quadro programmatico, in una linea corposa e generale, ma che non entra e non assuma al suo interno tutti i microinterventi. Infatti, se poi si decide per i micro interventi - e questo riguarda tutti, maggioranza e opposizione, a seconda di come capita - poi evidentemente non c'entrano tutti e accade quel che accade, cioè si ricorre puntualmente, come appuntamento fisso, al decreto milleproroghe.

Inoltre vi è certamente anche una questione che riguarda la capacità. Noi siamo legislatori e variamo, magari anche all'unanimità, un provvedimento, ma spesso si verificano molti rallentamenti all'interno dei Ministeri; anche il provvedimento in esame reca misure volte a far sì che finalmente,

dopo una lunga pausa di blocco del *turnover*, anche all'interno della pubblica amministrazione siano finalmente immesse forze nuove e giovani e quindi sia rinforzata la capacità e la professionalità della pubblica amministrazione.

Il provvedimento certamente esce "raddoppiato" dall'esame della Camera, su questo non c'è ombra di dubbio, ma bisogna rendersi conto che è avvenuto anche perché il Governo e la maggioranza hanno recepito molte delle istanze e delle ragioni dell'opposizione. Ci sono state molte misure oggetto di discussione. Cito, a titolo di esempio, il confronto sulle concessioni autostradali, che era certamente molto delicato e importante. Ebbene, con l'articolo 35 si introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza e risoluzione di concessioni stradali o autostradali. Ovviamente questo tema ci ha visto discutere molto anche dopo il crollo del ponte Morandi, ma nel confronto, quindi anche con le dovute mediazioni, a nostro avviso si è trovata una posizione certamente seria e meritevole di rispetto, anche perché sappiamo bene quale questione ci troviamo di fronte. Si tratta di concessioni - e questo vale in linea generale - sbilanciate in senso favorevole al concessionario, come ci ha detto la Corte dei conti in vari rapporti, quindi era comunque necessario intervenire con un riequilibrio.

Nel decreto-legge sono poi stati inseriti altri provvedimenti che oggettivamente sono necessari e rappresentano un passo in avanti. Tornando alla pubblica amministrazione, penso alla stabilizzazione di molti precari (perché sappiamo tutti che in tutti questi anni il primo datore di lavoro ad avere precari era di fatto la pubblica amministrazione) e all'inizio del percorso per l'assunzione dei lavoratori socialmente utili in molte Regioni del Sud. Ci sono poi interventi per il rafforzamento di una serie di Ministeri, nonché per realizzare assunzioni di personale nelle Forze di polizia, nei Vigili del fuoco; si riaprono le assunzioni nelle Province e nelle città metropolitane, quindi si permette agli enti locali di portare a termine i nuovi ingressi già programmati in attesa delle nuove norme sul *turnover*.

Altri elementi importanti riguardano i contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.

Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 17,29)

(Segue DE PETRIS). A proposito del decreto-legge che abbiamo votato poche ore fa, si finanzia l'assunzione di 1.600 ricercatori di tipo B nelle università, si promuovono 1.034 ricercatori. Si mettono a disposizione 140 milioni per la cassa integrazione straordinaria per il 2020 e non dite che non può essere qualcosa che interessa tutti, maggioranza e opposizione, perché quanti hanno a cuore situazioni di crisi nei loro territori sanno che era necessaria. Si dà dunque un sostegno vero al reddito di decine di migliaia di lavoratori e di lavoratrici, dal gruppo Ilva a tutta l'enorme platea dei *call center* e ai lavoratori di tutte le aree di crisi industriale complessa.

Vi sono, poi, una serie di interventi sulla previdenza molto importanti, che riguardano anche le zone del terremoto, che certamente non risolvono i

problemi. Ho sentito molti interventi oggi; ci sono ancora molte altre questioni da affrontare, ma si tratta comunque di un aiuto a quelle popolazioni che si trovano nel pieno delle conseguenze della tragedia.

Inoltre, il decreto-legge individua le risorse per riconoscere il salario accessorio ai 60.000 dipendenti delle agenzie fiscali e interviene non soltanto con una serie di assunzioni importanti in campo sanitario, ma anche per contrastare la carenza dei medici; non è risolutivo, ma siamo in emergenza. Negli ospedali è stato disposto che fino al 2022, su base volontaria, in caso di esigenze delle ASL, potranno restare in servizio i medici fino a settant'anni e potranno essere assunti, anche se solo a tempo determinato, gli specializzandi dal terzo anno di corso.

Vi è infine lo slittamento al 30 settembre 2020 del termine per la presentazione ai Comuni delle richieste di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali e artigianali.

Vorrei aggiungere molte altre cose: il *bonus verde* e quello per gli autoveicoli elettrici, di cui avevamo discusso molto in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio. Come vedete (è il discorso che facevo prima), si è trovata una composizione nel decreto milleproroghe.

Certamente ci sono anche delle ombre e lo dico con franchezza. Mancano norme che noi avremmo voluto ci fossero. Penso ad una per tutte: noi abbiamo ancora gli esodati in questo Paese. Ne abbiamo discusso nella legge di bilancio, non si è trovata la composizione, ma certamente resta un problema.

Personalmente avrei voluto - e so che parlo a nome di molti altri colleghi - che si risolvessero, non più, ancora una volta, con una proroga, le difficoltà per far entrare finalmente in funzione la norma che questo Parlamento aveva votato qualche anno fa all'unanimità relativa al divieto di sperimentazione per le sostanze di abuso e per gli xenotrapianti. Ci abbiamo lavorato e avevamo pensato che questa fosse la volta buona per riuscire a trovare una soluzione, ma almeno si sono aumentati i fondi per la ricerca con i metodi alternativi e sostitutivi: un piccolo passo in avanti, cui spero un domani seguiranno altri.

Il provvedimento - e lo voglio evidenziare - contribuisce a far fare molti passi in avanti a tante realtà in difficoltà e a diverse situazioni di sofferenza sociale. Esso chiude una fase della maggioranza e ne apre un'altra, non solo per affrontare i provvedimenti relativi all'emergenza economica derivante dall'impatto del coronavirus, ma anche per portare avanti con serietà e con determinazione le politiche per l'occupazione, la transizione ecologica, l'innovazione, la giustizia fiscale e sociale. Per questo motivo voteremo a favore del provvedimento e della fiducia al Governo. (*Applausi dai Gruppi Misto-LeU e PD*).

PARRINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, colleghi, alla luce del dibattito che si è svolto finora su questo provvedimento di proroga dei termini legislativi

probabilmente farò un discorso che sembrerà anomalo. Cercherò di parlare del merito del provvedimento, cosa che molti hanno deciso di non fare, per rifilarci sermoni pieni di parole d'ordine, che sono sembrate tanto stanche e pigre, quanto infondate. Come si possa concentrare la discussione su un provvedimento di questa rilevanza sulla ossessione per la richiesta del voto anticipato, con un'alluvione di frasi fatte, di luoghi comuni che veramente hanno stufato, per i quali è difficilissimo non provare fastidio, a noi non riesce di capire. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Questo provvedimento, finché il nostro lavoro legislativo sarà strutturato come è strutturato oggi (e per fare una riforma non è sufficiente l'accordo della maggioranza) ha una grande rilevanza, perché rappresenta all'inizio dell'anno un completamento necessario delle scelte che si compiono con la legge di bilancio; è difficile esaminarlo separatamente dalla legge di bilancio.

Noi, nel fare questa valutazione in sede di dichiarazione di voto, dobbiamo ricordare che con la legge di bilancio si è fatta un'opera di discontinuità rilevante rispetto al passato (per il blocco dell'IVA, per l'aumento degli stipendi, per l'incremento della lotta all'evasione fiscale, per le misure nella sanità), e con le scelte che sono all'interno del provvedimento di proroga termini completiamo, in un certo senso, quel lavoro. Come è stato ben detto nell'intervento precedente al mio, si chiude una fase per aprirne un'altra, che dovrà essere di impegno forte per politiche di crescita e di coesione sociale.

Penso che si debba prestare molta attenzione ad alcune misure. Non voglio fare elenchi - ne sono stati fatti e giustamente - delle misure che sono in questo decreto-legge, ma sono molto importanti dal nostro punto di vista quelle per la pubblica amministrazione, per le stabilizzazioni dei precari nel pubblico impiego, per le assunzioni. Sono molto importanti le misure che si adottano per l'amministrazione giudiziaria, per gli straordinari e per le assunzioni nei comparti della difesa e della sicurezza, per le Forze di polizia, per i Vigili del fuoco. Sono importanti i provvedimenti, che in questo decreto-legge sono presenti, di proroga del *bonus verde* e gli interventi a sostegno degli investimenti delle imprese che operano sui mercati esteri, nonché le misure di agevolazione ai Comuni che devono fare interventi di efficientamento energetico. Riteniamo che siano importanti anche le decisioni che sono state prese dal Governo, e poi dal Parlamento che ha confermato queste scelte, in termini di rafforzamento e di estensione delle misure di sostegno al reddito per le imprese e i lavoratori che si trovano nelle aree industriali di crisi complessa, e in particolare per i lavoratori dell'Ilva e dei *call center*.

A noi sembra che il segno dell'equità sia ben impresso su questo provvedimento e davvero non comprendiamo, alla luce dei suoi contenuti, come si possa - ed è stato fatto abbondantemente anche nel dibattito di oggi - mostrare così tanto disinteresse per il fatto che con questa misura legislativa noi diamo delle risposte concrete ad esigenze delle imprese e delle famiglie; affrontiamo delle emergenze, comunque la si voglia mettere. Si è reagito a tutto questo dicendo che siamo di fronte ad una "legge mancia". Dove sarebbero le mance? Non le vediamo. Si è reagito a tutto questo dicendo che bisogna andare a votare. Ma bisogna andare a votare che cosa? Adesso c'è da votare questo provvedimento, se vogliamo avere a cuore le esigenze delle famiglie e delle imprese di questo Paese.

Ci è stato detto che siamo uniti soltanto dalla paura di Matteo Salvini. Non vi sopravvalutate, colleghi della Lega: noi non siamo uniti dalla paura di Matteo Salvini (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*), ma dalla voglia di fare proposte utili per questo Paese e di allontanarlo sempre più dall'orlo del burrone verso il quale l'arroganza di Matteo Salvini ci aveva portato. Questa è la cosa che ci unisce e voi dovrete... (*Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Che succede? Vedo un po' di agitazione.

PARRINI (*PD*). Voi dovrete, a nostro giudizio, cercare di essere più costruttivi, dimostrare maggiore senso di responsabilità e riconoscere i provvedimenti utili per quello che sono: cose che fanno bene all'Italia e agli italiani. Ma ancora una volta avete dato la dimostrazione di essere scarsamente capaci di fare questo. E anche il rumore, il brusio, il tentativo di disturbo del mio intervento, che mettete in campo in maniera abbastanza ridicola, è una prova della vostra inefficienza. (*Applausi dal Gruppo PD. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

PRESIDENTE. Senatore Parrini, in realtà il disturbo non era così importante, anzi; semmai, testimoniava che una parte del Senato la stesse ascoltando, quindi me ne potrei persino rallegrare.

MIRABELLI (*PD*). Vale sempre, signor Presidente.

PRESIDENTE. Vale sempre, quando non è tale da provocare un vero disturbo non sostenibile.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non la vedo, presidente Grasso. (*Commenti*). Non Grasso, ma Grassi: chiedo scusa: si tratta di una «i»; siete in due. Ne ha facoltà, senatore Grassi.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, la ringrazio per la qualifica, che continua a non spettarmi, perché non sono Presidente.

PRESIDENTE. La faranno, la faranno, diceva Totò. (*Ilarità. Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*).

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). La ringrazio, di questi tempi un auspicio di buon augurio è sempre gradito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge milleproroghe è notoriamente un atto di amministrazione - in senso lato, consentitemi di dirlo - impropriamente affidato al ruolo di atto di normazione primaria. Così, la conversione del decreto-legge dovrebbe essere poco più di una presa d'atto, eppure anche ciò che appare come un oggetto meramente tecnico, come

spesso accadde nella vita, può raccontare molto di colui o coloro che l'hanno scritto, voluto e progettato.

Questo decreto-legge segnala che sullo sfondo vi è una rumorosa assenza di progettualità per il Paese. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). È un'occasione persa: un decreto-legge in cui dovrebbero trovare spazio differimenti di termini urgenti si trasforma in un pacchetto di misure eterogenee, microsettoriali e senza alcun coordinamento tra loro.

Se me lo consentite, posso fare alcuni esempi. All'articolo 6, si parla della proroga di termini in materia d'istruzione, università e ricerca. Il comma 1 prevede la proroga per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria. Sono interessate tre università, le quali hanno fatto presente con una nota congiunta che, a causa della complessità degli appalti, non riusciranno a terminare le opere nel termine indicato. Sullo sfondo, la normativa in tema di appalti, che da tempo chiede di essere riformata.

All'articolo 35 si parla di disposizioni in materia di concessioni autostradali: si tratta di una norma con chiari profili ordinamentali, che potrebbero essere oggetto del normale *iter* legislativo, consentendo a questo Parlamento di lavorare e fare il proprio mestiere. Si prevede, nello specifico, che, in caso di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o autostrade, per il periodo necessario all'individuazione del nuovo concessionario, l'Anas possa assumere la gestione delle strade. Tale procedura è in deroga all'articolo 176, comma 5-*bis*, del codice dei contratti pubblici. La norma segnala che questa maggioranza, ancora una volta, interviene con normative isolate in questioni di ben più ampio respiro e gravità. Questa norma è espressione di una maggioranza che non decide, lasciando in sospeso una questione che andrebbe affrontata in modo risoluto, in un modo o nell'altro, per dare chiarezza e certezza al Paese.

L'articolo 12 contiene una proroga di termini in materia di sviluppo economico e, al comma 1, interviene in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a motore elettrico. Nel corso dei lavori delle Commissioni non è stata approvata la proposta Galli, volta a consentire la cessione della relativa detrazione fiscale ai soggetti che acquistano e installano le infrastrutture di ricarica e ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti, analogamente a quanto già previsto per gli interventi di riqualificazione energetica.

Il tema della conversione del parco circolante con motori elettrici viene ancora una volta affrontato in modo isolato, senza che sullo sfondo vi sia stata una seria interlocuzione con il più importante produttore automobilistico di questo Paese. In questo modo, senza un'adeguata programmazione, stiamo favorendo altri produttori, che non appartengo a questo Paese, con un grave danno per la nostra economia. (*Applausi dai Gruppi L-SP-PSd'Az e FIBP-UDC*).

Sono esempi che dimostrano l'assenza di un progetto per il Paese e ciò accade in un momento in cui è più che mai necessario studiare un piano per rilanciare l'economia, che definirei straordinario, a sostegno delle imprese e delle famiglie.

Oggi ci troviamo a votare assunzioni al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, finanziamenti a specifiche accademie e scuole e contributi per migliaia di euro a un famoso complesso conventuale.

Il decreto milleproroghe - questo è il punto - non si può presentare isolato da una programmazione più ampia, altrimenti diventa solo un atto di bassa amministrazione, mortificante per il Parlamento. Servono risposte efficaci per le aziende e l'occupazione e non c'è attenzione alla parte produttiva ed efficiente del Paese che invece, oggi più che mai, ha bisogno di aiuto: 160 sono i tavoli di crisi aperti al Ministero dello sviluppo economico e il numero è in aumento, perché il Governo non ha avuto il coraggio di dire che la *plastic tax* sta uccidendo le nostre aziende e ha già portato una contrazione degli investimenti nel nostro Paese da parte di grandi soggetti industriali, danneggiando irreversibilmente lo sviluppo dell'Italia; e così nessuna soluzione per Taranto, nessun impegno per Whirpool e poi - ancora - il problema di Alitalia e Air Italy.

Avremmo voluto trovare ben altro non solo nel decreto-legge, ma nella politica di questo Governo. Abbiamo proposto molti emendamenti per intervenire sulla nuova disciplina delle ritenute e compensazioni fiscali in materia di appalti e subappalti. Penso a modifiche alla decorrenza e alla disciplina applicativa per riconoscere alle imprese un congruo tempo per l'adeguamento dei processi gestionali (sono tempi che variano, nelle ipotesi migliori, da quattro a sei mesi); all'esclusione degli enti locali dall'applicazione dell'articolo 4 del cosiddetto decreto fiscale 2019; all'aumento del tetto ai fini dell'applicazione della disciplina ora citata.

Oggi chiediamo che siano dati, sul modello Genova, che si è dimostrato efficiente, più poteri ai sindaci per dare appalti, aprire cantieri e rilanciare le opere pubbliche. Le infrastrutture di questo Paese, di cui si parla, sono a oggi dimenticate. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Si poteva stabilire che il 50 per cento di questi lavori fosse assegnato per norma alle piccole e medie imprese, da tutti evocate ma sempre accantonate e messe ai margini, che sono quelle che soffrono di più l'attuale stato di emergenza.

Abbiamo proposto emendamenti per intervenire sulla *flat tax*, con il ripristino al 20 per cento per compensi tra 65.000 e 100.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2021; sulla mini *flat tax*, con la proroga di un anno dell'entrata in vigore dei nuovi limiti di accesso al regime mini *flat tax* fino a 65.000 euro. Abbiamo proposto la non riconferma della mini *flat tax* per i redditi più alti, che quest'anno avrebbe visto scattare l'aliquota del 20 per cento dell'Irpef e dell'IRAP, pari al 20 per cento del reddito per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro. Questi sono profili critici. Inoltre, per lo scaglione fino ai 65.000 euro, seppur rimasto, si vede diminuire la platea per effetto di aumentati paletti, sui quali sorvolo per brevità.

Avremmo voluto trovare risposte a una crisi preannunciata. L'emergenza sanitaria - questa sì, grave - che si è abbattuta sul nostro Paese era in qualche modo prevedibile e non è accettabile che i governanti non se ne siano accorti per tempo. Si doveva e poteva agire prima e meglio per evitare questo stato di emergenza che, in questo momento, viene gestito in modo mediaticamente inaccettabile. (*Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az*). Stiamo offrendo un

vantaggio incredibile agli altri Paesi che, con disprezzo della tanta decantata unione dei Paesi europei, agiscono per il loro tornaconto. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az).*

Ci auguriamo di vedere presto interventi in materia fiscale e previdenziale, con un esonero dagli adempimenti e versamenti delle imposte e della rata della cosiddetta rottamazione-*ter* che scade il 28 febbraio - non dimentichiamolo - per i contribuenti delle aree interessate dai focolai dove è presente il *virus* e una *free tax zone* di alcuni mesi una volta finita l'emergenza. Infatti, anche quando sarà ufficialmente finita, l'emergenza darà conto delle sue conseguenze per tempi lunghi che vanno gestiti sin da ora. Bisogna prevedere lo scenario peggiore per poter programmare adeguatamente gli interventi.

È necessario un fondo per il commercio e l'artigianato e la riproposizione di alcune proposte come la cedolare secca sugli immobili commerciali.

Non voglio approfittare oltre del tempo che mi è stato concesso. Credo adeguatamente di aver motivato la ragione per la quale la Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione dichiara il proprio voto contrario alla questione di fiducia posta dal Governo. *(Applausi dal Gruppo L-SP-PSd'Az. Congratulazioni).*

GALLONE (*FIBP-UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, cara esponente del Governo, che ringrazio per la pazienza, per essere oggi rimasta qua, lei da sola, ad ascoltarci, e cari colleghi, oggi - così, per la cabala - celebriamo la tredicesima fiducia del Governo Conte II, la ventottesima parlando solo di quelle poste sui provvedimenti tra Governo Conte I e Governo Conte II. Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando la senatrice Taverna gridava dai banchi dell'opposizione qui in Senato, sgolandosi, «colpo di Stato» e «dittatura della maggioranza» al Governo PD? *(Applausi dal Gruppo FIBP-UDC).* Lo stesso PD con il quale oggi governa serenamente. Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'onorevole Di Battista, in Aula, alla Camera, accusava il governo PD, lo stesso PD con il quale oggi il MoVimento 5 Stelle governa, di porre la fiducia, per approvare - mi scuso per il termine - le sue porcate? Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'attuale super ministro Di Maio interveniva in Aula parlando di emergenza democratica, di aberrazione istituzionale, riferendosi alle questioni di fiducia dei Governi PD della scorsa legislatura, con il quale governa?

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 17,54)

(Segue GALLONE). Quei memorabili giorni, a quanto pare, rimarranno congelati nella storia, non ritorneranno, ma noi ne conserveremo e ne perpetueremo la memoria.

E oggi risuona un assordante silenzio di fronte alle decine di opposizioni di fiducia poste dal Governo Conte I e Conte II, "la vendetta", mi viene

da dire. L'articolo 77 della Costituzione è violato in maniera palese, così come l'articolo 70 che recita che è il Parlamento che è preposto a legiferare, che la prerogativa legislativa è di queste Aule. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale, che ha richiamato agli obblighi di omogeneità delle materie e di una legge che dovrebbe essere funzionalizzata e specializzata. Tutto disatteso. Questo decreto-legge reca infatti proroghe di termini relative a un ventaglio talmente ampio e disomogeneo di materie, come ricordava stamattina il collega Pagano, e negli ambiti più svariati, da andare oltre ogni immaginazione. Proroga dei termini in materia di enti territoriali, non risolvendo però i problemi degli enti territoriali (vedi questione carenza segretari comunali o polizia locale per i Comuni, dove Forza Italia invece continua ad intervenire, anche un po' efficacemente, con un piccolo emendamento, ad esempio, approvato alla Camera).

Penso allo sfregio nei confronti dei cittadini delle aree terremotate che, anziché affrontare temi importanti e condivisi, invece rimangono fuori dal testo perché è rimasto fuori il tema che riguarda la proroga dell'esenzione delle case inagibili dopo il terremoto dal calcolo ISEE. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Ci sono 90.000 case inagibili soltanto nel Centro Italia, che dal primo gennaio di quest'anno, grazie al fatto che il Governo non ha inserito questa proroga nel testo che è stato emanato, rischiano di essere conteggiate ai fini del calcolo dell'ISEE. Credo che siamo di fronte ad un paradosso inaccettabile.

E ancora, il provvedimento al nostro esame reca proroga dei termini in materia di giustizia, non risolvendo i problemi della giustizia (vedi carenza del personale amministrativo dei tribunali e vedi la questione prescrizione che non è stata affrontata). (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). Proroga termini in materia di infrastrutture, dove la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel decreto aggiungerà confusione e provocherà danni a migliaia di lavoratori e a centinaia di aziende italiane impegnate a lavorare sulla nostra rete autostradale e rischierà di determinare un danno all'erario del Paese perché evidentemente ci saranno delle probabili penali da pagare all'Unione per effetto delle denunce dell'Unione europea stessa, per non parlare della reputazione del nostro Paese tra gli investitori internazionali. Quello che si deve pretendere da chi gestisce un bene pubblico come le autostrade è che lo faccia con diligenza, responsabilità e, nel caso di specie, che si occupi davvero di manutenzione.

Il proroga termini in materia di ambiente è senza soluzioni efficaci. Sono previsti semplicemente degli interventi *spot* con un sistema della transizione verso l'economia circolare che ancora vede Roma, la capitale d'Italia, costretta come il cuculo che mette le uova nel nido degli altri a portare i rifiuti in altre Regioni per l'ottusità dell'amministrazione grillina di non voler realizzare impianti.

Per quanto riguarda la proroga dei termini in materia di politiche sociali, cultura, università e commercio: penso alla cedolare secca sugli affitti non prorogata, che darà il colpo di grazia ai negozi di vicinato e alle botteghe. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Con il proroga termini intervenite in materia di scuola: ancora non riuscite a capire il grave *vulnus* che state creando, realizzando una discriminazione inaccettabile tra scuole statali e scuole paritarie, discriminandone anche il personale e impedendo alle famiglie la libertà di scelta educativa, per non parlare del collasso che colpirebbe la scuola statale - sottosegretario Malpezzi, lei sa che non mi riferisco a lei - senza l'alleanza e il sostegno della scuola paritaria.

Per quanto riguarda il proroga termini in materia di scuola e lavoro, cito il piano di internazionalizzazione delle pulizie nelle scuole, varato senza considerare né la funzionalità, né le conseguenze di questa stabilizzazione fasulla, come denunciato dall'Associazione nazionale delle imprese di pulizia e servizi integrati (ANIP) - Confindustria, che invece creerà almeno 5.000 disoccupati.

Con riferimento al proroga termini in materia di banche, sottolineo l'ennesima brutta figura del Governo sul fondo indennizzo risparmiatori: dopo aver strombazzato sui *media* e sui giornali economici un emendamento dei relatori che avrebbe consentito un anticipo di indennizzo del 40 per cento, l'emendamento è stato dichiarato inammissibile per estraneità per materia rispetto a tutti gli altri contenuti nel milleproroghe.

Chi più ne ha più ne metta, rivelando così di fatto la totale mancanza di visione e di organizzazione che vi fa lavorare guardandovi la punta delle scarpe. Noi, però, reagiremo alla violenza contro le istituzioni usando l'arma della serietà e della competenza. Capiamo che l'unico luogo in cui potete ancora raccogliere un po' di fiducia sia all'interno delle Aule; ma, così facendo, state uccidendo la democrazia a colpi di decretazione d'urgenza: ventotto colpi. L'Italia ha un fisico bestiale per continuare a resistere, ma oggi ci stiamo avvicinando alla celebrazione dell'estrema unzione del bicameralismo perfetto ancora prima della riduzione del numero dei parlamentari, che toglierà definitivamente la voce ai cittadini. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*). E dico estrema unzione e non funerale per lasciare un barlume di speranza rispetto al fatto che qualcosa possa succedere per sollevare il Paese dalla iattura dell'ennesimo Governo abusivo, usando la definizione peraltro data dal Movimento 5 Stelle quando al Governo non erano loro, ma i loro alleati.

Celebriamo contemporaneamente alla Camera e al Senato il rito della fiducia addirittura in prima lettura, come è successo per il decreto intercettazioni la settimana scorsa in Senato e oggi alla fiducia della Camera; decreto-legge, peraltro, che riporterà il Paese ai bei tempi bui dell'inquisizione.

Come opposizione siamo sconcertati perché siamo spiazzati dal fatto che state facendo tutto da soli: ci state togliendo il lavoro, ve la cantate e ve la suonate; andate a braccetto, ma intanto litigate mentre il Paese langue. Non è però più tempo di superficialità e incompetenza perché ora siamo proprio al capolinea. Non si può più scherzare: l'Italia sta affrontando una crisi senza precedenti. Parlo di crisi sanitaria e, di conseguenza, di crisi economica terribile, di cui è evidente la portata pesantissima, per affrontare la quale sarà necessario mobilitare ogni risorsa e approfondire ogni sforzo. Noi speriamo con tutto il cuore, per il bene del Paese, che non userete questa emergenza come scusa per le vostre fallimentari scelte italianicide. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

Voi non vi limitate a imbavagliare il Parlamento e, di conseguenza, i cittadini, di cui noi siamo la massima rappresentanza, ma vi state arrogando ogni ruolo, litigando e minacciando, ma rimanendo saldi al Governo pur con gli evidenti limiti soprattutto in un momento in cui ben altra autorevolezza e levatura ci vorrebbero.

Mi riservo di consegnare il testo completo del mio intervento perché venga allegato al Resoconto della seduta odierna e mi avvio alla conclusione.

Mi lasci constatare, Presidente, ancora una volta, per motivare compiutamente il voto contrario del Gruppo Forza Italia, come questo ennesimo provvedimento blindato sia di fatto la premorte di qualsiasi coinvolgimento democratico. Chi, come me, è stato presente in quest'Aula anche nei banchi della maggioranza parlamentare, ricorda bene quanta collaborazione vi fosse con le opposizioni. Noi avremmo anche potuto accettare la vostra arroganza politica, la vostra maleducazione istituzionale, se fosse stata giustificata dalla cura per il Paese. Ma il Paese sta precipitando e noi abbiamo il potere oggi di fare da paracadute e domani da motore propulsore, quando finalmente il centrodestra riuscirà a tornare al Governo perché i cittadini si potranno esprimere.

Ecco perché Forza Italia non darà la fiducia al Governo su questo provvedimento. Veda, caro collega Parrini, esponente di quel PD che fino a poco tempo fa gridava dai banchi dell'opposizione con forza e con interventi pieni di quelle che lei ha definito frasi fatte, noi non abbiamo cambiato idea. Le mance noi le vediamo e vogliamo andare a votare, al contrario di voi che avete accettato un matrimonio riparatore piuttosto che tornare a casa. (*Commenti del senatore Mirabelli*). Non ti preoccupare. Pensate a voi.

Concludo ricordando me stessa che, se il bello della democrazia è che tutti possono parlare, la grandezza di un Governo dovrebbe risiedere nella capacità di ascoltare. (*Applausi dal Gruppo FIBP-UDC*).

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, stiamo discutendo della conversione in legge del decreto-legge n. 162 del 2019, il cosiddetto milleproroghe, che interviene in numerose materie come da ampia tradizione governativa.

Questo provvedimento contiene misure importantissime che impattano sulla vita reale degli italiani, alcune delle quali sono figlie di battaglie storiche del MoVimento 5 Stelle e facevano parte del nostro programma da anni. Quindi, siamo particolarmente orgogliosi di poterle approvare. Voglio passarle brevemente in rassegna, limitandomi a quelle che ritengo più significative.

Per quanto riguarda il rispetto dell'ambiente, il contrasto ai cambiamenti climatici e l'abbattimento della produzione dei gas serra, il decreto-legge al nostro esame proroga a tutto il 2020 gli incentivi per l'acquisto degli autoveicoli elettrici e ibridi. Grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle alla Camera abbiamo abbassato la soglia delle emissioni gassose dei

motori al di sotto della quale è possibile accedere agli incentivi. In questo modo potenziamo ancor di più il contenuto ambientale della misura, a conferma che per noi del MoVimento 5 Stelle l'ambiente non è uno *slogan* ma è un impegno che mettiamo in ogni nostra azione di Governo. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Sempre nell'ambito del contrasto ai cambiamenti climatici e più precisamente in tema di produzione di energie rinnovabili, un nostro emendamento dà la possibilità ai cittadini, che siano essi condomini dello stesso edificio, commercianti, artigiani o anche pubbliche amministrazioni, di unirsi in gruppo di consumo per condividere l'energia elettrica rinnovabile prodotta, che potrà quindi essere consumata sul posto, stoccata per essere utilizzata nelle ore notturne o immessa nella rete per la parte non utilizzata.

Ancora, sempre in ambito ambientale, in questo caso marino e terrestre, e sempre grazie ai nostri emendamenti alla Camera, estendiamo a trenta mesi la moratoria sulle trivellazioni e sulla pratica *air gun* per la ricerca ed estrazione di combustibili fossili. (*Applausi dal Gruppo M5S*). Spostiamo in avanti, di sei mesi, sia il termine per il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), sia il blocco delle trivelle e degli *air gun*, che hanno effetti inaccettabili su balene, capodogli e delfini, ma anche sul plancton: in sostanza, sull'ecosistema marino. Il prossimo passo - ed è questo il nostro auspicio - sarà quello di bandire definitivamente nuove trivellazioni sul territorio nazionale a tutela del nostro ambiente, con l'obiettivo di rilanciare, migliorandole, le produzioni di energia rinnovabili, nonché la riqualificazione energetica del Paese. L'obiettivo è duplice e si tende sia ad avere una pianificazione energetica che tuteli sempre più le zone fragili e pregiate della nostra Italia, sia a dare ulteriore impulso allo sviluppo economico e tecnologico basato sul rispetto dell'ambiente: il *green new deal*. Ancora una volta i nostri sono fatti concreti e zero chiacchiere.

Per ciò che riguarda le tasche dei cittadini, in particolare la prevista fine del mercato tutelato di energia elettrica e gas, rinviando il termine al 2022 per le famiglie e le microimprese e al 2021 per gli altri soggetti. Il termine previsto per quest'anno era insostenibile, perché tantissimi consumatori non sono ancora informati sulla transizione verso il mercato libero e su cosa essa comporti. Ma, soprattutto, abbiamo verificato che solo una piccola parte delle attuali offerte sul mercato libero, destinato alle famiglie, prevedeva prezzi uguali o inferiori a quelli attuali del mercato tutelato. Quindi, senza il nostro intervento, il passaggio dal mercato tutelato a quello libero avrebbe comportato bollette più alte per milioni di italiani: 22 milioni sarebbero state le famiglie coinvolte. (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Questo per noi era inaccettabile e lo abbiamo evitato. Il prossimo passo sarà di fare in modo che il libero mercato, quello vero, e cioè la concorrenza, abbia come conseguenza una diminuzione delle bollette e non il loro aumento.

Per ciò che riguarda il contrasto al lavoro precario e la battaglia per la dignità dei lavoratori, uno dei capisaldi dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle, legiferiamo in materia prorogando, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di stabilizzare i dipendenti pubblici precari. Com'è noto, eravamo già

intervenuti in questa materia nell'ambito dei dipendenti privati con il cosiddetto decreto dignità che, a differenza delle errate previsioni dei profeti di sventura, che anche in quest'Aula lo avevano bollato "decreto disoccupazione", il decreto dignità è stato un successo clamoroso (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ*).

Ha prodotto quasi 300.000 contratti a tempo indeterminato in più, con incrementi di oltre il cento per cento rispetto ai periodi precedenti, invertendo un *trend* negativo che i bravi, quelli che governavano prima, si portavano dietro dal 1997: questi sono i risultati. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti del senatore Lucidi*).

Ci siamo presi gli insulti e le risatine dei soloni di turno e di chi evidentemente non ha a cuore gli italiani, ma i fatti ci hanno dato ragione. Continuate pure a deriderci mentre noi facciamo l'interesse degli italiani. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ*).

Ora vengo al tema che a noi del MoVimento 5 Stelle sta molto a cuore, che riguarda la gestione e la valorizzazione dei beni pubblici e quanto le gestioni virtuose e illuminate siano decisive in un processo di sviluppo economico sostenibile e che guarda al futuro. Ma a questo tema attiene anche un altro aspetto, e cioè quanto sia nostro dovere, come rappresentanti del popolo, fare esclusivamente gli interessi dei cittadini e non quello delle *lobby*, dei potentati economici e degli amichetti che finanziano le campagne elettorali o i mezzi di informazione. (*Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dal Gruppo L-SP-PSd'AZ*).

Mi riferisco alla materia delle concessioni autostradali e ai regali che in passato lo Stato, con le sue articolazioni, e la politica hanno fatto all'imprenditore privato, accettando di sottoscrivere un contratto capestro che favoriva esclusivamente il concessionario - cioè Autostrade per l'Italia, controllate da Atlantia e quindi dalla famiglia Benetton - a scapito del concedente, cioè a scapito di tutti noi cittadini. Con quel contratto totalmente sbilanciato e folle dal punto di vista economico e finanziario si è consentito al concessionario di realizzare guadagni colossali e sicuri, enormemente superiori a qualsiasi altro esempio nel mondo di operatori del mercato nello stesso settore, senza rischio d'impresa. Alla faccia del libero mercato di cui anche molti in quest'Aula si riempiono la bocca! (*Applausi dal Gruppo M5S*).

Il canovaccio è stato sempre il solito: si vogliono privatizzare gli utili e si collettivizzano le perdite, cioè il sogno di ogni pseudo - quello vero non fa così - imprenditore. È una beffa, e un insulto per i milioni di nostri piccoli micro e medi imprenditori che costituiscono l'ossatura produttiva del nostro Paese, che ogni giorno alzano la serranda della loro attività e non chiedono nulla allo Stato, anzi con le tasse contribuiscono al benessere collettivo! (*Applausi dal Gruppo M5S. Brusio*).

Signor Presidente, le chiederei di poter svolgere il mio intervento con un minimo di tranquillità. (*Richiami del Presidente*).

Quel contratto folle conteneva poi clausole quasi esilaranti, se non fossero tragiche per il Paese, come - per esempio - prevedere il diritto per il concessionario di vedersi riconosciuto un risarcimento miliardario in caso di revoca della concessione, anche se essa era conseguente a gravi inadempimenti del concessionario stesso.

Questo regalo - ve lo voglio ricordare - nonostante gli avvertimenti e le censure degli organismi di controllo e di regolazione, fu blindato per legge, tra il 2007 e il 2008, tra i Governi Prodi e Berlusconi. Siamo dovuti arrivare noi per cambiare le cose! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).*

Nell'articolo 35 di questo decreto milleproroghe si stabilisce che, qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 186, comma 4, lettera *a*), del decreto legislativo n. 50 del 2016, il cosiddetto codice degli appalti, anche in sostituzione delle eventuali clausole difformi presenti nella convenzione, anche se approvate per legge - come in questo caso - che sono da intendersi nulle.

Noi stiamo parlando di inadempimenti gravi. Ebbene, mi dovete spiegare che cosa deve accadere ancora perché sia chiaro l'inadempimento di Autostrade per l'Italia? Non bastano i 43 morti del ponte Morandi? Non bastano i pezzi di galleria caduti, dove si è evitata una strage per puro caso? *(Applausi dal Gruppo M5S).*

Non bastano le risultanti agghiaccianti delle indagini sul ponte Morandi, su quella tragedia, che dimostrano che le mancate manutenzioni erano causate solo dalla voglia di fare più denaro e più utili da distribuire agli azionisti e al *management*? Tanto, chi se ne importava della vita dei cittadini? Tanto c'era la prescrizione, che cancellava tutto, come è successo a Viareggio, come è successo per il caso Eternit e come è successo tante altre volte! *(Applausi dal Gruppo M5S. Commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).* Con questa norma, abbiamo ripristinato il primato dell'interesse pubblico, il primato della vita umana sulla avidità e sul denaro! *(Applausi dal Gruppo M5S. Vivaci commenti dai Gruppi FIBP-UDC e L-SP-PSd'Az).* Siamo arrivati ai fischi, ma va benissimo.

Infine, abbiamo bloccato l'aumento dal 2020 dei pedaggi autostradali fino alla presentazione, da parte del concessionario, di un piano economico finanziario aggiornato... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione.

PRESIDENTE. Può consegnare il testo, senatore Pellegrini.

PELLEGRINI Marco *(M5S)*. In conclusione, vorrei dire che i regali in questo campo sono ben che finiti. Si è cambiato registro.

Per quanto fin qui illustrato, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle alla questione di fiducia. Lo annuncio con orgoglio! *(Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge

30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Siclari).

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Siclari.

(Il senatore Segretario Carbone e, successivamente, il senatore Segretario Durnwalder fanno l'appello).

Rispondono sì i senatori:

Abate, Accoto, Agostinelli, Airola, Alfieri, Angrisani, Astorre, Auddino
Bini, Biti, Boldrini, Bottici, Botto, Bressa, Buccarella

Campagna, Cario, Casini, Castaldi, Castellone, Castiello, Catalfo, Cerno,
Cioffi, Collina, Coltorti, Comincini, Conzatti, Corbetta, Corrado, Crimi, Croatti,
Crucioli, Cucca

D'Alfonso, D'Angelo, D'Arienzo, De Bonis, De Falco, De Lucia, De Petris,
Dell'Olio, Dessi, Di Girolamo, Di Marzio, Di Micco, Di Nicola, Di Piazza,
Donno, Drago, Durnwalder

Endrizzi, Evangelista

Faraone, Fattori, Fede, Fedeli, Fenu, Ferrara, Ferrari, Ferrazzi, Floridaia

Gallicchio, Garavini, Garruti, Gaudiano, Giacobbe, Giarrusso, Ginetti,
Giroto, Granato, Grasso, Grimani, Guidolin

La Mura, Laforgia, Lanièce, Lannutti, Lanzi, Laus, Leone, Lezzi, Licheri,
Lomuti, Lorefice, Lupo

Magorno, Maiorino, Malpezzi, Manca, Mantero, Mantovani, Marcucci,
Marilotti, Marinello, Marino, Matrisciano, Mautone, Merlo, Messina Assuntela,
Mirabelli, Misiani, Mollame, Montevecchi, Moronese, Morra

Nannicini, Naturale, Nencini, Nocerino, Nugnes

Ortis

Pacifico, Paragone, Parente, Parrini, Patuanelli, Pavanelli, Pellegrini
Marco, Perilli, Pesco, Petrocelli, Piarulli, Pirro, Pittella, Presutto

Puglia

Quarto

Rampi, Riccardi, Ricciardi, Rojc, Romagnoli, Romano, Rossomando,
Russo

Santangelo, Santillo, Sbrollini, Sileri, Stefano, Steger

Taricco, Taverna, Toninelli, Trentacoste, Turco
Vaccaro, Valente, Vanin, Vattuone, Verducci, Vono, Zanda

Rispondono no i senatori:

Arrigoni
Bagnai, Balboni, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bergesio, Bernini,
Berutti, Binetti, Bonino, Borghesi, Borgonzoni, Briziarelli, Bruzzone
Calandrini, Calderoli, Caliendo, Caligiuri, Candiani, Candura, Cangini,
Cantù, Carbone, Casolati, Causin, Centinaio, Corti, Craxi
Dal Mas, Damiani, De Bertoldi, De Poli, De Vecchis
Ferro, Floris, Fregolent
Gallone, Gasparri, Giro, Grassi
Iannone, Iwobi
La Pietra, La Russa, Lucidi
Malan, Mallegni, Martelli, Masini, Messina Alfredo, Minuto, Modena,
Moles, Montani, Nisini
Ostellari
Pagano, Papatheu, Pazzaglini, Pellegrini Emanuele, Pepe, Pergreffi, Pe-
rosino, Pianasso, Pichetto Fratin, Pillon, Pittoni, Pucciarelli
Quagliariello
Rauti, Ripamonti, Rivolta, Romani, Romeo, Rufa, Ruspandini
Saccone, Salvini, Saponara, Saviane, Sbrana, Schifani, Serafini, Siclari,
Stabile, Stefani
Tiraboschi, Tosato
Urraro, Urso
Vallardi, Vescovi, Vitali, Zaffini, Zuliani.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	251
Senatori votanti	250
Maggioranza	126
Favorevoli	154
Contrari	96

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi M5S e PD*).

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 162.

Giunta per il Regolamento, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che domani, al termine dell'informativa del Ministro della salute sul coronavirus, è convocata la Giunta per il Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la prossima settimana, a partire da mercoledì 4 marzo, alle ore 9,30, saranno discussi i decreti-legge sull'emergenza epidemiologica COVID-19 e in materia di riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea dal 27 febbraio al 5 marzo 2020:

Giovedì	27	febbraio	h. 9	- Informativa del Ministro della salute sul coronavirus
Mercoledì	4	marzo	h. 9,30	- Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19 (<i>ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati</i>) (<i>scade il 23 aprile</i>)
Giovedì	5	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1698 - Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente (<i>voto finale entro il 7 marzo</i>) (<i>scade il 5 aprile</i>)

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19) sarà stabilito in relazione ai tempi di trasmissione dalla Camera dei deputati.

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...
(Decreto-legge n. 6, Emergenza epidemiologica COVID-19)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
M5S	1h	5'
FI-BP		48'
L-SP-PSd'Az		47'
PD		36'
Misto		28'
FdI		27'
IV-PSI		27'
Aut (SVP-PATT, UV)		23'
Dissenzianti		5'

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 1698
(Decreto-legge n. 3, Riduzione pressione fiscale sul lavoro dipendente)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

Relatori		60'
Governo		60'
Votazioni		60'
Gruppi 7 ore, di cui:		
M5S	1h	31'
FI-BP	1h	7'
L-SP-PSd'Az	1 h	6'

PD		50'
Misto		39'
FdI		38'
IV-PSI		38'
Aut (SVP-PATT, UV)		32'
Dissenzienti		5'

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 27 febbraio 2020

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

Informativa del Ministro della salute sul coronavirus

La seduta è tolta (*ore 19,14*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca (1664) (Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca)

1. Sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, i numeri da 11 a 13 sono sostituiti dai seguenti:
«11) Ministero dell'istruzione; 12) Ministero dell'università e della ricerca; 13) Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo; 14) Ministero della salute.»;
 - b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il numero dei Ministeri è stabilito in quattordici. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessantacinque e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio sancito nel secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.».
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per l'anno 2020 e di 80.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

EMENDAMENTI

1.1

Russo, Vanin, Corrado, Montevecchi, Granato

Ritirato*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca»;

b) *al comma 2, lettera a) sostituire le parole:* «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «Ministero dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministero dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca», *e le parole:* «Ministro dell'università e della ricerca», *con le seguenti:* «Ministro dell'università, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica e della ricerca».

1.10000/100

Sbrollini, Faraone

Approvato

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione" e alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: " e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca."»

1.10000/101

Sbrollini, Faraone

Assorbito

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione"».

1.10000/102

Sbrollini, Faraone

Assorbito

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), numero 4) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole "ricerca educativa (INDIRE)", inserire le seguenti: ", individuabile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, anche come Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Erasmus+) con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca".»

1.10000/103

Sbrollini, Faraone

Ritirato

All'emendamento 1.10000, alla lettera b), punto 5) premettere, il seguente periodo: «Al comma 1, capoverso 51-quater, dopo le parole "di cui all'articolo 51-ter." aggiungere il seguente periodo: "Una delle posizioni di livello dirigenziale generale di cui al precedente periodo è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese."».

1.10000

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «1.897.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «2.261.000 euro nell'anno 2020 e 2.333.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, dei quali 327.500 euro nell'anno 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca»;*

b) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, capoverso «Art. 49», nel comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53», aggiungere le seguenti: «e di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40»;*

2) *al comma 1, capoverso «Art. 50», nel comma 1, sostituire le parole: «dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore» con le seguenti: «del sistema educativo di istruzione e formazione, nonché del sistema di istruzione tecnica superiore», dopo le parole: «programmi operativi», inserire le seguenti: «nazionali nel settore dell'istruzione» e dopo le parole: «finanziati dall'Unione europea;» inserire le seguenti: «istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;»;*

3) *al comma 1, capoverso «Art. 51», nel comma 1, sostituire la parola: «ventiquattro» con la seguente: «venticinque»;*

4) *al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», nel comma 1, sostituire le parole: «; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica,» con le seguenti: «, dell'istruzione universitaria, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore ad eccezione degli istituti tecnici superiori;»;* *sostituire le parole: «attuazione delle norme comunitarie e internazionali» con le seguenti: «attuazione delle norme europee e internazionali»; sostituire le parole: «comunitario ed» con le seguenti: «europeo e» e dopo le parole: «programmi operativi» aggiungere la seguente: «nazionali»;*

5) *al comma 2, sostituire le parole:* «462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020» *con le seguenti:* «655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021»;

c) *all'articolo 3:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti:* «presso detto Dipartimento»;

2) *al comma 2, dopo le parole:* «sono assegnate» *inserire le seguenti:* «le strutture,» *e dopo le parole:* «presta servizio a qualunque titolo» *inserire le seguenti:* «presso detto Dipartimento»;

3) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle «Funzioni centrali» e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi.»

4) *sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:*

«4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di

una apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, la minore età anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad *personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento.

5. Il personale appartenente ad altre Amministrazioni, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso il Dipartimento di cui al comma 3 partecipa alla procedura di cui al comma 4 al fine di individuare il Ministero al quale attribuire la predetta posizione. Il personale non scolastico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che presta servizio presso gli uffici di diretta collaborazione ovvero già in servizio presso il Dipartimento di cui al comma 3, che si trova in posizione di comando, distacco o fuori ruolo presso altre Amministrazioni, partecipa all'interpello al fine di individuare il Ministero di appartenenza.»

5) *al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti.»*

6) *sopprimere il comma 7;*

6-bis) *sopprimere il comma 8;*

7) *dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

"f-bis) il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale."

9-ter. Nelle more di un organico intervento volto ad aumentare le percentuali per il conferimento di incarichi dirigenziali fissate dall'articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di agevolare la mobilità dei dirigenti all'interno delle pubbliche amministrazioni, nell'ottica di potenziarne la qualificazione professionale e di favorire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e comunque non oltre la data del

31 dicembre 2022, i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono elevati per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento.»;

d) *all'articolo 4:*

1) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, una posizione dirigenziale di prima fascia prevista nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate ai relativi uffici di diretta collaborazione del Ministro.»

2) *al comma 3, sostituire le parole «nonché il successivo conferimento degli incarichi» con le seguenti: «nonché del dirigente di cui al comma 2-bis. I predetti Ministri assicurano, altresì, il successivo conferimento degli incarichi»;*

3) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, il segretario generale, ferme restando le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro, tra l'altro, le seguenti attribuzioni: adotta, nelle more dell'attribuzione degli incarichi ai titolari di centro di responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell'azione amministrativa delle direzioni generali; assicura la risoluzione di conflitti di competenza tra le direzioni generali e, in caso di inerzia o ritardo, anche nell'avvio di procedimenti di ufficio, da parte dei direttori generali, ne sollecita l'attività e propone al Ministro l'individuazione del soggetto titolare del potere sostitutivo; definisce l'attuazione dei programmi e dei piani di attività da parte dei direttori generali anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali per l'esame di questioni di carattere generale o di particolare rilievo ovvero afferenti alla competenza di più centri di responsabilità amministrativa; assicura l'efficacia della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, con particolare riferimento ai fondi strutturali ed al finanziamento di grandi infrastrutture della ricerca.»;

4) *dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per il bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, le variazioni compensative di bilancio, tra gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi, che si rendano necessarie in relazione al trasferimento di competenze ed ai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni interessate.»;

e) *all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per l'anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

a) quanto a 3.483.000 euro per l'anno 2020, 3.439.000 euro per l'anno 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

c) quanto a 969.000 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.»;

f) *allegare al decreto-legge la seguente tabella:*

«Tabella A (articolo 3, comma 3-bis)

	Dirigenti di prima fascia	Dirigenti di seconda fascia	III area funzionale	II area funzionale	I area funzionale
Ministero dell'istruzione	25	381	2.307	2.909	322
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	6	130		
di cui dirigenti tecnici con funzione ispettiva		190			
Ministero dell'università e della ricerca	6	35	195	244	28
di cui per gli uffici di diretta collaborazione, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 6	1	3	60		
Totale	31	416	2.502	3.153	350

1.100

La Commissione

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «e di 80.000 annui» con le seguenti: «e di euro 80.000 annui»

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri)

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Capo XI del Titolo IV è sostituito dai seguenti:

«CAPO XI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Art. 49.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, nel quadro di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 50.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti e programmi scolastici, stato giuridico del personale, inclusa la definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'università e della ricerca; definizione dei criteri e dei parametri per l'organizzazione della rete scolastica; definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi del sistema educativo di istruzione e di formazione nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di politiche sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualità del servizio scolastico ed educativo; attività connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica, in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali; formazione dei dirigenti scolastici, del personale docente, educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola; assetto complessivo e indirizzi per la valutazione dell'intero sistema formativo, anche in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; congiuntamente con il Ministero dell'università e della ricerca, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), fermo restando che la nomina dei relativi presidenti e componenti

dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione; promozione dell'internazionalizzazione del sistema educativo di istruzione e formazione; sistema della formazione italiana nel mondo ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale stabilite dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64; determinazione e assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche autonome; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo e internazionale e attivazione di politiche dell'educazione comuni ai paesi dell'Unione europea; consulenza e supporto all'attività delle istituzioni scolastiche autonome; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; altre competenze assegnate dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché dalla vigente legislazione.

Art. 51.

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a ventiquattro, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.

CAPO XI-bis

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Art. 51-bis.

(Istituzione del ministero e attribuzioni)

1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica.

2. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti di cui all'articolo 51-ter, eccettuate quelle attribuite, ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e fatte in ogni caso salve, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. È fatta altresì salva l'autonomia delle istituzioni universitarie, degli enti di ricerca e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Art. 51-ter.

(Aree funzionali)

1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale; istruzione universitaria e alta formazione artistica, musicale e coreutica, programmazione degli interventi, indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università, delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) e degli enti di ricerca non strumentali; valorizzazione del merito e diritto allo studio; accreditamento e valutazione in materia universitaria e alta

formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria e alta formazione artistica musicale e coreutica, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario e di alta formazione artistica musicale e coreutica anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; coordinamento e vigilanza degli enti e istituzioni di ricerca non strumentali; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; sostegno della ricerca spaziale e aerospaziale; cura dei rapporti con l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); congiuntamente con il Ministero dell'istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE); cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica; finanziamento delle infrastrutture di ricerca anche nella loro configurazione di *European Research Infrastructure Consortium* (ERIC) di cui al regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio del 25 giugno 2009; programmi operativi finanziati dall'Unione europea; finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica; altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Art. 51-*quater*.

(*Ordinamento*)

1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a sei, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 51-*ter*.».
2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 462.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

2.1

Sbrollini, Faraone

Assorbito dall'approvazione dell'em. 1.10000/100

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso* «Art. 50», *dopo le parole:* «ricerca educativa (INDIRE)», *inserire le seguenti:* «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'istruzione»

b) *al capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole: «ricerca educativa (INDIRE)», inserire le seguenti: «, individuato come Agenzia Nazionale per la gestione del programma comunitario per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell'università e della ricerca».*

2.2

Sbrollini, Faraone

V. testo 2

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore"

2.2 (testo 2)

Sbrollini, Faraone

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 50», dopo le parole: «esigenze formative;», inserire le seguenti: "supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti; valorizzazione della filiera formativa professionalizzante, inclusa l'Istruzione Tecnica Superiore" e, alla fine, dopo le parole "nonché dalla vigente legislazione" inserire le seguenti: "ivi comprese le attività di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino ai sei anni.".

2.3

Granato, Montevicchi, Vanin

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51», con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti».

Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché, per 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

2.4

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 51» con il seguente:

«Art. 51

(Ordinamento)

1. Il Ministero si articola in due dipartimenti in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 50, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero

di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a venticinque, ivi inclusi i capi dei dipartimenti.".

2.5

Sbrollini, Parente, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.5

Al comma 1, capoverso «Art. 51», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando il predetto limite numerico, al fine di favorire il rilancio dell'offerta formativa nell'area funzionale dell'istruzione tecnica e professionale e di potenziare l'alleanza strategica con il mondo del lavoro, anche in chiave di sostegno all'orientamento, all'occupabilità e alla crescita economica sostenibili, nella definizione dell'assetto organizzativo del Ministero, una posizione di livello dirigenziale generale, fra quelle da destinare ai due dipartimenti, è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche finalità di cui sopra, assicurando altresì l'attribuzione di funzioni distinte da quelle attinenti all'istruzione liceale.».

G2.5 (già em. 2.5)

Sbrollini

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1664, impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.5.

(*) Accolto dal Governo

2.6 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, sostituire le parole: «ricerca scientifica e tecnologica» con le seguenti: «ricerca scientifica, tecnologica e artistica».

2.7

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-bis», nel comma 1, dopo la parola: «coreutica», aggiungere le seguenti: ", nonché le funzioni di valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese"

2.101

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1 sostituire le parole: «delle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale» con le seguenti: «delle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.100

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», comma 1, sostituire le parole: «in materia universitaria e alta formazione» con le seguenti: «in materia universitaria e di alta formazione».

2.8

La Commissione

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole «completamento dell'autonomia universitaria» inserire le seguenti: «e dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

b) *dopo le parole «formazione di grado universitario» inserire le seguenti: «e di alta formazione artistica e musicale»;*

c) *dopo le parole «razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria» inserire le seguenti: «e accademica».*

d) *dopo le parole «e sostegno della ricerca libera nelle università e negli enti di ricerca» inserire le seguenti: «e nelle istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica»;*

e) *dopo le parole «diffusione della cultura scientifica» inserire le seguenti: «e artistica».*

2.9

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.9

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», sostituire le parole «cura dei rapporti con l'», con le seguenti: «funzioni di indirizzo e vigilanza nei confronti dell'».

2.10

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «ed internazionale», inserire le seguenti: «valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, promozione e facilitazione del trasferimento e impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese;».

2.11

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, capoverso «Art. 51-ter», dopo le parole «cultura scientifica;», inserire le seguenti: «congiuntamente con i Ministeri competenti, funzioni di supporto alla costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale;».

2.12

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 51-quater» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «sei» con la seguente: «sette»;*

b) *al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In aggiunta alle posizioni dirigenziali afferenti alle predette aree funzionali una posizione di*

livello dirigenziale generale è individuata in via esclusiva per attendere alle specifiche funzioni della valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica, della promozione e facilitazione del trasferimento e dell'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese.»;

c) *al comma 2, sostituire la parola: «462.000» con la seguente: «693.000»*

2.13 (testo 2)

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire al Ministero dell'università e della Ricerca, lo sviluppo e il consolidamento delle attività di proprio interesse e attribuite all'Agenzia di valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (AN-VUR) relative alla valutazione del settore della formazione superiore e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale di settore e nel rispetto degli standard e delle linee guida per l'assicurazione della qualità a livello internazionale (ESG 2015), si prevede che:

a) la dotazione organica dell'ANVUR è incrementata, con oneri a carico del proprio bilancio, per un numero complessivo di 10 unità, di cui sei appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F4, tre appartenenti all'area funzionale terza fascia retributiva F1 e una appartenente all'area funzionale seconda fascia retributiva F2 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri per una spesa pari a euro 250.000 per l'anno 2020 ed a euro 500.000 a decorrere dall'anno 2021 comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) fino al completamento delle assunzioni di cui alla lettera a), l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di € 525.000 annui, in deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni, previo espletamento di procedure pubbliche che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.»

G2.7 (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

Sbrollini, Faraone

V. testo 2

Il Senato,

preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggi-giorno modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

impegna il Governo:

ad introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione", dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

a ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in "Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

G2.7 (testo 2) (già emendamenti 2.7, 2.10, 2.11, 3.1)

Sbrollini, Faraone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto della propensione delle Università e degli Enti di Ricerca verso il contesto socio-economico, esercitato mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze ed il legame con le diverse parti sociali ed il mondo delle imprese;

atteso il ruolo determinante attualmente svolto dal settore accademico nell'ambito della comprensione e dell'analisi dei mutamenti sociali che oggi-giorno modificano radicalmente gli assetti economici, sociali e culturali,

impegna il Governo a valutare la possibilità di:

introdurre, tra le aree funzionali del Ministero dell'Università, un'area specificamente dedicata agli obiettivi della "terza missione", dedicata alla valorizzazione dell'applicazione diretta della ricerca scientifica allo sviluppo sociale, all'apertura da parte delle istituzioni universitarie verso la società, i cittadini e le imprese, al trasferimento e all'impiego della conoscenza per lo sviluppo sostenibile del Paese, al supporto della costruzione di politiche integrate di sviluppo che coinvolgano il sistema universitario nazionale, in coordinamento con gli altri Ministeri competenti;

ridenominare, nell'ottica del perseguimento della "terza missione", la "Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati" del Ministero dell'Università in "Direzione generale per il coordinamento, la valorizzazione e il trasferimento della ricerca e dei suoi risultati".

(*) Accolto dal Governo

G2.9 (già emendamento 2.9)

Sbrollini, Faraone

V. testo 2

Il Senato,

preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

impegna il Governo:

ad assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

G2.9 (testo 2) (già emendamento 2.9)

Sbrollini, Faraone

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

preso atto delle strategiche funzioni svolte dall'Anvur (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) nell'ambito della garanzia della qualità dei processi, i risultati e i prodotti delle attività di gestione, formazione e ricerca delle università e degli enti di ricerca vigilati dal MIUR,

impegna il Governo a valutare la possibilità di assegnare al Ministero dell'Università compiti più penetranti di quelli previsti dal presente decreto nei confronti dell'Anvur al fine di conferire al Ministero medesimo una più generale funzione di indirizzo e vigilanza dell'Agenzia.

(*) Accolto dal Governo

G2.100

Montevecchi

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede d'esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, premesso che:

il provvedimento è finalizzato all'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca, con la conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

con riferimento all'articolo 2, al Ministero dell'Università e della ricerca - fatta salva la piena autonomia delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca - sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in coerenza con quanto stabilito a far tempo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);

inoltre il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'assegnazione al Ministero dell'Università e della ricerca delle strutture e delle risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca, nonché del personale che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, vi presta servizio a qualunque titolo;

considerato che:

la ricerca, se valorizzata adeguatamente, rappresenta un elemento di crescita esponenziale per il nostro Paese, troppo spesso costretto a sacrificare i giovani più promettenti e le menti più brillanti che si vedono costretti a cercare lavoro all'estero perché in Italia non trovano il giusto spazio;

la Raccomandazione della Commissione (2005/251/CE), riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, presupponeva la creazione e la posa in opera di un "ambiente contrattuale" *ad hoc* per aumentare l'attrattività delle attività di ricerca e, nel caso italiano, per ridurre o azzerare la "fuga dei cervelli";

considerato altresì che:

numerose problematiche relative alla ricerca sono generate e condizionate dalla scarsa rappresentanza sindacale dei ricercatori, non prevedendo la normativa vigente, infatti, un comparto di contrattazione specifico per il personale degli Enti pubblici di ricerca (EPR);

la peculiarità di tale comparto risultata pertanto assai poco discussa e valutata nelle sedi di contrattazione integrativa, considerando, in proporzione, il numero ben più elevato del personale della Scuola (circa un milione di addetti), rispetto ai 25 mila degli EPR e i circa 50 mila delle Università;

valutato infine che:

è importante che il comparto dei lavoratori della ricerca sia ben rappresentato in relazione all'importanza che lo stesso può avere nella crescita del Paese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere la costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un apposito comparto di contrattazione collettiva nazionale, degli Enti di cui all'articolo 1 e 19, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Ripartizione delle strutture e degli uffici)

1. Al Ministero dell'università e della ricerca sono assegnate le strutture, le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione, sono rimesse alla responsabilità del Ministro dell'università e della ricerca la Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio, la Direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e la Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, come previste dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Al Ministero dell'istruzione sono assegnate le risorse strumentali e finanziarie, compresa la gestione residui, del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione nonché degli Uffici scolastici regionali e del

corpo ispettivo, nonché il personale che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio a qualunque titolo.

3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, è trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell'università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresì a svolgere, anche per il Ministero dell'università e della ricerca, i compiti concernenti le spese già ad esse affidate per l'anno 2020, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 aprile 2020, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le finalità di cui al primo periodo, è redatta una graduatoria secondo il criterio prioritario dell'accoglimento delle manifestazioni di interesse espresse sulla base di apposito interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso o per difetto, secondo il criterio del trasferimento del personale con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità, del personale con minore età anagrafica. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo deve indicare la data di decorrenza del trasferimento ed assicurare che, in ogni caso, siano destinati due terzi dei posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dell'organico di personale non dirigenziale previsto per il Dipartimento di cui al comma 3 al Ministero dell'istruzione e un terzo al Ministero dell'università e della ricerca. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al periodo precedente, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con il medesimo decreto si procede alla definizione della dotazione organica di entrambi i Ministeri e degli uffici di diretta collaborazione, garantendo anche per questi ultimi il rispetto della proporzione numerica di cui al terzo periodo, in ogni caso, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Restano comunque ferme le posizioni di comando, distacco e fuori ruolo del personale già appartenente ai ruoli del soppresso Ministero, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il relativo personale è comunque assegnato ai sensi dei commi 1, 2 e 3.

6. Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato.

7. La dotazione organica complessiva dei due ministeri non può essere superiore a quella del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca alla data di entrata in vigore del presente decreto, incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell'università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca, sono apportate le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo.

9. All'articolo 9, comma 11-*ter*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca». Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottate le modifiche statutarie conseguenti.

EMENDAMENTI

3.1

Sbrollini, Faraone

Ritirato e trasformato nell'odg G2.7

Al comma 1, sostituire le parole: «e la valorizzazione» con le seguenti: «, la valorizzazione e il trasferimento».

3.2

Sbrollini, Faraone

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.10000

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 sostituire le parole: «30 aprile» con le seguenti: «31 marzo»;*

b) *al comma 6 sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 maggio».*

3.3

Sbrollini, Faraone

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle norme concernenti le ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 65 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Il Ministero dell'università

è autorizzato a bandire, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili e in deroga alle ordinarie procedure di reclutamento, un concorso per la copertura di 35 posti di assistente e 75 posti di funzionario amministrativo. Nelle more dello svolgimento delle predette procedure concorsuali, per poter consentire l'immediato funzionamento delle strutture, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università sono autorizzati a ricorrere, a valere sulle facoltà assunzionali residue relative al *budget* degli anni precedenti, in proporzione pari rispettivamente al 75 per cento e al 25 per cento delle somme disponibili, agli altri strumenti di reclutamento previsti dalla normativa vigente nei limiti dei corrispondenti profili professionali.»

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.100 (testo 2)/1

Sbrollini, Faraone

Approvato

All'emendamento 3.0.100 (testo 2), dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) previsione di una quota riservata fino al 10 per cento dei posti per i soggetti che, avendo i requisiti per partecipare al concorso, abbiano ottenuto l'incarico e svolto le funzioni di dirigente tecnico, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno 3 anni entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione».

3.0.100 (testo 2)

La Commissione

Approvato nel testo emendato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Funzione dirigenziale tecnica)

1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riorganizzata, all'interno del Ministero dell'istruzione, la funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, secondo parametri che ne assicurino l'indipendenza e la coerenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 e che sono eventualmente modificate per il necessario coordinamento normativo. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami nel rispetto dei seguenti principi e criteri regolatori:

a) accesso riservato al personale docente, educativo e ai dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso di diploma di laurea magistrale, specialistica ovvero di laurea conseguita in base al pre-vigente ordinamento, di diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica ovvero di diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore, che abbiano maturato un'anzianità complessiva di almeno dieci anni e che sia confermato in ruolo;

b) il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, nella misura del triplo dei posti messi a concorso, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli;

c) le soglie di superamento delle prove scritte e orali sono fissate in una valutazione pari a 7/10 o equivalente;

d) commissioni giudicatrici presiedute da dirigenti del Ministero dell'istruzione, che ricoprono o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, ovvero da professori di prima fascia di università statali e non statali, magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, Consiglieri di Stato con documentate esperienze nel campo della valutazione delle organizzazioni complesse o del diritto e della legislazione scolastica. In carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti tecnici con un'anzianità di servizio di almeno cinque anni;

e) periodo di formazione e prova, a decorrere dall'immissione nei ruoli.

2. Dalle disposizioni del comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. A far data dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4-bis. sono abrogati gli articoli 419, 420, 421, 422 e 424 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell'istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato.»

3.0.200 (testo 3)/100

Verducci

Ritirato

All'emendamento 3.0.200 (testo 3), sopprimere il comma 1.

3.0.200 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3.bis

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e valorizzazione del personale della ricerca)

1. All'articolo 12, comma 4-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga».

2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, nella lettera e-ter), la parola: "comunque" è sostituita dalla seguente: "prioritariamente";

b) all'articolo 35, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: "3-qua-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della salute e il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 8 agosto

1988, n. 400, sono disciplinati i criteri di valutazione del dottorato di ricerca di cui alla lettera e-ter), del comma 3, e degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale, anche con riguardo, rispettivamente, alla durata dei relativi corsi e alle modalità di conseguimento, nonché alla loro pertinenza ai fini del concorso.";

c) all'articolo 52, comma 1-bis), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-*quater*".».

3.0.300 (testo 3)/100

Giro, Malan (*)

Respinto

All'emendamento 3.0.300 (testo 3), al capoverso «Art. 3-bis» apportare le seguenti modificazioni:

- *al comma 2, dopo le parole: "2021/2022" aggiungere le seguenti "sono salvaguardati i diritti del personale che matura i requisiti di stabilizzazione ai sensi della previgente normativa."»;*

- *dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«4. Il limite della durata triennale dei contratti di lavoro a tempo determinato e degli incarichi di collaborazione cui non si possa fare fronte nell'ambito della dotazione organica non si applica al personale delle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.

5. All'articolo 1, comma 654 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), dopo il secondo periodo, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "Una quota di detto importo, pari ad almeno il 10 per cento e non superiore al 20 per cento, è destinata al reclutamento di docenti di prima fascia cui concorrono i soli docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno tre anni accademici; con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità delle procedure di passaggio."»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.0.300 (testo 3)

La Commissione

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

1. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143 "Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM" si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programma-

zione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo decreto è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020.

2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019 n. 143, decorrono dall'anno accademico 2021/2022.

3. All'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole "fino all'anno accademico 2017-2018 incluso" sono sostituite delle seguenti: "fino all'anno accademico 2020/2021 incluso".»

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 3, comma 6, continuano a trovare applicazione i regolamenti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, e 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibili. Gli incarichi dirigenziali comunque già conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi.

2. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in centotrenta unità per il Ministero dell'istruzione ed in sessanta unità per il Ministero dell'università e ricerca. Nei limiti del contingente complessivo così individuato, ciascun Ministro, con proprio provvedimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può provvedere alla costituzione dei suddetti uffici di diretta collaborazione ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 155, in quanto compatibile. In aggiunta a detto contingente, i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca possono procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione, salvo quanto previsto dal comma 5.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3 comma 6, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca assicurano tempestivamente, secondo le rispettive competenze, la nomina dei due capi dipartimento e del segretario generale, nonché il successivo conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali delle amministrazioni centrali, secondo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Restano fermi gli incarichi dirigenziali delle strutture periferiche già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione

degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, l'Organismo indipendente di valutazione di cui al regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca opera per il Ministero dell'istruzione e per il Ministero dell'università e della ricerca.

6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4, come struttura di servizio per il Ministero dell'università e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilità amministrativa numero 1 – Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero.

7. Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

8. La denominazione «Ministero dell'istruzione» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

9. La denominazione «Ministero dell'università e della ricerca» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» in relazione alle funzioni di cui agli articoli 51-*bis* e 51-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto-legge.

10. Sono abrogati gli articoli 75, commi 1 e 2, 76, 77 e 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e l'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca succedono, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni e subentrano nei rapporti processuali ai sensi dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

12. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad

essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dall'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, è istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed è autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

EMENDAMENTI

4.1

Moles, Gallone, Modena

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento urgente degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015 n.107, con particolare riferimento all'attuazione dei decreti legislativi previsti all'articolo 1 comma 180, nonché per dare concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto-legge, al fine di assolvere all'interesse pubblico di assicurare il buon andamento del sistema nazionale di istruzione e formazione, considerato che le dotazioni organiche del personale dirigenziale di seconda fascia già facente parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca risultano scoperte per oltre il 50 per cento e che la peculiarità delle funzioni dirigenziali da ricoprire rende necessario ricorrere in via prioritaria ad esperienze professionali già consolidate, maturate all'interno dell'amministrazione, il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati ad effettuare nell'anno 2020 un piano straordinario di reclutamento, mediante apposita procedura selettiva, finalizzato all'inquadramento - su richiesta degli interessati - nel ruolo dei dirigenti tecnici di seconda fascia dei rispettivi dicasteri di coloro che, alla data di indizione della procedura:

a) siano già titolari di incarichi dirigenziali da almeno cinque anni, conferiti ai sensi dell'articolo 19 commi 5-bis e 6 del decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

b) abbiano conseguito costanti risultati positivi nel raggiungimento degli obiettivi loro affidati, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e successive modifiche ed integrazioni;

c) abbiano ricevuto almeno un rinnovo dell'incarico dirigenziale precedentemente conferito dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

4-ter. Ai fini della effettiva immissione in ruolo, coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti al comma precedente accedono ad una selezione per titoli e colloquio finale. Salvo buon esito della selezione, i medesimi

saranno tenuti alla frequenza di un corso di alta formazione previsto per l'accesso alla dirigenza ai sensi dell'articolo 19, comma 14, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con esito positivo.

4-quater. Le misure di cui al comma 4-*bis* sono effettuate a valere sull'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 29 ottobre 2019 n.126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159. A tal fine la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ridotta di 2.141.755,7 euro a decorrere dal 2020.».

4.100

La Commissione

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca».

4.101 (testo corretto)

La Commissione

Approvato

Al comma 12, sostituire le parole: «regolarità amministrativo» con le seguenti: «regolarità amministrativa».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 4, pari a 2.491.000 euro per l'anno 2020 e a 3.405.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 euro per l'anno 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

5.1

Pittoni, Saponara, Barbaro

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.10000

Sopprimere l'articolo.

5.100

La Commissione

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i compensi per i componenti e i segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo.

2-ter. All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.»

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

La Relatrice

Approvata

All'articolo 3-bis, come introdotto dall'emendamento 3.0.100, alla lettera e-bis) del comma 1, come introdotta dall'emendamento 3.0.100/1, sostituire le parole: «del Ministero dell'istruzione» con le seguenti: «del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché del Ministero dell'istruzione».

DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (1729)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bernini, Malan, Galliani, Gallone, Giammanco, Lonardo, Mallegni, Mangialavori, Moles, Rizzotti, Ronzulli, Pichetto Fratin, Pagano, Fazzone, Schifani, Quagliariello, Vitali

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 1729, di conversione in legge del decreto-legge, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,

premessi che:

il decreto-legge in esame reca di proroghe di termini relative a un ampio e disomogeneo ventaglio di materie, negli ambiti più svariati: proroga di termini in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione e università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese;

il decreto-legge che dispone la proroga di termini previsti da disposizioni legislative è diventato, da diversi anni, una consuetudine del Parlamento e rappresenta, sotto certi aspetti, un segno di un approccio legislativo sbagliato perché introduce norme irrealistiche o sbagliate costringendo a prorogarne l'entrata in vigore o l'efficacia e, sotto altri, l'incapacità della pubblica amministrazione o del governo di rispettare i tempi previsti dalle leggi;

il ricorso sistematico ad un decreto-legge contenente una pluralità di proroghe in numerosi ambiti - non a caso da sempre definito "mille-proroghe" - rende l'esame dei presupposti della necessità e dell'urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione rispetto alle specifiche norme privo di significato, laddove sarebbero più opportuni e razionali interventi legislativi ordinari di modulazione delle scadenze;

tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

il contenuto disorganico ed eterogeneo, si pone altresì in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;

il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte Costituzionale ha fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge; in particolare, con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ha ritenuto tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, vincolo esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

come si legge nella citata sentenza, infatti, quest'ultima disposizione, là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge «deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo» - pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti alla Corte - costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento;

più di recente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 4 dicembre 2019, nel pronunciarsi sull'incompatibilità tra la carica di commissario ad acta della regione Molise e qualsiasi incarico istituzionale presso la regione commissariata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo

25-*septies* aggiunto in Parlamento durante l'iter di conversione del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria) convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n.136, perché non omogeneo con il provvedimento d'urgenza;

come si legge nella sentenza, "l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decreto-legge determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Tale violazione non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, giacché esse, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma scaturisce dall'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione attribuisce ad esso, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o non, in legge un decreto-legge (sentenza n. 22 del 2010);

occorre ribadire che «la legge di conversione [...] rappresenta una legge "funzionalizzata e specializzata" che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, anche nel caso di provvedimenti governativi ab origine eterogenei (ordinanza n. 34 del 2013), ma ammette soltanto disposizioni che siano coerenti con quelle originarie o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico» (sentenza n. 32 del 2014);

giòva ricordare che anche il decreto-legge fiscale 26 ottobre 2019, n.124 inizialmente costituito da 56 articoli, è stato approvato, con una sola lettura da parte della Camera (avendo il Senato solo confermato/validato il lavoro del primo ramo) con oltre 90 articoli, rendendo palese l'eterogeneità delle disposizioni in esso contenute;

il perpetuarsi di deroghe alle procedure ordinarie di predisposizione di provvedimenti normativi, che anche nel corso della presente legislatura, stanno assumendo la forma di decretazione d'urgenza, attraverso la continua e reiterata composizione di decreti «omnibus», oltre a rappresentare un'alterazione degli equilibri istituzionali riconducibili al rapporto tra Governo e Parlamento, determinano una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa, che si accompagna spesso all'eccessivo ricorso all'apposizione della questione di fiducia;

considerato che:

appare scontato che l'aspettativa del decreto "mille proroghe", anzi la certezza della sua emanazione con cadenza sistematica, in quanto prassi ormai consolidata, costituisca un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione ad adempiere ai suoi doveri e agli atti dovuti;

come più volte evidenziato anche nel corso della passata legislatura, il decreto-legge reca con sé l'idea di ritardi nell'attuazione di leggi e della non omogeneità dei temi che vengono di volta in volta affrontati;

è evidente quindi che il provvedimento interviene a disciplinare una pluralità di ambiti materiali i quali difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte Costituzionale - tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 - affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario; in tali termini, i contenuti normativi del decreto-legge in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;

molti dei casi di proroga di termini contemplati nel provvedimento in oggetto sono assolutamente privi dei requisiti di necessità e urgenza, oltretutto «straordinari», come previsto dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione;

emerge, pertanto, come alcune scelte non abbiano alcuna attinenza con esigenze indifferibili ed urgenti, ma piuttosto con altre valutazioni, anche di tipo politico, e pertanto assolutamente non rientranti, nell'ambito della decretazione d'urgenza secondo i principi stabiliti dal dettato costituzionale;

in realtà, lo strumento della decretazione d'urgenza - e soprattutto quello in materia di proroga di termini di legge - dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, tendenzialmente non ripetibile; ma la circostanza che l'attuale Esecutivo se ne avvalga, conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento;

il decreto-legge, inizialmente composto da 44 articoli, ha subito numerose integrazioni nel corso dell'esame alla Camera ed è stato trasmesso al Senato con 79 articoli che incidono su materie palesemente eterogenee: stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni, assunzioni di soggetti impegnati in lavori socialmente utili, comparto sicurezza e difesa, piattaforme digitali per i pagamenti verso la P.A., tassa automobilistica dei veicoli in locazione a lungo termine, disposizioni in materia di osservatorio nazionale di persone con disabilità, proroga del termine di richiesta di agevolazioni per attività commerciali, contributi agli enti locali per la progettazione per la messa in sicurezza del territorio, disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione di docenti della scuola secondaria, screening oftalmologico straordinario, misure di contenimento della spesa e dei poteri di vigilanza Consob, accisa sui sigari, estensione dell'aliquota ridotta della cedolare secca, cartolarizzazioni, requisiti di ammissione all'esame di stato nelle scuole in lingua tedesca e nelle località ladine, assunzioni di dirigenti scolastici, assunzioni a tempo determinato di personale amministrativo del ministero della giustizia, stanziamenti per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a., misure per il riequilibrio finanziario dell'Inpgi e sospensione della norma sul commissariamento, assegni nucleo familiare per i dipendenti di Poste italiane, Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, attribuzione di classi di merito delle assicurazioni per la responsabilità civile sulle auto, piani di gestione dello spazio marittimo, formazione al salvamento acquatico, programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti statali impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, rifinanziamento del Fondo per il sostegno alla promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, disposizioni relative al sisma in Abruzzo e al sisma in Emilia Romagna, disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale, misure per il ricambio generazionale e la funzionalità della P.A. nei piccoli comuni, modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni, ampliamento della dotazione organica della Corte dei Conti, disposizioni in materia di screening neonatali, figure professionali

per le cure palliative, spesa per il personale degli enti del SSN, edilizia sanitaria, sicurezza nazionale cibernetica, presidenza italiana del G20, rifinanziamento del Piano per il made in Italy, monopattini elettrici, disposizioni in materia di concessioni autostradali, contributi ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, utilizzo da parte delle province e delle città metropolitane dei proventi da sanzioni per violazioni al Codice della Strada, potenziamento delle Agenzie fiscali;

l'articolo 1, ai commi 10-*duodecies* e 10-*terdecies*, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, interviene rispettivamente sulla disciplina attuativa delle disposizioni vigenti in materia di reclutamento dei docenti della scuola secondaria, demandando a un decreto del Ministro dell'istruzione la costituzione di una Commissione nazionale di esperti per la definizione delle sole prove scritte e delle griglie di valutazione, e sulla procedura straordinaria per il reclutamento e l'abilitazione di docenti del medesimo ordine di scuola;

l'articolo 7 - rubricato *Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo* - nel corso dell'esame alla Camera ha subito copiose modifiche aggiuntive di commi che pur incidendo sulla materia del turismo e delle attività culturali, non tutti recano proroghe di termini (il comma 8 reca un'autorizzazione di spesa per la realizzazione del Piano per l'arte contemporanea; i commi 9 e 10 stabilizzano il Fondo nazionale per la rievocazione storica; il comma 10-*ter* autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a favore di festival, cori e bande; il comma 10-*quater* reca disposizioni in materia di assunzioni nel MIBACT; il comma 10-*quinqies* incrementa per il 2020 il contributo a favore dell'istituzione culturale Accademia Vivarium Novum, con sede a Roma, e lo rende stabile a decorrere dal 2021; i commi 10-*sexies* e 10-*septies* dell'articolo 7 autorizzano la trasformazione del rapporto di lavoro (da tempo parziale) a tempo pieno, dall'a.s. 2020/2021, dei soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo (a tempo parziale) dall'a.s. 2018/2019, non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro di cui alla Legge di bilancio 2019; i commi 10-*octies* e 10-*novies* dell'articolo 7 incrementano la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado; il comma 10-*quinqiesdecies* dell'articolo 7 autorizza, per il 2020, la concessione di un contributo in favore della Fondazione Libri Italiani Accessibili etc.);

l'articolo 8, al comma 6-*sexies*, intervenendo sull'articolo 379, comma 3, del codice delle crisi d'impresa di cui al d.lgs. 14 del 2019, che rende obbligatoria la nomina degli organi di controllo e dei revisori in taluni casi specifici (e cioè se la società: a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato; b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; c) ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti; tali limiti sono stati modificati anche dal cd. decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in: 1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità) proroga e rende mobile il termine entro il quale

le società a responsabilità limitata e le società cooperative devono effettuare la prima nomina dei suddetti organi e revisore;

l'articolo 13, al comma 5-ter, reca l'ennesima proroga - al 31 dicembre 2021, della data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n.206, relativo all'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento acquatico;

l'articolo 16 modifica il decreto-legge 32 del 2019 (c.d. sblocca cantieri) al fine di prevedere la nomina di un Commissario incaricato di sovrintendere agli interventi della rete viaria della Regione Siciliana, prevedendo che l'attività del Commissario riguardi la rete viaria provinciale e che venga svolta con gli stessi poteri previsti per i commissari che operano con riferimento a interventi infrastrutturali ritenuti prioritari; lo stesso articolo, al comma 1-ter, per accelerare opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna, prevede la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 giugno 2020) di un Commissario straordinario di cui sono disciplinati prerogative e funzioni;

l'articolo 26-bis dispone un ampliamento dell'intervento in garanzia di SACE per l'internalizzazione delle imprese italiane prevedendo che garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse da SACE anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane;

l'articolo 35 in materia di concessioni autostradali, al centro di recenti polemiche, introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs 50 del 2016), finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade; in particolare, sono disciplinati: l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario; l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; nonché l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione;

è evidente come le disposizioni in materia di concessioni stradali abbiano natura ordinamentale, e siano pertanto inidonee al decreto-legge e alle disposizioni di proroga in esso contenute; occorre evidenziare che la Corte di giustizia europea e il Consiglio di Stato richiedono che la revoca della concessione sia sempre assistita da adeguati meccanismi compensativi e di ristoro; al contrario, la concessione ad Anas, attualmente gestore di strade e autostrade, è qui introdotta senza procedura di evidenza pubblica e senza equo indennizzo per l'acquisizione dei progetti del concessionario uscente in violazione dell'articolo 176, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici;

ritenuto che:

il provvedimento appaia quindi viziato dal punto di vista della legittimità costituzionale sia perché ha un contenuto disomogeneo che probabilmente comporterà interventi integrativi successivi, non soddisfacendo dunque le esigenze di chiarezza e semplificazione della legislazione, sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e urgenza;

un decreto eterogeneo all'origine, reca già in sé il rischio, ancor più inquietante, della radicale trasformazione, nel corso dell'iter, rispetto alla sua

versione iniziale, in un provvedimento *omnibus*, ovvero il veicolo per inserire un coacervo di norme senza alcun nesso, come sopra evidenziato;

è più che mai evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con una utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e doverosa una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte del Governo nei confronti del Parlamento,

delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'AS 1729 .

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL
DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE
DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Per l'Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, si rinvia all'Atto Senato 1729. Cfr. anche seduta n. 196.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'articolo unico del disegno di legge di conversione, si rinvia al Fascicolo n. 2 del 27 febbraio 2020.

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPREDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO 1

Capo I

PROROGHE

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole «nel triennio 2018-2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021».

1-bis. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

1-ter. All'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al primo periodo, le parole: «Per il triennio 2018-2020» sono sostituite

dalle seguenti: «Per il triennio 2020-2022» e, al secondo periodo, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

1-*quater*. All'articolo 1, comma 497, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020» e le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2020».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 6-*quater*, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

3. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» e le parole «31 dicembre 2019», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

5-*bis*. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 147, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le graduatorie dei concorsi per l'assunzione di personale dell'amministrazione giudiziaria con la qualifica di assistente giudiziario, già inserite nei piani assunzionali approvati e finanziati per il triennio 2019-2021, possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021.

5-*ter*. Il Ministero della salute è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilità e in deroga all'obbligo di adozione del piano dei fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per esami, tredici dirigenti di livello non generale, di cui cinque medici e un chimico, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, due economisti sanitari, due statistici, un ingegnere biomedico, un ingegnere industriale e un ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari, nonché cinquanta unità di personale non dirigenziale con professionalità tecniche, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. La dotazione organica del Ministero della salute è corrispondentemente incrementata di 13 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e di 50 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'area III. Per fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa

di euro 2.240.000 per l'anno 2020 e di euro 4.480.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. I pertinenti fondi per l'incentivazione del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero della salute sono corrispondentemente incrementati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». La percentuale di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può essere elevata dall'8 per cento al 10 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione. La percentuale del 30 per cento di cui al comma 6-*quater* del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati nel predetto comma 6-*quater* e ferma restando la disciplina ivi prevista.

7. Fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti

di cui all'articolo 2-*bis*, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessità della struttura cui è preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza;

c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna.

7-bis. Al fine di garantire l'immediata ed effettiva applicazione della misura di tutela di cui alla lettera c) del comma 7 del presente articolo, le amministrazioni ivi indicate possono individuare, con decreto del Ministro competente, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dirigenti per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione dei motivi indicati alla citata lettera c) del comma 7.

7-ter. Non è comunque consentita l'indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7.

7-quater. Gli obblighi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche ai titolari degli incarichi negli organismi previsti dall'articolo 144 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite dal regolamento di cui al comma 7 del presente articolo.

7-quinquies. All'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020, 2021, 2022 e 2023».

7-sexies. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 7-*quinquies*, pari a 259.139 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. All'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, le parole «31 dicembre 2019.» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020. Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

8-bis. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-bis, le parole: «sulla base del contratto annotato nell'archivio nazionale dei veicoli ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, secondo le modalità di cui ai commi 3-ter e 3-quater del presente articolo» e le parole: «del contratto di locazione finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «del contratto»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo semestre dell'anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l'applicazione di sanzioni e interessi.

3-ter. Per le fattispecie di cui al comma 3-bis, i dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica sono acquisiti a titolo non oneroso, secondo le modalità di cui al comma 3-quater del presente articolo, al sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e confluiscono negli archivi dell'Agenzia delle entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di consentire il corretto svolgimento dell'attività di gestione della tassa automobilistica ai sensi dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2020, sentiti il gestore del sistema informativo di cui all'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e l'Agenzia delle entrate, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità

operative per l'acquisizione dei dati di cui al comma 3-ter del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni rappresentative delle società di locazione a lungo termine.

3-quinquies. Dall'attuazione del comma 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

8-ter. Il termine di cui all'articolo 30, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è differito al 30 giugno 2020, per i comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019, per fatti non imputabili all'amministrazione.

9. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole «per un periodo di tre anni e» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio postale universale». L'applicazione della presente norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

9-bis. All'articolo 177, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2021»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020».

10. Per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

10-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le città metropolitane.

10-ter. Le proposte di cui al comma 10-bis, corredate della relativa documentazione, sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valore militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.

10-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10-*quinquies*. All'attuazione dei commi 10-*bis* e 10-*ter* il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10-*sexies*. Al comma 9 dell'articolo 30-*ter* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre»;

b) al secondo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo».

10-*septies*. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

10-*octies*. A decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale *internet* del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nei limiti di validità delle graduatorie medesime. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34-*bis*, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, le assunzioni effettuate in deroga agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo sono fatte salve a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia intervenuto un provvedimento giurisdizionale definitivo.

10-*novies*. L'articolo 25 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 25. – (*Disposizioni in materia di personale*) – 1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.

3. Decorsi ulteriori dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d'intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati».

10-*decies*. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma 10-*novies* del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquidazione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*undecies*. Dopo il comma 147 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

«147-*bis*. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali».

10-*duodecies*. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione».

10-*terdecies*. All'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «bandito nell'anno 2016» sono soppresse.

10-*quaterdecies*. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

10-*quinquiesdecies*. Nelle more della revisione organica della normativa di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all'editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.

10-*sexiesdecies*. Per la realizzazione dello *screening* oftalmologico straordinario mobile, affidato dal Ministero della salute alla sezione italiana dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità ai sensi del comma 453 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 454 del medesimo articolo 1 della legge n. 145 del 2018 è incrementata di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

10-*septiesdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*sexiesdecies*, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 2.

(Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali)

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020».

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2019, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2019, n. 107, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 marzo 2020».

Articolo 3.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola «penale» sono aggiunte le seguenti: «e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-*quinquies* del codice penale»;

b) le parole «fino al 30 settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

c) le parole «1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti «31 ottobre 2020».

3. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2021».

4. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

5. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

« i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 26 aprile 1994, e in pos-

nesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».

Articolo 4.

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «nel corso dell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti «nel corso dell'anno 2020»;

b) al comma 3, la parola «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».

2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020».

3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole «30 giugno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

3-bis. Il termine per l'adozione delle misure di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 marzo 2023. Ai

fini dell'adozione delle misure di cui al primo, terzo e quarto periodo del presente comma, possono essere utilizzate anche le risorse disponibili, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32-*ter*.1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ferme restando le prioritarie finalità ivi previste. In relazione a quanto previsto al secondo periodo del presente comma, la CONSOB può esercitare gli ulteriori poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative di chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione: a) offra al pubblico prodotti finanziari in difetto del prescritto prospetto; b) diffonda annunci pubblicitari relativi ad offerte al pubblico di prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari comunitari prima della pubblicazione del prescritto prospetto. Tra le misure che la CONSOB può adottare ai sensi dell'articolo 7-*quater* del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 devono intendersi comprese anche quelle applicabili esercitando i poteri previsti dal menzionato articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019. 3-*ter*. Il termine di cui all'articolo 1, comma 181, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato di ulteriori ventiquattro mesi.

3-*quater*. Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 3-*quinqies*. All'articolo 1, comma 1061, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 2019, 2020, 2021 e 2022».

3-*sexies*. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativamente ai sigari, è differita al 1° gennaio 2021.

3-*septies*. Non si fa luogo al rimborso dell'accisa sui sigari versata in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 659, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed è dovuta l'accisa sulle immissioni in consumo di sigari effettuate dal 1° gennaio 2020 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto secondo l'aliquota prevista dalle predette disposizioni.

3-*octies*. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 3-*sexies*, pari a 870.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-*novies*. Il comma 2-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:

«2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.

2-bis.1. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa”».

3-decies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-novies, pari a 2,01 milioni di euro per l'anno 2020, a 3,48 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3,51 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 4-bis.

(Disposizioni in materia di cartolarizzazioni)

1. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».

2. Alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un'apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione

del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 7, comma 2-*octies*, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.

3. All'articolo 1, comma 1-*ter*, alinea, della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «1 e 1-*bis* del presente articolo» sono inserite le seguenti: «ovvero all'articolo 7, comma 1, lettera a)»;

b) dopo le parole: «inferiore a 2 milioni di euro,» sono inserite le seguenti: «direttamente ovvero per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che agisce in nome proprio,».

4. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130, è inserito il seguente:

«1-*quater*. Nel caso in cui il finanziamento di cui al comma 1-*ter* abbia luogo per il tramite di una banca o di un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai crediti nascenti dallo stesso, ai relativi incassi e ai proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti si applica altresì l'articolo 7, comma 2-*octies*, della presente legge».

5. All'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*bis*, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito» sono inserite le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;

b) al comma 4-*ter*:

1) al primo periodo, dopo le parole: «derivanti da aperture di credito in qualunque forma» sono aggiunte le seguenti: «o da altre forme di concessione di credito con modalità rotative»;

2) al quarto periodo, dopo le parole: «Gli incassi» sono inserite le seguenti: «e i proventi derivanti dall'escussione o dal realizzo dei beni e dei diritti che in qualunque modo costituiscano la garanzia del rimborso di tali crediti»;

3) al quinto periodo, dopo le parole: «da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli» sono inserite le seguenti: «, e, nel loro interesse, dalla società di cui all'articolo 3, comma 1,» e dopo le parole: «cessionarie degli impegni o delle facoltà di erogazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non per l'eccedenza delle somme incassate e dovute a tali soggetti».

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 2, comma 67-*bis*, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole «e per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2019 e per l'anno 2020».
2. All'articolo 9-*duodecies*, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020».
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021».
4. All'articolo 1, comma 522, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma».
5. All'articolo 4, comma 4-*bis*, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».
- 5-*bis*. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «e 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2019 e 2020».
- 5-*ter*. All'articolo 38, comma 1-*novies*, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2019 e 2020».
- 5-*quater*. Gli enti locali che hanno stipulato contratti a tempo determinato per le assunzioni di assistenti sociali e altro personale ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché per le assunzioni finanziate con le risorse del Programma operativo nazionale Inclusioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 12, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nonché ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, per i patti di inclusione sociale, possono procedere alla proroga di tali contratti, utilizzando le risorse già previste dal citato articolo 1, comma 200, della legge n. 205 del 2017, per un ulteriore periodo, fino a un massimo di ventiquattro mesi e comunque non oltre il periodo di vigenza della misura.

Articolo 5-*bis*.

(Disposizioni in materia di medici specializzandi e dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 547, le parole: «I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti»;
 - b) al comma 548-*bis*, al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2022» e, al settimo periodo, dopo le parole: «sono definite» sono inserite le seguenti: «, sulla base

dell'accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

2. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Articolo 6.

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «2017-2018 e 2018-2019» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021».

3. All'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole «entro il 31 ottobre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

4. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020». Restano fermi i termini di conservazione di residui previsti a legislazione vigente.

5. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5-*bis*. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera *b*), e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2022

per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».

5-ter. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1° settembre 2020.

5-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «Sono altresì indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».

5-quinquies. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma *5-quater* del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa.

5-sexies. L'applicazione delle misure di sostegno per l'accesso dei giovani alla ricerca e per la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, previste dall'articolo 1, comma 401, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è prorogata per l'anno 2021. Sono pertanto autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

a) nell'anno 2020, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università;

b) nell'anno 2022, la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, nel limite di spesa di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse sono ripartite tra le università. Con riferimento alle risorse di cui alla presente lettera le università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

1) per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

2) per non più del 50 per cento dei posti, entro il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5-septies. Per le finalità di cui al comma *5-sexies*, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 96,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 111,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:

a) quanto a 96,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5-*octies*. All'articolo 1, comma 244, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal secondo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

5-*novies*. All'articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

5-*decies*. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».

Articolo 6-*bis*.

(Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Dopo la nomina dei vincitori di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Articolo 7.

(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo nonché di personale scolastico)

1. All'articolo 11, comma 14, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole «entro l'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio 2020». Ai fini del risanamento e del rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, il contributo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, assegnato per l'anno 2020 a ciascuna fondazione lirico-sinfonica non dotata di forma organizzativa speciale non può avere un valore percentuale superiore o inferiore del 10 per cento rispetto alla media aritmetica dei contributi ricevuti dalla medesima fondazione nei tre anni precedenti.

1-*bis*. All'articolo 24, comma 3-*bis*, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,

le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

2. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «di beni e di servizi nonché» sono aggiunte le seguenti: «, fino al 31 dicembre 2020,»;

b) al secondo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2020»;

c) dopo il quinto periodo, è inserito il seguente: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 1.200.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente».

3. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020»;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Per l'anno 2020 il comune di Matera può provvedere, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. È assegnato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 al complesso conventuale di San Felice per il completamento delle opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico. All'onere derivante dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

3-bis. All'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «entro l'esercizio finanziario 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'esercizio finanziario 2020».

4. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022»;

b) il secondo periodo è soppresso.

4-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Il contingente di cinque esperti della struttura di supporto al Direttore generale di progetto, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è integrato da un esperto in mobilità e trasporti e da un esperto in tecnologie digitali incaricati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri derivanti dal presente comma, nel limite complessivo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei».

5. All'articolo 11-*bis*, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

6. All'articolo 1, comma 343, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) le parole «per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

c) dopo le parole «29 luglio 2014, n. 106» sono inserite le seguenti: «, fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti».

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

8. Al comma 310, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2021 e 2022 e 6 milioni di euro per l'anno 2020. A decorrere dall'anno 2020 è altresì autorizzata la spesa corrente di 500.000 euro annui». Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede:

a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

b) quanto a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

9. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020»;

b) il secondo periodo è soppresso.

10. Le modalità di accesso e i criteri di riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da adottare,

d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

10-ter. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 371, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

10-quater. Al fine di rafforzare l'azione di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nel rispetto dei limiti delle dotazioni organiche nonché delle facoltà e dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può coprire, per l'anno 2020, le carenze di personale nei profili professionali delle aree II e III dovute a intervenute rinunce da parte di personale inquadrato ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verificatesi prima del completamento del periodo di prova previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di riferimento, ovvero a cessazioni, a vario titolo, del rapporto di lavoro instaurato tra i dipendenti già inquadrati ai sensi del citato articolo 1, comma 342, della legge n. 145 del 2018 e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante lo scorrimento delle graduatorie uniche nazionali relative alle procedure selettive interne per il passaggio, rispettivamente, all'area II e all'area III, assumendo i candidati collocati in posizione utile nelle medesime graduatorie.

10-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-sexies. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell'applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente

comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-*septies*. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.

10-*septies*. Alle assunzioni di cui al comma 10-*sexies* si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*octies*. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l'inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l'organico del personale docente di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e principi:

a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;

b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all'inclusione e alla permanenza scolastica.

10-*novies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*octies* pari a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l'anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 6,387 milioni di euro per l'anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l'anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l'anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

b) quanto a 5,484 milioni di euro per l'anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10-*decies*. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020»;

b) all'articolo 3:

1) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

2) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: «per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020».

10-*undecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*decies*, pari ad euro 350.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*duodecies*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera *h*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2020.

10-*terdecies*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*duodecies*, pari a euro 250.000 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10-*quaterdecies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: «entro il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2020».

10-*quinquiesdecies*. Al fine di promuovere e di ampliare l'accesso ai prodotti editoriali da parte di tutte le categorie deboli, in particolare delle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza, è prorogato per l'anno 2020 il contributo di 200.000 euro in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Agli oneri derivanti del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 8.

(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

2. All'articolo 21-*quinquies* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al comma 3, le parole «per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole «fino al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia».

4. All'articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'alinea le parole «1° marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

5. All'articolo 7, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, le parole «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciannove mesi». Al quarto comma dell'articolo 840-*septies* del codice di procedura civile, dopo le parole: «articolo 65» sono inserite le seguenti: «, comma 1, lettere *b*) e *c-bis*),».

6. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: «a decorrere dal 14 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 14 settembre 2022». Agli oneri derivanti

dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 443.333 per l'anno 2021 e a euro 1.076.667 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, le parole: «di durata annuale» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020», le parole: «800 unità» sono sostituite dalle seguenti: «1.095 unità», le parole: «200 unità di Area I/F2» sono sostituite dalle seguenti: «340 unità di area I/F1» e le parole: «600 unità di Area II/F2» sono sostituite dalle seguenti: «755 unità di area II/F1».

6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-bis* si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6-quater. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «otto».

6-quinquies. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «nove».

6-sexies. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile».

6-septies. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1° gennaio 2023;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1° gennaio 2023;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1° gennaio 2023.

6-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma *6-septies*, pari a euro 160.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

6-novies. All'articolo 7 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2022»;

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalità di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2020».

Articolo 8-bis.

(Proroga di termini in materia di magistratura onoraria)

1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: «Sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 15 agosto 2025»;

b) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni dell'articolo 27 entrano in vigore il 31 ottobre 2025».

Articolo 9.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

1. All'articolo 2259-bis, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

2. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».

2-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» e le parole: «nel 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2020, 2021 e 2022».

2-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-bis, pari a 185.328 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 10.

(Proroga di termini in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2020». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l'anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.

2. All'articolo 24, comma 1-*bis*, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

4-*bis*. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».

4-*ter*. Gli interventi del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all'importo annuo di 400.000 euro.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*ter*, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Articolo 10-*bis*.

(Differimento dell'entrata in vigore di disposizioni in materia di conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione)

1. L'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 33 del decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, è differita al 31 dicembre 2020.

Articolo 11.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro è assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi s.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

1-*bis*. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dall'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, considerato il ruolo attribuito alla società ANPAL Servizi Spa dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al fine di procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e di realizzare quanto disposto dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 101 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2019, sono

destinate alla società ANPAL Servizi Spa ulteriori risorse pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, destinate alle spese per il personale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»;

b) l'ultimo periodo è soppresso.

2-*bis*. Per i giornalisti delle agenzie di stampa a diffusione nazionale di cui all'articolo 27, secondo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, già destinatari, alla data del 31 dicembre 2019, di trattamenti straordinari di cassa integrazione salariale ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la durata massima dei trattamenti medesimi può essere prorogata di dodici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2020. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani presenta mensilmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la documentazione necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri fiscalizzati. Agli oneri di cui ai periodi precedenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2-*ter*. Nelle more della revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare fino al 31 dicembre 2020 la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa, ai sensi della legge 15 maggio 1954, n. 237, e dell'articolo 55, comma 24, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Per gli anni 2019 e 2020, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima

della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede, quanto a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 43 del presente decreto e, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente: «10-*bis*. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».

5-*bis*. Fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 8, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le disposizioni relative agli assegni per il nucleo familiare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, non si applicano al personale della società Poste italiane Spa al quale è, comunque, assicurato per contratto collettivo un trattamento per carichi di famiglia pari a quello previsto dalla legge, a decorrere dal 1° gennaio 2020, per il personale iscritto al fondo di quiescenza del soppresso Istituto postelegrafonici (IPOST), la misura del contributo di finanziamento degli assegni per il nucleo familiare, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, è pari a quella in vigore tempo per tempo per gli assicurati al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Alle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma, valutate in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, in 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in 2,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, in 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e in 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 2,7 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e a 0,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal primo periodo del presente comma;

c) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, a 2,3 milioni di euro per l'anno 2028 e a 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 11-bis.

(Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, concernenti l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale)

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.064.000 euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.064.000 euro per l'anno 2019 e 11.200.000 euro per l'anno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Articolo 11-ter.

(Proroga di termini in materia di obblighi di assunzione di lavoratori disabili)

1. In deroga al termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, i datori di lavoro e gli enti pubblici economici che, in ragione della modifica dei tassi medi di tariffa ai fini INAIL intervenuti nel corso del 2019, hanno subito modifiche del numero di addetti impegnati nelle lavorazioni di cui all'articolo 5, comma 3-bis, della citata legge n. 68 del 1999, tali da incidere sui conseguenti obblighi di assunzione di cui all'articolo 3 della medesima legge, possono provvedere ai relativi adempimenti entro il 31 maggio 2020, fermo restando che rimangono acquisiti i contributi esonerativi versati.

Articolo 11-quater.

(Proroga di misure di sostegno del reddito)

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2020 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno

2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2020 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti dalla legislazione vigente, nel limite di 11,6 milioni di euro, le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come ripartite tra le regioni, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come ripartite tra le regioni, possono essere destinate, per l'anno 2019, dalle regioni Campania e Veneto a finanziare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 1, commi 140 e 141, della citata legge n. 205 del 2017, sino al limite massimo di dodici mesi per le imprese che nell'anno 2019 cessano un intervento di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 25-*ter* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche nell'anno 2020, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi e si applicano anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2020. All'onere derivante dal presente comma si fa fronte con le risorse finanziarie non utilizzate di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di cui all'articolo 41 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché con ulteriori 13 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali tra le regioni interessate sulla base delle risorse utilizzate nell'anno 2019 e tenuto conto delle risorse residue dei precedenti finanziamenti nella disponibilità di ciascuna regione.

5. Al fine di consentire la prosecuzione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per le imprese che abbiano cessato o cessino l'attività produttiva, all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « di 28,7 milioni di euro per l'anno 2020 ». All'onere derivante dal presente comma, pari a 28,7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1,

lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Resta fermo il finanziamento già disposto dal medesimo articolo 44 a valere sulle risorse finanziarie già stanziare dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate.

6. Al fine di consentire la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese con rilevanza strategica anche a livello regionale, all'articolo 22-*bis*, commi 1, primo periodo, e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «50 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2020». All'onere derivante dal presente comma, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, si applicano anche nell'anno 2019, alle medesime condizioni, per ulteriori dodici mesi, nel limite di 6,2 milioni di euro a valere sulle risorse non utilizzate di cui all'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 12 dicembre 2016, n. 12 del 5 aprile 2017 e n. 16 del 29 aprile 2019.

8. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dai commi 3, 4 e 7, pari a 16,2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11-*quinquies*.

(Disposizioni in favore dei malati di mesotelioma)

1. Per l'anno 2020 l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per un importo fisso pari a euro 10.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato, per gli eventi accertati a decorrere dall'anno 2015.

2. La prestazione assistenziale di cui al comma 1 è riconosciuta, in caso di decesso, in favore degli eredi dei malati di cui al medesimo comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda da produrre all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora il decesso intervenga dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda deve essere presentata dagli eredi, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data del decesso stesso.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il periodo 2015-2019 della prestazione assistenziale *una tantum* di cui ai decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e 24 aprile 2018, pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono chiedere, su domanda da presentare all'INAIL, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'integrazione della prestazione fino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. In caso di decesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli eredi possono chiedere l'integrazione, con le stesse modalità e nei medesimi termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede a erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 nel limite delle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015, pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Alla compensazione dei maggiori oneri, in termini di indebitamento e di fabbisogno, derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 3, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 12.

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere *a)* e *b)*, le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».

2-bis. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la tabella di cui alla lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«.

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	6.000
21-60	2.500

»;

b) la tabella di cui alla lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«.

CO ₂ g/km	Contributo (euro)
0-20	4.000

21-60	1.500
-------	-------

».

2-ter. Nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, gli obblighi di cui al primo e al secondo periodo dell'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene agli apparati di telefonia mobile, decorrono dal 21 dicembre 2020.

3. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022»;

b) il comma 60 è sostituito dai seguenti:

«60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2022 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresì, per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già individuati dalla medesima direttiva.

60-bis. In relazione a quanto previsto dai commi 59 e 60, il Ministro dello sviluppo economico, sentite l'ARERA e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, definisce, con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le modalità e i criteri per un ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato, tenendo altresì conto della necessità di garantire la concorrenza e la pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato»;

c) il comma 68 è abrogato;

d) il comma 81 è sostituito dai seguenti:

«81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'ARERA, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono fissati le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 80.

81-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto di cui al comma 81, fatto salvo il potere sanzionatorio attribuito alle Autorità di cui al medesimo comma, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Agenzia

delle entrate, esercitato nell'ambito delle rispettive funzioni, disciplina un procedimento speciale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per l'eventuale esclusione motivata degli iscritti dall'Elenco di cui al comma 80, che tenga conto anche delle violazioni e delle condotte irregolari poste in essere nell'attività di vendita dell'energia elettrica, accertate e sanzionate dalle citate Autorità»;

e) il comma 82 è sostituito dal seguente: «82. L'elenco di cui al comma 80 è pubblicato nel sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente. La pubblicazione ha valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati. Il Ministero vigila sul mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco, svolgendo gli approfondimenti istruttori nei casi di cui al comma 81, lettera b). Qualora risultino situazioni di gravi inadempimenti o incongruenze rispetto ai predetti requisiti, o situazioni valutate critiche anche alla luce dei generali principi richiamati che sovrintendono al buon funzionamento dei mercati e alla tutela dei consumatori, con atto motivato il Ministero dispone l'esclusione dall'Elenco.».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 55-*bis* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, si applicano dal 16 febbraio 2020.

4-*bis*. All'articolo 11-*ter* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «Entro diciotto» sono sostituite dalle seguenti: «Entro e non oltre ventiquattro»;

b) al comma 8:

1) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili»;

2) al quinto periodo, le parole: «entro ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre trenta mesi».

4-*ter*. Dopo il comma 4-*ter*.1 dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente:

«4-*ter*.2. Al verificarsi di un sinistro di cui si sia reso responsabile in via esclusiva o principale un conducente collocato nella classe di merito più favorevole per il veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-*bis* e che abbia comportato il pagamento di un indennizzo complessivamente superiore a euro 5.000, le imprese di assicurazione, alla prima scadenza successiva del contratto, possono assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall'IVASS ai sensi del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano unicamente ai soggetti beneficiari

dell'assegnazione della classe di merito più favorevole per il solo veicolo di diversa tipologia ai sensi delle disposizioni del comma 4-*bis* nel testo in vigore successivamente alle modifiche introdotte dall'articolo 55-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157».

4-*quater*. Entro il 30 ottobre 2020 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni trasmette una relazione sull'attuazione e sugli effetti della disposizione di cui al comma 4-*ter* al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere.

Articolo 13.

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 47, comma 11-*quinquies*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di 100.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinati alla formazione delle altre figure professionali addette alla circolazione ferroviaria».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100.000 euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2020.

4. All'articolo 49 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: «per gli anni 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2017 al 2022»;

b) al comma 7-*bis*, primo periodo, le parole: «al comma 7», sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 7 e 7-*ter*»;

c) dopo il comma 7-*bis* è inserito il seguente:

«7-*ter*. ANAS S.p.a. è autorizzata nei limiti previsti ai commi 7 e 8 a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie con i contraenti generali derivanti da richieste di risarcimento laddove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della società stessa.»;

d) al comma 8, primo periodo, le parole: «alle finalità di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «alle finalità di cui ai commi 7 e 7-ter».

5. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 870, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.

5-bis. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021».

5-ter. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 ottobre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

5-quater. Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all'articolo 39, comma 1, lettera b) del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: «a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi» sono sostituite dalle seguenti: «a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi».

5-quinquies. All'articolo 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori».

5-sexies. In relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l'edilizia agevolata, a partire dall'avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall'avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell'autorità giudiziaria competente.

5-septies. Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

5-octies. Le nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale, che assicurano un diretto collegamento con le città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non sia stata ancora autorizzata la messa in

servizio, previa intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata, assumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale e sono trasferite a titolo gratuito, mediante conferimento in natura, al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione n. 138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per la manutenzione e per l'eventuale potenziamento della linea si provvede secondo le modalità e con le risorse previste nei contratti di programma di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

Articolo 14.

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviata rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021.

4. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole: «e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2022».

4-bis. Al fine di proseguire gli interventi a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e dei consorzi per l'internazionalizzazione, di cui all'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-ter. La dotazione del fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero, di cui all'articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, da ripartire tra i Ministeri interessati con le modalità previste dal comma 588 dell'articolo 1 della medesima legge n. 232 del 2016.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-quinquies. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per

l'anno 2019, nonché di euro 1.200.000 per l'anno 2020 e di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021».

4-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*quinquies*, pari a 200.000 euro per l'anno 2020 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 15.

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo di un tratto del viadotto Polcevera, noto come Ponte Morandi, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2018, e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2019, può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni secondo le modalità previste dal medesimo articolo 24, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all'allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

3. All'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020»;

b) al comma 2, le parole «e di euro 10.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

c) al comma 3-*bis*, primo periodo, le parole «per gli anni 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo le parole «e di euro 500.000 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «, di euro 500.000 per l'anno 2019 e di euro 500.000 per l'anno 2020»;

d) al comma 4, le parole «e 11 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, 11 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020».

4. All'articolo 4-*ter*, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «diciannove».

5. All'articolo 1-*septies*, comma 1, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole «entro il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2020».

5-*bis*. All'articolo 11, comma 9-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

6. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione.

7. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, le misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogate fino al 30 giugno 2020 nel limite di 9 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

b) quanto a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

7-*bis*. All'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

7-*ter*. Al fine di tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese colpite dagli eventi meteorologici calamitosi verificatisi a Venezia a partire dal 12 novembre 2019 e a causa dei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri 14 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2019, la durata delle concessioni e delle locazioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'autorità competente comunica ai concessionari e ai conduttori il canone da corrispondere fino al termine del periodo di proroga.

7-*quater*. Al comma 1 dell'articolo 17-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «per i successivi quarantotto mesi a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 aprile 2022».

7-*quinquies*. Al primo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 23 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giu-

gno 2019, n. 55, le parole: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2019».

7-sexies. All'articolo 28, commi 7 e 13-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Articolo 15-*bis*.

(Proroga in materia di sport)

1. All'articolo 10, ottavo comma, della legge 23 marzo 1981, n. 91, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

Articolo 15-*ter*.

(Proroga della durata della contabilità speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013)

1. La durata della contabilità speciale n. 2854, già intestata al dirigente generale del dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013, è prorogata fino al 30 giugno 2020 per il proseguimento degli interventi necessari al superamento della situazione di criticità in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella medesima Regione siciliana.

2. Alla scadenza del termine del 30 giugno 2020 di cui al comma 1, le eventuali somme residue giacenti sulla contabilità speciale n. 2854 sono versate al bilancio della Regione siciliana per il completamento degli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. L'utilizzo delle risorse della contabilità speciale di cui al comma 2, già trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, è subordinato alla sottoscrizione di uno o più accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2020.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, all'esito del completamento degli interventi di cui al comma 1 le eventuali risorse residue, diverse da quelle di provenienza regionale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

Capo II

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FINANZIARIA, DI ORGANIZZAZIONE DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E MAGISTRATURE

Articolo 16.

(Misure urgenti per la rete viaria provinciale della Regione siciliana e della rete viaria della regione Sardegna)

1. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato apposito Commissario straordinario incaricato di sovrintendere alla programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria della Regione Siciliana» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti»;

b) al secondo periodo le parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, l'eventuale supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario» sono sostituite dalle seguenti: «Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri di cui alle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.»;

d) dopo le parole: «rete viaria», ovunque ricorrano, è inserita la seguente: «provinciale».

1-bis. Al fine di consentire l'immediata operatività dei Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nomina di ciascun Commissario straordinario, verificata la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse allo stesso assegnate.

1-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo il comma 6-*quater* sono inseriti i seguenti:

«6-quinquies. Al fine di procedere celermente alla realizzazione delle opere di infrastrutturazione viaria nella regione Sardegna, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale della regione Sardegna, da adottare entro il 30 giugno 2020, è nominato apposito Commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di sovrintendere alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi sulla rete viaria della regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo sono stabiliti i termini, le modalità, i tempi, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o da completare. Il compenso del Commissario è stabilito in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione interessata nonché di società controllate dalla medesima.

6-sexies. Anche per le finalità di cui al comma 6-quinquies del presente articolo, il comma 4-novies dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è sostituito dal seguente:

“4-novies. A decorrere dal 1° gennaio 2020, nelle aree interessate da pericolosità o da rischio idraulico di grado elevato o molto elevato, come definite dalle norme tecniche di attuazione dei relativi Piani di bacino, non sono consentiti incrementi delle attuali quote di impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque fatte salve le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di cui al periodo precedente”».

Articolo 16-bis.

(Misure urgenti per la prevenzione degli incendi e il recupero di aree compromesse della regione Sardegna)

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, concernente la gestione dei cantieri comunali verdi e di prevenzione degli incendi e dei rischi di dissesto idrogeologico, nonché per la manutenzione del territorio e il ripristino ambientale di aree compromesse, a totale finanziamento della regione autonoma della Sardegna, è prorogata per il triennio 2020-2022.

Articolo 16-ter.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle funzioni dei segretari comunali e provinciali)

1. Il corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, ha la durata di sei mesi ed è seguito da un tirocinio pratico di due mesi presso uno o più comuni. Durante il corso è effettuata una verifica volta ad accertare l'apprendimento, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio direttivo per l'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Nel biennio

successivo alla data della prima nomina, il segretario reclutato a seguito del corso-concorso di formazione di cui al presente comma è tenuto, a pena di cancellazione dall'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, ad assolvere a obblighi formativi suppletivi, in misura pari ad almeno 120 ore annuali, mediante la partecipazione a corsi organizzati, anche con modalità telematiche, nell'ambito della programmazione dell'attività didattica di cui all'articolo 10, comma 7, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

2. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti del concorso pubblico previsto dal comma 3 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, può essere riservata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che siano in possesso dei titoli di studio previsti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali e abbiano un'anzianità di servizio di almeno cinque anni in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è previsto il possesso dei medesimi titoli di studio.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle procedure di reclutamento in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per le quali non sia stato avviato il relativo corso di formazione.

4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, continuino ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

5. Al fine di sopperire con urgenza alla carenza di segretari comunali, il Ministero dell'interno organizza, in riferimento alla procedura per l'ammissione di 291 borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 224 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 18 dicembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 102 del 28 dicembre 2018, una sessione aggiuntiva del corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

6. Alla sessione aggiuntiva di cui al comma 5 sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità, previsto dal bando di concorso di cui al medesimo comma 5, ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non si siano collocati in posizione utile a tale fine, secondo l'ordine della relativa graduatoria, nonché, su domanda e previa verifica della permanenza dei requisiti, i candidati che, essendo risultati idonei ai concorsi per l'accesso al terzo, al quarto e al quinto corso-concorso, siano rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi stessi, a condizione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5 del presente articolo si provvede con le modalità di cui all'articolo 7, comma 31-*sexies*, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

8. L'iscrizione dei vincitori della sessione aggiuntiva di cui al comma 5 nell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente.

9. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero popolazione complessiva fino a 10.000 abitanti nel caso di comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria, qualora sia vacante la sede di segreteria, singola o convenzionata, e la procedura di pubblicizzazione finalizzata alla nomina del segretario titolare ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, sia andata deserta e non risulti possibile assegnare un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità, le funzioni attribuite al vicesegretario possono essere svolte, ai sensi della normativa vigente, su richiesta del sindaco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, per un periodo comunque non superiore a dodici mesi complessivi, da un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso, previo assenso dell'ente locale di appartenenza e consenso dello stesso interessato. Il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni di cui al periodo precedente. Il funzionario incaricato è tenuto ad assolvere a un obbligo formativo di almeno 20 ore mediante la partecipazione a corsi, anche con modalità telematiche, secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta salva per il Ministero dell'interno la possibilità di assegnare, in ogni momento, un segretario reggente, anche a scavalco.

10. Le disposizioni del comma 9 del presente articolo si applicano anche qualora il comune avente i requisiti ivi indicati stipuli una convenzione per l'ufficio di segreteria ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ne abbia una in corso, purché la sede di segreteria risulti vacante.

11. La classe di segreteria delle convenzioni previste dall'articolo 98, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è determinata dalla somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati.

12. Le modalità e la disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo, compresa la disciplina della relativa fase transitoria, sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, lettera a), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 99 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

13. I nuovi criteri di classificazione previsti dal presente articolo si applicano alle convenzioni stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 12. Per le convenzioni stipulate sulla base dei nuovi criteri, ai segretari posti in disponibilità, titolari di sedi convenzionate, è corrisposto il trattamento economico in godimento presso l'ultima sede di servizio, previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila.

Articolo 17.

(Personale delle province, delle città metropolitane e dei comuni)

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«*l-bis.* A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, le province e le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province e le città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province e le città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore ai cento per cento. A decorrere dal 2025 le province e le città metropolitane che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al trenta per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

1-bis. Per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 91 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

1-ter. All'articolo 33, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «la spesa di personale registrata nell'ultimo» sono sostituite dalle seguenti: «il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo».

1-quater. Al comma 3-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: «come modificato dai commi 3-*ter* e 8, lettere *a*) e *b*), del presente articolo, le regioni e le province autonome,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso le società a partecipazione pubblica,».

Articolo 17-*bis*.

(Disposizioni in materia di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021.

2. All'articolo 1, comma 79, lettera *b*), della legge 7 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto, il termine è differito al quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti».

Articolo 18.

(Misure urgenti per il ricambio generazionale e la funzionalità nella pubblica amministrazione e nei piccoli comuni)

1. All'articolo 3, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis.* Al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabora, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.».

1-bis. All'articolo 2, comma 5, della legge 19 giugno 2019, n. 56, dopo le parole: «commi 1 e 4» sono inserite le seguenti: «nonché al fine di realizzare

strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici».

1-ter. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma *5-bis* è inserito il seguente:

«*5-ter.* Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Nucleo della Concretezza, di cui all'articolo *60-bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga alle procedure previste nel medesimo articolo. Alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono assegnate, per il predetto Dipartimento, le risorse finanziarie, strumentali e di personale di cui all'articolo *60-quater* del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito dell'autonomia organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, adotta i conseguenti provvedimenti di riorganizzazione e di adeguamento delle dotazioni organiche senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

b) il comma 12 è abrogato;

c) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali incarichi si considerano attività di servizio a tutti gli effetti di legge, qualunque sia l'amministrazione che li ha conferiti»;

d) al comma 14, dopo le parole: «pubblico impiego» sono inserite le seguenti: «e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)».

1-quater. Al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, fatte comunque salve le competenze delle Commissioni esaminatrici» sono sostituite dalle seguenti: «. Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione: *a)* approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; *b)* indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; *c)* valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; *d)* assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; *e)* adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici».

1-quinquies. Sono fatti salvi gli atti della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) compiuti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla nomina della nuova commissione secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma *1-quater* del presente articolo.

1-*sexies*. Al fine di rivedere le procedure di selezione del personale della pubblica amministrazione riducendone i tempi di svolgimento, anche attraverso la loro automazione e digitalizzazione, i decreti di cui al comma 5 dell'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, come modificato dal comma 1-*bis* del presente articolo, destinano fino al 20 per cento delle risorse ivi previste alla realizzazione di strutture tecnologicamente avanzate per lo svolgimento dei concorsi pubblici.

1-*septies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

2. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-*bis*. A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisce, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o a distanza, anche mediante l'utilizzo di specifiche professionalità, a favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali, comprese le attività di assistenza tecnico-operativa a supporto delle diverse fasi della progettazione europea, al fine di favorire un approccio strategico nell'accesso ai fondi dell'Unione europea, e a favore dei comuni in dissesto finanziario o che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio pluriennale per il sostegno della gestione finanziaria e contabile». Conseguentemente, all'articolo 60-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera *b*), è sostituita dalla seguente: «*b*) le tipologie di azioni dirette a incrementare l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, anche con riferimento all'impiego delle risorse dei fondi strutturali e di investimento europei;».

2-*bis*. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dal titolo VIII della parte seconda del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di assunzione di personale, i comuni strutturalmente deficitari, o con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato o con piano di riequilibrio pluriennale deliberato dal Consiglio, dopo aver approvato il bilancio pluriennale dell'anno in corso, reclutano prioritariamente personale di livello apicale da destinare agli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile.

Articolo 18-*bis*.

(Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni)

1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.

Articolo 18-*ter*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 90, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. Nell'articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato.

Articolo 18-*quater*.

(Modifica all'articolo 560 del codice di procedura civile e deroga all'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12)

1. All'articolo 560, sesto comma, del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A richiesta dell'aggiudicatario, l'ordine di liberazione può essere attuato dal custode senza l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 605 e seguenti; il giudice può autorizzarlo ad avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Dopo la notifica o la comunicazione del decreto di trasferimento, il custode, su istanza dell'aggiudicatario o dell'assegnatario, provvede all'attuazione del provvedimento di cui all'articolo 586, secondo comma, decorsi sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla predetta istanza, con le modalità definite nei periodi dal secondo al settimo del presente comma».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 19.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale,

nonché l'efficienza degli istituti penitenziari e delle attività di controllo dell'esecuzione penale esterna, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:

a) settantotto unità per l'anno 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria;

b) settantotto unità per l'anno 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell'Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) seicentostanta unità per l'anno 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell'Arma dei carabinieri, duecento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria;

d) ottocentoventidue unità per l'anno 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell'Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria;

e) seicentostantuno unità per l'anno 2025, di cui centosettantacinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell'Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per l'anno 2021, euro 3.320.237 per l'anno 2022, euro 9.353.493 per l'anno 2023, euro 35.385.727 per l'anno 2024, euro 69.031.488 per l'anno 2025, euro 95.263.596 per l'anno 2026, euro 98.731.350 per l'anno 2027, di euro 99.204.140 per l'anno 2028, euro 100.684.910 per l'anno 2029, di euro 102.291.617 per l'anno 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dall'anno 2031.

3. Per far fronte al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, l'Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all'incremento del contingente di cui all'articolo 828 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per l'anno 2020, euro 1.831.221 per l'anno 2021, euro 2.090.855 per l'anno 2022, euro 2.090.855 per l'anno 2023, euro 2.090.855 per l'anno 2024, euro 2.108.880 per l'anno 2025 ed euro 2.162.955 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Conseguentemente a quanto previsto al comma 3, all'articolo 828, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole «per un totale di duecentoquarantanove unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale duecentosettantaquattro unità»;

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) appuntati e carabinieri: sessantaquattro».

5. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2020, euro 1.100.000 per l'anno 2021, euro 3.100.000 a decorrere dall'anno 2022, di cui 1 milione di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per l'attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l'attuazione del comma 3.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per l'anno 2020, 3.288.259 euro per l'anno 2021, 8.511.092 euro per l'anno 2022, 14.544.348 euro per l'anno 2023, 40.576.582 euro per l'anno 2024, 74.240.368 euro per l'anno 2025, 100.526.551 euro per l'anno 2026, 103.994.305 euro per l'anno 2027, 104.467.095 euro per l'anno 2028, 105.947.865 euro per l'anno 2029, 107.554.572 euro per l'anno 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede:

a) quanto a 1.025.304 euro per l'anno 2021, 6.248.137 euro per l'anno 2022, 12.281.393 euro per l'anno 2023, 38.313.627 euro per l'anno 2024, 71.977.413 euro per l'anno 2025, 98.263.596 euro per l'anno 2026, 101.731.350 euro per l'anno 2027, 102.204.140 euro per l'anno 2028, 103.684.910 euro per l'anno 2029, 105.291.617 euro per l'anno 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 363.080 euro per l'anno 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 19-bis.

(Assunzione di personale operaio a tempo determinato da parte dell'Arma dei carabinieri)

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione di personale operaio a tempo determinato, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, i cui contratti non possono avere, in ogni caso, una durata superiore a trentasei mesi anche discontinui, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

Articolo 19- ter.

(Pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2019 è autorizzato il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario riferiti ad annualità precedenti al 2020 e non ancora liquidati, nel limite complessivo di spesa di 180 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I compensi di cui al comma 1 sono corrisposti al personale interessato secondo criteri individuati dalle singole amministrazioni, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1».

Articolo 20.

(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. In deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l'incremento delle risorse previste dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l'anno 2020 dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2020, 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 21.

(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinata, ai sensi della lettera d) del medesimo

comma, all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 è incrementata di 1.800.000 euro, a decorrere dal 2020. Ai conseguenti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 21-bis.

(Incremento dei fondi per le indennità di amministrazione)

1. L'indennità di amministrazione spettante al personale non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019- 2021, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. In sede di ripartizione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai fini dell'ulteriore perequazione dell'indennità di amministrazione del personale civile del Ministero dell'interno si tiene conto delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 22.

(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 320 sono inseriti i seguenti:
«320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: “sei” è sostituita dalla seguente: “sette”; al terzo comma, le parole: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da due presidenti” sono sostituite dalle seguenti: “ciascuna sezione giurisdizionale è composta da tre presidenti”. All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”. Al giudizio di idoneità di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della

sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonché dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa è incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.

320-ter. Per effetto di quanto previsto dal comma 320-bis, la Tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituita dalla seguente:

“TABELLA A

Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa:

Presidente del Consiglio di Stato	n. 1
Presidente aggiunto del Consiglio di Stato	n. 1
Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato	n. 22 (*)
Presidenti di Tribunale amministrativo regionale	n. 24
Consiglieri di Stato	n. 102 (*) (**)
Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari	n. 403 (***)

(*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373.

(**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

(***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.”».

2. Al comma 320, terzo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «e di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020» sono soppresse.

3. Al comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per l'anno 2025, di 6,1 milioni di euro per l'anno 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.934.632 euro per l'anno 2020, di 5.915.563 euro per l'anno 2021, di 5.971.938 euro per l'anno 2022, di 6.673.996 euro per l'anno 2023, di 6.972.074 euro per l'anno 2024, di

6.985.009 euro per l'anno 2025, di 7.103.839 euro per l'anno 2026, di 7.156.597 euro per l'anno 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028».

4. Per le esigenze di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Consiglio di Stato è autorizzato a conferire, nell'ambito della dotazione organica vigente, a persona dotata di alte competenze informatiche, un incarico dirigenziale di livello generale, in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli oneri di cui al presente comma si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 22-bis.

(Modifica all'articolo 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48)

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, la parola: «favorevole» è soppressa.

Articolo 23.

(Adeguamento della struttura della Corte dei conti)

1. All'articolo 1, comma 8-*bis*, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rafforzamento del presidio di legalità a tutela dell'intero sistema di finanza pubblica, alle sezioni della Corte dei conti, secondo la consistenza del rispettivo carico di lavoro, possono essere assegnati, con deliberazione del Consiglio di presidenza, presidenti aggiunti o di coordinamento. A tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile è incrementato di venticinque unità ed è rideterminato nel numero di seicentotrentasei unità, di cui cinquecentotrentadue fra consiglieri, primi referendari e referendari, e cento presidenti di sezione, oltre al presidente, al presidente aggiunto della Corte, nonché al procuratore generale e al procuratore generale aggiunto. Il Consiglio di presidenza dell'Istituto, in sede di approvazione delle piante organiche relative agli uffici centrali e territoriali, determina l'attribuzione delle singole qualifiche ai vari posti di funzione. Le tabelle B) e C) allegate alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sono abrogate».

2. La Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle venticinque facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere venticinque referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura.

3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2020 e 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 24.

(Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

1. Il termine per l'assunzione di 50 unità appartenenti all'area II previste all'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al triennio 2019-2021, è differito al triennio 2020-2022.
2. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole «Area II, posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «Area II, posizione economica F2»;
- a-bis) al quarto periodo, le parole: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2020, fino al 20 per cento nell'anno 2021, fino al 50 per cento nell'anno 2022, fino al 70 per cento nell'anno 2023 e del 100 per cento nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025»;
- a-ter) al quinto periodo, la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025»;
- a-quater) al sesto periodo, la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026»;
- b) all'ottavo periodo, le parole «ad euro 14.914.650 per l'anno 2020 e ad euro 19.138.450 annui a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per l'anno 2020 e in euro 83.500 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'econo-

mia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere *d*), *f*), *o*) e *cc*) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e in 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM₁₀), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO₂), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *d*), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell'aria, le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-*ter*, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma *5-bis* e tenuto conto dell'attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM₁₀) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034.

5-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi *5-bis* e *5-ter*, pari a 2 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2022 e a 45 milioni di euro annui dall'anno 2023 all'anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 25.

(Disposizioni di competenza del Ministero della salute)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 435 è inserito il seguente: «435-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 435, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.».

2. All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) con un importo annuale pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, di cui:

1) per il 20 per cento da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;

2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali, agli enti pubblici di ricerca e alle università, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.».

2-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Entro il 30 giugno 2020, il Ministro della salute invia alle Camere una relazione sullo stato delle procedure di sperimentazione autorizzate per le ricerche sulle sostanze d'abuso, anche al fine di evidenziare le tipologie di sostanze che possono essere oggetto di programmi di ricerca alternativi e sostitutivi della sperimentazione animale.».

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

4. All'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole «che abbia maturato» sono inserite le seguenti: «, alla data del 31 dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31 dicembre 2017»; e le parole «negli ultimi cinque» sono sostituite dalle seguenti: «negli ultimi sette».

4-*bis*. All'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 19 agosto 2016, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020».

4-*ter*. All'articolo 6, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 167, le parole: «e in 29.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, in 29.715.000 euro per l'anno 2019, in 31.715.000 euro per l'anno 2020 e in 33.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021» e le parole: «e 19.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19.715.000 euro per l'anno 2019, a 21.715.000 euro per l'anno 2020 e a 23.715.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021».

4-*quater*. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-*ter*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 e a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

4-*quinquies*. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo la parola: «geriatria,» sono inserite le seguenti: «medicina di comunità e delle cure primarie,».

4-*sexies*. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4-*quinquies*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, con propri decreti, provvede a integrare le tabelle relative alle discipline equipollenti e affini per l'accesso del personale medico ai ruoli dirigenziali del Servizio sanitario nazionale.

4-*septies*. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «di ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi definiti da ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali»;

b) al comma 3, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

c) al comma 4, le parole: «e le provincie autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4.1. Resta ferma l'autonomia finanziaria delle regioni e delle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale nel loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato».

4-octies. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4-novies. In relazione ai rapporti tra le università statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 è autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle università statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonché alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi.

4-decies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla ripartizione del finanziamento di cui al comma *4-novies*.

4-undecies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma *4-novies*, pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e *34-bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4-duodecies. Al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda è attribuito, nell'ambito delle attività istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale as-

sunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale è utilizzato il credito d'imposta.

4-terdecies. Il credito d'imposta di cui al comma *4-duodecies* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4-quaterdecies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di concessione e di fruizione del credito d'imposta, che garantiscono anche il rispetto del limite di spesa di cui al comma *4-duodecies*, tenendo conto del carattere non lucrativo del beneficiario. La sussistenza dei requisiti per l'ammissione a fruire del credito d'imposta è certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o da altro soggetto iscritto nel Registro dei revisori legali.

4-quinquiesdecies. All'onere di cui al comma *4-duodecies*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo *34-ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

4-sexiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25-bis.

(Disposizioni concernenti il completamento dei lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma)

1. Il termine per il completamento delle iniziative correlate ai lavori di ammodernamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani», avviati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3873 del 28 aprile 2010, è fissato al 30 giugno 2020. Le operazioni di trasferimento delle opere all'Istituto e i conseguenti adempimenti di legge devono avere inizio entro il 30 settembre 2020 e concludersi nei successivi centoventi giorni.
2. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la concessione di un contributo volto a sostenere l'attivazione e l'operatività dell'unità per alto isolamento dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma.
3. La concessione del contributo di cui al comma 2 è subordinata alla presentazione al Ministero della salute, da parte dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, dell'aggiornamento del piano di sviluppo dell'unità di alto isolamento di cui all'articolo 1, comma 600, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. All'onere derivante dal comma 2, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 25-ter

(Valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari)

1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell'impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all'immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all'aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell'intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.

Articolo 25-quater

(Attribuzione temporanea di personale al Ministero della salute per l'attività ispettiva e di programmazione sanitaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha previsto un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS) per l'esercizio dell'attività ispettiva di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37, e all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché per fare fronte alle esigenze della programmazione sanitaria connesse al fabbisogno di specifiche professionalità ad alta specializzazione, il Ministero della salute è autorizzato ad avvalersi di personale in posizione di comando ai sensi del citato articolo 4, comma 2, della legge n. 37 del 1989 e dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un massimo di 50 unità, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il contingente di personale di cui al primo periodo non è computato ai fini della consistenza della dotazione organica del Ministero della salute ed è assegnato nel limite di spesa di 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, comprensivi del trattamento economico accessorio da corrispondere al personale in assegnazione.

2. Ai comandi di cui al comma 1, ove riferiti al personale appartenente ai ruoli degli enti del Servizio sanitario nazionale, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 791, è abrogato. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, le parole: «, fino ad un massimo di duecentocinquanta unità, da reperire prioritariamente tra i dipendenti delle unità sanitarie locali» sono soppresse.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 5.785.133 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a 4.449.903 euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte

corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute, e, quanto a 1.335.230 euro, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall'attuazione del comma 3.

Articolo 25-quinquies.

(Iniziativa urgente di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 602, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, valutabili dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare, ivi compresi la realizzazione di un nuovo polo scientifico-tecnologico facente capo all'Istituto superiore di sanità, per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle sue attività scientifiche e regolatorie, anche in collaborazione con altre amministrazioni statali ed enti nazionali, regionali e internazionali, e gli eventuali interventi necessari per lo sviluppo delle attività degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'INAIL, allo scopo di definire le occorrenti risorse finanziarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti già attivati nel campo sanitario per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018.
3. Allo scopo di consentire la prosecuzione e il concreto sviluppo delle iniziative di investimento in strutture sanitarie da parte dell'INAIL, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2018, il termine per la rimodulazione dei relativi interventi è prorogato, con decreto del Ministero della salute, su proposta delle singole regioni, al 31 maggio 2020, ferma restando la somma totale delle risorse previste dal predetto decreto per la regione richiedente.

Articolo 25-sexies.

(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)

1. In via sperimentale, per gli anni 2020 e 2021, è garantito uno *screening* gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze (SerT) nonché ai soggetti detenuti in carcere, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus dell'epatite C (HCV).
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 26.

(Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 65 del 2018)

1. Dal 1° gennaio 2020, all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, dopo le parole: «presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «- Dipartimento delle informazioni per la sicurezza»;

a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

b) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020. A tali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 22.».

2. Le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza.

Articolo 26-bis.

(Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143)

1. Al fine di ampliare gli strumenti a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le garanzie e le coperture assicurative possono inoltre essere concesse in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, di cambiali finanziarie, di titoli di debito e di altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane».

Articolo 27.

(Sicurezza nazionale cibernetica)

1. Al decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, le parole: «sono individuati le amministrazioni pubbliche, gli enti e gli operatori pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti modalità e criteri procedurali di individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e operatori pubblici e privati» e le parole: «alla predetta» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'»;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, le parole: «i soggetti di cui alla precedente lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-bis»;

c) all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*, le parole: «dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente

comma» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della comunicazione, prevista dal comma 2-*bis*, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al medesimo comma,»;

d) all'articolo 1, comma 2, lettera b), le parole: «individuati ai sensi della lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-*bis*»;

e) all'articolo 1, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. L'elencazione dei soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a), è contenuta in un atto amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto amministrativo, per il quale è escluso il diritto di accesso, non è soggetto a pubblicazione, fermo restando che a ciascun soggetto è data, separatamente, comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto amministrativo è effettuato con le medesime modalità di cui al presente comma.»;

f) all'articolo 1, comma 3, lettera a), le parole: «i soggetti individuati ai sensi del comma 2, lettera a),» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 2-*bis*»;

f-bis) all'articolo 1, comma 4-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I medesimi schemi sono altresì trasmessi al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;

f-ter) all'articolo 1, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente: «4-*ter*. L'atto amministrativo di cui al comma 2-*bis* e i suoi aggiornamenti sono trasmessi, entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica»;

g) all'articolo 1, comma 6, lettera a), al primo e al secondo periodo, le parole: «soggetti di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 2-*bis*»;

h) all'articolo 1, comma 6, lettera c), le parole da: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» fino a: «e dalla lettera a) del presente comma e senza che ciò comporti accesso a dati o metadati personali e amministrativi» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-*bis*, e il Ministero dello sviluppo economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma, svolgono attività di ispezione e verifica in relazione a quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal presente comma e dal comma 7, lettera b) » e dopo le parole: «specifiche prescrizioni,» sono inserite le seguenti: «nello svolgimento delle predette attività di ispezione e verifica l'accesso, se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi è effettuato in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;»;

i) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-*bis*» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

i-bis) all'articolo 1, comma 9, lettera a), le parole: «e di aggiornamento» sono sostituite dalle seguenti: «, di aggiornamento e di trasmissione»;

l) all'articolo 1, comma 12, le parole: «individuati ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis» e le parole: «di cui alla medesima lettera» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al medesimo comma»;

m) all'articolo 1, comma 14, le parole: «soggetti pubblici individuati ai sensi del comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti pubblici di cui al comma 2-bis»;

n) all'articolo 1, comma 18, le parole: «di cui al comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis»;

n-bis) all'articolo 1, dopo il comma 19-bis è aggiunto il seguente: «19-ter. Nei casi in cui sui decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dal presente articolo è acquisito, ai fini della loro adozione, il parere del Consiglio di Stato, i termini ordinatori stabiliti dal presente articolo sono sospesi per un periodo di quarantacinque giorni»;

o) all'articolo 3, comma 1, le parole: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis».

Articolo 27-bis.

(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19:

1) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nelle sedi dell'Agenzia all'estero possono essere inviati, secondo criteri determinati dal Comitato di cui all'articolo 21, fino a sessanta dipendenti di cui al comma 2 del presente articolo e all'articolo 32, comma 4, primo periodo. Tale contingente può essere aumentato fino a novanta unità, nel limite delle risorse finanziarie effettivamente disponibili nell'ambito delle risorse assegnate»;

2) al comma 6, la parola: «cento» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;

b) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere collocati fuori ruolo, nell'ambito del contingente numerico, nonché secondo le modalità e i limiti previsti dagli ordinamenti di appartenenza, magistrati ordinari o amministrativi o avvocati dello Stato, nel limite massimo complessivo di tre unità»;

c) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle convenzioni di cui al presente comma può essere disposta la corresponsione di anticipazioni»;

d) all'articolo 25, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contributi di cui al presente comma possono essere erogati in forma anticipata».

2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la parola: «stipulati» sono inserite le seguenti: «per la realizzazione e il monitoraggio di iniziative di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, ovvero» e le parole: «possono avere durata pari a quella

del progetto di ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «o di cooperazione allo sviluppo di cui alla legge 11 agosto 2014, n. 125, possono avere durata pari a quella del progetto».

3. All'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «fino a 20» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 29».

4. L'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 22 luglio 2015, n. 113, è abrogato.

5. Le somme da assegnare all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per le spese di funzionamento sono incrementate di euro 4,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 1, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 5, pari a euro 11.207.686 per l'anno 2020, a euro 11.656.208 per l'anno 2021, a euro 11.678.619 per l'anno 2022, a euro 11.701.479 per l'anno 2023, a euro 11.724.796 per l'anno 2024, a euro 11.748.579 per l'anno 2025, a euro 11.772.838 per l'anno 2026, a euro 11.797.582 per l'anno 2027, a euro 11.822.820 per l'anno 2028 e a euro 11.848.564 annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *c)*, della legge 11 agosto 2014, n. 125. All'attuazione dei commi 1, lettere *c)* e *d)*, e 2, si provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 28.

(Misure urgenti per l'adempimento di obblighi internazionali)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 22 milioni di euro per l'anno 2021. Al relativo onere si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 12 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2021, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «7,5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni»;

b) al secondo periodo, le parole «dieci unità» sono sostituite dalle seguenti: «diciassette unità»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a sessanta giorni consecutivi è corrisposto a carico del Commissariato il trattamento economico

stabilito dall'articolo 170, comma quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti.».

3. Lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020.

3-bis. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «2018, 2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019, 2020, 2021 e 2022».

3-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 3-bis, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 268 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

6. All'articolo 3, comma 3, della legge 27 novembre 2017, n. 170, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi necessari a dare attuazione al presente comma, fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.».

Articolo 29.

(Modifiche all'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'ottavo periodo è sostituito dal seguente: «Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi, nel limite di 160 milioni di euro.».

Articolo 30.

(Attuazione della clausola del 34 per cento per le Regioni del Mezzogiorno)

1. Al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro il 30 aprile 2020 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per il coordinamento della politica economica e la programmazione degli investimenti pubblici di interesse nazionale, sono stabilite le modalità per verificare che il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati, sia effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 2, nonché per monitorare l'andamento della spesa erogata.».

Articolo 31.

(Contributo alla regione Sardegna)

1. Le somme di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
2. Nell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l'emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziato sul pertinente capitolo di spesa di cui all'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 31-bis.

(Modifiche all'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26)

1. Al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «nell'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2019 e 2020».
2. Al comma 875 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contributo spettante a ciascun ente è determinato secondo la tabella di seguito riportata»;
 - b) è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

«

Ente	Importo
Città metropolitana di Catania	16.261.402
Città metropolitana di Messina	10.406.809
Città metropolitana di Palermo	17.718.885
subtotale città metropolitane	44.387.096
% di copertura per città metropolitane	40,51%
LCC di Agrigento	7.146.531
LCC di Caltanissetta	4.943.572
LCC di Enna	4.053.997
LCC di Ragusa	5.559.427
LCC di Siracusa	7.157.158
LCC di Trapani	6.752.219
subtotale LCC	35.612.904
% copertura per LCC	40,51%
TOTALE	80.000.000

».

3. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e di scuole.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 25 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 5 milioni di euro annui dal 2020 al 2024, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

5. All'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo:

1) dopo le parole: «a titolo gratuito» sono inserite le seguenti: «e per la durata prevista dal comma 2-*bis* dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296,»;

2) dopo le parole: «i predetti beni» sono aggiunte le seguenti: «, con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico dei medesimi enti»;

b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La disciplina riferita alla durata di cui al terzo periodo si applica anche ai contratti in essere alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni».

Articolo 32.

(Finanziamento a favore della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute e dell'Azienda pubblica di servizi alla persona – Istituto degli Innocenti di Firenze)

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole «5 milioni di euro a decorrere dal 2019» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro per l'anno 2019 e 9 milioni di euro annui a decorrere dal 2020»;

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con riferimento alla quota per le spese di parte corrente;

b) quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113;

c) quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

2-bis. All'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «possono essere previsti appositi finanziamenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono trasferiti annualmente 5 milioni di euro».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:

a) per l'anno 2020, per un importo pari a 2 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per il funzionamento del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l'infanzia e l'adolescenza, previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, e, per un importo pari a 3 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 33.

(Modifiche al decreto-legge n. 109 del 2018 concernente disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)

1. Al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, al decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: «nella misura di euro 20.000.000 per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020»;

a-bis) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. – *(Ulteriori misure a favore delle imprese colpite dall'evento)* –
1. Alle imprese ubicate o che si insedieranno entro il 31 ottobre 2020 nell'ambito territoriale della zona franca urbana definito ai sensi dell'articolo 8 è riconosciuta un'agevolazione a fondo perduto a fronte della realizzazione di investimenti produttivi nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

2. I criteri e le modalità per l'erogazione dell'agevolazione di cui al comma 1 sono stabiliti dal Commissario delegato, che provvede, entro il 31 dicembre 2020, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, che allo scopo sono trasferiti sulla contabilità speciale aperta per l'emergenza»;

b) all'articolo 9-ter:

1) al comma 1, le parole: «presso il porto di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «presso gli scali del Sistema portuale del Mar Ligure occidentale» e le parole: «l'autorizzazione attualmente in corso, rilasciata ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è prorogata per cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono prorogate per sei anni»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale è autorizzata a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 3 milioni di euro per l'anno 2020, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale del Mar Ligure occidentale conseguenti all'evento. Tale contributo è erogato dalla stessa autorità di sistema portuale a fronte di avviamenti integrativi e straordinari da attivare in sostituzione di mancati avviamenti nei terminal, da valorizzare secondo il criterio della tariffa media per avviamento applicata dai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel primo semestre dell'anno 2018.».

2. Al fine di favorire flessibilità dei Piani Regolatori alle esigenze di sviluppo portuale all'articolo 22, comma 6, alinea, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a*), pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.

3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a-bis*), pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera *b*), numero 2, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 33-bis.

(Monopattini elettrici)

1. Il termine di conclusione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, indicato dall'articolo 7 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, è prorogato di dodici mesi. La circolazione mediante *segway*, *hoverboard* e *monowheel*, ovvero analoghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a propulsione prevalentemente elettrica, nell'ambito della sperimentazione disciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite.

2. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dai seguenti:

«75. Nelle more della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle

nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell'articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell'allegato 1 al medesimo decreto.

75-bis. Chiunque circola con un monopattino a motore avente caratteristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-ter. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è consentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all'interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400.

75-quater. I conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 devono procedere su un'unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due, devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta. I conducenti di età inferiore a diciotto anni hanno, altresì, l'obbligo di indossare un idoneo casco protettivo. È fatto divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i conducenti dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo 162 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50 a euro 200.

75-quinquies. Chiunque circola con un dispositivo di mobilità personale avente caratteristiche tecniche e costruttive diverse da quelle definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 2019, ovvero fuori dell'ambito territoriale della sperimentazione di cui al medesimo decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del dispositivo, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il dispositivo ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW.

75-sexies. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da *75-bis* a *75-quinquies*, si applicano le disposizioni del titolo VI del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si considerano in circolazione i veicoli o i dispositivi di mobilità personale che sono condotti nelle aree e negli spazi individuati dal medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.

75-septies. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità *free-floating*, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi messi in circolazione:

- a) l'obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso;
- b) le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati;
- c) le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 59 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

«*2-bis.* Chiunque circola con un veicolo atipico per il quale non sono state ancora definite le caratteristiche tecniche e funzionali indicate dal comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200 a euro 800. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del titolo VI, capo I, sezione II. Si procede in ogni caso alla sua distruzione».

Articolo 34.

(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative)

1. Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Articolo 34-*bis*.
(Cold ironing)

1. Al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.

2. Alla voce: «Energia elettrica» dell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aggiunta, in fine, la seguente sottovoce:

«per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l'imposta di euro 0,0005 per ogni kWh».

3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all'adozione di una decisione del Consiglio dell'Unione europea che autorizzi, ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un'aliquota di accisa ridotta all'energia elettrica fornita per l'impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le altre amministrazioni competenti.

Articolo 35.

(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)

1. In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del

concessionario si applica l'articolo 176, comma 4, lettera *a*) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'articolo 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera *a*).

1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

1-ter. L'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 531, è abrogato. Conseguentemente fino al 31 ottobre 2028, la Società Autostrada tirrenica Spa, in forza della convenzione unica stipulata in data 11 marzo 2009, provvede esclusivamente alla gestione delle sole tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Società Autostrada tirrenica Spa procedono alla revisione della predetta convenzione unica tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici nonché di quanto disposto dal primo periodo del presente comma, in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 36.

(Informatizzazione INAIL)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«Art. 7-*bis.* — *(Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe)*

— *1.* Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.

2. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.

3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma 4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2005, e successive modificazioni.».

Articolo 37.

(Apertura del conto in tesoreria per RFI)

1. A seguito dell'inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell'elenco previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.

Articolo 38.

(Fondo liquidità per enti in riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Per l'anno 2020, nelle more di una più generale riforma del titolo VIII della parte seconda del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'articolo 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell'anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all'articolo 243-ter del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. L'anticipazione di cui al comma 1 è assegnata mediante decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell'esercizio immediatamente precedente l'applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. In deroga al comma 1 dell'articolo 243-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le somme anticipate possono essere utilizzate, oltre che per il pagamento di debiti presenti nel piano di riequilibrio pluriennale, anche per il pagamento delle esposizioni eventualmente derivanti dal contenzioso censito nel piano di riequilibrio stesso.

3. L'anticipazione di cui al presente articolo è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3-bis. Al secondo periodo del comma 907 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «nei dieci esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal secondo anno dall'assegnazione».

Articolo 38-bis.

(Disposizioni in materia di finanza locale)

1. All'articolo 1, comma 473-*bis*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il termine perentorio di cui al comma 470» sono soppresse;

b) le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite massimo di 758.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse non utilizzate di cui alla lettera b) del comma 479 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 43:

1) al primo periodo, le parole: «e con il Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», le parole: «31 gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020», le parole: «le modalità di riparto» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi» e le parole: «le modalità di recupero» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di revoca, di recupero»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento, secondo modalità di trasmissione individuate con decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre»;

b) il comma 63 è sostituito dal seguente:

«63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

c) al comma 64, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione», le parole: «31 gennaio 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento,» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2020, sono individuati» e le parole: «Con decreto dei Ministeri competenti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta»;

d) il comma 548 è abrogato.

4. Al comma 1076 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «di 350 milioni di euro per l'anno 2020, di 400 milioni di euro per l'anno 2021, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di

250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034» sono sostituite dalle seguenti: «di 360 milioni di euro per l'anno 2020, di 410 milioni di euro per l'anno 2021, di 575 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al comma 3, lettera b).

Articolo 39.

(Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria)

1. I comuni, le province e le città metropolitane che abbiano contratto con banche o intermediari finanziari mutui in essere alla data del 30 giugno 2019, con scadenza successiva al 31 dicembre 2024 e con debito residuo superiore a 50.000 euro, o di valore inferiore nei casi di enti con un'incidenza degli oneri complessivi per rimborso di prestiti e interessi sulla spesa corrente media del triennio 2016-2018 superiore all'8 per cento, possono presentare al Ministero dell'economia e delle finanze, con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con acollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 71 e seguenti, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con riferimento ai mutui accollati allo Stato, di cui al primo periodo, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono essere esonerati dalla verifica delle condizioni di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per la gestione delle attività di cui al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale di una società *in house*, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. La società è individuata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma. Per assicurare il buon esito dell'operazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dell'interno, cui spettano il monitoraggio delle attività di cui al presente articolo, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l'individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l'accesso alle operazioni stesse. Partecipano all'Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l'organizzazione, la struttura, il funzionamento dell'Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società *in house*. Le operazioni possono prevedere l'emissione di

apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009. Ad esito dell'operazione di accollo è ammessa la possibilità di surroga del mutuante da parte di un soggetto terzo che diventa il nuovo soggetto creditore dello Stato.

2. Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 e rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

3. Nell'istanza di cui al comma 1, l'ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l'estinzione anticipata totale o parziale del debito, l'impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante.

4. A seguito della presentazione dell'istanza, la società di cui al comma 1 avvia l'istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all'esito delle stesse, comunica all'ente le condizioni dell'operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato, distintamente per la quota capitale e la quota interesse, gli oneri e le eventuali penali o indennizzi a carico dell'ente.

5. In caso di accettazione delle condizioni di cui al comma 4 da parte dell'ente, la società di cui al comma 1 è autorizzata a effettuare l'operazione di ristrutturazione.

6. Con la medesima decorrenza dell'operazione di ristrutturazione di cui al comma 5 l'ente sottoscrive con la società di cui al comma 1 un contratto avente ad oggetto l'accollo da parte dello Stato dei mutui di cui al medesimo comma, nel quale sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell'ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l'estinzione dei mutui di cui al comma 1, prevedendo altresì, qualora l'ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme sia l'applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell'ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'ente è tenuto a versare sulla contabilità speciale di cui al comma 9 un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l'istituto mutuante;

b) le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento;

c) le rate di ammortamento versate dall'ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati;

d) le quote capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui di cui al comma 1;

e) la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento determinata secondo le modalità di cui alla lettera *c)* e la quota capitale determinata secondo le modalità di cui alla lettera *d)*; in caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall'ente è pari a 0;

f) negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l'ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di importo tale da consentire, complessivamente, il rimborso delle rate di cui al piano di ammortamento ristrutturato, tenuto conto dei versamenti già effettuati.

7. Ai fini di cui al comma 6, gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell'economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di inadempienza, in tutto o in parte, sulla base dei dati comunicati dalla società di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalità di riscossione e, per le città metropolitane e le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite modello F24. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla stessa Agenzia alla contabilità speciale di cui al comma 9. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al versamento richiesto dal Ministero dell'economia e delle finanze, l'ente è tenuto a versare la somma direttamente sulla contabilità speciale di cui al comma 9, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato di cui al comma 6, lettera *e)*.

9. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società di cui al comma 1. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede la società.

10. Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale di cui al comma 9, nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La giacenza della contabilità speciale di cui all'articolo

37, comma 6, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, è reintegrata non appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale di cui al comma 9.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con applicazione delle procedure di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo nei confronti dell'ente stesso e con l'impegno dell'ente a subentrare come controparte alla società partecipata in caso di ristrutturazione. In tal caso, ai fini della determinazione del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si tiene anche conto della quota interessi relativa ai mutui ristrutturati ai sensi del presente comma.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e delle regioni, al fine di stabilire modalità e termini per l'applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dai commi da 1 a 14 del presente articolo nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nonché al fine di valutare eventuali adeguamenti della normativa vigente.

12-*bis*. Per la partecipazione alle riunioni del tavolo tecnico di cui al comma 12 ai componenti non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie dell'amministrazione di appartenenza disponibili a legislazione vigente.

12-*ter*. Le modalità e i termini per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-*bis*, come definiti dal tavolo tecnico di cui al comma 12, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Al comma 11 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di estinzione anticipata del mutuo, gli importi pagati dalle regioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

14. Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell'anno 2020 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione

Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

14-*bis*. All'articolo 44, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «2017-2021» sono sostituite dalle seguenti: «2017-2022»;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «La somma delle quote capitale annuali sospese è rimborsata linearmente, in quote annuali costanti, negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario, a decorrere dal 2023. Nel 2022 gli enti interessati dalla sospensione possono utilizzare l'avanzo di amministrazione esclusivamente per la riduzione del debito e possono accertare entrate per accensione di prestiti per un importo non superiore a quello degli impegni per il rimborso di prestiti, al netto di quelli finanziati dal risultato di amministrazione, incrementato dell'ammontare del disavanzo ripianato nell'esercizio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze di non essere interessati alla sospensione per l'esercizio 2022».

14-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 14-*bis*, pari a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

14-*quater*. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni nei rispettivi territori, al comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2033».

14-*quinqies*. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

14-*sexies*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è inserito il seguente:

«322-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

14-*septies*. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati definitivi per ciascuno

degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».

14-*octies*. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 14-*quater* a 14-*septies*, pari a 210,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

14-*novies*. La tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

14-*decies*. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 243-*bis*, comma 9-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati»;

b) all'articolo 249, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati».

Articolo 39-*bis*.

(Utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 18, comma 3-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «Per gli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2017 al 2022» e dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali».

Articolo 39-*ter*.

(Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali)

1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.

2. L'eventuale peggioramento del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, per un importo non superiore all'incremento dell'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dall'anno 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

3. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) nel bilancio di previsione 2020-2022, nell'entrata dell'esercizio 2020 è iscritto, come utilizzo del risultato di amministrazione, un importo pari al fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione 2019 e il medesimo importo è iscritto come fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della missione 20 - programma 03 della spesa dell'esercizio 2020, riguardante il rimborso dei prestiti, al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;

b) dall'esercizio 2021, fino al completo utilizzo del fondo anticipazione di liquidità, nell'entrata di ciascun esercizio del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato nella spesa dell'esercizio precedente e nella spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio.

4. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Articolo 39-quater.

(Disavanzo degli enti locali)

1. Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, determinato in misura non superiore alla differenza tra l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in sede di approvazione del rendiconto 2018, determinato con il metodo semplificato previsto dall'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2019 per il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2019, determinato nel rispetto dei principi contabili, può essere ripianato in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

2. Le modalità di recupero devono essere definite con deliberazione del consiglio dell'ente locale, acquisito il parere dell'organo di revisione, entro quarantacinque giorni dall'approvazione del rendiconto. La mancata adozione di tale deliberazione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

3. Ai fini del rientro possono essere utilizzati le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili accertati nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e da altre entrate in conto capitale. Nelle more dell'accertamento dei proventi derivanti dall'alienazione di beni patrimoniali disponibili il disavanzo deve comunque essere ripianato.

Articolo 40.

(Disposizioni in materia di organizzazione della società GSE S.p.a.)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.a., i quali durano in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto decade alla data di nomina del commissario, senza l'applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.a. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

2. Il vicecommissario sostituisce il commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

Articolo 40-bis.

(Potenziamento delle Agenzie fiscali)

1. Al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dagli obiettivi di finanza pubblica e dalle misure per favorire gli adempimenti tributari e le connesse semplificazioni nonché una più incisiva azione di contrasto dell'evasione fiscale nazionale e internazionale, a decorrere dall'anno 2020 l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono autorizzate a utilizzare le risorse del proprio bilancio di esercizio, per un importo massimo, rispettivamente, di 6 milioni di euro e di 1,9 milioni di euro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per il finanziamento delle posizioni organizzative e professionali e degli incarichi di responsabilità previsti dalle vigenti norme della contrattazione collettiva nazionale, in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo. Le risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate, a valere sui finanziamenti delle Agenzie stesse, di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 e di ulteriori 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per l'Agenzia delle entrate e di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 8,97 milioni di euro per l'anno 2020 e a 11,02 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 40-ter.

(Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all'anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.

Articolo 41.

(Norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare)

1. All'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non si applica, altresì, alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari.».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano trimestralmente, nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Con il decreto di cui al comma 3 è inoltre stabilito l'eventuale diverso periodo temporale di assolvimento dell'obbligo di registrazione dei piccoli produttori»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre 2020».

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Articolo 42.

(Agenda digitale)

1. Per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica, anche al fine di favorire la diffusione di processi di innovazione tecnologica delle imprese e *start-up*, nonché nelle materie dell'attuazione dell'agenda digitale e della trasformazione digitale del Paese con particolare riferi-

mento alle infrastrutture digitali materiali e immateriali, alle tecnologie e servizi di rete, allo sviluppo ed alla diffusione dell'uso delle tecnologie tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, alla diffusione dell'educazione e della cultura digitale anche attraverso il necessario raccordo e coordinamento con le organizzazioni internazionali ed europee operanti nel settore, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in aggiunta al contingente di personale di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2010, di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri, ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del personale docente educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Alla copertura dei relativi oneri si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente:

«1-*quater*. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-*ter*, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonché di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-*ter* ed è composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il

contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-*quinqüies*, sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità.»;

b) al comma 1-*quinqüies*, le parole: «da 1-*bis* a» sono sostituite dalle seguenti: «1-*ter* e» e dopo le parole «1-*quater*,» sono inserite le seguenti; «anche per spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti di cui al comma 1-*ter*,»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole «anche utilizzando le competenze e le strutture» sono sostituite dalle seguenti: «che le esercita avvalendosi» e le parole «, nonché lo sviluppo e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005» sono sostituite dalle seguenti: «. Per la progettazione, lo sviluppo, la gestione e l'implementazione del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del decreto legislativo n. 82 del 2005 e della piattaforma di cui all'articolo 50-*ter* del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005, la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società di cui al comma 2». 3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «l'AgID» sono sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Articolo 42-*bis*.

(Autoconsumo da fonti rinnovabili)

1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l'autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all'acquisizione di elementi utili all'attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell'articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.

3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 4 non costituiscono l'attività commerciale o professionale principale;

b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

c) l'obiettivo principale dell'associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;

d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera *d)*, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.

4. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

b) i soggetti partecipanti condividono l'energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L'energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l'energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali associati;

c) l'energia è condivisa per l'autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera *d)* o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera *e)*;

d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera *a)* sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell'associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione;

e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.

5. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2:

a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;

b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;

c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.

6. Sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell'articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

7. Ai fini dell'incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l'accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre:

a) adotta i provvedimenti necessari affinché il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l'attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell'energia condivisa;

b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico *in situ*;

c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l'evoluzione dell'energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall'attività di monitoraggio, e dell'evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l'ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa;

d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.

9. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a

fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri:

a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l'autoconsumo istantaneo e l'utilizzo di sistemi di accumulo;

b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;

c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6;

d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell'equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti;

e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 43.

(Disposizioni finanziarie)

1. In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Le risorse di cui al Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di cassa, per un importo pari a 82,9 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 133 milioni di euro per l'anno 2019.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e dall'articolo 14, comma 1, pari a 213 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dall'articolo 10, comma 3, dall'articolo 11, comma 3, pari in termini di indebitamento e fabbisogno a 32,8 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1, pari a 50 milioni di euro, in termini di fabbisogno, per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dall'articolo 15, comma 4, pari a 6,6 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto di cui agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23.

8. Agli oneri derivanti dall'articolo 11, comma 3, pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 44.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

«Allegato 1

(articolo 39, comma 14-novies)

“Tabella 1

(articolo 1, comma 134)

Regioni	Percentuali di riparto	Riparto contributo investimenti					
		Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022	Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025	Contributo per l'anno 2026	Contributo per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032	Contributo per l'anno 2033	Contributo per l'anno 2034
Abruzzo	3,16%	4.269.481,58	3.937.410,79	8.206.892,37	9.630.052,89	11.053.213,42	6.325.157,89
Basilicata	2,50%	3.373.081,58	3.110.730,79	6.483.812,37	7.608.172,89	8.732.533,42	4.997.157,89
Calabria	4,46%	6.021.781,58	5.553.420,79	11.575.202,37	13.582.462,89	15.589.723,42	8.921.157,89
Campania	10,54%	14.228.786,84	13.122.103,42	27.350.890,26	32.093.819,21	36.836.748,16	21.079.684,21
Emilia-Romagna	8,51%	11.483.881,58	10.590.690,79	22.074.572,37	25.902.532,89	29.730.493,42	17.013.157,89
Lazio	11,70%	15.799.476,32	14.570.628,16	30.370.104,47	35.636.596,58	40.930.088,68	23.406.631,58
Liguria	3,10%	4.186.065,79	3.860.482,89	8.046.548,68	9.441.903,95	10.837.259,21	6.201.578,95
Lombardia	17,48%	23.601.410,53	21.765.745,26	45.367.155,79	53.234.292,63	61.101.429,47	34.965.052,63
Marche	3,48%	4.701.197,37	4.335.548,68	9.036.746,05	10.603.811,84	12.170.877,63	6.964.736,84
Molise	0,96%	1.292.234,21	1.191.727,11	2.483.961,32	2.914.706,05	3.345.450,79	1.914.421,05
Piemonte	8,23%	11.106.734,21	10.242.877,11	21.349.611,32	25.051.856,05	28.754.100,79	16.454.421,05
Puglia	8,15%	11.006.123,68	10.150.091,84	21.156.215,53	24.824.923,42	28.493.631,32	16.305.368,42
Toscana	7,82%	10.553.376,32	9.732.558,16	20.285.934,47	23.803.726,58	27.321.518,68	15.634.631,58

Umbria	1,96%	2.648.771,05	2.442.755,53	5.091.526,58	5.974.450,26	6.857.373,95	3.924.105,26
Veneto	7,95%	10.727.597,37	9.893.228,68	20.620.826,05	24.196.691,84	27.772.557,63	15.892.736,84
TOTALE	100,00%	135.000.000,00	124.500.000,00	259.500.000,00	304.500.000,00	349.500.000,00	200.000.000,00

»» .

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 1664 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che, alla luce degli elementi informativi forniti dal Governo:

- viene confermato, in relazione all'articolo 3, comma 3, che l'avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

- vengono fornite assicurazioni, con riguardo all'articolo 3, comma 4, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente; nel presupposto dell'adeguatezza, in relazione all'articolo 1, delle strutture e dei locali destinati ai nuovi uffici di diretta collaborazione derivanti dallo sdoppiamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione:

- in relazione all'articolo 2, sarebbe opportuno - nel dare atto della congruità della quantificazione dell'onere derivante dall'incremento complessivo di due uffici dirigenziali a livello generale - disporre di un quadro di sintesi aggiornato dell'organico "di fatto" del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini di una valutazione d'insieme dell'incidenza della riforma sull'Amministrazione.

In relazione agli emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.3, 2.4, 2.12, 2.13, 3.3, 4.1 e 5.1.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 2.1, il cui esame resta sospeso.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti, emendamenti e subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 3.0.300 (testo 3)/100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 3.0.100 (testo 2)/1, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1729

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Gallone nella discussione della questione di fiducia posta sull'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1729

Oggi, per la cabala, celebriamo la 13ª fiducia del Governo Conte 2, la 28ª (parlando solo di quelle poste sui provvedimenti) tra Governo Conte 1 e Governo Conte 2. La 28ª!

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando la senatrice Taverna gridava dai banchi dell'Aula del Senato, sgolandosi, al Governo PD, al colpo di Stato e alla "dittatura della maggioranza" PD, lo stesso PD con il quale oggi governa?

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'onorevole Di Battista in Aula alla Camera accusava il Governo PD, lo stesso PD con il quale oggi il Movimento 5 Stelle governa, di porre la fiducia per "approvare le sue porcate"?

Quanto tempo è passato e cosa è cambiato da quando l'attuale super ministro Di Maio interveniva in Aula parlando di "emergenza democratica" e di "aberrazione istituzionale" riferendosi alle questioni di fiducia dei Governi PD della scorsa legislatura?

Quei memorabili giorni a quanto pare rimarranno congelati nella storia, non ritorneranno, ma noi ne conserviamo e ne perpetuiamo la memoria e oggi risuona un assordante silenzio di fronte alle decine di imposizioni di fiducia poste dal Governo Conte 1 e Conte 2 la vendetta.

L'articolo 77 della Costituzione è violato in maniera palese, così come l'articolo 70, che recita che è il Parlamento che è preposto a legiferare. Prerogativa legislativa è di queste Aule!

A nulla sono servite le sentenze della Corte costituzionale che ha richiamato agli obblighi di omogeneità delle materie e di una legge che dovrebbe essere funzionalizzata e specializzata. Tutto disatteso. Questo decreto reca infatti proroghe di termini relative a un ventaglio talmente ampio e disomogeneo di materie e negli ambiti più svariati da andare oltre ogni immaginazione.

Proroga termini in materia di enti territoriali: non risolve però i problemi degli enti territoriali (vedi questione carenza segretari comunali o polizia locale per i Comuni dove Forza Italia è intervenuta efficacemente), e penso allo sfregio ai cittadini delle aree terremotate che, anziché affrontare

temi importanti e condivisi hanno visto rimanere fuori dal testo un tema importante e condiviso, che riguarda la proroga dell'esenzione delle case inagibili dopo il terremoto dal calcolo Isee. Ci sono 90.000 case inagibili soltanto nel Centro Italia che dal 1° gennaio di quest'anno - grazie al fatto che il Governo non ha inserito questa proroga nel testo che è stato emanato dal Governo - rischiano di essere conteggiate ai fini del calcolo dell'Isee, e credo che siamo di fronte a un paradosso inaccettabile.

Proroga termini in materia di giustizia: non risolve i problemi della giustizia (vedi carenza del personale amministrativo nei tribunali e vedi la questione prescrizione che non è stata affrontata); proroga termini in materia di infrastrutture: la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel decreto aggiungerà confusione e provocherà danni a migliaia di lavoratori e a centinaia di aziende italiane impegnate a lavorare sulla nostra rete autostradale e rischierà di determinare un danno all'erario del Paese, perché, evidentemente, ci saranno delle probabili penali da pagare all'Unione, per effetto delle denunce dell'Unione europea, per non parlare della reputazione del nostro Paese tra gli investitori internazionali.

Quello che si deve pretendere, da chi gestisce un bene pubblico come le autostrade, è che lo faccia con diligenza, con responsabilità; nel caso di specie, che si occupi della manutenzione e se ne occupi davvero.

Proroga termini in materia di ambiente senza soluzioni efficaci, ma solo con interventi a *spot* con un sistema della transizione e dell'economia circolare che ancora vede Roma, la capitale d'Italia, costretta a portare i rifiuti in altre regioni per l'ottusità dell'amministrazione grillina di non voler realizzare impianti!

Proroga termini in materia di politiche sociali, di cultura, di università, di commercio: penso alla cedolare secca sugli affitti non prorogata che darà il colpo di grazia ai negozi di vicinato e alle botteghe.

Proroga termini in materia di scuola: ancora non riuscite a capire il grave *vulnus* che state creando realizzando una discriminazione inaccettabile tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche paritarie, discriminandone anche il personale e impedendo alle famiglie la libertà di scelta educativa, per non parlare del collasso che colpirebbe la scuola statale senza l'alleanza e il sostegno della scuola paritaria.

Proroga termini in materia di scuola e lavoro: cito il piano di internazionalizzazione delle pulizie nelle scuole varato senza considerare né la funzionalità né le conseguenze di questa "stabilizzazione fasulla", come denunciato da Anip-Confindustria, che invece creerà almeno 5000 disoccupati.

Proroga termini in materia di banche sottolineo l'ennesima brutta figura che ha fatto il Governo sul Fondo indennizzo risparmiatori.

Dopo aver strombazzato sui media, sui giornali economici un emendamento dei relatori che avrebbe consentito un anticipo di indennizzo del 40 per cento, poi l'emendamento è stato dichiarato inammissibile perché è del tutto evidente che era estraneo per materia a tutte le altre contenute in questo milleproroghe.

E chi più ne ha più ne metta, rivelando così di fatto la totale mancanza di visione e di organizzazione che vi fa lavorare guardandovi la punta delle scarpe.

Ma noi reagiremo alla violenza contro le istituzioni usando l'arma della serietà e della competenza.

Capiamo che l'unico luogo in cui potete ancora raccogliere un po' di fiducia sia all'interno delle Aule, ma così facendo state uccidendo la democrazia a colpi di decretazione d'urgenza: ventotto colpi. L'Italia ha un fisico bestiale per continuare a resistere.

Ma oggi ci stiamo avvicinando alla celebrazione dell'estrema unzione del bicameralismo perfetto. Dico l'estrema unzione e non il funerale per lasciare un barlume di speranza rispetto al fatto che qualcosa possa succedere per sollevare il Paese dalla iattura dell'ennesimo Governo abusivo; e usa la definizione peraltro data dal MoVimento 5 Stelle quando al Governo erano non loro, ma i loro alleati.

E celebriamo contemporaneamente alla Camera e al Senato il rito della fiducia addirittura in prima lettura (come successo per il decreto intercettazioni settimana scorsa in Senato e oggi alla fiducia della Camera, decreto che, peraltro, riporterà il Paese ai tempi bui dell'inquisizione).

Come opposizione poi siamo sconcertati perché siamo spiazzati dal fatto che state facendo tutto da soli. Ve la cantate e ve la suonate, andate a braccetto e intanto litigate mentre il Paese langue.

Ma non è più tempo di superficialità e incompetenza, perché ora siamo proprio al capolinea, non si può più scherzare: l'Italia sta affrontando una crisi senza precedenti: crisi sanitaria e di conseguenza crisi economica terribile, di cui è evidente la portata pesantissima e, per affrontare la quale, sarà necessario mobilitare ogni risorsa e approfondire ogni sforzo.

Noi speriamo, con tutto il cuore per il bene del Paese, che voi non userete questa emergenza come scusa per le vostre fallimentari scelte italinicide.

Voi non vi limitate a imbavagliare il Parlamento e, di conseguenza, i cittadini di cui noi siamo la massima rappresentanza, ma vi state arrogando ogni ruolo litigando e minacciando, ma rimanendo saldi al Governo pur con gli evidenti limiti soprattutto in un momento in cui ben altra autorevolezza e levatura ci vorrebbero.

Non è possibile che il Parlamento sia diventato a tutti gli effetti un luogo dove semplicemente ratificare i provvedimenti approvati dal Governo con buona pace di tutti.

Il Gruppo Forza Italia, nei lavori della Commissione alla Camera, ha cercato di modificare qualche passaggio e diversi emendamenti di buon senso sono stati accolti, ma non è sufficiente. In Senato invece il provvedimento è arrivato lunedì pomeriggio e stasera (mercoledì!) fiducia! In due giorni!

È quindi l'ennesimo provvedimento che disonora il Parlamento, che si propone oggi ai cittadini come una sorta di somma indistinta di lasciti, di donazioni, di mance, dove il termine proroga è quasi minoritario rispetto agli altri provvedimenti.

Ed è inaccettabile che poniate la fiducia dopo aver dimostrato di non essere in grado di essere coerenti con ciò che lamentavate quando eravate all'opposizione.

In ultimo, Presidente, Governo, colleghi, lasciatemi constatare ancora una volta, per motivare compiutamente il voto contrario del Gruppo Forza

Italia, come questo ennesimo provvedimento blindato sia, di fatto, la premorte di qualsiasi coinvolgimento democratico.

Chi come me era presente in quest'Aula, anche dai banchi della maggioranza parlamentare, ricorda bene quanta collaborazione vi fosse con le opposizioni.

Voi oggi, e non da oggi, ancora una volta avete messo in campo un atto di arroganza politica, di maleducazione istituzionale e non perché non avete accolto alcuna delle nostre proposte, ma semplicemente perché non avete dato voce al Parlamento e quindi ai cittadini. E noi avremmo anche potuto accettarlo se la vostra arroganza fosse stata giustificata dalla cura per il Paese. Ma il Paese sta precipitando e noi abbiamo il dovere di fare oggi da paracadute e domani da motore propulsore quando finalmente i cittadini potranno esprimersi e riportare il centrodestra al Governo per amore degli italiani e per necessità del Paese.

Ecco perché Forza Italia non darà la fiducia a questo provvedimento.

Vede, caro collega Parrini, esponente di quel PD che fino a poco tempo fa gridava dai banchi dell'opposizione con forza e con interventi pieni di quelle che lei ha definito "frasi fatte", noi non abbiamo cambiato idea. Le mance noi le vediamo. E noi vogliamo andare a votare al contrario di voi che avete accettato un matrimonio riparatore piuttosto che tornare a casa.

E concludo ricordando a me stessa che, se il bello della democrazia è che tutti possono parlare, la grandezza di un Governo dovrebbe risiedere nella capacità di ascoltare.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1664. Em. 1.10000/100, Sbroellini e Faraone	220	219	039	132	048	091	APPR.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 1.10000, la Commissione	221	220	041	131	048	090	APPR.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 1.100, la Commissione	221	220	041	131	048	090	APPR.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 2.2 (testo 2), Sbroellini e Faraone	233	232	005	136	091	114	APPR.
<u>5</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 2.6 (testo corretto), la Commissione	235	234	004	139	091	116	APPR.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 2.101, la Commissione	236	235	037	138	060	100	APPR.
<u>7</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 2.100, la Commissione	235	234	004	138	092	116	APPR.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 2.8, la Commissione	236	235	004	137	094	116	APPR.
<u>9</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 2.13 (testo 2), la Commissione	237	236	004	138	094	117	APPR.
<u>10</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 3.0.100 (testo 2)/1, Sbroellini e Faraone	238	237	005	138	094	117	APPR.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 3.0.100 (testo 2), la Commissione	237	236	005	137	094	116	APPR.
<u>12</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 3.0.200 (testo 3), la Commissione	239	238	005	138	095	117	APPR.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 3.0.300 (testo 3)/100, Giro e Malan	239	238	048	051	139	096	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 3.0.300 (testo 3), la Commissione	238	237	005	137	095	117	APPR.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 4.1, Moles e altri	238	237	049	048	140	095	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 4.100, la Commissione	239	238	004	138	096	118	APPR.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 4.101 (testo corretto), la Commissione	239	238	004	138	096	118	APPR.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 1664. Em. 5.100, la Commissione	239	238	027	137	074	106	APPR.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 1664. Proposta di coordinamento C1, la Relatrice	240	239	009	136	094	116	APPR.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 1664. Votazione finale	240	239	007	138	094	117	APPR.
<u>21</u>	Nom.	Disegno di legge n. 1729. Votazione questione pregiudiziale	210	209	039	044	126	086	RESP.

- Le Votazioni annullate e quelle in cui è mancato il numero legale non sono riportate

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Nominativo																					
Abate Rosa Silvana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	F	F	F	F
Accoto Rossella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Agostinelli Donatella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Aimi Enrico																					
Airola Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Alberti Casellati Maria Elisab																					
Alderisi Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Anastasi Cristiano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Angrisani Luisa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Arrigoni Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C
Astorre Bruno	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Auddino Giuseppe	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Augussori Luigi	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bagnai Alberto				C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Barbaro Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C
Barboni Antonio	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Battistoni Francesco	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	A	A	A
Bellanova Teresa	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berardi Roberto																					
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C
Bemini Anna Maria											C	C	C	F	C					C	C
Bertacco Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Berutti Massimo Vittorio	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Biasotti Sandro Mario	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Binetti Paola	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Bini Caterina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F		
Biti Caterina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Boldrini Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Bongiorno Giulia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bonifazi Francesco																				
Bonino Emma	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Borgonzoni Lucia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C		
Bossi Simone	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura									F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Botto Elena	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Bressa Gianclaudio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Briziarelli Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Bruzzo Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Buccarella Maurizio																				
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	C	C
Caliendo Giacomo	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Caligiuri Fulvia Michela	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	
Campagna Antonella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	C	F	F	F
Campari Maurizio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Candiani Stefano										C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Candura Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Cangini Andrea	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C		C	F	C	F	C	C	A	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Carbone Vincenzo	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Cario Adriano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Casini Pier Ferdinando	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C		C	F	F	F	F	F
Casolati Marzia					C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	
Castaldi Gianluca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Castiello Francesco		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Catalfo Nunzia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	F	F	C	C	C	C	C
Centinaio Gian Marco				C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Cerno Tommaso																				
Cesaro Luigi	A	A	A	C	C	A	C	C	C		C	C	F	C	C	C	C	A	C	C
Ciampolillo Alfonso																				
Cioffi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cirinnà Monica	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Collina Stefano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Coltorti Mauro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Comincini Eugenio Alberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Conzatti Donatella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Corbetta Gianmarco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Corrado Margherita	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Corti Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																					
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Craxi Stefania Gabriella A.																				C	C
Crimi Vito Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Croatti Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Crucioli Mattia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Dal Mas Franco	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C	C
D'Alfonso Luciano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Damiani Dario	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C	C
D'Angelo Grazia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
D'Arienzo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
De Bertoldi Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C
De Bonis Saverio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
De Falco Gregorio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
De Lucia Danila	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
De Petris Loredana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
De Poli Antonio	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C	C
De Siano Domenico	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C	C
De Vecchis William	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C
Dell'Olio Gianmauro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Dessi Emanuele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Di Girolamo Gabriella				F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Di Marzio Luigi	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Di Micco Fabio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Di Nicola Primo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Di Piazza Stanislao	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Donno Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Drago Tiziana Carmela Rosaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Durnwalder Meinhard	F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Endrizzi Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Errani Vasco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Evangelista Elvira Lucia				F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Faggi Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fantetti Raffaele	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Faraone Davide	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Fattori Elena	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Fazzolari Giovanbattista																					
Fazzone Claudio																					
Fede Giorgio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Fedeli Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Fenu Emiliano	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Ferrara Gianluca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Ferrari Alan	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Ferrazzi Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Ferrero Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ferro Giuseppe Massimo	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Floridia Barbara	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	F	F	F	F	F
Floris Emilio				C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C	C
Fregolent Sonia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C
Fusco Umberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C	C
Galliani Adriano																					
Gallicchio Agnese	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F
Gallone Maria Alessandra	A	A	A	C	A	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C	C
Garavini Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F	F

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Garruti Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Gasparri Maurizio						A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Gaudio Felicia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Ghedini Niccolò																				
Giacobbe Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Giammanco Gabriella																				
Giannuzzi Silvana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Giarrusso Mario Michele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Ginetti Nadia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Giro Francesco Maria																			C	C
Giroto Gianni Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Granato Bianca Laura	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	C	F	C	F	F	F		F
Grassi Ugo				C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	C	C	C	C
Grasso Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Grimani Leonardo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Guidolin Barbara	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Iori Vanna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Iwobi Tony Chike	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
La Mura Virginia				F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
La Pietra Patrizio Giacomo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria																				
L'Abbate Pasqua	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Laforgia Francesco																				
Laniece Albert	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Lannutti Elio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Lanzi Gabriele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Laus Mauro Antonio Donato	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Leone Cinzia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Lezzi Barbara	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Licheri Ettore Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Lomuti Arnaldo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Lonardo Alessandrina	F	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Lorefice Pietro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Lucidi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Lunesu Michelina	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Lupo Giulia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Maffoni Gianpietro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Magorno Ernesto																			F	F
Maiorino Alessandra	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Malan Lucio	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Mallegni Massimo	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Malpezzi Simona Flavia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Manca Daniele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Mangialavori Giuseppe Tommaso	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Mantero Matteo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Mantovani Maria Laura																			F	F
Marcucci Andrea	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Margiotta Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Marilotti Giovanni	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Marin Raffaella Fiormaria	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Marinello Gaspare Antonio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Marino Mauro Maria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Martelli Carlo	A	A	A	C	C	C	A	C	C	A	A	A	A	A	A	A	A	C	A	A
Marti Roberto	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Masini Barbara	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Matrisciano Mariassunta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Mautone Raffaele				F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo																F	C	A	C	C
Messina Assunta Carmela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Mininno Cataldo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Minuto Anna Carmela	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Mirabelli Franco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Misiani Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Modena Fiammetta	A	A	A	A	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Moles Rocco Giuseppe				C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Mollame Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Montani Enrico	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Montevocchi Michela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Morra Nicola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Nannicini Tommaso				F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano																				
Naturale Gisella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Nencini Riccardo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Nisini Tiziana	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Nocerino Simona Nunzia	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Nugnes Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Ortis Fabrizio																			F	F
Ostellari Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Pacifico Marinella	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Pagano Nazario	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Papatheu Urania Giulia Rosina	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Paragone Gianluigi	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	C
Parente Annamaria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Paroli Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Parrini Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Patuanelli Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pavanelli Emma	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Pazzaglini Giuliano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Pellegrini Emanuele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Pellegrini Marco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Pepe Pasquale	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	C	C	C	C
Pergreffi Simona	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Perilli Gianluca	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Perosino Marco	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	F	C	C	C	C	C
Pesco Daniele	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	C	F	C	F	F
Petrenza Giovanna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Petrocelli Vito Rosario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Pianasso Cesare	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Piarulli Angela Anna Bruna	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pichetto Fratin Gilberto	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Pillon Simone	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pirovano Daisy	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pirro Elisa	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Pisani Giuseppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pisani Pietro	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittella Giovanni Saverio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Pittoni Mario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Pizzol Nadia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Presutto Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Puglia Sergio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Quagliariello Gaetano	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	A	A
Quarto Ruggiero	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Rampi Roberto	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Rauti Isabella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Renzi Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Riccardi Alessandra	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Ricciardi Sabrina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Richetti Matteo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A	F	C	F	F	F	A	A
Ripamonti Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	C	C	C	C
Rivolta Erica	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Rizzotti Maria																				
Rojc Tatjana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Romagnoli Sergio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Romani Paolo																			C	C
Romano Iunio Valerio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Romeo Massimiliano																				
Ronzulli Licia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Rossi Mariarosaria	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Rossomando Anna	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	P	P
Rubbia Carlo																				
Rufa Gianfranco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Ruspanini Massimo	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Russo Loredana	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Saccone Antonio	A	A	A	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Salvini Matteo				C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Santangelo Vincenzo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Santillo Agostino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F		F
Saponara Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Saviane Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Sbrana Rosellina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Schifani Renato	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Siclari Marco				C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C		
Sileri Pierpaolo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Siri Armando	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C		
Stabile Laura	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Stefani Erika	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	A	C	C	C	C	C

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Stefano Dario	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Steger Dieter	A	A	A	A	F	F	F	A	A	A	A	A	A	A	C	F	F	A	A	A
Sudano Valeria Carmela Maria																				
Taricco Giacomino	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Taverna Paola	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Testor Elena	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	C	C
Tiraboschi Maria Virginia	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C
Toffanin Roberta																				
Toninelli Danilo	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Tosato Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Totaro Achille																				
Trentacoste Fabrizio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Urraro Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Urso Adolfo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Vaccaro Sergio	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Valente Valeria	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Vallardi Gianpaolo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Vanin Orietta	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Vattuone Vito	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Verducci Francesco	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Vescovi Manuel	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C
Vitali Luigi	A	A	A	C	C	A	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	A	A	C
Vono Gelsomina	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Zaffini Francesco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	F	C	F	C	C	C	C	C
Zanda Luigi Enrico					F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	C	F	F	F	F	F
Zuliani Cristiano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	A	C	A	C	C	C	C	C

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	21
Abate Rosa Silvana	C
Accoto Rossella	C
Agostinelli Donatella	C
Aimi Enrico	
Airola Alberto	C
Alberti Casellati Maria Elisab	
Alderisi Francesca	M
Alfieri Alessandro	C
Anastasi Cristiano	M
Angrisani Luisa	C
Arrigoni Paolo	A
Astorre Bruno	C
Auddino Giuseppe	C
Augussori Luigi	M
Bagnai Alberto	
Balboni Alberto	F
Barachini Alberto	M
Barbaro Claudio	
Barboni Antonio	F
Battistoni Francesco	
Bellanova Teresa	M
Berardi Roberto	
Bergesio Giorgio Maria	A
Bermi Anna Maria	F
Bertacco Stefano	M
Berutti Massimo Vittorio	F
Biasotti Sandro Mario	F
Binetti Paola	F
Bini Caterina	C
Biti Caterina	C
Bogo Deledda Vittoria F. M.	M
Boldrini Paola	C
Bongiorno Giulia	M
Bonifazi Francesco	
Bonino Emma	A
Borghesi Stefano	A
Borgonzoni Lucia	
Bossi Simone	M
Bossi Umberto	M
Bottici Laura	C
Botto Elena	
Bressa Gianclaudio	C
Briziarelli Luca	A
Bruzzone Francesco	A
Buccarella Maurizio	
Calandrini Nicola	
Calderoli Roberto	P
Caliendo Giacomo	F
Caligiuri Fulvia Michela	F
Campagna Antonella	C
Campari Maurizio	M
Candiani Stefano	A
Candura Massimo	A

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	21
Cangini Andrea	F
Cantù Maria Cristina	A
Carbone Vincenzo	F
Cario Adriano	
Casini Pier Ferdinando	C
Casolati Marzia	A
Castaldi Gianluca	
Castellone Maria Domenica	C
Castiello Francesco	C
Catalfo Nunzia	M
Cattaneo Elena	M
Causin Andrea	
Centinaio Gian Marco	
Cerno Tommaso	
Cesaro Luigi	
Ciampolillo Alfonso	
Cioffi Andrea	
Ciriani Luca	M
Cirinnà Monica	C
Collina Stefano	C
Coltorti Mauro	C
Comincini Eugenio Alberto	C
Conzatti Donatella	
Corbetta Gianmarco	C
Corrado Margherita	C
Corti Stefano	A
Craxi Stefania Gabriella A.	F
Crimi Vito Claudio	M
Croatti Marco	C
Crucioli Mattia	C
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C
Dal Mas Franco	F
D'Alfonso Luciano	C
Damiani Dario	F
D'Angelo Grazia	C
D'Arienzo Vincenzo	C
De Bertoldi Andrea	F
De Bonis Saverio	
De Falco Gregorio	C
De Lucia Danila	C
De Petris Loredana	C
De Poli Antonio	F
De Siano Domenico	
De Vecchis William	A
Dell'Olio Gianmauro	C
Dessi Emanuele	C
Di Girolamo Gabriella	C
Di Marzio Luigi	
Di Micco Fabio	
Di Nicola Primo	C
Di Piazza Stanislao	M
Donno Daniela	C
Drago Tiziana Carmela Rosaria	C

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	21
Durnwalder Meinhard	
Endrizzi Giovanni	
Errani Vasco	M
Evangelista Elvira Lucia	C
Faggi Antonella	M
Fantetti Raffaele	M
Faraone Davide	C
Fattori Elena	C
Fazzolari Giovanbattista	
Fazzone Claudio	
Fede Giorgio	C
Fedeli Valeria	C
Fenu Emiliano	C
Ferrara Gianluca	C
Ferrari Alan	C
Ferrazzi Andrea	C
Ferrero Roberta	M
Ferro Giuseppe Massimo	F
Florida Barbara	C
Floris Emilio	F
Fregolent Sonia	A
Fusco Umberto	
Galliani Adriano	
Gallicchio Agnese	C
Gallone Maria Alessandra	F
Garavini Laura	
Garnero Santanchè Daniela	M
Garruti Vincenzo	C
Gasparri Maurizio	F
Gaudiano Felicia	M
Ghedini Niccolò	
Giacobbe Francesco	C
Giammanco Gabriella	
Giannuzzi Silvana	
Giarrusso Mario Michele	C
Ginetti Nadia	C
Giro Francesco Maria	F
Giroto Gianni Pietro	C
Granato Bianca Laura	C
Grassi Ugo	A
Grasso Pietro	C
Grimani Leonardo	C
Guidolin Barbara	C
Iannone Antonio	F
Iori Vanna	M
Iwobi Tony Chike	A
La Mura Virginia	C
La Pietra Patrizio Giacomo	F
La Russa Ignazio Benito Maria	
L'Abbate Pasqua	M
Laforgia Francesco	C
Laniece Albert	C
Lannutti Elio	C

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	21
Lanzi Gabriele	C
Laus Mauro Antonio Donato	C
Leone Cinzia	C
Lezzi Barbara	C
Licheri Ettore Antonio	
Lomuti Arnaldo	C
Lonardo Alessandrina	F
Lorefice Pietro	C
Lucidi Stefano	A
Lunesu Michelina	M
Lupo Giulia	C
Maffoni Gianpietro	M
Magorno Ernesto	
Maiorino Alessandra	C
Malan Lucio	F
Mallegni Massimo	F
Malpezzi Simona Flavia	C
Manca Daniele	C
Mangialavori Giuseppe Tommaso	M
Mantero Matteo	C
Mantovani Maria Laura	C
Marcucci Andrea	C
Margiotta Salvatore	M
Marilotti Giovanni	C
Marin Raffaella Fiormaria	M
Marinello Gaspare Antonio	C
Marino Mauro Maria	C
Martelli Carlo	F
Marti Roberto	M
Masini Barbara	F
Matrisciano Mariassunta	C
Mautone Raffaele	C
Merlo Ricardo Antonio	M
Messina Alfredo	
Messina Assunta Carmela	C
Mininno Cataldo	M
Minuto Anna Carmela	F
Mirabelli Franco	C
Misiani Antonio	M
Modena Fiammetta	F
Moles Rocco Giuseppe	F
Mollame Francesco	C
Montani Enrico	A
Montevecchi Michela	C
Monti Mario	M
Moronese Vilma	C
Morra Nicola	C
Nannicini Tommaso	C
Napolitano Giorgio	M
Nastri Gaetano	
Naturale Gisella	C
Nencini Riccardo	
Nisini Tiziana	A

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	21
Nocerino Simona Nunzia	C
Nugnes Paola	C
Ortis Fabrizio	C
Ostellari Andrea	A
Pacifico Marinella	C
Pagano Nazario	F
Papatheu Urania Giulia Rosina	F
Paragone Gianluigi	
Parente Annamaria	C
Paroli Adriano	M
Parrini Dario	C
Patuanelli Stefano	M
Pavanelli Emma	C
Pazzaglini Giuliano	
Pellegrini Emanuele	A
Pellegrini Marco	C
Pepe Pasquale	A
Pergreffi Simona	A
Perilli Gianluca	C
Perosino Marco	F
Pesco Daniele	C
Petrenga Giovanna	M
Petrocelli Vito Rosario	C
Pianasso Cesare	A
Piano Renzo	
Piarulli Angela Anna Bruna	C
Pichetto Fratin Gilberto	F
Pillon Simone	A
Pinotti Roberta	M
Pirovano Daisy	M
Pirro Elisa	C
Pisani Giuseppe	M
Pisani Pietro	M
Pittella Giovanni Saverio	C
Pittoni Mario	A
Pizzol Nadia	M
Presutto Vincenzo	C
Pucciarelli Stefania	A
Puglia Sergio	C
Quagliariello Gaetano	F
Quarto Ruggiero	C
Rampi Roberto	C
Rauti Isabella	F
Renzi Matteo	M
Riccardi Alessandra	C
Ricciardi Sabrina	C
Richetti Matteo	
Ripamonti Paolo	A
Rivolta Erica	A
Rizzotti Maria	
Rojc Tatjana	C
Romagnoli Sergio	
Romani Paolo	

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante	
Nominativo	21
Romano Iunio Valerio	C
Romeo Massimiliano	A
Ronzulli Licia	M
Rossi Mariarosaria	F
Rossomando Anna	C
Rubbia Carlo	
Rufa Gianfranco	A
Ruspanini Massimo	F
Russo Loredana	C
Saccone Antonio	F
Salvini Matteo	
Santangelo Vincenzo	C
Santillo Agostino	C
Saponara Maria	A
Saviane Paolo	A
Sbrana Rosellina	A
Sbrollini Daniela	C
Schifani Renato	
Sciascia Salvatore	M
Segre Liliana	M
Serafini Giancarlo	F
Siclari Marco	
Sileri Pierpaolo	M
Siri Armando	
Stabile Laura	F
Stefani Erika	A
Stefano Dario	C
Steger Dieter	C
Sudano Valeria Carmela Maria	
Taricco Giacomino	C
Taverna Paola	C
Testor Elena	F
Tiraboschi Maria Virginia	F
Toffanin Roberta	
Toninelli Danilo	
Tosato Paolo	A
Totaro Achille	
Trentacoste Fabrizio	C
Turco Mario	M
Unterberger Juliane	M
Urraro Francesco	A
Urso Adolfo	
Vaccaro Sergio	C
Valente Valeria	C
Vallardi Gianpaolo	A
Vanin Orietta	C
Vattuone Vito	C
Verducci Francesco	C
Vescovi Manuel	A
Vitali Luigi	F
Vono Gelsomina	C
Zaffini Francesco	
Zanda Luigi Enrico	

196ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

26 Febbraio 2020

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante
(M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante

Nominativo	21
Zuliani Cristiano	A

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 1664:

sull'emendamento 5.100, il senatore Pesco avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE N. 1729:

sulla questione pregiudiziale, la senatrice Botto avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alderisi, Barachini, Bertacco, Bogo Deledda, Bongiorno, Bossi Umberto, Campari, Castaldi, Cattaneo, Ciriani, Cirinnà, Crimi, De Poli, Di Piazza, Errani, Garnero Santanchè, Gaudiano, Iori, L'Abbate, Lunesu, Maffoni, Malpezzi, Mangialavori, Margiotta, Marin, Marti, Merlo, Mininno, Misiani, Monti, Napolitano, Petrenga, Pisani Giuseppe, Pittella, Renzi, Ronzulli, Sciascia, Segre, Sileri, Turco e Unterberger.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nisini e Pinotti, per attività di rappresentanza del Senato; Anastasi e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Ferro, per partecipare a una riunione della Rete parlamentare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); Fantetti, per attività dell'Unione interparlamentare;

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo del Regolamento, i senatori: Augussori, Bossi Simone, Faggi, Ferrero, Pirovano, Pisani Pietro e Pizzol.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Cerno ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e di aderire al Gruppo Misto.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico ha comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

6ª Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Ferrari;

10ª Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Ferrari.

Il Presidente del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle ha comunicato la seguente variazione nella composizione delle Commissioni permanenti:

14ª Commissione permanente: entra a farne parte la senatrice Botto, in qualità di sostituto del senatore Castaldi, membro del Governo; cessa di farne parte la senatrice Angrisani, in qualità di sostituto del senatore Castaldi, membro del Governo.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti

La 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali), nella seduta del 20 febbraio 2020, ha approvato una risoluzione, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato in materia di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione (*Doc. XXIV, n. 17*).

Il predetto documento è inviato al Ministro dell'istruzione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Senatore Laforgia Francesco
Misure per la tutela e la valorizzazione dei negozi storici e delle botteghe storiche artigiane (1740)
(presentato in data 26/02/2020).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

8ª Commissione permanente *Lavori pubblici, comunicazioni*
sen. Santillo Agostino ed altri

Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019 (1727)
previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 26/02/2020);

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

sen. Mallegni Massimo ed altri

Disposizioni per il riconoscimento del disturbo depressivo e dei disturbi d'ansia come malattia sociale (1500)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio) (assegnato in data 26/02/2020).

In sede referente

Commissioni 7ª e 11ª riunite

sen. Drago Tiziana Carmela Rosaria ed altri

Deleghe al Governo per la riforma del welfare familiare (1689)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali (assegnato in data 26/02/2020).

Disegni di legge, ritiro

La senatrice Boldrini ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: Boldrini. - "Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità" (1624).

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 febbraio 2020, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 ottobre 2019, n. 117 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (n. 162).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 25 febbraio 2020 - alla 10ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 5 aprile 2020. Le Commissioni 5ª, 8ª, 13ª e 14ª potranno formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione entro il 27 marzo 2020.

Governmento, trasmissione di atti

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, con lettera in data 17 febbraio 2020, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la relazione concernente l'attività svolta e l'utilizzo dei contributi ricevuti dall'Accademia *Vivarium Novum*, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XXVII*, n. 9).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le seguenti sentenze, che sono deferite, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alle sottoidicate Commissioni competenti per materia, nonché alla 1ª Commissione permanente:

sentenza n. 14 del 16 gennaio 2020, depositata il successivo 11 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui, in seguito alla modifica dell'originaria imputazione, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento la sospensione del procedimento con messa alla prova. (*Doc. VII*, n. 67) - alla 2ª Commissione permanente;

sentenza n. 18 del 15 gennaio 2020, depositata il successivo 14 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 47-*quinquies*, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da *handicap* grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge. (*Doc. VII*, n. 68) - alla 2ª Commissione permanente;

sentenza n. 19 del 30 gennaio 2020, depositata il successivo 14 febbraio. La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 456, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto che dispone il giudizio immediato contenga l'avviso della facoltà dell'imputato di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova (*Doc. VII*, n. 69) - alla 2ª e alla 4ª Commissione permanente.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Andrea Carola da Napoli chiede:

disposizioni in materia di messa a ruolo di procedimenti esecutivi in assenza di notifica al debitore *ex art.* 543 del codice di procedura civile (Petizione n. 500, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

disposizioni in materia di trasferimento dei magistrati (Petizione n. 501, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

modifiche all'articolo 138 del codice di procedura civile in materia di notificazioni di atti giudiziari (Petizione n. 502, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

la modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, relativo alle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (Petizione n. 503, assegnata alla 2ª Commissione permanente)

il signor Dario Bossi da Montegrino Valtravaglia (Varese) chiede l'installazione obbligatoria di telecamere di sicurezza nelle celle e negli spazi comuni delle carceri (Petizione n. 504, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

l'eliminazione del criterio del massimo ribasso e della possibilità di subappalti nell'ambito dei lavori pubblici nonché l'istituzione di una Commissione *ad hoc* deputata a valutare l'utilità per la collettività delle opere appaltate (Petizione n. 505, assegnata alla 8ª Commissione permanente);

disposizioni volte a garantire la massima trasparenza nelle procedure di affidamento a società dell'accertamento e della riscossione dei tributi (Petizione n. 506, assegnata alla 6ª Commissione permanente);

l'adozione di idonee misure preventive in relazione al COVID-19 (c.d. *coronavirus*) (Petizione n. 507, assegnata alla 12ª Commissione permanente);

il signor Aniello Traino da Neirone (Genova) chiede nuove disposizioni in materia di prescrizione (Petizione n. 508, assegnata alla 2ª Commissione permanente).

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE FALCO, DE BONIS, FATTORI, MARTELLI, NUGNES - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

notizie di stampa riferiscono di un colloquio intercorso nei giorni scorsi tra il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Fraccaro e il presidente uscente dell'ENI Claudio Descalzi;

non è un'illazione ritenere che quel colloquio sia stato volto ad ottenere da parte di Descalzi la riconferma per un terzo mandato alla guida dell'ENI;

Descalzi è stato nominato per la prima volta quando a palazzo Chigi sedeva Matteo Renzi, con grande indignazione del Movimento 5 Stelle, che fece fuoco e fiamme contro una nomina ritenuta scandalosa;

sembra che queste critiche siano ora state messe a tacere, e che sia sufficiente la svolta "green" che Descalzi potrebbe dare alla politica di ENI (si leggano le affermazioni recenti del sottosegretario per l'economia e le finanze);

vi sarebbe quindi un accordo di Governo a sancire la riconferma al vertice ENI del *manager*, nonostante le ombre che si addensano su di lui;

Descalzi, infatti, risulta coinvolto in un processo per corruzione internazionale, a causa di operazioni che avrebbero portato circa un miliardo di euro nelle tasche di politici nigeriani, e non, come invece dovuto, alle casse dello Stato della Nigeria;

inoltre, stretti collaboratori di Descalzi sarebbero accusati di aver depistato le indagini relative a quei fatti;

ferma restando la presunzione d'innocenza, garantita a chiunque, è evidente la non opportunità, a parere degli interroganti, di riconfermare al vertice ENI una persona accusata di reati così gravi, e funzionali a quella carica;

tra l'altro, in casi analoghi, non risulta che vi sia stata la stessa indulgenza;

inoltre, una prima sentenza del settembre 2016, con rito abbreviato, a carico di imprenditori nigeriani, ha confermato che le azioni di cui viene accusato Descalzi hanno natura corruttiva. Per un semplice principio di precauzione sarebbe, quindi, da evitare una nuova nomina di Descalzi al vertice di ENI;

inoltre, Descalzi dovrebbe essere ritenuto in potenziale conflitto d'interessi, dato che la consorte del presidente uscente ha gestito aziende che hanno avuto appalti da ENI, aziende poi cedute alla vigilia della nomina del marito. Si tratta di operazioni formalmente legali, ma che, ancora una volta, fanno ritenere indispensabile il rispetto del principio di buona amministrazione e, quindi, sempre a parere degli interroganti, di non procedere all'ulteriore conferma di Descalzi,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro in indirizzo non ritengano necessario, o perlomeno opportuno, ciascuno per quanto di propria rispettiva competenza, evitare di confermare Descalzi al vertice di ENI;

se non ritengano, comunque, da evitarsi la nomina di persone su cui si addensano ombre di condotte non certo eticamente commendevoli, in particolare per un'azienda quale è ENI che, di fatto, rappresenta non solo interessi industriali, ma all'estero viene giustamente considerata alla stregua dello

stesso Stato italiano, e non può, quindi, vedere la sua immagine messa a rischio, o compromessa, da dubbi e da comportamenti che si devono definire inappropriati.

(3-01417)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TOSATO, ZULIANI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la giustizia in Veneto è quasi al collasso, date le oltre 500 pendenze a carico di ogni magistrato;

in questa situazione il Ministro in indirizzo si è limitato ad inviare 23 nuove toghe, di cui una nel tribunale scaligero, ritenute però insufficienti, già mesi fa, sia dalla presidente della Corte d'appello di Venezia, Ines Marini, che dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, riaccendendo il dibattito sull'apertura di una seconda Corte d'appello regionale, con candidata ideale Verona;

di fronte alla mole dei giudizi di secondo grado, pendenti e in arrivo, la costituzione di una nuova sede di Corte d'appello è ormai urgente. E con la candidatura di Verona a tale ruolo, la ricaduta sul territorio veneto sarebbe ancora più ampia. Ad essa potrebbero, infatti, far riferimento le ulteriori circoscrizioni di Vicenza e Rovigo, in modo tale da coprire il 50 per cento circa del carico gravante sulla magistratura veneziana, con indiretto, ma immediato vantaggio anche per le altre circoscrizioni;

poiché nell'attuale assetto giudiziario tutti i tribunali delle imprese fanno capo a un distretto di Corte d'appello, una sede scaligera consentirebbe la costituzione di una nuova sezione specializzata (di primo grado e d'appello) di supporto a quella veneziana (terza in Italia per tali giudizi), che a causa della scarsa dotazione organica, malgrado le competenze e il lodevole sforzo dei magistrati, fatica a garantire una giustizia rapida, generando nel sistema imprenditoriale veneto varie disfunzioni;

considerato che:

se per il cittadino che attende una decisione in materia successoria avere tempi di giudizio ragionevoli è un diritto, per un imprenditore è vitale;

sapere a distanza di 10 anni dal fatto se, per esempio, un amministratore di società è stato legittimamente o meno revocato è inammissibile, in quanto lo scenario economico ed imprenditoriale è nel frattempo mutato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno agire con una tempestiva attività istruttoria, al fine di istituire una nuova sezione di Corte di appello in Veneto e in particolare nella provincia di Verona.

(4-02961)

BONINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

otto giornalisti de "La Stampa" (su 22 della redazione romana), di cui 6 donne, stanno per essere trasferiti da Roma a Torino senza alcuna comunicazione o contatto preventivo rispetto all'annuncio ufficiale. Si tratta di una

decisione senza precedenti presa dell'editore Gedi-Gnn e dal direttore del quotidiano che, per l'ennesima volta, scarica sulle donne (in larga parte madri o figlie con genitori anziani a cui prestare assistenza) il prezzo più caro della crisi;

questa vicenda è ben descritta in un articolo pubblicato sul sito *on line* de "La Stampa" il 17 febbraio 2020;

nell'articolo si legge che l'assemblea dei redattori de "La Stampa" esprime la sua ferma contrarietà alla decisione della direzione e dell'azienda di trasferire otto colleghi dalla redazione di Roma a quella di Torino nell'ambito della riorganizzazione del lavoro in vista della partenza del «progetto "Digital First"» fissata ai primi di marzo;

la mancata comunicazione ai singoli e l'assenza di un confronto sulle problematiche personali e professionali rappresentano un fatto unico nella storia di un giornale come La Stampa, che ha messo sempre al centro della produzione i suoi giornalisti, le loro doti e le loro capacità professionali e umane;

l'azienda nell'incontro con il comitato di redazione ha annunciato un sostanzioso taglio della foliazione, pericoloso per la qualità e gli orizzonti industriali del giornale, ha ribadito di essere interessata a perseguire la strada dei prepensionamenti (con conseguente eliminazione degli straordinari), a un pesante taglio dei compensi relativi al lavoro domenicale, ipotesi più volte respinte dalla redazione;

per questi motivi l'assemblea, esprimendo solidarietà ai colleghi della redazione romana, ed auspicando un cambiamento della linea e della strategia intrapresa da azienda e direzione, ha respinto il piano prospettato e ha attuato due giornate di sciopero nell'ambito di un pacchetto complessivo di cinque;

contestualmente è annunciato lo sciopero delle firme a tempo indeterminato, sia sulla carta, sia sul *web*;

a sostegno della vertenza si sono schierati: rappresentanza sindacale La Stampa, Associazione Stampa romana, esecutivo Usigrai, sindacato giornalisti Rai, Comitati pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Associazione stampa romana, Comitati di redazione di tutte le testate del gruppo Gedi e Gnn a cui appartiene la Stampa (la Repubblica, Il Secolo XIX, le testate locali, Huffpost e Radio Capital) e di tutti i principali organi di informazione del Paese (quotidiani, agenzie di stampa e testate televisive);

in particolare le commissioni pari opportunità Fnsi e Usigrai hanno denunciato che: «Colleghe e colleghi non sono pacchi postali da spostare senza spiegazioni, obbligando a cambiamenti radicali, con pesanti ripercussioni a livello personale, senza possibilità di trovare soluzioni condivise. Imposizioni non più ammissibili, per donne e uomini (...) Il rispetto del lavoro delle donne e degli uomini, dentro e fuori delle redazioni, è un diritto irrinunciabile»;

è del tutto evidente che, a pagare maggiormente le conseguenze di questa sciagurata decisione, sono le donne che, come spesso accade, sono le prime ad essere colpite dai tagli drastici agli organici, dal contenimento del costo del lavoro e dall'aumento della precarietà. Il tutto a discapito della tanto sbandierata "pari opportunità". A tal proposito si evidenzia che, nel nuovo

assetto del giornale, il direttore, i vicedirettori e tutti i capi servizio, ad eccezione di una donna, a quanto consta all'interrogante, sarebbero tutti e solo uomini,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti e se e quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare la salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche attraverso l'avvio immediato di un tavolo istituzionale nel quale siano presenti anche tutte le rappresentanze sindacali interessate sia nazionali che regionali.

(4-02962)

LANNUTTI, PESCO, GALLICCHIO, VANIN, CIOFFI, ABATE, DI NICOLA, LOMUTI, FENU, CAMPAGNA, DESSÌ, MORRA, DRAGO, PELLEGRINI Marco, PIRRO, DELL'OLIO, PAVANELLI, GIARRUSSO, AUDDINO, CORRADO, PRESUTTO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in un articolo su "Soldionline" dal titolo "Fondi, in Italia tra i più cari d'Europa", viene messa in luce una ricerca dell'ESMA (European securities markets authority), intitolato "Performance and costs of retail investment products in the EU". Lo studio dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, un organismo dell'Unione europea, raffronta oltre alle *performance* anche i costi dei prodotti di investimento *retail* (ossia dedicati ai risparmiatori) dell'area euro. Per l'Italia l'ESMA ha aggregato dati da Consob (il *paper* "Il costo dei fondi comuni in Italia. Evoluzione temporale e confronto internazionale" del 2018) e Banca d'Italia, che portano a risultati sostanzialmente molto simili ed indicano che i costi totali dei fondi di investimento (dati 2016) sono di circa l'1,58 per cento. Queste spese variano, naturalmente, a seconda del comparto in cui i fondi operano. I prodotti con sottostante la componente azionaria costavano in media il 2,34 per cento, mentre quelli del comparto obbligazionario l'1,16 per cento. I primi, soprattutto, sono più alti che in altri Stati europei, come Lussemburgo, Irlanda e Francia. Sempre riguardo ai fondi azionari, l'ESMA evidenzia come l'ampiezza dei costi, nel nostro Paese, sia la più alta. Assieme al Portogallo questa misura è superiore ai 2 punti percentuali. Vicine a queste percentuali anche le ampiezze di Austria e Spagna, mentre il valore più basso è quello dell'Olanda. Un'altra evidenza è che il 70 per cento dei costi relativi al fondo remunera il canale distributivo. Va cioè alla rete che colloca il prodotto. Questo costo spesso non è neanche noto per il cliente, che quando si rivolge alla banca o all'intermediario pensa di ricevere una consulenza gratuita, quando in realtà il costo del prodotto viene direttamente scalato dall'investimento;

oltre ad avere la palma dei più cari e meno trasparenti, alcune società di gestione del risparmio frodano i risparmiatori ricorrendo a sotterfugi ed espedienti, che non vengono mai sanzionati da Banca d'Italia e Consob. Infatti, come stabilito dalla Banca d'Italia, le SGR (società di gestione del risparmio) sono società per azioni alle quali è riservata la possibilità di prestare congiuntamente il servizio di gestione collettiva e individuale di patrimoni. Pertanto sono autorizzate a gestire fondi comuni di propria istituzione e patrimoni di SICAV (società di investimento a capitale variabile) o SICAF (società di investimento a capitale fisso), sono autorizzate a prestare il servizio

di gestione di portafogli, a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti, come pure a prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di fondi di investimento alternativi (FIA);

sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e della Consob e iscritte in appositi albi tenuti dalla Banca d'Italia: l'albo delle SGR (sezioni gestori di OICVM e gestori di FIA);

considerato che:

le commissioni di *performance* sono commissioni prelevate dalle società di gestione in base ai risultati conseguiti dal fondo. Queste ultime rappresentano uno dei costi maggiormente variabili, occulti e quindi potenzialmente più lesivi per i rendimenti dei risparmiatori;

solitamente la percentuale trattenuta sull'*over performance* può essere commisurata all'incremento del valore della quota rispetto a un valore precedente della quota stessa, oppure rispetto ad un parametro di riferimento (*benchmark*);

la normativa italiana in materia è piuttosto stringente, e prevede che nella definizione delle commissioni di incentivo si debba avere un parametro di riferimento coerente con la politica d'investimento del fondo. Pertanto, il prelievo è consentito su base annuale in modo da avere un periodo di confronto sufficientemente ampio;

pur troppo un modo per "dribblare" i citati paletti è la costituzione di fondi di diritto estero, ad esempio, in Irlanda o in Lussemburgo, da parte delle società di gestione (le quali stabiliscono le modalità di calcolo), che vengono poi commercializzati in Italia. In questo modo, le SGR finiscono per prelevare commissioni di *performance* su orizzonti temporali trimestrali e mensili, anziché annuali, contravvenendo alle regole imposte della Banca d'Italia, procurando così gravissimo danno ai clienti;

considerato che, come risulta agli interroganti:

negli ultimi anni società di gestione, come Banca Generali, Azimut o Mediolanum, hanno addebitato centinaia di milioni di euro ai propri ignari clienti, applicando commissioni aggiuntive, senza dimostrare di aver ottenuto rendimenti superiori agli altri fondi della stessa categoria, il tutto contro le disposizioni di Consob e della stessa Banca d'Italia;

nel 2018, ad esempio, Banca Generali è riuscita ad addebitare ai propri clienti 38 milioni di euro di commissioni di *performance*, benché neppure uno dei comparti sia riuscito a chiudere l'anno con un rendimento positivo, il che significa che, con le regole della Banca d'Italia vigenti, non avrebbero potuto addebitare un bel nulla ai propri clienti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'intollerabile situazione descritta;

se non abbia il dovere di attivarsi, per sollecitare le società di gestione del risparmio ed autorità vigilanti al doveroso rispetto dei diritti dei risparmiatori, con il ripristino della trasparenza e la restituzione di quanto addebitato con veri e propri espedienti;

quali misure urgenti di propria competenza intenda attivare per porre fine ad espedienti a danno dei clienti, utilizzati dalle società per trarre vantaggi e profitti non dovuti;

se sia a conoscenza di un intervento degli organi preposti ai controlli nei confronti di tali società, atti al ristoro dei danni subiti dai clienti delle società di gestione del risparmio.

(4-02963)

DE BONIS, DE FALCO, MARTELLI, BUCCARELLA, NUGNES, FATTORI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti, il 6 dicembre 2019 hanno preso il via i lavori di allungamento della pista dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia. Gli interventi sono finalizzati a portarla dagli attuali 1.600 a circa 2.000 metri di lunghezza. I lavori dovrebbero concludersi entro 270 giorni e prevedono anche la realizzazione di una bretella stradale per evitare l'aeroporto;

considerato che:

sul territorio interessato ai lavori di allungamento della pista insistono un complesso ospedaliero, uno universitario, alcuni istituti scolastici superiori e la "cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa De Troia", i cui lavori di completamento non sono ancora terminati, a causa di veti posti a seguito dell'approvazione del progetto che riguarda proprio l'allungamento della pista dell'aeroporto;

dal maggio 1984 l'ingegner Rocco Di Stefano fa parte dell'associazione di volontariato denominata "Genoveffa de Troia", della quale è anche consigliere di amministrazione;

l'associazione, che opera dal 1968, è così denominata perché si ispira al modello di vita di Genoveffa de Troia, proclamata venerabile il 7 marzo 1992 da papa Giovanni Paolo II. L'associazione ha sedi sia a Foggia che in alcuni comuni della provincia quali San Severo, Monte Sant'Angelo, Manfredonia e Apricena. Ha ricevuto dalla Regione Puglia il premio "Renoir" 1990 per l'impegno sociale e il premio nazionale della solidarietà 1999, promosso dalla Presidenza del Senato. Particolarmente rilevante è l'azione negli istituti penitenziari e l'impegno preventivo nei confronti dei ragazzi a rischio, favorendone la socializzazione e aiutandoli nel recupero scolastico;

l'associazione ottenne il riconoscimento giuridico con decreto del presidente della Giunta della Regione Puglia nel 1989 e divenne ente morale per le numerose attività che tuttora svolge;

nel 1985 l'ente ebbe in donazione un fondo rustico in agro di Foggia, di fronte agli ospedali riuniti, dove iniziò la progettazione della cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa de Troia. Negli anni 1988-1989 l'ente ricevette un contributo regionale di 1,9 miliardi di lire e realizzò la recinzione del lotto ed il 15 per cento dell'intera opera. Il resto dei lavori, a tutt'oggi, non sono stati completati a causa di varie vicissitudini, oltre che per il prolungamento della pista dell'aeroporto, la cui realizzazione pone diversi interrogativi, soprattutto per i rischi che ne derivano;

tenuto conto che:

le zone di rischio, inerenti alla zona di avvicinamento e decollo di aeromobili, sono classificate dalla vigente normativa ENAC con le lettere A, B

e C. La zona A si estende per 500 metri oltre la linea di confine della lunghezza della pista aerea; la zona B si estende per 1.500 metri oltre la linea di confine e la zona C si estende per 3.000 metri oltre la linea di confine;

in dette zone, come specificato nella relazione tecnica piano di rischio connesso con l'attività volativa dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, redatta dall'ingegner Carlo Criscuolo (incaricato dal Comune di Foggia con determinazione dirigenziale procedura n. 966, N.R.G. settoriale n. 45 e N.R.G. delle determinazioni n. 744 del 24 luglio 2012), alle pagine 9, 32 e 36 di 40, nelle aree perimetrali come zone di tutela di tipo A, B, C, non potranno comunque essere realizzate scuole, ospedali e, in generale, obiettivi sensibili. Eppure, da dicembre 2019 sono iniziati i lavori relativi all'allungamento della pista, con l'approvazione dell'ENAC;

l'ingegner Rocco Di Stefano e l'avvocato Saveria Montemorra, difensore dell'ente morale Terzo ordine provinciale secolare francescano dei frati minori cappuccini, avendo effettuato l'accesso agli atti ed avendo contezza degli elaborati progettuali prodotti, hanno inviato una missiva ai Ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'interno, all'ENAC e all'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione), specificando che: a) nella zona di tipo B negli elaborati progettuali non è riportato l'edificio di proprietà cittadella francescana; b) nella zona di tipo C negli elaborati progettuali non sono riportati gli edifici del complesso universitario e del complesso ospedaliero; c) nelle zone di tipo B e C sono riportate in mappa alcuni edifici, che, pur essendo strutture scolastiche, non vengono qualificate come scuole; altrettanto si dica per gli edifici ospedalieri, che, pur riportati in mappa, non vengono indicati con la loro reale destinazione;

come si evince anche dalla documentazione, pur essendo la città universitaria di medicina e l'ultimo plesso ospedaliero autorizzati e già in stato avanzato di realizzazione all'atto della stesura del piano dei rischi, non vengono riportati nell'elaborato progettuale. Va da sé, pertanto, che il progetto di allungamento della pista dell'aeroporto sia stato approvato non solo non tenendo conto di quanto riportato nella missiva, ma anche ignorando il piano di rischio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia effettuare dei controlli per verificare se il progetto di allungamento della pista dell'aeroporto "Gino Lisa" di Foggia, in corso di attuazione, sia stato realizzato nel rispetto del piano di rischio;

se risulti come mai negli elaborati progettuali non sono riportati, né l'edificio di proprietà della cittadella francescana della Vita Padre Pio-Genoveffa de Troia, né il complesso universitario, né quello scolastico e nemmeno quello ospedaliero.

(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato)

(4-02964)

TESTOR - Ai Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico. - Premesso che:

l'emergenza epidemiologica a seguito della diffusione del "Covid-19" ha comportato, come è noto ormai a tutti, l'adozione da parte del Governo di

interventi mirati essenzialmente alle aree di origine dei focolai epidemici. Anche le Regioni e Province autonome sono state coinvolte e invitate a condividere i provvedimenti governativi, volti a prevenire e gestire gli eventuali casi di influenza al di fuori delle zone epidemiche individuate come "zone rosse";

l'ampia pubblicità sulla situazione in Italia data dagli organi di informazione, sia pubblici che privati, oltre a fornire ai cittadini informazioni dettagliate sul virus molto contagioso, ha determinato un allarme internazionale che ha prodotto come conseguenza immediata una pioggia di disdette e annullamento di prenotazioni in strutture alberghiere e turistiche nel nostro Paese, danneggiando fortemente un settore che conta circa 2 milioni di lavoratori e un giro d'affari da 146 miliardi di euro;

numerosi Paesi hanno sospeso i voli verso l'Italia, vietando ai propri cittadini l'immediato ingresso nel Paese, se provenienti da aree italiane considerate a rischio. Alcuni Paesi hanno già adottato misure preventive che limitano e regolano l'accesso ai passeggeri italiani, ed è possibile che altri lo faranno nelle prossime ore o nei prossimi giorni;

una volta terminata l'emergenza sanitaria, saranno comunque necessari alcuni mesi per raggiungere una normalizzazione sul territorio ed anche un'accettazione dell'Italia come meta turistica;

il Trentino-Alto Adige, analogamente ad altre regioni colpite dall'epidemia, avrà certamente delle ripercussioni negative indipendentemente che si verifichi un solo caso di influenza e avrà come conseguenza un forte calo di presenze turistiche, non solo adesso, ma anche per gli imminenti periodi primaverile, pasquale e nei mesi successivi. È prevedibile che sino a luglio 2020 si possa registrare il calo e la cancellazione di eventuali prenotazioni effettuate nell'anno 2019 per l'anno 2020 causando, purtroppo, un danno economico notevole per il nostro Paese,

si chiede di sapere:

prima che le cancellazioni costringano molte imprese a ridurre il personale o addirittura a chiudere l'attività, quali misure i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di fronteggiare l'emergenza;

se non sia opportuno sospendere il pagamento di tasse, contributi e mutui estendendo l'area d'intervento dei fondi di integrazione salariale alle imprese dell'intero territorio nazionale;

quali misure intendano mettere in atto per sostenere anche le imprese turistiche alberghiere, che si trovano al di fuori delle zone rosse.

(4-02965)

IWOBI, PUCCIARELLI, LUCIDI, VESCOVI - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

in data 21 febbraio 2020 è scattata, con i primi contagi in Lombardia, l'emergenza coronavirus in Italia;

tale situazione ha comportato l'emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero l'attuazione di misure straordinarie al fine di contenere il contagio;

tra le varie misure, si apprende da organi di stampa, ci sarebbe anche l'indicazione da parte del Ministero dell'interno di sospendere i corridoi umanitari previsti per i rifugiati;

nel caso specifico, vengono sospesi i corridoi umanitari della Cei per portare in Italia 66 rifugiati dal Niger;

si tratta di 16 famiglie, per lo più provenienti dal Sudan, in fuga dal conflitto del Darfur, che hanno già ricevuto le visite mediche del caso come previsto dai protocolli dei corridoi umanitari;

considerato che:

al contrario il Ministero nei giorni scorsi, in piena emergenza sanitaria, ha autorizzato lo sbarco in Sicilia, a Pozzallo, della nave "Ocean Viking" con a bordo 274 migranti;

nelle ultime ore la nave "Sea Watch", con a bordo 194 migranti, ha comunicato di aver ricevuto indicazione di dirigersi verso Messina per le operazioni di sbarco;

non sono previste al momento disposizioni relative all'interruzione degli sbarchi che alimentano i flussi di immigrazione irregolare,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno portato all'interruzione dei corridoi umanitari e non, al contrario, a quella degli sbarchi di migranti irregolari.

(4-02966)

IANNONE - *Ai Ministri per gli affari europei e delle politiche agricole alimentari e forestali.* - Premesso che:

molte sono le criticità relative all'assegnazione delle possibilità di pesca del tonno rosso con sistema a circuizione, per quanto attiene all'assegnazione da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quote pesca del tonno rosso nel mar Mediterraneo;

le quote vengono annualmente assegnate alle medesime imprese di pesca, creando un vero e proprio monopolio per la cattura di tali specie, ciò a discapito delle tante imprese di pesca, una volta autorizzate a tali catture, che oggi, vedendosi negati i permessi necessari, versano in una situazione prossima al fallimento;

nel giugno 2008 l'ICCAT e la Commissione europea stabilirono uno *stop* alla pesca del tonno rosso, conseguente alla rilevazione di una forte riduzione della specie, al fine di salvaguardare lo *stock* ittico da una possibile estinzione;

a partire dalla stagione successiva, furono stabilite delle quote minime di cui ciascuna imbarcazione doveva disporre, al fine di poter partecipare alla campagna di pesca: ciò impose alle imprese che non raggiungevano i *target* minimi stabiliti, intimorite dalla possibilità di vedersi sottrarre la quota loro originariamente assegnata per mancato utilizzo della medesima, l'imprescindibile condizione di trasferire momentaneamente la propria quota ad altre imbarcazioni, consentendo a terzi il raggiungimento delle quote minime necessarie per partecipare alle campagne di pesca, evitando, in tal modo, di vedersi disconoscere la propria quota per potervi riaccedere in futuro;

tali trasferimenti, come specificato, furono momentanei e per le singole stagioni in cui non era possibile per una singola imbarcazione raggiungere i *target* minimi, ma di certo non a titolo definitivo, come viene ad oggi sostenuto;

negli anni successivi, in conseguenza di un progressivo innalzamento annuale dei *target* minimi di quota necessari per partecipare alle campagne di pesca, le imbarcazioni autorizzate rimanevano 12;

a seguito del convegno ICCAT, svoltosi nel novembre 2014 nella città di Genova, veniva riscontrato e ufficializzato un risanamento e ripopolamento degli *stock* di tonno rosso, segno questo che il fermo stava portando i suoi frutti e in tale sede, visti i risultati raggiunti, fu concesso un aumento delle quote nazionali del 20 per cento annuo, per il triennio 2015-2016 e 2017;

la notizia aveva rincuorato molte aziende, visti gli aumenti riconosciuti, di poter tornare ad effettuare il proprio lavoro, ma una clausola imposta dall'ICATT precisava che, ancorché vi siano stati gli aumenti delle quote, il numero di imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno non potesse essere, per ciascuno Stato membro, superiore al numero di imbarcazioni autorizzate per la stagione di pesca dell'anno 2014, che per l'Italia era fissato in 12 navi;

fermo restando che l'ICATT non precisava quali imbarcazioni potessero essere autorizzate, soffermandosi sul solo limite numerico, il Ministero delle politiche agricole forestali e alimentari ha, nel corso del triennio indicato, assegnato le quote e i rispettivi aumenti annuali, sempre alle medesime società autorizzate dall'anno 2014, senza considerare tutte le altre imprese che annualmente hanno fatto richiesta di accesso alla cattura di tale specie e che comunque si ritrovassero in possesso, visti gli ingenti investimenti effettuati durante i periodi in cui erano autorizzati, di tutte le attrezzature necessarie ad effettuare tale tipologia di pesca;

nel maggio 2018, con decreto direttoriale n. 10796 del 15 maggio 2018, il Ministero, viste le raccomandazioni ICCAT date da un rinnovato rilevamento del risanamento degli *stock* di tonno rosso, ed in considerazione dei nuovi aumenti di quota concessi per il triennio 2018-2020 (più 20 per cento per ciascuna annualità), ha autorizzato l'accesso alla pesca al bersaglio del tonno rosso a partire dalla stagione di pesca 2018 ad ulteriori 7 navi, entrate in graduatoria, cui assegnare una quota nel corso del triennio citato;

tanta la speranza riposta da parte di tutte le altre imprese di pesca ormai ferme da oltre 10 anni, di vedersi finalmente autorizzare ad effettuare la cattura del tonno rosso ed ottenere finalmente una quota per il triennio 2018-2020;

un'equa ripartizione delle quote, ovvero assegnando a ciascuna imbarcazione una quota media di circa 50 tonnellate, avrebbe consentito l'accesso alla pesca a circuizione a oltre 60 imbarcazioni con un fatturato di oltre 600.000 euro ciascuna, vedendo così il risanamento delle imprese in difficoltà, la possibilità di adempiere agli obblighi fiscali, un incremento occupazionale di oltre 800 persone (circa 13 persone di equipaggio per ogni imbarcazione) e quindi famiglie, nel solo settore della pesca, oltre a tutti gli altri posti di lavoro che verrebbero a crearsi in tutto l'indotto, posti già esistenti fino alle limitazioni imposte a decorrere dall'anno 2008;

per quanto comunicato dal Ministero, al fine di ottenere nuovamente una quota per partecipare alla campagna di pesca, in presenza di un futuro bando, necessita ad ogni modo di essere già in possesso di una quota, in quanto non è possibile sottrarla ad altre società ed assegnarla alle nuove;

nessuno compirebbe la follia di cedere le proprie quote e di vedersi ridurre la propria possibilità di pesca, a mente dei ricavi annuali stimati descritti, oltre ad essere irragionevole dover acquistare da privati (dietro compenso) delle licenze di proprietà dello Stato italiano, che dovrebbe garantirne un'equa ripartizione e non autorizzare il monopolio in atto,

si chiede di sapere se sia intenzione del Governo intervenire al fine di addivenire ad un'equa e sostenibile ripartizione delle quote di tonno rosso assegnate dallo Stato italiano, come peraltro prescritto dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2107 al fine di sollevare e far in modo che molte piccole medie imprese di pesca italiane che oggi versano in una situazione di grave difficoltà si vedano concedere la possibilità di uscire da questo lungo periodo di crisi che ha caratterizzato il settore e proseguire la propria attività lavorativa che viene portata avanti in alcuni casi da diverse generazioni.

(4-02967)

NASTRI - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari europei. - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato l'8 febbraio 2020 dal giornale "Libero quotidiano", la Commissione europea sarebbe pronta ad introdurre nuovi dazi doganali su prodotti di vario genere provenienti dalla Cambogia, sebbene tuttavia nell'elenco non comparirebbe il riso, nonostante la stessa Commissione abbia accertato che nel Paese asiatico siano in corso da tempo sistematiche violazioni dei diritti umani, civili e del lavoro;

l'articolo evidenzia nuovamente come l'enorme quantità di riso prodotto in Cambogia, certamente di bassa qualità rispetto a quello italiano, che invade l'Europa ed in particolare il nostro Paese, senza alcun tipo di tassazione o sana concorrenza, rischia di determinare gravissime ripercussioni sul piano produttivo e la tenuta dei livelli occupazionali nelle aree geografiche del Nord Italia, come il Piemonte, in cui si coltiva maggiormente il cereale;

rileva altresì come il nostro Paese sia il maggiore produttore di riso in Europa, con oltre 4.000 aziende del settore, che raccolgono 1,4 milioni di tonnellate di riso all'anno, pari a circa il 50 per cento dell'intera produzione dell'Unione europea, con una gamma varietale unica e fra le migliori al mondo dal punto di vista qualitativo;

dalla Cambogia nel 2019 sono giunti in Italia oltre 8 milioni di chili di riso, a costi bassissimi rispetto a quello italiano, la cui vendita ha determinato effetti altamente negativi e penalizzanti per l'intero comparto risicolo italiano, e senza adeguati interventi necessari per riequilibrare i prezzi la produzione italiana rischia di scomparire nei prossimi 5 anni;

a giudizio dell'interrogante desta sconcerto e preoccupazione il comportamento della Commissione europea su tale problematica, considerato che, nonostante la medesima istituzione abbia effettivamente accertato le ripetute violazioni dei diritti umani e del lavoro da parte del Paese cambogiano,

ha tuttavia stabilito di non includere il riso fra quei prodotti (ad esempio, zucchero e scarpe) che invece saranno sottoposti all'applicazione dei dazi d'ingresso da parte dell'Unione europea;

risulta urgente e necessario un intervento in sede comunitaria, finalizzato a prevedere una revoca anche temporanea delle concessioni EBA per il Paese asiatico, considerato come esso sia il terzo esportatore di riso, in Italia dopo Pakistan e Thailandia, nonostante sia da anni al centro di segnalazioni legate allo sfruttamento e all'accaparramento delle terre,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

quali urgenti iniziative intendano adottare, in sede comunitaria, al fine di introdurre necessari e indispensabili dazi doganali in relazione ai prodotti risicoli nei riguardi della Cambogia, la cui attività di pratiche sleali danneggia da tempo pesantemente le aziende italiane, e in particolare quelle piemontesi;

se non convengano sulla necessità di prevedere, in accordo con le istituzioni europee, procedure di compensazione economica necessarie per reintegrare le perdite subite dal comparto risicolo italiano;

se infine non ritengano urgente e opportuno attivarsi celermente per recepire la direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 in materia di pratiche commerciali sleali, al fine di ristabilire condizioni contrattuali più eque lungo la catena della distribuzione alimentare, con particolare riferimento alla vendita del riso.

(4-02968)

NASTRI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

il territorio piemontese, oltre che dal corridoio dell'alta velocità ferroviaria (TAV) che collega da est a ovest l'Italia con il resto dell'Europa, è interessato, com'è noto, anche dal corridoio Ten24 Genova-Rotterdam; corridoio Reno-Alpi passa per i valichi di Domodossola e Chiasso e giunge al porto di Genova, mettendo di fatto in connessione territori, nella vicina Svizzera, il cantone Vallese (da dove scende il corridoio del Lotschberg) e il canton Ticino (da cui scende il corridoio del Gottardo o più conosciuto come AlpTransit verso Milano), e le regioni Piemonte e Lombardia;

come sul versante italiano-piemontese, il corridoio attraversa la Svizzera, passando dal *tunnel* del Sempione, e attraversa i collegamenti ferroviari Domodossola, Novara e Alessandria e grazie al terzo valico si collega al porto di Genova;

ribadita l'importanza che riveste quest'opera nella rete europea dei trasporti (che a parere dell'interrogante appare trascurata dalla Regione), si evidenzia una serie di criticità e ritardi a livello locale, che penalizzano fortemente lo sviluppo e la crescita dell'interconnessione dei territori lungo la tratta del Piemonte orientale del corridoio Ten24 (scalo internazionale di Domo2, il centro intermodale merci di Novara e le aree logistiche del novarese, vercellese e biellese);

in particolare, l'interrogante segnala lungo il tratto Novara-Domodossola-Sempione i seguenti disagi: a) per il Sempione-Lotschberg limitazioni di

sagoma in grado di recare un grave impedimento al trasferimento modale dalla strada alla ferrovia; b) la codifica D4L impone che i carri carichi nella massima categoria di peso siano soggetti a limitazione di velocità; c) sebbene lo *standard* ferroviario europeo preveda una lunghezza dei treni di 750 metri, i convogli che viaggiano attraverso la Svizzera, via Sempione-Lotschberg (a causa di restrizioni) non possono superare la lunghezza di 600 metri; d) esistono limiti strutturali al sedime ferroviario nella tratta Domodossola-Novara che, nei centri storici dei paesi lungo la tratta del Piemonte orientale, ne limitano la portata e la velocità e vi sono evidenti situazioni di criticità in termini strutturali per quanto concerne la portata di ponti, passaggi a livello e viadotti;

l'interrogante evidenzia altresì come l'assenza di azioni volte a risolvere le criticità richiamate sul territorio piemontese verso la Svizzera pone in netto svantaggio il Piemonte, in favore del territorio antagonista lombardo e del canton Ticino che puntano sinergicamente allo sviluppo del tratto Gottardo-Genova insistente sul territorio lombardo, con evidenti ripercussioni negative per i territori piemontesi;

il convegno organizzato il 15 marzo 2020 tra le Regioni Piemonte e Lombardia relativamente agli stati generali della logistica (che si sviluppa proprio grazie a queste interconnessioni con l'alta capacità ferroviaria europea) rappresenta un incontro fondamentale, al fine di definire il prossimo futuro legato allo sviluppo del sistema dei trasporti e infrastrutturale del Piemonte, che interessa anche l'intero sistema economico nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle criticità esposte;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di eliminare i ritardi e le difficoltà esistenti nella regione Piemonte in relazione ai sistemi di interconnessione dei territori lungo la tratta del Piemonte orientale del corridoio Ten24, i cui effetti negativi stanno penalizzando il tessuto socio-economico regionale;

se non convenga sul fatto che la lentezza con la quale la Regione Piemonte starebbe intervenendo nelle delibere autorizzative (necessarie al fine del completamento delle opere di collegamento) rischia di accrescere i già gravi ritardi e le difficoltà economiche a livello locale, gettando ombre sul territorio piemontese nel panorama italiano e europeo e creando anche condizioni di emarginazione.

(4-02969)

VALENTE, ALFIERI, D'ARIENZO, FEDELI, ROJC, ROSSOMANDO, LAUS - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

otto giornalisti del giornale "La Stampa" (su 22 della redazione romana), di cui 6 donne, stanno per essere trasferiti dalla redazione di Roma a quella di Torino senza alcuna comunicazione o contatto preventivo rispetto all'annuncio ufficiale. Si tratta di una decisione senza precedenti presa dall'editore Gedi-GNN e dal direttore del quotidiano "La Stampa" che per l'ennesima volta scarica sulle donne (in larga parte madri o figlie con genitori anziani cui prestare assistenza) il prezzo più caro della crisi;

questa vicenda è ben descritta in un articolo dal titolo "Sciopero delle firme a tempo indeterminato, il comunicato del comitato di redazione" pubblicato sul sito *on line* de "La Stampa" il 17 febbraio 2020;

nell'articolo si legge che «l'assemblea dei redattori de "La Stampa" esprime la sua ferma contrarietà alla decisione della direzione e dell'azienda di trasferire otto colleghi dalla redazione di Roma a quella di Torino nell'ambito della riorganizzazione del lavoro in vista della partenza del "Progetto Digital First" fissata ai primi di marzo; la mancata comunicazione ai singoli, l'assenza di un confronto sulle problematiche personali e professionali, rappresentano un fatto unico nella storia di un giornale come "La Stampa", che ha messo sempre al centro della produzione i suoi giornalisti, le loro doti e le loro capacità professionali e umane; l'azienda nell'incontro col Cdr ha annunciato un sostanzioso taglio della foliazione, pericoloso per la qualità e gli orizzonti industriali del giornale, ha ribadito di essere interessata a perseguire la strada dei prepensionamenti (con conseguente eliminazione degli straordinari), a un pesante taglio dei compensi relativi al lavoro domenicale e più in generale di voler introdurre ulteriori misure per il contenimento dei costi, ipotesi più volte respinte dalla redazione; per questi motivi l'assemblea, esprimendo solidarietà ai colleghi della redazione romana, ed auspicando un cambiamento della linea e della strategia intrapresa da azienda e direzione con la consapevolezza che confronto e dialogo possano essere gli unici strumenti da utilizzare in un momento molto difficile per l'editoria e alla vigilia di un necessario cambiamento dell'organizzazione del lavoro che si annuncia complesso, ha respinto il piano prospettato dal direttore Maurizio Molinari e ha attuato due giornate di sciopero nell'ambito di un pacchetto complessivo di cinque; contestualmente annuncia lo sciopero delle firme a tempo indeterminato, sia sulla carta, sia sul *web*»;

a sostegno della vertenza si sono schierati: Rappresentanza sindacale La Stampa, Associazione Stampa romana, esecutivo Usigrai, sindacato giornalisti Rai, Comitanti pari opportunità di Fnsi, Usigrai e Associazione stampa romana, Comitanti di redazione di tutte le testate del gruppo Gedi-GNN a cui appartiene la Stampa (la Repubblica, Il Secolo XIX, le testate locali, Huffpost e Radio Capital) e di tutti i principali organi di informazione del Paese (quotidiani, agenzie di stampa e testate televisive);

in particolare, le commissioni pari opportunità Fnsi e Usigrai hanno denunciato che: "Colleghe e colleghi non sono pacchi postali da spostare senza spiegazioni, obbligando a cambiamenti radicali, con pesanti ripercussioni a livello personale, senza possibilità di trovare soluzioni condivise. Imposizioni non più ammissibili, per donne e uomini (...) Il rispetto del lavoro delle donne e degli uomini, dentro e fuori delle redazioni, è un diritto irrinunciabile";

è del tutto evidente che a pagare maggiormente le conseguenze di questa sciagurata decisione sono le donne, che come spesso accade sono le prime ad essere colpite dai tagli drastici agli organici, dal contenimento del costo del lavoro e dall'aumento della precarietà. Il tutto a discapito della tanto sbandierata "pari opportunità". A tal proposito si evidenzia che nel nuovo assetto del giornale il direttore, i vicedirettori e tutti i capi servizio ad eccezione di una donna sarebbero tutti e solo uomini,

si chiede di sapere quali siano gli orientamenti del Governo sui fatti esposti in premessa e se e quali iniziative di competenza intenda adottare per assicurare la salvaguardia degli attuali posti di lavoro, anche attraverso l'avvio immediato di un Tavolo istituzionale, nel quale siano presenti anche tutte le rappresentanze sindacali sia nazionali che regionali interessate.

(4-02970)

RICCIARDI, SANTILLO, DE LUCIA, PRESUTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, ROMAGNOLI, ROMANO, CORRADO, LANNUTTI, ORTIS, CROATTI, GIANNUZZI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:

la strada statale 372 "Telesina" collega lo svincolo autostradale di Caianello della A1 Milano-Napoli con la strada statale 88 a nord del territorio comunale di Benevento; ha uno sviluppo di circa 69 chilometri e presenta una sola corsia per senso di marcia. L'infrastruttura da tempo necessita di un adeguamento a 4 corsie, 2 per senso di marcia, a beneficio di un territorio totalmente isolato e carente dal punto di vista dei collegamenti;

il progetto definitivo di adeguamento a 4 corsie è stato approvato dal consiglio di amministrazione di Anas il 20 novembre 2017, data in cui si avviò la procedura per la localizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità. Nella seduta Cipe del 28 febbraio 2018 il progetto definitivo fu esaminato con esito favorevole: furono avviate e parzialmente completate le attività propeedeutiche alla progettazione esecutiva (topografia, indagini geognostiche e sismiche, indagini sulle strutture, indagini archeologiche preliminare e campi prova per i pali di fondazione);

nel mese di giugno 2019, Anas ha reso noto l'aggiornamento dell'appaltabilità della "Telesina", in forza del quale fu stabilito che per l'adeguamento a 4 corsie del secondo lotto dell'infrastruttura, occorreva un incremento dei tempi dovuto al completamento della progettazione da sviluppare e dell'*iter* autorizzativo (Consiglio superiore dei lavori pubblici, conferenze dei servizi, valutazione d'impatto ambientale);

la motivazione derivava dal fatto che, a seguito dell'approvazione del progetto definitivo con delibera Cipe n. 8/2018, la Corte dei conti aveva avanzato dei rilievi riscontrando la mancata convocazione delle conferenze dei servizi, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ottemperanza VIA;

le criticità evidenziate dalla magistratura comportarono il ritiro della delibera Cipe. Nel mese di dicembre 2018, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sanò il *vulnus* che di fatto aveva bloccato l'avanzamento dei lavori, dedicandosi ad una nuova istruttoria finalizzata alla richiesta di una nuova delibera Cipe di approvazione del progetto definitivo. Il che ha comportato, per l'appunto, uno slittamento dell'appaltabilità dal 2019 al 2022;

successivamente, in data 20 dicembre 2019, è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il bando di gara del primo lotto;

considerato che:

nonostante i numerosi *autovelox* collocati dalle amministrazioni dei Comuni che la strada statale 372 attraversa, il Sannio ha un elevato tasso di mortalità. Il dato è supportato da un recente studio pubblicato da Aci e Istat,

cui si aggiunge la denuncia di cittadini e comitati sanniti, stanchi di riscontrare la media di un morto al mese per incidente stradale;

in particolare, nel corso del 2018, per ogni 100 incidenti registrati sulle strade sannite, ben 5,3 sono risultati fatali per le vittime. Un dato impietoso, dunque, ben 3,4 punti in più rispetto alla media nazionale ferma a 1,9 decessi per ogni 100 incidenti. Addirittura 4,3 punti in più rispetto alle virtuose Milano, Monza, Rimini e Ascoli Piceno;

inoltre, il rischio che si verifichino incidenti è intensificato dall'elevato transito di autovetture e autocarri di notevoli dimensioni che ogni giorno attraversano la strada anche per dirigersi nelle regioni limitrofe, approfittando del risparmio temporale offerto da questo percorso viario;

considerato infine che:

con un comunicato stampa del 6 aprile 2018 Anas ha illustrato gli interventi eseguiti e in programma sulla strada ribadendo "che (oltre ad aver provveduto, nell'immediato, al ripristino puntuale di alcuni avvallamenti presenti lungo il piano viabile, sia con il proprio personale di esercizio, sia con l'ausilio di ditte di manutenzione), procederà entro il mese in corso ad effettuare un intervento di manutenzione ordinaria finalizzato, in prima istanza, al ripristino della pavimentazione in punti maggiormente ammalorati, attraverso l'installazione di cantieri mobili. (...) Entro il mese di maggio, poi, verrà avviato un più ampio intervento di rifacimento di alcune porzioni della pavimentazione già previsto mediante Accordo Quadro per un impegno di spesa di oltre 2,7 milioni di euro";

risulta agli interroganti che ad oggi la strada statale 372 presenti unicamente rattoppi del manto stradale non adeguati a garantire la sicurezza del tratto stradale, che continua a rappresentare un costante pericolo al transito veicolare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda perseguire iniziative che possano velocizzare i lavori, al fine di sanare i ritardi dovuti all'aggiornamento dell'appaltabilità al 2022;

se, anche alla luce dei dati raccolti sugli incidenti stradali verificatisi, ritenga di accertare gli interventi effettuati da Anas sulla strada statale 372 e, nel caso, di valutare le opportune iniziative al fine di garantire lavori di rifacimento del manto utili alla messa in sicurezza, nonché di provvedere ad un adeguamento della segnaletica volta a disciplinare e prevenire i comportamenti rischiosi.

(4-02971)

DE BERTOLDI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la nota vicenda legata allo scandalo bancario e finanziario dell'istituto di credito Monte Paschi di Siena rappresenta uno dei casi di crisi, a livello non solo italiano, più complessi e più lunghi i cui esiti potranno effettivamente valutarsi compiutamente solo tra qualche anno;

secondo quanto risulta da un documento in possesso dell'interrogante, i rischi derivanti dai risultati dei bilanci presentati al 30 settembre 2016 della

banca senese (ovvero da quando si è insediato il nuovo amministratore delegato Morelli), che appaiono disastrosi, espongono il Paese ad un'ulteriore voragine nei conti dello Stato, considerato che l'incidenza dei costi sui ricavi è passata da circa il 50 al 70 per cento;

inoltre, l'istituto di credito ha ridotto in tre anni l'organico del personale pari a 3.500 unità lavorative, cessando l'attività in oltre 500 filiali sull'intero territorio nazionale, al fine di ridurre i costi, facendo tuttavia collassare i ricavi aziendali, i quali sono scesi nettamente, più dei costi, con la conseguenza che attualmente Mps risulta certamente meno competitiva ed efficiente;

la recente sentenza del tribunale di Milano, che ha condannato a 7 anni di reclusione l'ex amministratore delegato Mussari e l'ex direttore generale Vigni (ritenuti responsabili di gravi irregolarità causate dalla falsa contabilizzazione di miliardi di euro di strumenti finanziari derivati negoziati con Deutsche Bank e Nomura), ed il secondo processo tuttora in corso, in cui per i medesimi fatti continuati dal 2012 al 2015 sono imputati anche altri ex dirigenti, confermano oggettivamente la dimensione drammatica in cui si trova attualmente Mps, anche in relazione al peggioramento della situazione patrimoniale, della liquidità e dei crediti deteriorati, che aggravano ulteriormente la situazione dell'istituto di credito;

a giudizio dell'interrogante desta sconcerto e preoccupazione il fatto che, nonostante Mps sia stata oggetto di azioni legali (sia civili, che penali) pari a circa 2 miliardi di euro da parte di soci ed ex soci, che hanno rivendicato che gli investimenti erano stati effettuati sulla base dei bilanci falsi, proprio in virtù delle operazioni Deutsche Bank e Nomura, il medesimo istituto di credito non abbia tuttavia attivato alcun provvedimento o iniziativa contro le banche estere, peraltro già condannate in sede penale;

risulta di conseguenza estremamente difficile per lo Stato uscire dal capitale della banca pressata da cause legali dei risparmiatori, per miliardi di euro, senza che la stessa si sia attivata per promuovere azioni di rivalsa contro gli istituti di credito stranieri;

profili di criticità, a parere dell'interrogante, si rinvergono anche nell'attuale composizione del consiglio d'amministrazione di Mps, in cui cinque consiglieri e due membri del collegio sindacale si ritiene che non possano essere considerati sufficientemente estranei all'elaborazione dei bilanci risultati falsi, in quanto in carica in almeno uno dei periodi interessati dagli illeciti contestati a Deutsche Bank e Nomura; o, quando nel 2009 fu decisa ed eseguita l'operazione con Nomura, della cui natura illecita (spalmare i costi di ristrutturazione dell'operazione Alexandria su 25 anni) l'attuale amministratore delegato Morelli risultava informato nel 2010; così come l'attuale società di revisione contabile, i cui componenti sono gli stessi che hanno fatto la revisione dei bilanci Mps 2011-2015, risultati successivamente falsi;

risulta pertanto urgente e indifferibile, a parere dell'interrogante, porre in essere ogni iniziativa volta a sostituire l'attuale dirigenza di Mps, al fine di invertire in maniera netta e rigorosa l'attuale *trend* bancario, in grado di determinare un aumento dei ricavi aziendali, prevedendo al contempo azioni legali nei riguardi delle banche estere per il recupero di ingenti somme derivanti dai danni arrecati al capitale Mps,

si chiede di sapere:
quali valutazioni il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;
se sia a conoscenza di quanto richiamato in relazione all'attuale situazione contabile e finanziaria di Mps, che appare grave e preoccupante;
se non ritenga che la decisione di Mps di non prevedere alcuna azione risarcitoria nei confronti delle banche estere, Deutsche Bank e Nomura, affinché possano rispondere ai danni arrecati, sia immotivata e irragionevole, i cui effetti complessivi rischiano di determinare ulteriori e gravi effetti finanziari per i contribuenti e i piccoli azionisti;
quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di tutelare i tanti risparmiatori, correntisti, investitori coinvolti dallo scandalo finanziario di Mps.

(4-02972)

NASTRI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:
la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), delinea con i commi 675-685 dell'articolo 1 un'articolata procedura per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che fissa i termini e le modalità, nonché le successive attività di implementazione da parte delle amministrazioni competenti, tra cui una consultazione pubblica, al termine della quale saranno assegnate le aree concedibili che attualmente non sono date in concessione;
in particolare, il comma 682 del medesimo articolo 1 prevede per le concessioni demaniali in essere una proroga di 15 anni a decorrere dalla data in vigore della legge di bilancio per il 2019;
a tal fine, attraverso le articolate disposizioni stabilite dalla medesima manovra economica, la nuova durata delle concessioni balneari avrà pertanto un termine fino al 2034 e la sospensione dei canoni demaniali per le imprese colpite dalle mareggiate del 2018, fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di 5 anni;
in materia di concessioni demaniali marittime e di riordino generale del settore, l'interrogante evidenzia come la vicenda sia stata nel corso della XVII Legislatura e anche nella presente caratterizzata da una serie di critiche e problematiche, che hanno pesantemente danneggiato le imprese balneari (in larga parte micro imprese a conduzione familiare) che svolgono compiti di interesse pubblico a tutela di sicurezza, igiene, protezione ambientale e valorizzazione turistica delle spiagge in concessione;
al riguardo, l'interrogante rileva, altresì, come un settore composto da 30.000 imprese e oltre 100.000 addetti, sia stato fortemente colpito dalla direttiva europea Bolkestein (direttiva 2006/123/CE), che nel corso degli anni ha determinato incertezza e difficoltà, anche a causa di responsabilità dei Governi che si sono succeduti, che non hanno adeguatamente sostenuto il comparto imprenditoriale interessato;
a distanza di due anni dall'approvazione delle misure di revisione delle concessioni demaniali marittime, l'interrogante evidenzia inoltre come la mancata emanazione del decreto attuativo da parte del Governo (scaduto il 30

aprile 2019) che rendesse esecutiva la proroga fino al 2033 delle concessioni per gli stabilimenti balneari sta creando non poche difficoltà a tutto il comparto;

si segnala come numerosi comuni e autorità portuali attualmente si siano rifiutati di applicare la legge, non essendoci un decreto attuativo, con la conseguenza che decine di operatori si sono trovati in situazioni paradossali, per le quali sarebbero legalmente legittimati ad operare, ma non lo sono poi nei fatti;

la necessità di prevedere in tempi rapidi l'emanazione di tale provvedimento normativo, a giudizio dell'interrogante, appare pertanto indispensabile, al fine di sostenere un segmento importante del settore turistico e produttivo nazionale composto da migliaia di imprese e famiglie, già vessate oltre modo nel corso degli anni passati dal problema del rinnovo delle concessioni demaniali marittime,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni del ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal comma 675 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019;

se non si ritenga urgente e indifferibile prevedere in tempi rapidi l'emanazione di tale provvedimento normativo, al fine di garantire l'estensione per 15 anni delle concessioni demaniali marittime in favore delle imprese balneari, riconoscendo al contempo il principio del legittimo affidamento per le vigenti concessioni, senza risentire anche dopo la scadenza del 2033 del rischio di procedure comparative.

(4-02973)

ZAFFINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

a più di tre anni dal sisma che nel 2016 ha rovinosamente colpito le regioni del Centro Italia, il problema relativo allo smaltimento delle macerie è soggetto a criticità ricorrenti;

il comma 4 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 391 del 2016 del capo del Dipartimento della protezione civile, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", stabilisce che il trasporto delle macerie ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati e che tali soggetti "sono autorizzati in deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro), 193 (FIR) e 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni";

la società "Valle Umbra Servizi" (VUS) SpA gestisce il servizio integrato dei rifiuti nei comuni dell'Umbria maggiormente interessati dagli eventi sismici del 2016 ed è una società *in house* a totale partecipazione pubblica;

la Regione Umbria, ai sensi della suddetta previsione normativa e previo parere richiesto alla direzione di comando e controllo dei Vigili del fuoco, ha affidato direttamente al soggetto gestore dei rifiuti, VUS SpA, non solo la raccolta e il trasporto temporaneo delle macerie derivanti dal sisma, ma anche

la gestione dell'intero ciclo con il recupero di alcune componenti e lo smaltimento definitivo delle parti non recuperabili; come l'Umbria, anche la Regione Marche ha optato per tale soluzione al fine di avere la disponibilità immediata, sul territorio, delle macerie da reimpiegare per la ricostruzione;

l'art. 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, stabilisce, ai commi 7 e 13-*bis*, il limite temporale del 31 dicembre 2019 sia per la gestione dei depositi temporanei di macerie che per i materiali da scavo provenienti dai cantieri degli interventi di emergenza, raccolta e smaltimento;

pertanto, l'affidamento a VUS sarebbe formalmente scaduto il 31 dicembre 2019, fatta salva la possibilità di prevedere specifica proroga da inserire all'interno del "decreto Milleproroghe" o della legge di bilancio. Senonché nessun correttivo è intervenuto in finanziaria, e la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2020 e le altre modifiche recentemente introdotte dal decreto-legge n. 123 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 156 del 2019, all'art. 28 citato hanno paradossalmente prorogato il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche quello per la gestione dei siti temporanei in cui le macerie vengono stoccate, con l'impossibilità, pertanto, per il gestore di procedere anche alla raccolta: ad oggi Umbria e Marche non possono trattare le macerie;

alla luce della necessità urgente e indifferibile di scongiurare l'interruzione del servizio, la Regione Umbria ha segnalato la problematica al commissario straordinario che, a sua volta, ha coinvolto il Dipartimento della protezione civile che, a sua volta, ha invitato il commissario a interessare della questione direttamente il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, nel frattempo direttamente interpellato anche dalla Regione Umbria che ha richiesto una modifica urgente del quadro normativo, non ha fornito alcun riscontro;

la mancata proroga dei termini ha indotto la Regione Umbria, in accordo con VUS SpA, a optare per la sospensione del contratto fino al 30 marzo 2020 per ottenere le modifiche necessarie a consentire il ripristino del servizio nella sua interezza; tuttavia sulla legittimità di tale sospensione pende il pronunciamento dell'ANAC non ancora intervenuta, che, qualora negativo, comporterebbe la risoluzione del contratto con effetto retroattivo,

si chiede di sapere se e in che modo si intenda porre rimedio allo stallo determinato dalla normativa vigente e recentemente modificata, che senza alcuna coerenza giuridica ha prorogato al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza *post* sisma e, tra l'altro, il termine per la raccolta e lo smaltimento delle macerie ma non anche il termine per la gestione dei siti temporanei di deposito delle macerie stesse, bloccando di fatto la ricostruzione nell'Umbria e nelle Marche.

(4-02974)

MASINI, MALLEGGNI, BERARDI - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

l'emergenza dovuta alla diffusione del coronavirus è sempre più seria e più estesa a livello mondiale: si contano 2.762 decessi e più di 80.000 contagiati. Ma questi sono dati del tutto provvisori e destinati purtroppo a crescere nei prossimi giorni;

nella situazione globale si sottolinea l'emergenza esplosa negli ultimi giorni in Italia con 12 decessi e più di 350 contagi, dati anche questi destinati a mutare con il passare delle ore;

le decisioni emergenziali adottate dal Governo con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno da un lato sicuramente contribuito a contenere la diffusione del virus ma dall'altro hanno creato nel Paese una percezione di eccessiva gravità e insicurezza che ha provocato, e continua a provocare, il blocco totale di attività connesse alla socialità anche in zone al momento non a rischio di contagio;

il comparto turistico rappresenta per l'Italia un indotto economico da cui non si può prescindere per lo sviluppo futuro del Paese;

secondo i dati di Confesercenti e Federturismo la stagione primaverile vale da sola il 30 per cento circa del fatturato totale annuo del turismo e le sole gite scolastiche muovono un *business* da 316 milioni di euro;

sempre secondo i dati delle associazioni di categoria, la Toscana è fortemente colpita da questo calo di presenze turistiche. Il comparto, infatti, in Toscana vale da solo tra il 10 e il 12 per cento del Pil, senza contare l'indotto; la Toscana è *leader* nel turismo scolastico che si svolge tra marzo e maggio con il 18 per cento dei viaggi d'istruzione in Italia, che si traduce in circa 2 milioni di presenze. Inoltre, il 15 per cento dell'attività turistica del periodo tra febbraio e aprile è rappresentato da turisti cinesi e lombardo-veneti;

nella sola area metropolitana di Firenze, già in questo primo scorcio del 2020, l'assenza di turisti cinesi ha comportato una perdita di oltre 123 milioni di euro;

altre città che vivono di turismo sono al collasso. A titolo esemplificativo il comune di Montecatini Terme che già negli ultimi 10 anni ha visto un importante ridimensionamento del proprio tessuto commerciale e produttivo a causa della crisi del sistema termale; più di 90 negozi hanno cessato l'attività, 67 attività alberghiere non esistono più, 100 esercizi fra bar e ristoranti e più di 60 aziende dedicate alla compravendita e alla gestione di immobili si sono cancellate dal registro delle imprese con il conseguente licenziamento di centinaia di dipendenti. Con l'emergenza coronavirus e a seguito del blocco dei viaggi d'istruzione, sono previste, nel solo comune di Montecatini Terme, 18.000 presenze in meno rispetto al 2019,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei dati esposti e quale sia la loro valutazione in merito;

se non ritengano necessario riunire un tavolo con gli amministratori locali e le associazioni di categoria per cercare di trovare una soluzione per tamponare l'emorragia dell'intero comparto turistico;

se non ritengano necessario adottare, senza alcuna esitazione le iniziative di competenza per garantire tutte le indispensabili misure di supporto al comparto turistico e commerciale dell'intero Paese.

(4-02975)

BATTISTONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 28 gennaio 2020 il Ministro in indirizzo, ha partecipato ad un convegno ad Ascoli Piceno, organizzato da Anci Marche "Piccoli Comuni";

in quella occasione ha annunciato che "il ministero ha preso la decisione di commissariare la Salaria insieme ad altre dodici opere bloccate nel Paese e questo per accelerare i lavori di ammodernamento sulla strada consiliare che unisce l'Adriatico con il Tirreno";

i ritardi accumulati nei lavori per la strada statale Salaria superano i 20 anni, dovuti principalmente a rallentamenti burocratici e fallimenti aziendali;

tali ritardi si sommano al disagio infrastrutturale delle Marche, in particolare nell'estensione dei collegamenti verso le altre regioni e principalmente verso Roma ed il Tirreno,

si chiede di sapere:

quando il Ministro interrogato intenda nominare un commissario per i lavori di ammodernamento della Salaria, dopo l'annuncio fatto di fronte all'assemblea dei sindaci marchigiani di un mese fa;

quali siano i poteri del nuovo commissario, alla luce del forte ritardo dell'opera.

(4-02976)

MONTEVECCHI, VANIN, GRANATO, FLORIDIA, DE LUCIA, ANGRISANI, CORRADO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che:

il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina l'autorizzazione per il prestito di beni culturali necessaria per mostre ed esposizioni, il cui rilascio è subordinato alle esigenze di conservazione, fruizione pubblica e adozione delle misure necessarie per garantire l'integrità dei beni oggetto del prestito;

il comma 2 dell'articolo 66, concernente l'uscita temporanea per manifestazioni, prevede alla lettera b) che non possono uscire dal territorio nazionale i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo;

da recenti agenzie di stampa, tra cui agenzia "Ansa" del 25 febbraio "Raffaello: polemica Uffizi, comitato scienza lascia", si apprende che i componenti del comitato scientifico del museo degli Uffizi si sono dimessi dal loro ufficio a seguito della decisione del direttore del museo di concedere in prestito il ritratto di Leone X di Raffaello in occasione della mostra "Raffaello" in programma a Roma presso le Scuderie del Quirinale dal 5 marzo al 2 giugno 2020;

l'opera è stata recentemente restaurata dall'Opificio delle pietre dure che, attraverso il soprintendente Marco Ciatti, ha dichiarato che "Dopo il restauro dell'Opificio delle Pietre Dure, il Leone X di Raffaello è in condizioni perfette, in ottimo stato di conservazione e assolutamente in grado di andare alle Scuderie del Quirinale senza rischio alcuno per la sua 'salute'";

considerato che:

come si apprende da talune agenzie, i membri del comitato scientifico hanno rappresentato di aver lavorato per un lungo periodo sull'elaborazione della lista delle opere inamovibili del museo, tra le quali rientra il ritratto di Leone X di Raffaello, il cui prestito era stato negato quale opera identitaria del museo degli Uffizi;

il direttore del museo, Eike Schmidt, ha deciso ugualmente di procedere al prestito dell'opera, giustificando tale decisione con l'asserita importanza della stessa per la mostra in programmazione a Roma;

le esternazioni del direttore Schmidt in risposta alle dimissioni del comitato scientifico risultano, a modesto parere delle interroganti, inopportune ed offensive nei confronti di un comitato composto da professionisti di chiara fama, la cui funzione è assolutamente imprescindibile e, più in generale, tali affermazioni consentono un approccio eccessivamente autonomo nella gestione delle istituzioni museali e del loro patrimonio, lanciando così un messaggio culturalmente pericoloso dal quale si potrebbe intendere l'inutilità del lavoro svolto da tali comitati;

il soprintendente dell'Opificio delle pietre dure, Marco Ciatti, ha rilasciato la seguente dichiarazione in cui afferma che: "l'intervento di restauro è stato effettuato secondo i più avanzati criteri e metodi a disposizione, il Papa sta benissimo: se tutte le condizioni di sicurezza e tutela richieste per il suo trasferimento e la sua esposizione sono rispettate, non esiste alcuna ragionevole possibilità che gli venga recato danno";

valutato che:

risulta una discrepanza tra il parere negativo del comitato degli esperti del museo e la posizione del soprintendente dell'Opificio delle pietre dure;

l'articolo 66 del decreto legislativo n. 42 del 2004 è applicato, solo per analogia, ad ogni spostamento di opere identitarie all'interno del territorio nazionale;

la vicenda si inserisce in un contesto in cui, di recente, un altro prestito, quello dell'Uomo vitruviano di Leonardo, è stato al centro di decisioni che le interroganti ritengono di discussa legittimità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga di dover approfondire la vicenda allo scopo di valutare le opportune conseguenti iniziative da intraprendere;

se intenda intraprendere delle azioni volte a sanare quello che si può ritenere un *vulnus*, che riguarda l'uscita temporanea dei beni culturali per manifestazioni che si svolgono all'interno del territorio nazionale, stante l'attuale applicazione in via analogica dell'articolo 66 del decreto legislativo n. 42 del 2004 che, generando ambiguità, causa conflitti interpretativi con il risultato di rischiare di esporre il nostro patrimonio artistico a scelte inadeguate e a conseguenti eventuali danni.

(4-02977)

RIZZOTTI - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

si è appresa, a mezzo stampa, l'intenzione del Ministero dell'interno di chiudere sei distaccamenti di Polizia stradale sul territorio nazionale;

tre sarebbero i distaccamenti di Polizia stradale di Domodossola, Borgomanero e Ceva, tutti sul territorio della regione Piemonte, ancora una volta pesantemente penalizzata, dovendo farsi carico del 50 per cento dell'intero taglio previsto;

se tale volontà venisse confermata, il territorio risulterebbe depauperato di fondamentali presidi di sicurezza per i cittadini;

sia i sindacati di polizia che i sindaci colpiti da questa scelta hanno evidenziato l'impatto ingente che essa avrà per il mantenimento di un livello di servizio adeguato e congruo alle problematiche del territorio;

il presidente della Regione Piemonte ha scritto formalmente al Ministro esprimendo preoccupazione e contrarietà,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia consapevole dell'insostenibilità di un ulteriore taglio della presenza di Polizia stradale in Piemonte e se non ritenga di dover incontrare gli amministratori e le istituzioni del territorio per discutere le ragioni di questa scelta.

(4-02978)

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 195ª seduta pubblica del 25 febbraio 2020, a pagina 64, sotto il titolo "Congedi e missioni", alla quinta riga del secondo capoverso, sostituire le parole: "per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)" con le seguenti: "per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)".

Nello stesso resoconto, a pagina 66, alla quinta riga, sostituire le parole da "Disposizioni per l'accesso" a "settore privato" con le seguenti: "Disposizioni in materia di decadenza di istanze di prestazioni previdenziali".